



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

il manuale DEL consigliere

I EDIZIONE

XII LEGISLATURA

IL MANUALE DEL CONSIGLIERE

XII LEGISLATURA

I edizione

Pubblicazione fuori commercio
Tutti i diritti riservati

Stampa a cura del Centro stampa regionale
Finito di stampare nel mese di maggio 2018

Ricerca documentale e coordinamento testi a cura di:
Segreteria generale del Consiglio regionale
Area giuridico-legislativa
Servizio Processo legislativo

Alla stesura del Manuale hanno collaborato i seguenti Servizi:
Studi e Assemblea
Amministrativo
Organi di garanzia

I testi della normativa statale sono tratti dall'opera
Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia

Le leggi della Regione Friuli Venezia Giulia
sono tratte dalla Banca dati delle leggi regionali del Consiglio regionale
disponibili sul sito web del Consiglio regionale all'indirizzo
www.consiglio.regione.fvg.it, sezione "Leggi"

La presente pubblicazione è disponibile in formato PDF
sulla intranet del Consiglio regionale e sul sito web consiliare
www.consiglio.regione.fvg.it

PRESENTAZIONE

La caratteristica di un manuale è quella di essere un compendio di nozioni fondamentali per l'esercizio di una funzione. Anche per la XII Legislatura regionale che, nel momento in cui va in stampa questo libro, è ai suoi esordi, la Segreteria generale del Consiglio, confermando una lunga ed apprezzata tradizione, offre ai Consiglieri regionali ed agli operatori del settore uno strumento di lavoro che, si auspica, possa essere di utilità e di agevole consultazione.

Esso costituisce una raccolta di fonti normative di rango primario e secondario e di alcuni provvedimenti amministrativi che, seppur non esaustiva, rappresenta la base giuridica a fondamento del funzionamento dell'Istituzione e dei suoi Organi.

Il manuale è infatti strutturato in un'ampia articolazione di argomenti, contenuti in più parti, in grado di offrire al lettore il panorama delle più importanti discipline che regolano la vita del Consiglio regionale.

I testi presenti sono coordinati e aggiornati con le modifiche in vigore alla data del 30 aprile 2018, ad eccezione del testo della legge regionale 5/2003, in materia di referendum regionale abrogativo, propositivo, consultivo e iniziativa popolare delle leggi regionali, in cui sono state già inserite le modifiche approvate nel gennaio 2018 ma che entreranno in vigore nel mese di maggio.

Questo elaborato è parte di una collana di pubblicazioni, edite sempre da questa Segreteria generale, che lo integrano fornendo ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti organizzativi e funzionali del Consiglio regionale.

A tutto ciò si accompagna, ovviamente, il lavoro quotidiano che gli Uffici mettono a disposizione a tutti coloro che di essi intendono avvalersi.

Il manuale, in formato PDF, è disponibile sulla intranet consiliare e sul sito web del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.fvg.it, ponendosi così come strumento a disposizione dell'intera collettività regionale.

Qualora dopo la pubblicazione della presente edizione dovessero intervenire modifiche o novità di rilievo, sarà cura della Segreteria generale provvedere all'aggiornamento del manuale nel corso della XII Legislatura.

Trieste, maggio 2018

AUGUSTO VIOLA
Segretario generale

INDICE

Parte I DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica italiana	13
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”	44
Regolamento interno del Consiglio regionale	59

Parte II FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE ED ELEZIONI REGIONALI

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”	139
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”	154

Parte III REFERENDUM E INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 “Norme sul referendum confermativo previsto dall’articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia”	213
Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 “Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali”	222
Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 “Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall’articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all’articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare” (Capo III e Capo IV del Titolo I e Titolo IV)	236

Parte IV STATUS DEL CONSIGLIERE REGIONALE

1. INCANDIDABILITÀ INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 <<Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190>> - Capì III, IV e V	245
Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 <<Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto>>	252

2. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 “Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell’indennità di presenza dei Consiglieri”	259
---	-----

Legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 "Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori"	260
Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni" (Capo II).....	261
Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2"	263
Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori"	273
Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)" (Art. 17, commi da 1 a 6 quater)	279
Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003 (Capo X).....	280
Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali" (Artt. 9 e 10).....	283
Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014" (Capo I)	284
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)" (Art. 38).....	286
3. PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE	
Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia"	289
Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"	291
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	294
4. DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	
Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (Artt. 67 e 68)	299
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (Art. 9, commi 3 e 4)	300
5. ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI	
Legge regionale 22 agosto 1991, n. 33 "Norme riguardanti la <<Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia>>"	303

Statuto dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	304
--	-----

Parte V

DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"	311
Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa	320
Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 "Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale" (Art. 13).....	326
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".....	327

Parte VI

ORDINAMENTO CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti (Titolo I).....	335
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (Titolo III)	339
Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.....	362
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale	378

Parte VII

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici"	383
Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi" (Titolo II)	389
Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali" (Artt. 3, commi 1-3 e art. 13)	391
Regolamento della Giunta per le nomine	392
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (Art. 53).....	394
Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (Art. 5, comma 9)	398
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in	

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"	399
--	-----

Parte VIII

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CONSILIARI

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421" (Artt. 3, 47 e 76).....	413
Legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale" (Artt. 1, 1 bis, 2, 8, 9 e 14).....	417
Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" (Art. 12, commi 1 e 2).....	420
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" (Capo VI del Titolo III)	421
Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale	424
Delibera Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 26 novembre 2015, n. 295 "Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifiche"	442
Organigramma della Segreteria generale del Consiglio regionale	453

Parte IX

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI

Imparare a spendere meglio - Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche	457
Delibera Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 settembre 2017, n. 509 "Rinnovo adesione senza oneri al Progetto CAPIRe – Nomina rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Comitato d'indirizzo del Progetto"	469

Parte X

ORGANI DI GARANZIA

1. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"	483
Regolamento per il funzionamento del Corecom del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11	491
Regolamento per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive del Friuli-Venezia Giulia.....	495

2. GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"	499
--	-----

Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona	507
Protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Consiglio regionale per la formulazione di osservazioni e pareri sui progetti di legge	510

3. PARI OPPORTUNITÀ

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 "Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna"	515
Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.....	520
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.....	523

4. OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 "Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità"	527
---	-----

Parte XI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" (Capo I).....	535
Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12.....	542

Parte XII RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato"	553
Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea"	554
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" (Articoli 8, 9, 24 e 25).....	558
Delibera dell'Ufficio di Presidenza 14 aprile 2015, n. 241 "Direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare"	561
Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1190 "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione europea"	565

Parte XIII
REGOLAMENTI CONSILIARI DI INTERESSE GENERALE

Regolamento della Biblioteca consiliare “Livio Paladin”	569
Regolamento per l’accesso alle sedi del Consiglio regionale.....	575
Regolamento per l’utilizzo della Sala Multimediale “Tiziano Tessitori”	580
Regolamento per l’effettuazione di spese concernenti l’organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative promozionali e per la partecipazione all’attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali.....	583
Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.....	585
Tutela della riservatezza dei dati personali	587
Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Allegato A) (Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).....	593

PARTE I
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

**TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI****Art. 29**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli

ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

**TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI****Art. 48**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti

dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto

l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

Sezione I Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della

giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115 (ABROGATO)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela

dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di

consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124
(ABROGATO)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128
(ABROGATO)

Art. 129
(ABROGATO)

Art. 130
(ABROGATO)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al

coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;

- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) (ABROGATO)
- 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) (ABROGATO)
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;

- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Capo II

Potestà amministrativa

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11

I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Capo I Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Capo II Il Consiglio regionale

Art. 13

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT

Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 14

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

<<Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione>>.

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III Funzioni del Consiglio regionale

Art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Capo IV La formazione delle leggi regionali

Art. 27

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: <<Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33

(ABROGATO)

Capo V

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 35

(ABROGATO)

Art. 36

(ABROGATO)

Art. 37

(ABROGATO)

Art. 38

(ABROGATO)

Art. 39

(ABROGATO)

Art. 40

L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

Capo VI

Funzioni del Presidente della Regione

Art. 42

Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintendendo agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Art. 43

(ABROGATO)

Art. 44

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

Capo VII

Funzioni della Giunta regionale

Art. 46

(ABROGATO)

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

- a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
- b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
- c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
- d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
- e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitana.

Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le

leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. 47

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione. 47

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione.

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. 49

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute. 49

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi. Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1) le foreste;
- 2) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V
CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI
ENTI LOCALI

Art. 59

L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.

Art. 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII
RAPPORTI TRA STATO E REGIONE

Art. 61

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal

presente Statuto:

- 1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
- 2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
- 3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviati tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'articolo 49.

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di

Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

Regolamento interno del Consiglio regionale

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I Giuramento e presidenza provvisoria

- Art. 1 - *(Giuramento)*
 Art. 2 - *(Presidenza provvisoria)*

Capo II Costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

- Art. 3 - *(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza)*
 Art. 4 - *(Elezione del Presidente)*
 Art. 5 - *(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari)*

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO

Capo I Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

- Art. 6 - *(Presidente del Consiglio)*
 Art. 7 - *(Vicepresidenti del Consiglio)*
 Art. 8 - *(Segretari)*
 Art. 9 - *(Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza)*

Capo II Gruppi consiliari, coalizioni di gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

- Art. 10 - *(Costituzione dei gruppi consiliari)*
 Art. 11 - *(Costituzione degli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari)*
 Art. 12 - *(Costituzione delle coalizioni di gruppi consiliari)*
 Art. 12 bis - *(Consiglieri, gruppi e forze politiche di opposizione e di maggioranza)*
 Art. 13 - *(Risoluzione delle controversie)*
 Art. 14 - *(Sedi e attrezzature dei gruppi, delle coalizioni e dei Consiglieri)*
 Art. 15 - *(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)*

Capo III Giunta per il Regolamento

- Art. 16 - *(Costituzione, composizione e competenze della Giunta per il Regolamento)*

Capo IV Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

- Art. 17 - *(Costituzione e composizione della Giunta delle elezioni)*
- Art. 18 - *(Competenze della Giunta delle elezioni)*
- Art. 19 - *(Convalida delle elezioni)*
- Art. 20 - *(Accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e delle cause di incompatibilità)*
- Art. 20 bis - *(Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)*
- Art. 20 ter - *(Esame delle istanze di elettori dirette a promuovere la verifica di una causa di ineleggibilità e incompatibilità)*
- Art. 21 - *(Surroga dei Consiglieri cessati dalla carica)*

Capo V Giunta per le nomine

- Art. 22 - *(Costituzione e composizione della Giunta per le nomine)*
- Art. 23 - *(Competenze)*

Capo VI Commissioni permanenti

- Art. 24 - *(Funzioni delle Commissioni)*
- Art. 25 - *(Composizione delle Commissioni)*
- Art. 26 - *(Ufficio di Presidenza delle Commissioni)*
- Art. 27 - *(Durata delle Commissioni)*
- Art. 28 - *(Deleghe e sostituzioni)*
- Art. 29 - *(Istituzione e competenze delle Commissioni)*
- Art. 30 - *(Sottocommissioni e comitati ristretti)*
- Art. 31 - *(Assegnazione dei progetti di legge e di altri argomenti all'esame delle Commissioni)*
- Art. 32 - *(Questioni di competenza)*
- Art. 33 - *(Richiesta di parere ad altre Commissioni)*
- Art. 34 - *(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)*
- Art. 35 - *(Convocazioni delle Commissioni)*
- Art. 36 - *(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)*
- Art. 37 - *(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute delle Commissioni)*
- Art. 38 - *(Partecipazione alle sedute delle Commissioni di Consiglieri non facenti parte delle stesse)*
- Art. 39 - *(Pubblicità e segretezza dei lavori delle Commissioni)*
- Art. 40 - *(Funzioni referenti delle Commissioni)*



Capo VII
Organi con competenze particolari

- Art. 41 - *(Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione)*
- Art. 42 - *(Commissioni speciali)*

Capo VIII
Disposizioni comuni

- Art. 43 - *(Limiti all'assegnazione dei Consiglieri ad organi consiliari)*
- Art. 44 - *(Funzionamento degli organi consiliari)*

TITOLO III
I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I
Organizzazione dei lavori del Consiglio

- Art. 45 - *(Programmazione dei lavori del Consiglio)*
- Art. 46 - *(Contenuto del programma dei lavori del Consiglio)*
- Art. 47 - *(Contenuto del calendario dei lavori dell'Assemblea)*
- Art. 48 - *(Approvazione del programma e del calendario dei lavori)*
- Art. 49 - *(Modifiche al programma e al calendario dei lavori)*

Capo II
Presentazione e distribuzione dei documenti consiliari

- Art. 50 - *(Presentazione, annuncio e distribuzione dei documenti consiliari)*
- Art. 51 - *(Utilizzo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti consiliari)*

Capo III
Sedute dell'Assemblea

- Art. 52 - *(Convocazione e ordine del giorno delle sedute)*
- Art. 53 - *(Pubblicità delle sedute)*
- Art. 54 - *(Svolgimento delle sedute e processo verbale)*
- Art. 55 - *(Redazione del processo verbale e del resoconto integrale delle sedute)*
- Art. 56 - *(Comunicazioni del Presidente)*
- Art. 57 - *(Deliberazioni dell'Assemblea)*
- Art. 58 - *(Verifica del numero legale)*
- Art. 59 - *(Partecipazione dei Consiglieri alle sedute e congedi)*
- Art. 60 - *(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute di Assemblea)*
- Art. 61 - *(Uso delle lingue diverse dall'italiano)*

Capo IV Ordine delle sedute

- Art. 62 - *(Facoltà di parlare)*
- Art. 63 - *(Sanzioni)*
- Art. 64 - *(Tumulto)*
- Art. 65 - *(Poteri di polizia)*
- Art. 66 - *(Presenza e comportamento del pubblico)*
- Art. 67 - *(Offesa al Consiglio o ai suoi componenti)*

Capo V Discussione

- Art. 68 - *(Iscrizione a parlare e ordine degli interventi)*
- Art. 69 - *(Durata degli interventi)*
- Art. 70 - *(Divieto di interruzione o rinvio della discussione)*
- Art. 71 - *(Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento)*
- Art. 72 - *(Deliberazione di chiusura della discussione)*
- Art. 73 - *(Mozioni d'ordine)*
- Art. 74 - *(Questioni sospensiva e pregiudiziale)*
- Art. 75 - *(Argomenti inseriti nella quota riservata ai gruppi di opposizione)*
- Art. 76 - *(Inammissibilità di strumenti regolamentari)*
- Art. 77 - *(Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità)*

Capo VI Votazioni

- Art. 78 - *(Modalità di votazione)*
- Art. 79 - *(Votazioni in appello alle decisioni del Presidente)*
- Art. 80 - *(Votazioni per appello nominale)*
- Art. 81 - *(Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso)*
- Art. 82 - *(Riprova della votazione per alzata di mano)*
- Art. 83 - *(Divieto di parlare in corso di votazione)*
- Art. 84 - *(Annullamento e ripetizione della votazione)*
- Art. 85 - *(Proclamazione della votazione)*

TITOLO IV IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Capo I Il procedimento legislativo ordinario

Sezione I Iniziativa

- Art. 86 - *(Relazione accompagnatoria)*

- Art. 86 bis - *(Relazione tecnico - finanziaria)*
- Art. 87 - *(Scheda di analisi economico-finanziaria)*

Sezione II

Presentazione, distribuzione e assegnazione dei progetti di legge

- Art. 88 - *(Presentazione dei progetti di legge)*
- Art. 89 - *(Dichiarazione d'urgenza)*
- Art. 90 - *(Distribuzione e assegnazione dei progetti di legge)*

Sezione III

Esame in Commissione

- Art. 91 - *(Termine per l'iscrizione all'ordine del giorno)*
- Art. 92 - *(Istruttoria legislativa in Commissione)*
- Art. 93 - *(Esame abbinato)*
- Art. 94 - *(Comitati ristretti)*
- Art. 95 - *(Pareri di altre Commissioni)*
- Art. 96 - *(Pareri di organismi esterni)*
- Art. 97 - *(Intervento di Consiglieri non appartenenti alla Commissione)*
- Art. 98 - *(Audizioni nell'istruttoria legislativa)*
- Art. 99 - *(Ammissibilità degli emendamenti)*
- Art. 100 - *(Proposta di stralcio)*
- Art. 101 - *(Nomina dei relatori e relazioni di minoranza)*
- Art. 102 - *(Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea)*
- Art. 103 - *(Progetti di legge approvati integralmente e all'unanimità)*

Sezione IV

Esame in Assemblea

- Art. 104 - *(Discussione generale e repliche)*
- Art. 105 - *(Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale)*
- Art. 106 - *(Rinvio in Commissione)*
- Art. 107 - *(Deliberazione di stralcio)*
- Art. 108 - *(Ammissibilità degli emendamenti)*
- Art. 109 - *(Presentazione e distribuzione degli emendamenti)*
- Art. 110 - *(Ordine di votazione degli emendamenti)*
- Art. 111 - *(Votazione per parti separate)*
- Art. 112 - *(Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi)*
- Art. 113 - *(Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge)*
- Art. 114 - *(Progetti di legge di un solo articolo)*
- Art. 115 - *(Correzioni formali e coordinamento)*

Sezione V Ritiro e decadenza dei progetti di legge

- Art. 116 - *(Ritiro di progetti di legge)*
 Art. 117 - *(Decadenza dei progetti di legge per fine legislatura)*

Capo II Strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario

- Art. 118 ante - *(Documento di economia e finanza regionale e Nota di aggiornamento)*
 Art. 118 - *(Sessione di bilancio)*
 Art. 118 bis - *(Contenuto proprio del disegno di legge di stabilità e dei disegni di legge collegati)*
 Art. 119 - *(Programmazione dei lavori)*
 Art. 120 - *(Assegnazione ed esame in Commissione)*
 Art. 121 - *(Esame in Assemblea)*
 Art. 122 - *(Emendamenti)*
 Art. 123 - *(Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio)*
 Art. 123 bis - *(Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)*

Capo III Disegno di legge europea regionale

- Art. 124 - *(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)*

Capo III bis Progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa

- Art. 124 bis - *(Procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa)*

Capo IV Disposizioni relative a procedimenti legislativi di iniziativa popolare

- Art. 125 - *(Iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto)*
 Art. 126 - *(Iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo)*

Capo V Disposizioni relative a procedimenti legislativi rinforzati

- Art. 127 - *(Progetti di legge nelle materie di cui all'articolo 12 dello Statuto)*
 Art. 128 - *(Progetti di legge in materia di circoscrizioni comunali)*
 Art. 129 - *(Progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali)*

TITOLO V PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Capo I

Progetti di legge nazionale e voti alle Camere e al Governo

- Art. 130 - *(Progetti di legge da sottoporre al Parlamento)*
- Art. 131 - *(Progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa del Consiglio)*
- Art. 132 - *(Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa)*
- Art. 133 - *(Voti alle Camere e al Governo della Repubblica)*

Capo II

Esame di petizioni

- Art. 134 - *(Definizione e presentazione)*
- Art. 135 - *(Esame in Commissione e in Assemblea)*

Capo III

Proposte di referendum abrogativo di legge statale

- Art. 136 - *(Presentazione ed esame delle proposte)*
- Art. 137 - *(Proposte pervenute da altri Consigli regionali)*

Capo III bis

Proposte di referendum costituzionale e di variazioni territoriali

- Art. 137 bis - *(Presentazione ed esame delle proposte di richiesta di referendum costituzionale)*
- Art. 137 ter - *(Parere sugli schemi di disegni di legge concernenti variazioni territoriali)*

Capo III ter

Procedimenti di interesse per le autonomie locali

- Art. 137 quater - *(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)*

Capo III quater

Procedimenti di iniziativa del Governo regionale

- Art. 137 quinquies - *(Esame preferenziale delle iniziative del Governo regionale)*

Capo IV

Proposte di referendum consultivo regionale

- Art. 138 - *(Presentazione ed esame della proposta)*

TITOLO VI
PROCEDIMENTI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE

Capo I ante
Programma di governo e rapporto annuale sullo stato della Regione

- Art. 138 bis - *(Programma di governo)*
- Art. 138 ter - *(Rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma)*
- Art. 138 quater - *(Comunicazioni relative agli Assessori)*

Capo I ante bis
Controllo sull'attuazione delle leggi, delle mozioni e degli ordini del giorno

- Art. 138 quinquies - *(Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)*
- Art. 138 sexies - *(Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno)*

Capo I
Mozioni

- Art. 139 - *(Definizione)*
- Art. 140 - *(Abbinamento e ritiro)*
- Art. 141 - *(Iscrizione all'ordine del giorno)*
- Art. 142 - *(Discussione congiunta con interrogazioni e interpellanze)*
- Art. 143 - *(Discussione e votazione)*
- Art. 144 - *(Votazione di ordini del giorno)*
- Art. 145 - *(Mozione di sfiducia)*
- Art. 145 bis - *(Questione di governo)*
- Art. 145 ter - *(Censura a un singolo Assessore)*

Capo II
Interrogazioni e interpellanze

Sezione I
Interrogazioni

- Art. 146 - *(Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni)*
- Art. 147 - *(Durata delle risposte)*
- Art. 148 - *(Interrogazioni a risposta immediata)*
- Art. 149 - *(Interrogazioni con risposta in Commissione)*
- Art. 150 - *(Interrogazioni a risposta scritta)*

Sezione II
Interpellanze

- Art. 151 - *(Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)*
- Art. 152 - *(Modalità di svolgimento e abbinamento)*
- Art. 153 - *(Durata dello svolgimento e trasformazione in mozione)*



Capo III

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 154 - *(Svolgimento separato da ogni altra discussione)*
- Art. 155 - *(Inammissibilità)*

Capo IV

Nomine e designazioni

- Art. 156 - *(Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio)*
- Art. 157 - *(Modalità della votazione)*
- Art. 158 - *(Esito della votazione)*
- Art. 159 - *(Garanzia dell'opposizione)*
- Art. 160 - *(Nomine e designazioni suppletive)*
- Art. 161 - *(Questione sospensiva)*

Capo IV bis

Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale del Governo regionale

- Art. 161 bis - *(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione)*
- Art. 161 ter - *(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale)*

Capo V

Procedure di indirizzo, informazione e controllo nelle Commissioni

- Art. 162 - *(Audizioni, comunicazioni e relazioni della Giunta regionale)*
- Art. 162 bis - *(Attività conoscitive delle Commissioni)*
- Art. 162 ter - *(Consulenze)*
- Art. 163 - *(Audizioni degli organi di garanzia)*
- Art. 164 - *(Audizioni di soggetti esterni)*
- Art. 164 bis - *(Ispezioni)*
- Art. 164 ter - *(Esibizione di atti e documenti)*
- Art. 164 quater - *(Sopralluoghi presso terzi)*
- Art. 165 - *(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni)*
- Art. 166 - *(Indagini conoscitive)*
- Art. 167 - *(Risoluzioni delle Commissioni)*
- Art. 168 - *(Inchieste consiliari)*
- Art. 169 - *(Pareri delle Commissioni su atti della Giunta regionale)*

Capo VI

Altre procedure di indirizzo, controllo e informazione

- Art. 169 bis - *(Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)*

- Art. 169 ter - *(Sessione europea)*
- Art. 170 - *(Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)*
- Art. 170 bis - *(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)*
- Art. 171 - *(Seguito di sentenze della Corte costituzionale e dei referendum abrogativi)*
- Art. 172 - *(Rapporti con la Corte dei conti)*
- Art. 173 - *(Rapporti con il sistema delle autonomie e la comunità regionale)*
- Art. 174 - *(Dibattiti su comunicazioni della Giunta regionale)*
- Art. 174 bis - *(Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione paritetica)*
- Art. 174 ter - *(Informazioni sul contenzioso costituzionale)*

TITOLO VII L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

- Art. 175 - *(Regolamento interno)*
- Art. 176 - *(Bilancio interno)*
- Art. 177 - *(Struttura organizzativa del Consiglio)*
- Art. 178 - *(Biblioteca del Consiglio)*
- Art. 179 - *(Accesso alla sede del Consiglio)*
- Art. 179 bis - *(Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I Giuramento e presidenza provvisoria

Art. 1 *(Giuramento)*

1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 17 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascun Consigliere può prestare giuramento, a seguito di quello in lingua italiana, anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della Regione.

Art. 2 *(Presidenza provvisoria)*

1. All'apertura di ogni legislatura presiede provvisoriamente l'Assemblea il Consigliere più anziano di età fra i presenti; i due Consiglieri più giovani fungono da Segretari.

Capo II Costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 3 *(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza)*

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di quattro Segretari.

Art. 4 *(Elezione del Presidente)*

1. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; dopo la seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
2. Lo spoglio delle schede è compiuto dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Art. 5 *(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari)*

1. Per la elezione dei Vicepresidenti ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome; per quella dei Segretari scrive due nomi.
2. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, i Vicepresidenti e i Segretari sono eletti in numero eguale fra i Consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione con le modalità di cui all'articolo 159.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Vicepresidenti o Segretari, si procede alle elezioni suppletive in modo da mantenere la rappresentanza dell'opposizione come prevista dal comma 2.
4. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto un eguale numero di voti e non siano dello stesso sesso, è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato. Nel caso in cui i candidati appartengano allo stesso sesso, si procede al ballottaggio fra gli stessi e in caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Lo spoglio delle schede è compiuto da tre Consiglieri estratti a sorte.

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO

Capo I Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

Art. 6

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale; sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari.

2. Il Presidente, anche avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza, garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti dell'opposizione.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Segretari e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; provvede all'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 41 e ne indirizza e coordina i lavori.

6. Il Presidente, inoltre, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese di rappresentanza.

7. La residenza ufficiale del Presidente è nel capoluogo della Regione.

8. Il Presidente cura i rapporti esterni con gli organi e le istituzioni regionali, statali e sovranazionali e a tal fine può delegare le funzioni di rappresentanza esterna ad altri Consiglieri. Al Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre Assemblee legislative, in Italia e all'estero, e con le relative strutture di coordinamento, al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.

9. Il Presidente può delegare le funzioni di rappresentanza esterna, oltre che ai Vicepresidenti, anche ad altri Consiglieri.

10. Il Presidente esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono.

Art. 7

(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti del Consiglio coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Adempiono, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che vengono loro delegate dallo stesso.

2. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, designa il Vicepresidente che deve sostituirlo.

Art. 8 *(Segretari)*

1. I Segretari collaborano con il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni.
2. I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale dell'Assemblea, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della medesima; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; procedono agli appelli; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dall'Assemblea; concorrono al buon andamento dei lavori.
3. I Segretari sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
4. Su designazione del Presidente del Consiglio, uno dei Segretari assume la Presidenza della Commissione di Vigilanza della Biblioteca.
5. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Art. 9 *(Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vicepresidenti e dai quattro Segretari. Alle sue riunioni partecipa il Segretario generale del Consiglio con funzione consultiva.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) nell'ambito della piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, vigila sull'amministrazione del bilancio interno e sull'andamento della gestione e adotta i provvedimenti di riequilibrio fra capitoli eventualmente necessari, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) redige annualmente il progetto di bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'anno precedente e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio conseguenti ad entrate straordinarie;
 - c) richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici;
 - d) delibera i contratti del Consiglio;
 - e) adotta il Regolamento di contabilità e quello per le spese in economia;
 - f) adotta il Regolamento di organizzazione e provvede, con apposite deliberazioni, a tutti i servizi interni del Consiglio;
 - g) delibera su tutte le materie e questioni che al Consiglio siano demandate da leggi regionali o siano deferite dal Presidente;
 - h) può affidare incarichi di prestazione d'opera intellettuale a docenti, a ricercatori o istituti universitari, a professionisti o a istituzioni scientifiche per l'approfondimento di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali o aventi natura tecnica specialistica, nonché per servizi d'interpretazione e traduzione; gli incarichi possono essere eccezionalmente conferiti anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di alcun Ordine e per le quali non esiste albo professionale; in tal caso la specifica competenza deve risultare da apposito curriculum.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Capo II

Gruppi consiliari, coalizioni di gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.

2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri. Può inoltre essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandonino il gruppo consiliare, lo stesso può continuare ad esistere purché sia composto da almeno due Consiglieri.

4. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare, nei modi di cui al comma 1, la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.

Art. 11

(Costituzione degli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari)

1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo consiliare procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza composto, per i gruppi con più di tre Consiglieri, dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Segretario e, per gli altri gruppi, dal Presidente e dal Vicepresidente. Dell'avvenuta costituzione e delle eventuali modifiche della composizione dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro quindici giorni. In caso di omessa costituzione dell'Ufficio di Presidenza entro i termini predetti, il Presidente del Consiglio provvede a convocare i Consiglieri per l'elezione dell'Ufficio medesimo.

Art. 12

(Costituzione delle coalizioni di gruppi consiliari)

1. Più gruppi consiliari possono costituire una coalizione di gruppi, che assume una propria denominazione, a cui possono aderire anche singoli Consiglieri o forze politiche appartenenti al gruppo misto, con funzione di coordinamento dell'attività consiliare dei gruppi e delle forze politiche aderenti.

2. La costituzione della coalizione e l'adesione ad essa dei singoli Consiglieri appartenenti al gruppo misto è dichiarata dai Presidenti dei gruppi consiliari componenti la coalizione e dai singoli Consiglieri appartenenti al gruppo misto, mediante formale comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 12 bis

(Consiglieri, gruppi e forze politiche di opposizione e di maggioranza)

1. Agli effetti del presente regolamento:

a) sono Consiglieri di opposizione quelli eletti in liste collegate con i candidati presidenti che

hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto;

b) sono Consiglieri di maggioranza quelli eletti in liste collegate con il Presidente eletto.

2. Agli effetti del presente regolamento, sono gruppi di opposizione quelli cui appartengono Consiglieri di opposizione; sono gruppi di maggioranza quelli cui appartengono Consiglieri di maggioranza. Non è ammessa la formazione di gruppi consiliari cui appartengano sia Consiglieri di opposizione che di maggioranza, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

3. La disposizione del comma 2 non si applica al gruppo misto, ma alle forze politiche presenti nel gruppo stesso.

4. Ciascun Consigliere può dichiarare, nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio l'intendimento di assumere una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione, rispetto a quella definita ai sensi del comma 1, aderendo ad un diverso gruppo consiliare o, se del caso, confluendo nel gruppo misto; se la dichiarazione è fatta da tutti i Consiglieri dello stesso gruppo o forza politica presente nel gruppo misto, la diversa collocazione viene riferita all'intero gruppo o forza politica.

Art. 13

(Risoluzione delle controversie)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi consiliari o delle coalizioni di gruppi.

Art. 14

(Sedi e attrezzature dei gruppi, delle coalizioni e dei Consiglieri)

1. Ai gruppi consiliari e alle coalizioni di gruppi è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature allo scopo di garantire lo svolgimento delle loro funzioni normali.

2. A ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi e attrezzature per l'assolvimento del suo mandato.

Art. 15

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente di un gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo. La Conferenza può riunirsi validamente, decorsi dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, qualora siano stati costituiti gli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari che comprendano almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Presidente convoca la Conferenza per stabilire il programma dei lavori del Consiglio e il calendario dei lavori dell'Assemblea o per esaminare altre questioni di competenza del Consiglio. La Conferenza esercita inoltre le competenze ad essa attribuite dal presente Regolamento.

3. Il Presidente della Regione è informato delle convocazioni della Conferenza aventi ad oggetto la definizione del programma dei lavori del Consiglio e del calendario dei lavori dell'Assemblea e può delegare un Assessore a parteciparvi.

4. Alla Conferenza assistono anche i Vicepresidenti del Consiglio e, all'occorrenza, vi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni permanenti.

5. Il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea. Se non sorge opposizione, gli

accordi si intendono approvati. Nel caso di opposizione, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, l'Assemblea delibera, sentito un oratore contro e uno a favore, i quali possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo III Giunta per il Regolamento

Art. 16

(Costituzione, composizione e competenze della Giunta per il Regolamento)

1. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Vicepresidenti del Consiglio.

2. Il Presidente, non appena pervenute le designazioni da parte dei gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per il Regolamento.

3. Spetta alla Giunta per il Regolamento:

a) riferire all'Assemblea sulle proposte di modifica del presente Regolamento presentate ai sensi dell'articolo 175, nonché proporre all'Assemblea quelle modifiche che l'esperienza dimostri necessarie;

b) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento;

c) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine alle questioni di competenza insorte fra le Commissioni nei casi di cui all'articolo 32.

Capo IV Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 17

(Costituzione e composizione della Giunta delle elezioni)

1. La Giunta delle elezioni è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto Consiglieri scelti dallo stesso Presidente, anche tenendo conto della rappresentanza di genere. Ogni componente dispone di un voto.

2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta delle elezioni.

3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

4. Qualora la Giunta delle elezioni non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, e non sia possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 18

(Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:

a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;

b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;

c) surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.

Art. 19

(Convalida delle elezioni)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta delle elezioni, subito dopo la sua costituzione, procede ad esaminare la condizione degli eletti proponendo all'Assemblea la convalida della elezione dei Consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che al momento della elezione sussista una causa di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestarla al Consigliere. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità.

3. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento dell'atto per formulare osservazioni.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

5. La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui la cui elezione sia stata annullata.

6. La deliberazione di convalida deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

8. Le proposte di convalida o di annullamento devono essere presentate all'Assemblea entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio; l'Assemblea adotta le proprie decisioni entro i trenta giorni successivi.

Art. 20

(Accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e delle cause di incompatibilità)

1. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestare al Consigliere la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o la causa di incompatibilità.

2. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento della contestazione per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dalla legge.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di Consigliere.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 20 bis

(Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al Consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta delle elezioni, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai Consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili nelle banche dati regionali relative ai beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel pubblico registro telematico delle imprese.

3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei Consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, al termine della quale:

a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'articolo 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;

b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.

Art. 20 ter

(Esame delle istanze di elettori dirette a promuovere la verifica di una causa di ineleggibilità e incompatibilità)

1. In caso di presentazione di istanze da parte di elettori dirette a promuovere la verifica di una presunta causa di ineleggibilità originaria ovvero di una causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, ove vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la

predetta causa, procede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

2. La Giunta delle elezioni comunica l'avvio del procedimento al Consigliere interessato e all'istante.

3. Nel caso in cui non vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, la Giunta delle elezioni, entro lo stesso termine, delibera il rigetto dell'istanza. Qualora l'istanza sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata la decisione è adottata, entro lo stesso termine, con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione alla Giunta delle elezioni, corredata dai motivi della decisione; la decisione è sottoposta in ogni caso alla Giunta delle elezioni, se lo richiede uno dei suoi componenti entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.

4. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi del comma 3, il Presidente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine di cui al comma 3 che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 21

(Surroga dei Consiglieri cessati dalla carica)

1. Ove un Consigliere cessi dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato con l'avente diritto.

Capo V

Giunta per le nomine

Art. 22

(Costituzione e composizione della Giunta per le nomine)

1. La Giunta per le nomine è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza.

2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per le nomine.

3. Alle sedute della Giunta per le nomine partecipa con voto consultivo la rappresentante della Commissione pari opportunità.

Art. 23

(Competenze)

1. La Giunta per le nomine esercita, secondo le norme di apposito Regolamento adottato dalla Giunta stessa, le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo Presidente o di singoli Assessori.

2. In caso di parità di voti sulla proposta di nomina o di designazione, il parere si ha per non espresso e la Commissione deve essere riconvocata entro dieci giorni per la rinnovazione dell'atto.

3. La Giunta per le nomine può deliberare, a maggioranza assoluta dei voti che rappresentano l'intero Consiglio, l'audizione del candidato.

Capo VI Commissioni permanenti

Art. 24 *(Funzioni delle Commissioni)*

1. Le Commissioni permanenti di cui all'articolo 18, terzo comma, dello Statuto, sono istituite a norma del presente Regolamento e ad esse sono attribuite specifiche competenze per materia; esse sono organi interni del Consiglio e svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive e di indirizzo e controllo.

Art. 25 *(Composizione delle Commissioni)*

1. Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle forze politiche rappresentati in Assemblea. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica sono rappresentati in tutte le Commissioni. Tuttavia una forza politica può farsi rappresentare in alcune delle Commissioni, mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, da un altro consigliere del gruppo misto o di altro gruppo.

2. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio e dei componenti la Giunta membri del Consiglio, deve essere assegnato ad almeno una Commissione permanente.

3. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica esprimono nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri a essi appartenenti. È fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 1.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi tra i singoli gruppi consiliari e forze politiche. Per la trattazione di argomenti di particolare interesse il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, può modificare il numero dei componenti della Commissione.

5. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica procedono quindi alla designazione dei propri membri nelle Commissioni attribuendo a ciascuno il numero di voti di cui è portatore e ne danno immediata comunicazione al Segretario generale. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio vi provvede autonomamente.

Art. 26 *(Ufficio di Presidenza delle Commissioni)*

1. Ogni Commissione permanente ha un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario.

2. Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario sono eletti, con distinte votazioni, dalle Commissioni nel proprio seno. I Vicepresidenti, uno dei quali è riservato all'opposizione, sono eletti con voto limitato applicando la procedura prevista all'articolo 159.

3. I componenti di ciascuna Commissione permanente o speciale possono, motivandola, proporre la revoca dall'incarico del Presidente; la proposta deve essere sottoscritta da un numero di Consiglieri che rappresenti almeno il quaranta per cento dei membri del Consiglio regionale. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza di due terzi dei voti che rappresentano l'intero Consiglio.

4. Ai Vicepresidenti delle Commissioni si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7.

Art. 27*(Durata delle Commissioni)*

1. Le Commissioni permanenti sono rinnovate allo scadere di due anni e mezzo dalla data della loro costituzione e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 28*(Deleghe e sostituzioni)*

1. Il Presidente del Consiglio e i componenti della Giunta membri del Consiglio che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, non sono assegnati ad alcuna Commissione e che non appartengano ad alcuna forza politica o ne siano i soli rappresentanti attribuiscono il loro voto nella Commissione mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, a un altro Consigliere membro della Commissione.

2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire per l'intero corso della seduta o, non più di una volta a seduta, per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare o alla stessa coalizione, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. I consiglieri del gruppo misto possono farsi sostituire anche da consiglieri di altri gruppi. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38.

3. Ogni gruppo consiliare può, per un determinato progetto di legge o argomento all'ordine del giorno della Commissione, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, dandone avviso scritto alla Presidenza del Consiglio.

4. (ABROGATO).

5. (ABROGATO).

Art. 29*(Istituzione e competenze delle Commissioni)*

1. Sono istituite sei Commissioni permanenti con le seguenti denominazioni e con le competenze nelle materie di seguito specificate:

a) I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

b) II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione;

c) III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa;

d) IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

e) V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia,

beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all'estero;

f) VI Commissione: educazione, istruzione, formazione professionale, università, ricerca scientifica e tecnologica, politiche giovanili, politiche socio-educative familiari, attività ricreative e motorie, volontariato, associazionismo, politiche della pace, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e dell'immigrazione, politiche della comunicazione.

Art. 30

(Sottocommissioni e comitati ristretti)

1. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni relativamente a determinati settori o problemi o istituire comitati ristretti per la trattazione preliminare di argomenti assegnati all'esame della Commissione stessa; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.

Art. 31

(Assegnazione dei progetti di legge e di altri argomenti all'esame delle Commissioni)

1. I disegni e le proposte di legge e, in generale, ogni argomento su cui la Commissione debba riferire al Consiglio o che debba essere sottoposto all'esame della Commissione, sono trasmessi, dal Presidente del Consiglio alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti.

Art. 32

(Questioni di competenza)

1. Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, ovvero che un argomento deferito all'esame di altra Commissione sia di sua competenza, può chiedere al Presidente del Consiglio di riesaminare l'assegnazione.

2. Le questioni di competenza fra le Commissioni sono decise dal Presidente del Consiglio con atto motivato e comunicato ai Presidenti delle Commissioni; sulla questione di competenza il Presidente del Consiglio, se lo ritiene necessario, può chiedere il parere della Giunta per il Regolamento.

Art. 33

(Richiesta di parere ad altre Commissioni)

1. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, prima di Deliberare nel merito.

Art. 34

(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza per la definizione del programma e del calendario dei lavori della Commissione. Il Presidente della Regione è informato della riunione e può delegare un Assessore a parteciparvi. Delle determinazioni assunte è informato il Presidente del Consiglio. Almeno un quarto degli argomenti di cui si prevede la trattazione nel programma e nel calendario dei lavori è riservato ai gruppi di opposizione; qualora il numero complessivo degli argomenti inseriti sia inferiore a quattro, è riservato almeno un argomento. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 46 e 47.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da

assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori del Consiglio e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti.

2 bis. Qualora l'Assemblea abbia dichiarato l'urgenza di un progetto di legge, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori della stessa, può stabilire, a maggioranza dei componenti, di proseguire i lavori a oltranza per la conclusione dell'esame del progetto di legge e può, inoltre, stabilire limiti temporali agli interventi nella discussione.

3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno delle sedute stesse uno o più argomenti in conformità dei criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio o nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

4. Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni e, in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea, può sempre revocare la convocazione.

5. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 41, con l'intervento del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato, per stabilire le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

Art. 35

(Convocazioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti anziani, per mezzo del Segretario generale del Consiglio, di norma con un preavviso di due giorni.

1 bis. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime e motivata dell'Ufficio di presidenza della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta nelle sedi istituzionali della Regione site in altre località del territorio regionale.

2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta. In caso di riunioni di due Commissioni è vietato il contemporaneo svolgimento di votazioni; salvo deroga concessa preventivamente dal Presidente del Consiglio.

3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 36

(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Presidente della Commissione apre e chiude la seduta.

2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio. Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara deserta la seduta stessa, salva la facoltà di prorogare tale termine per ulteriori 15 minuti.

3. A inizio seduta sono annunciati e resi disponibili i processi verbali di una o più sedute precedenti per la verifica. Se in merito ai processi verbali, entro il termine della seduta, non vi sono

osservazioni, essi si intendono approvati senza votazione.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta, oppure per fatto personale.

5. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

6. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione. Se la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Presidente può, per una sola volta, sospendere la seduta per non meno di mezz'ora, oppure scioglierla.

7. (ABROGATO).

8. Le disposizioni relative all'ordine delle sedute di Assemblea, di cui agli articoli 63, 64 e 65, trovano applicazione, in quanto compatibili, per le sedute di Commissione; tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 63 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute delle Commissioni)

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori, anche quando non fanno parte del Consiglio, hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta. Essi possono prendere la parola ogni qual volta la richiedano.

2. Gli Assessori hanno l'obbligo di intervenire quando siano iscritti all'ordine del giorno progetti di legge di iniziativa della Giunta o altri atti o questioni di competenza della stessa. Inoltre hanno l'obbligo di intervenire quando lo richieda l'Ufficio di Presidenza della Commissione. In quest'ultimo caso la convocazione della seduta indica l'argomento per il quale è obbligatoria la presenza dell'Assessore.

3. Il Presidente della Regione ha l'obbligo di intervenire quando lo richieda la Commissione. In tal caso le modalità di partecipazione ai lavori della Commissione sono concordate dal Presidente del Consiglio con il Presidente della Regione e comunicate alla competente Commissione.

Art. 38

(Partecipazione alle sedute delle Commissioni di Consiglieri non facenti parte delle stesse)

1. Ogni Consigliere può assistere con diritto di parola ai lavori delle Commissioni di cui non fa parte, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

Art. 39

(Pubblicità e segretezza dei lavori delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni permanenti di norma sono pubbliche.

2. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo che stampa e pubblico possano seguire i lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Le Commissioni decidono, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai Commissari presenti, l'interruzione della pubblicità nelle forme sopra previste o la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.

Art. 40*(Funzioni referenti delle Commissioni)*

1. Eccezioni pregiudiziali, sospensive o aventi il fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse deve però farsi menzione nella relazione della Commissione.

2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine per il deposito della relazione all'Assemblea; tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa. In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.

3. È sempre in facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni devono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e degli eventuali sostituti e presentate, a pena di decadenza, nel termine di cui al comma 2. Nel caso in cui più Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo presentino una propria relazione di minoranza, è ammessa solo quella presentata dal Consigliere portatore del maggior numero di voti, salva diversa indicazione del Presidente del gruppo di appartenenza.

4. La Commissione può deliberare che il termine di cui ai commi 2 e 3 decorra dalla data di messa a disposizione dei testi approvati dalla Commissione debitamente coordinati.

Capo VII**Organi con competenze particolari****Art. 41***(Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione)*

1. All'inizio di legislatura, il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i gruppi consiliari, procede alla costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, secondo le modalità previste dai commi seguenti, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari, nomina i componenti del Comitato in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente.

3. Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni.

Art. 42*(Commissioni speciali)*

1. Il Consiglio può sempre deliberare la nomina di Commissioni speciali.

2. La durata delle Commissioni speciali, nel corso della medesima legislatura, non può eccedere i due anni e mezzo, salvo espressa e motivata proroga da parte del Consiglio regionale.

3. La presidenza delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo è riservata a Consiglieri appartenenti a gruppi consiliari o a forze politiche di opposizione; la relativa votazione si effettua con la procedura prevista dall'articolo 159.

Capo VIII Disposizioni comuni

Art. 43

(Limiti all'assegnazione dei Consiglieri ad organi consiliari)

1. Ciascun Consigliere non può essere assegnato a più di tre fra i seguenti organi consiliari:

- a) Giunta per il Regolamento;
- b) Giunta per le nomine;
- c) Commissioni permanenti;
- d) Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
- e) Commissioni speciali.

2. Il limite di cui al comma 1 non trova applicazione per quei Consiglieri la cui assegnazione a uno o più degli organi consiliari ivi elencati sia necessaria per garantire la rappresentanza, a termini di Regolamento, del rispettivo gruppo consiliare in seno agli organi stessi. Il limite non trova in ogni caso applicazione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.

Art. 44

(Funzionamento degli organi consiliari)

1. Le disposizioni di cui al capo VI del presente titolo sul funzionamento delle Commissioni permanenti si applicano, per quanto non previsto e in quanto compatibili, agli organi disciplinati dai capi III, IV, V e VII del titolo medesimo.

TITOLO III I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 45

(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il programma e il calendario dei lavori con i contenuti e le procedure di cui al presente capo.

Art. 46

(Contenuto del programma dei lavori del Consiglio)

1. Il programma dei lavori del Consiglio riguarda un periodo di almeno tre mesi e contiene:
 - a) l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato, con l'indicazione delle priorità;
 - b) la ripartizione dei tempi di lavoro tra l'Assemblea e le Commissioni per il periodo considerato.

Art. 47

(Contenuto del calendario dei lavori dell'Assemblea)

1. Il calendario dei lavori dell'Assemblea riguarda un periodo di norma mensile e contiene:
 - a) l'indicazione delle sedute di Assemblea che si prevede di tenere nel periodo considerato;
 - b) gli argomenti inclusi nel programma dei lavori di cui si prevede la trattazione nelle sedute di Assemblea da tenersi nel periodo considerato, con l'obbligo di riservare almeno un quarto del tempo disponibile alla trattazione degli argomenti indicati dai gruppi di opposizione; salvo diverso accordo tra i gruppi di opposizione, la quota loro riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi;
 - c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione di ciascun argomento; la ripartizione del tempo fra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale è fatta dal Presidente del Consiglio con i criteri e le modalità di cui all'articolo 69, comma 1;
 - d) l'indicazione degli argomenti il cui esame debba concludersi nell'ambito delle sedute; per tali argomenti, qualora l'esame non sia concluso entro gli orari stabiliti, la seduta si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. La decisione di proseguire i lavori ad oltranza, ai sensi del comma 1, lettera d), può essere adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari anche successivamente all'approvazione del calendario, con le modalità di cui all'articolo 48.

Art. 48

(Approvazione del programma e del calendario dei lavori)

1. Per stabilire il programma e il calendario dei lavori il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Regione che interviene alla riunione personalmente o con un Assessore suo delegato. I gruppi consiliari trasmettono le proprie proposte, in ordine di priorità, prima della riunione. La Giunta, prima della riunione, trasmette il proprio programma legislativo e le successive variazioni al Presidente del Consiglio che provvede a distribuirlo ai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il programma e il calendario dei lavori, predisposti dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari e delle priorità definite dal programma legislativo della Giunta, sono deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con voto ponderale a maggioranza dei due terzi dei componenti e comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva. La comunicazione del Presidente del Consiglio relativa al programma e al calendario dei lavori determina direttamente l'esecutività degli stessi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di tre minuti ciascuno per svolgere osservazioni che saranno valutate ai fini della formazione del successivo programma e calendario.
3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari non raggiunga il quorum prescritto, il Presidente stabilisce il programma e il calendario, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), indicando, altresì, gli eventuali argomenti il cui esame debba concludersi nell'ambito delle sedute previste dal calendario.

Art. 49

(Modifiche al programma e al calendario dei lavori)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario, indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo consiliare, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

2. Il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza semplice, su proposta di qualunque Consigliere, le modifiche al programma e al calendario dei lavori relative all'anticipazione o all'inserimento della trattazione di mozioni urgenti e di progetti di legge, contenenti norme temporalmente improcrastinabili e urgenti, per i quali sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 89.

3. Nel caso in cui siano depositati, dalla Giunta regionale o dai relatori di maggioranza, emendamenti o articoli aggiuntivi, il Presidente, su richiesta di qualunque Consigliere, dispone il congruo allungamento dei tempi assegnati per la discussione in misura proporzionale fra i gruppi consiliari e i relatori ovvero può convocare la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per la rideterminazione del tempo complessivo disponibile per l'argomento.

Capo II

Presentazione e distribuzione dei documenti consiliari

Art. 50

(Presentazione, annuncio e distribuzione dei documenti consiliari)

1. Il Presidente del Consiglio riceve i documenti che devono essere sottoposti all'esame degli organi consiliari o comunque portati a conoscenza dei consiglieri ai sensi del presente regolamento. Dell'avvenuta ricezione è data notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva ovvero, se la ricezione avviene in corso di seduta, al termine della medesima. I documenti sono distribuiti a tutti i consiglieri e trasmessi dal Presidente agli organi consiliari competenti.

2. Le relazioni delle Commissioni all'Assemblea sono distribuite almeno 72 ore prima che si apra la discussione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, può stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 48 ore.

Art. 51

(Utilizzo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti consiliari)

1. Per la distribuzione dei documenti di cui all'articolo 50, per le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione diretta ai consiglieri, nonché per la presentazione di documenti da parte dei consiglieri possono essere utilizzate tecnologie informatiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei documenti e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.

2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività consiliari.

3. I documenti consiliari, le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione ai consiglieri sono trasmessi di norma per via telematica all'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2, in sostituzione della documentazione cartacea.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

Capo III

Sedute dell'Assemblea

Art. 52

(Convocazione e ordine del giorno delle sedute)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di norma per sessioni, in attuazione del programma

e del calendario dei lavori approvati ai sensi dell'articolo 48.

2. Al primo punto sono inseriti gli adempimenti di legge cui il Consiglio debba provvedere o non abbia ancora provveduto.

3. L'ordine del giorno delle sedute è pubblicato nell'albo del Consiglio e diramato ad ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.

4. L'Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

5. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno.

6. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

7. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

8. Per discutere e deliberare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di due terzi dei votanti. Tuttavia un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, rispettivamente almeno sei mesi per i progetti di legge o per gli emendamenti, e almeno due mesi per le altre proposte di deliberazione.

9. All'inizio di seduta, il Presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi concernenti commemorazioni di altissime personalità o diretti a sottolineare avvenimenti di particolare importanza, che abbiano commosso l'opinione pubblica. In tal caso è necessario che il Presidente ne sia stato previamente informato.

Art. 53

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 54

(Svolgimento delle sedute e processo verbale)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta, annunciando il giorno e l'ora della seduta seguente, nonché l'ordine del giorno della medesima, ovvero comunicando che la stessa sarà convocata a domicilio.

2. All'inizio della seduta l'ultimo verbale disponibile è messo a disposizione dei Consiglieri. Qualora, entro la fine della seduta, non vengano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso in Aula oppure per fatto personale.

Art. 55

(Redazione del processo verbale e del resoconto integrale delle sedute)

1. Un funzionario designato dal Presidente redige il processo verbale.

2. I processi verbali, immediatamente dopo la loro approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

3. Di tutte le sedute viene effettuata la registrazione audiovisiva e redatto il resoconto integrale.

Art. 56

(Comunicazioni del Presidente)

1. Il Presidente, all'inizio della seduta, comunica all'Assemblea:

a) le domande di congedo;

b) i messaggi e le lettere pervenute;

c) l'annuncio delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;

d) l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti;

e) le impugnazioni della Regione avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, i ricorsi per conflitto di attribuzioni di cui è parte la Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;

f) l'invio alle Commissioni delle richieste di parere su atti della Giunta regionale;

g) le relazioni pervenute dalla Corte dei conti;

h) le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 57

(Deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 58

(Verifica del numero legale)

1. La Presidenza non è tenuta a verificare se l'Assemblea sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque Consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione. Può, tuttavia, rifiutare la richiesta di verifica quando l'esistenza del numero legale possa essere chiaramente desunta da altre circostanze, che il Presidente è tenuto ad evidenziare nella motivazione.

2. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, si procede alla votazione in relazione alla quale è stata chiesta la verifica; tale votazione ha anche valore di verifica del numero legale.

3. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

4. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di mezz'ora per la prima volta e di un'ora per le successive, nel corso della stessa giornata, oppure scioglierla; in quest'ultimo caso l'Assemblea si

intende convocata senz'altro per il successivo giorno stabilito ai sensi del disposto degli articoli 46, 47 e 48, salvo diversa disposizione del Presidente.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 4.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale e il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 59

(Partecipazione dei Consiglieri alle sedute e congedi)

1. Il Presidente della Regione e i Consiglieri non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non abbiano ottenuto congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato all'Assemblea dal Presidente in principio di seduta. Nel caso di opposizione, l'Assemblea Delibera, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

4. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Aula.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 60

(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute di Assemblea)

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori, anche quando non fanno parte del Consiglio, hanno diritto di intervenire alle sedute dell'Assemblea, con diritto di parola e di proposta. Essi possono prendere la parola ogni qual volta la richiedano, nel rispetto dei tempi ad essi riservati ai sensi dell'articolo 69, comma 1.

2. Il Presidente della Regione e gli Assessori hanno posti appositamente riservati all'interno dell'Aula. Essi possono farsi assistere da funzionari della Giunta, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

3. Gli Assessori hanno l'obbligo di intervenire qualora lo richieda un gruppo consiliare, in sede di programmazione dei lavori. In tal caso la convocazione della seduta indica l'argomento per il quale è obbligatoria la presenza dell'Assessore. In ogni caso un rappresentante della Giunta ha l'obbligo di assistere alle sedute se lo richiedono almeno due Consiglieri.

4. Il Presidente della Regione ha l'obbligo di intervenire quando lo richieda il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. In tal caso le modalità di partecipazione ai lavori della Assemblea sono concordate dal Presidente del Consiglio con il Presidente della Regione.

Art. 61

(Uso delle lingue diverse dall'italiano)

1. In relazione all'attività dell'Assemblea, i Consiglieri possono esprimersi, sia oralmente che per

iscritto, in una delle lingue parlate nell'ambito del territorio regionale ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Per i Consiglieri che non conoscono dette lingue è garantita la tempestiva traduzione in lingua italiana degli interventi, sia orali che scritti, svolti nelle lingue ammesse a tutela.

3. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti, oltre che in italiano, anche nelle lingue ammesse a tutela parlate nel territorio regionale, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Capo IV Ordine delle sedute

Art. 62 *(Facoltà di parlare)*

1. Nessuno può parlare senza aver chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.
2. Nel rivolgersi ad un collega, l'oratore è tenuto ad usare la terza persona singolare.

Art. 63 *(Sanzioni)*

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni: se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre all'Assemblea l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni.

3. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengono in modo che non sia possibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ove poi il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto della sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui al comma 2.

Art. 64*(Tumulto)*

1. Qualora sorga tumulto nell'Aula, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 65*(Poteri di polizia)*

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che, anche tramite i Segretari, impartisce gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 66*(Presenza e comportamento del pubblico)*

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi o alla Giunta regionale può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo aver ottenuto regolare permesso. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. I commessi sono incaricati della osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Art. 67*(Offesa al Consiglio o ai suoi componenti)*

1. In caso di offesa all'onore o al prestigio del Consiglio o di alcuno dei suoi componenti, il Presidente fa espellere immediatamente l'autore del fatto.

Capo V**Discussione****Art. 68***(Iscrizione a parlare e ordine degli interventi)*

1. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione fanno domanda di iscrizione presso la Presidenza.

2. Nella discussione generale sui progetti di legge e nella discussione sulle mozioni, la domanda di cui al comma 1 è presentata prima che sia iniziata la discussione stessa; ulteriori domande possono essere presentate entro e non oltre la conclusione del primo intervento; qualora un Consigliere non abbia fatto domanda entro i termini predetti e non sia già intervenuto nella discussione, può chiedere, in ogni momento, di intervenire per una sola volta e per non più di tre minuti.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari.

4. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla

parola. E' consentito lo scambio preventivo di turno fra Consiglieri.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

Art. 69

(Durata degli interventi)

1. Per gli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari abbia stabilito il tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale il tempo complessivo; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi, salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa coalizione, garantendo a ciascun gruppo o forza politica del gruppo misto un tempo non inferiore a cinque minuti; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale o dei gruppi di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di opposizione devono essere doppi rispetto a quelli riservati ai gruppi di maggioranza. Le determinazioni del Presidente sono comunicate all'Assemblea all'inizio della discussione dell'argomento.

2. Nel tempo complessivamente disponibile per la discussione, stabilito ai sensi del comma 1, sono computati tutti gli interventi degli oratori ad eccezione delle dichiarazioni di voto finali, degli interventi relativi alle mozioni d'ordine di cui all'articolo 73, di quelli di cui all'articolo 112, comma 2, e di quelli relativi alla discussione dei singoli articoli dei disegni di legge di cui al capo II del titolo IV. Tuttavia, qualora gli interventi relativi alle mozioni d'ordine risultino palesemente volti ad aggirare le disposizioni sul contingentamento della discussione, il Presidente può disporre che il tempo impiegato per tali interventi sia computato nel tempo disponibile ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze ed eccezionalmente, può concedere all'oratore che abbia esaurito il tempo a disposizione di concludere l'intervento o di intervenire, nei casi consentiti dal Regolamento o, se relatore, per pronunciarsi sugli articoli e sugli emendamenti.

4. I Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio gruppo, hanno facoltà di esporre, per una sola volta e per non più di tre minuti, le proprie argomentazioni.

5. Salvo i diversi termini previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.

Art. 70

(Divieto di interruzione o rinvio della discussione)

1. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 71

(Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento)

1. Se un oratore si discosta dall'argomento in discussione o esaurisce il tempo stabilito per l'intervento, il Presidente lo richiama all'argomento o ai limiti di durata dell'intervento. Se l'oratore seguita a discostarsi dall'argomento ovvero non conclude l'intervento, il Presidente dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola per il resto della discussione.

Art. 72*(Deliberazione di chiusura della discussione)*

1. Quando si chiede la chiusura della discussione, qualora sei Consiglieri la appoggino, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. La chiusura può essere richiesta solo dopo che sia trascorso il tempo complessivo stabilito per l'argomento dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 73*(Mozioni d'ordine)*

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 74*(Questioni sospensiva e pregiudiziale)*

1. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione ma, quando questa sia già iniziata, purché non sia dichiarata chiusa, devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

2. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione; né questa prosegue, se prima il Consiglio non le abbia respinte.

3. Un solo Consigliere, ovvero il proponente, può parlare in favore e uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. Qualora la questione sospensiva o pregiudiziale sia sollevata in occasione della discussione di un progetto di legge, è data previamente la parola al proponente, ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, ha luogo un'unica discussione.

Art. 75*(Argomenti inseriti nella quota riservata ai gruppi di opposizione)*

1. Nel corso della discussione in Assemblea, questioni pregiudiziali o sospensive o altri strumenti regolamentari tendenti comunque a escludere o rinviare la trattazione e votazione nel merito degli argomenti inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai gruppi di opposizione, sono ammissibili solo previo assenso del gruppo di opposizione interessato.

Art. 76*(Inammissibilità di strumenti regolamentari)*

1. Non sono ammissibili strumenti regolamentari formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. I motivi di inammissibilità sono rilevati dal Presidente e comunicati all'Assemblea. Il Presidente può invitare i proponenti a riformulare lo strumento regolamentare, entro un termine prefissato e senza sospendere la seduta, per rimuovere i vizi di inammissibilità rilevati. Sulla ammissibilità dello strumento decide in via definitiva il Presidente.

Art. 77*(Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità)*

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide l'Assemblea con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti dell'Assemblea o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte regionali, i Consiglieri, i quali di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

4. Quando nel corso di una discussione un Consigliere si ritenga accusato di fatti lesivi della propria onorabilità, egli, precisando per iscritto le frasi riferite ai fatti medesimi, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi il fondamento dell'accusa. Il Presidente decide in merito. Se il Consigliere insiste, decide l'Assemblea, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

5. Alla Commissione è assegnato un termine per presentare le proprie conclusioni. Non è ammessa la pubblicità dei lavori della Commissione. La seduta nella quale vengono precisate le conclusioni è segreta. Le conclusioni stesse sono presentate all'Assemblea, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Capo VI
Votazioni

Art. 78*(Modalità di votazione)*

1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, o a scrutinio segreto.

2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui sei Consiglieri o un Presidente di gruppo consiliare chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o dieci Consiglieri chiedano, nei casi consentiti dal comma 6, la votazione a scrutinio segreto ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.

3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.

4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono presentate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che le domande siano appoggiate dal numero occorrente di Consiglieri nel caso siano espresse in forma verbale.

5. Se i proponenti delle domande di votazione di cui al comma 2 non sono presenti nell'Aula o se il numero dei presenti è inferiore a quello ivi stabilito, la domanda si intende ritirata.

6. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:

a) ai rapporti civili ed etico sociali di cui agli articoli da 13 a 22, da 24 a 31 e all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;

b) alle modifiche del Regolamento consiliare.

7. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

8. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio e ogni altra legge che abbia conseguenze finanziarie.

9. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 6, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.

10. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 6, non sia avanzata domanda di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.

11. Di norma le votazioni sono effettuate mediante procedimento elettronico, garantendo, per la votazione a scrutinio segreto, la segretezza del voto.

12. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 79

(Votazioni in appello alle decisioni del Presidente)

1. In tutti i casi in cui l'Assemblea sia chiamata a decidere in appello alle decisioni del Presidente, la votazione si fa a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

Art. 80

(Votazioni per appello nominale)

1. Per il voto con appello nominale, il Presidente indica il significato del SÌ e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.

2. L'appello nominale comincia da questo nome, per continuare in ordine alfabetico e riprende, poi, nello stesso ordine fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte. Esaurito l'appello, si procede a un nuovo appello dei Consiglieri risultati assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 81

(Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso)

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore ai tre minuti.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

4. I Segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 82

(Riprova della votazione per alzata di mano)

1. La votazione per alzata di mano può essere soggetta a riprova prima della proclamazione del risultato. La richiesta va fatta dopo la conta e l'annuncio dei voti a favore e di quelli contrari. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova che, se necessario, possono ripetersi.

Art. 83

(Divieto di parlare in corso di votazione)

1. Cominciata la singola votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 84

(Annullamento e ripetizione della votazione)

1. Il Presidente, qualora rilevi delle irregolarità nelle operazioni di voto, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 85

(Proclamazione della votazione)

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: Il Consiglio approva o Il Consiglio non approva.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Capo I

Il procedimento legislativo ordinario

Sezione I

Iniziativa

Art. 86

(Relazione accompagnatoria)

1. Tutti i progetti di legge sono redatti in articoli e accompagnati da una relazione.

Art. 86 bis

(Relazione tecnico - finanziaria)

1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva.

2. Gli emendamenti sono corredati della relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.

Art. 87

(Scheda di analisi economico-finanziaria)

(ABROGATO)

Sezione II
Presentazione, distribuzione e assegnazione dei progetti di legge

Art. 88

(Presentazione dei progetti di legge)

1. I progetti di legge sono presentati alla Presidenza del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo di legislatura.

Art. 89

(Dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge o della comunicazione all'Assemblea della sua presentazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o anche successivamente, la Giunta regionale o il Consigliere proponente possono chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza. L'Assemblea decide, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

2. Nel caso in cui il progetto di legge sia dichiarato urgente, i termini stabiliti dagli articoli 87, comma 3, 91, 95, comma 2, 96, comma 1, e 102 sono ridotti a metà, con arrotondamento all'unità inferiore. L'Assemblea, con la maggioranza di cui al comma 1, può stabilire termini anche più brevi e disporre che la relazione della Commissione venga fatta oralmente. In ogni caso il termine di cui all'articolo 91 non può essere inferiore a quarantotto ore.

Art. 90

(Distribuzione e assegnazione dei progetti di legge)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti per materia ai sensi dell'articolo 31.

2. Quando un progetto di legge riguarda materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla Commissione a competenza prevalente, inviandolo alle altre Commissioni per il parere sulle parti di competenza.

3. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei progetti di legge, prima della trattazione in Commissione nei casi di progetti dichiarati urgenti, e, prima della stampa e distribuzione ai Consiglieri, in ogni altro caso.

4. I progetti di legge sono tempestivamente stampati e distribuiti ai Consiglieri.

Sezione III
Esame in Commissione

Art. 91

(Termine per l'iscrizione all'ordine del giorno)

1. I progetti di legge sono posti all'ordine del giorno della Commissione decorsi sette giorni dalla loro assegnazione.

Art. 92

(Istruttoria legislativa in Commissione)

1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei

principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.

3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

3 bis. (ABROGATO).

4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.

Art. 93

(Esame abbinato)

1. Se a una Commissione siano assegnati progetti di legge identici o vertenti su oggetto identico, l'esame deve essere abbinato, salvo diverso parere del proponente del progetto di legge interessato.

2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 94

(Comitati ristretti)

1. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, al quale affidare eventuali approfondimenti istruttori o la redazione di testi unificati, fissando un termine per la conclusione dei lavori. Il Comitato ristretto nomina nel suo seno un Presidente, che convoca e presiede il Comitato; il sistema di votazione è stabilito dalla Commissione.

Art. 95

(Pareri di altre Commissioni)

1. Qualora su un progetto di legge o su emendamenti insorgano questioni di conformità statutaria o di coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento della Regione, la Commissione di merito può decidere di acquisire il parere della V Commissione permanente. Qualora su un progetto di legge o su emendamenti, la Commissione di merito ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può decidere di acquisirne il parere.

2. Nei casi previsti dal comma 1, nonché qualora il parere di un'altra Commissione sia stato prescritto dal Presidente del Consiglio in sede di assegnazione, la Commissione sospende l'esame del testo sino all'espressione del parere e comunque per non più di quindici giorni. I termini di cui all'articolo 102 per la presentazione all'Assemblea della relazione sono sospesi per un periodo corrispondente.

Art. 96

(Pareri di organismi esterni)

1. Qualora disposizioni di legge prevedano l'espressione di pareri da parte di organismi esterni

al Consiglio su progetti di legge o loro parti, gli stessi sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio, agli organismi medesimi affinché questi esprimano il parere alla Commissione competente nel termine di sette giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può comunque procedere prescindendo dal parere medesimo.

Art. 97

(Intervento di Consiglieri non appartenenti alla Commissione)

1. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo e può altresì svolgere le funzioni di relatore.

2. Ciascun Consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.

3. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

Art. 98

(Audizioni nell'istruttoria legislativa)

1. Le Commissioni, nell'ambito della propria attività referente sui progetti di legge, possono invitare ad apposite audizioni i soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili ai fini dell'istruttoria legislativa.

2. Lo svolgimento delle audizioni, l'elenco dei soggetti da invitare e il calendario delle audizioni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati tempestivamente ai componenti della Commissione che possono proporre, entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, eventuali integrazioni dell'elenco dei soggetti da audire.

3. Le audizioni si svolgono, di norma, in seduta plenaria, salvo che la Commissione incarichi una delegazione ristretta dei propri membri; in ogni caso alle audizioni può partecipare, con diritto di parola, ogni altro Consigliere, anche se non faccia parte della Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa.

Art. 99

(Ammissibilità degli emendamenti)

1. Sono inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.

2. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della Commissione dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta.

Art. 100

(Proposta di stralcio)

1. Su iniziativa di un Consigliere o della Giunta regionale, la Commissione può proporre all'Assemblea lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma.

Art. 101*(Nomina dei relatori e relazioni di minoranza)*

1. Al termine della discussione la Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ai quali conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto.

2. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

Art. 102*(Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea)*

1. I progetti di legge assegnati alle Commissioni devono essere esaminati dalle stesse e, corredati delle prescritte relazioni, devono essere trasmessi all'Assemblea nel termine massimo di trenta giorni dalla loro assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio, sino a sessanta.

2. Scaduti i termini di cui al comma 1, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, devono essere inseriti nel calendario della Commissione immediatamente successivo alla richiesta.

3. In ogni caso, scaduto il termine di novanta giorni dalla assegnazione, senza che la Commissione abbia presentato la propria relazione, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, immediatamente successivo alla richiesta, anche in assenza di una relazione della Commissione.

Art. 103*(Progetti di legge approvati integralmente e all'unanimità)*

1. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente senza una relazione della Commissione.

Sezione IV

Esame in Assemblea

Art. 104*(Discussione generale e repliche)*

1. Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale che consiste nelle relazioni di maggioranza ed eventualmente di minoranza e negli interventi dei Consiglieri che si siano iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 68. Chiusa la discussione generale prendono la parola i relatori di minoranza e di maggioranza, nonché la Giunta regionale.

Art. 105*(Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale)*

1. Se non vi è opposizione, si passa alla discussione dei singoli articoli. In caso di opposizione, l'Assemblea decide sul passaggio agli articoli, sentito un oratore a favore e un oratore contro, che possono parlare per non oltre cinque minuti ciascuno.

2. La mozione di non passaggio agli articoli, in caso di progetti di legge inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai gruppi di opposizione, è ammessa solo previo assenso del gruppo di opposizione interessato, qualora non sia trascorso il tempo complessivo stabilito per l'argomento dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

3. Su ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori, nel corso della quale ogni Consigliere può intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti, anche se sia proponente di emendamenti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1. In presenza di articoli o emendamenti particolarmente lunghi o complessi, il Presidente stabilisce la durata massima di ciascun intervento in un tempo comunque non superiore a dieci minuti.

4. Esaurita la discussione, i relatori e i rappresentanti della Giunta regionale si pronunciano sull'articolo e sugli emendamenti presentati, parlando ognuno per non oltre cinque minuti, nel rispetto dei tempi ad essi riservati ai sensi dell'articolo 69, comma 1.

5. Sui singoli articoli e sugli emendamenti non sono ammesse dichiarazioni di voto.

6. I progetti di legge, dopo la discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, sono sottoposti a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza. La votazione finale è effettuata a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, fatti salvi i casi di cui all'articolo 78, comma 10.

Art. 106

(Rinvio in Commissione)

1. L'Assemblea può rinviare alla Commissione l'esame di un progetto di legge quando sia ravvisata la necessità di una ulteriore istruttoria.

2. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 73, sentiti i relatori e la Giunta regionale; essa può contenere direttive alla Commissione per il successivo riesame.

3. Esaurita la discussione generale, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, dispone il rinvio in Commissione dei progetti di legge privi della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis.

4. Nei casi in cui il rinvio sia deliberato dopo l'inizio dell'esame degli articoli, l'esame della Commissione è limitato alle disposizioni contenute negli articoli e negli emendamenti sui quali il Consiglio non abbia ancora deliberato.

Art. 107

(Deliberazione di stralcio)

1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta della Commissione, avanzata ai sensi dell'articolo 100, ovvero di un Consigliere o della Giunta regionale, avanzata nel corso della discussione generale o comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.

1 bis. Uno o più articoli o emendamenti aggiuntivi presentati in Assemblea, suscettibili di costituire una normativa autonoma, possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un Consigliere o della Giunta, con le modalità di cui al comma 1, previo parere favorevole dei proponenti.

2. La proposta di stralcio presentata in Assemblea è posta ai voti, sentiti i relatori e la Giunta. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in Commissione della parte stralciata.

Art. 108*(Ammissibilità degli emendamenti)*

1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.

2. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.

2 bis. Per gli emendamenti che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.

Art. 109*(Presentazione e distribuzione degli emendamenti)*

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale ha inizio la trattazione del progetto di legge, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi ai relatori, alla Giunta regionale e ai Consiglieri. Qualora siano presentati emendamenti a scalare, vengono distribuiti solo quelli che la Presidenza intende porre in votazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6.

3. Entro il termine della discussione generale, ciascun relatore e la Giunta regionale possono presentare rispettivamente non più di un emendamento o articolo aggiuntivo, di contenuto omogeneo per ciascun articolo, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

4. Fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo, i relatori, la Giunta regionale e almeno tre Consiglieri possono presentare subemendamenti agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi presentati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Sono ammessi solo subemendamenti parzialmente soppressivi, ovvero modificativi o aggiuntivi il cui contenuto sia in stretta connessione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente. I subemendamenti a scalare che la Presidenza non intende porre in votazione non sono distribuiti.

5. In caso di adozione della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 89, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, può stabilire, in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, termini diversi da quelli previsti dai commi precedenti per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti e articoli aggiuntivi.

6. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento del voto, parziali e limitate riformulazioni di emendamenti o subemendamenti proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate dai proponenti. In questo caso è posta ai voti la sola proposta riformulata.

Art. 110

(Ordine di votazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione, tenuto conto dei criteri di cui ai seguenti commi.

2. Gli emendamenti identici provenienti da diversi proponenti sono votati congiuntamente.

3. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. Qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

5. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 101, comma 2, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

6. Qualora siano stati presentati a uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e uno o più emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa si esprime con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

7. È altresì facoltà del Presidente modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 111

(Votazione per parti separate)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 112

(Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi)

1. Un emendamento o un articolo aggiuntivo ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

2. Chi ritira uno o più emendamenti o articoli aggiuntivi ha diritto di esporre le ragioni per un tempo complessivamente non eccedente i due minuti per ciascun articolo. Il tempo di cui al presente comma non è computato nel tempo complessivo della discussione.

3. In caso di assenza dei presentatori di emendamenti o articoli aggiuntivi al momento della discussione dell'articolo cui essi si riferiscono, questi si intendono ritirati.

4. Contro uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.

Art. 113

(Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge)

1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. È ammessa la votazione per parti separate. Se gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta regionale, non vengono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Fino al momento del voto o, in difetto, fino all'accoglimento da parte della Giunta regionale, è sempre possibile apportare all'ordine del giorno parziali e limitate riformulazioni proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta stessa e accettate dai proponenti. In tal caso l'ordine del giorno è posto in votazione, ovvero si intende accolto dalla Giunta regionale, nel testo così riformulato.

3. Sono inammissibili gli ordini del giorno che non rispettino i criteri previsti dal comma 1 ovvero che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.

Art. 114

(Progetti di legge di un solo articolo)

1. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate e di presentazione di articoli aggiuntivi.

Art. 115

(Correzioni formali e coordinamento)

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta regionale o un Consigliere possono rilevare la necessità di apportare correzioni di forma o di coordinamento al testo delle disposizioni approvate e proporre le rettifiche conseguenti. L'Assemblea, sentiti i relatori e la Giunta regionale, delibera.

2. Dopo la votazione finale la Presidenza, prima di trasmettere la legge al Presidente della Regione per la promulgazione, può apportare solo correzioni formali al testo approvato dall'Assemblea.

Sezione V

Ritiro e decadenza dei progetti di legge

Art. 116

(Ritiro di progetti di legge)

1. I progetti di legge d'iniziativa giuntale e d'iniziativa consiliare, all'esame del Consiglio, possono essere ritirati prima del passaggio alla discussione degli articoli. Per i primi è necessaria apposita deliberazione della Giunta regionale; per i secondi la richiesta unanime dei proponenti.

2. Sulla richiesta di ritiro dei progetti di legge dopo il passaggio alla discussione degli articoli,

ma prima della votazione finale, decide l'Assemblea senza discussione.

Art. 117

(Decadenza dei progetti di legge per fine legislatura)

1. I progetti di legge che entro la fine della legislatura non sono pervenuti alla votazione finale dell'Assemblea si intendono decaduti.

Capo II

Strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario

Art. 118 ante

(Documento di economia e finanza regionale e Nota di aggiornamento)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) con i contenuti previsti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Per il primo anno di legislatura il DEFER può essere sostituito dal Programma di governo di cui all'articolo 138 bis e in tal caso è approvato con la procedura prevista dal predetto articolo. Il DEFER è assegnato alla I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti e del Comitato di cui all'articolo 41, con voto consultivo (di seguito denominata "I Commissione integrata"), previo parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza.

2. Il DEFER è illustrato dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni di merito esprimono il loro parere entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, decorso il quale la I Commissione integrata può procedere comunque all'esame. La I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DEFER presentato dalla Giunta regionale.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, anche in assenza della relazione della Commissione, l'Assemblea esamina il DEFER. I lavori dell'Assemblea sono programmati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in modo da concludere l'esame entro il 31 luglio.

4. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 143. Fino alla chiusura della discussione possono essere presentati e illustrati cumulativamente emendamenti alla proposta di risoluzione formulata dalla Commissione, i quali sono posti ai voti senza discussione subito dopo le repliche.

5. Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFER annuale entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. L'esame ha luogo secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. Qualora la Nota di aggiornamento sia presentata assieme agli strumenti della manovra di bilancio, essa è esaminata congiuntamente agli stessi e votata prima di ogni altro strumento.

Art. 118

(Sessione di bilancio)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio di previsione e gli

eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, di seguito denominati “strumenti della manovra di bilancio”, sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio ed esaminati in un’unica sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con il voto finale sugli stessi.

2. Salva diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni delle Commissioni e per l’espressione dei pareri sui progetti anzidetti.

Art. 118 bis

(Contenuto proprio del disegno di legge di stabilità e dei disegni di legge collegati)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale e i disegni di legge collegati non devono recare disposizioni estranee al loro oggetto come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Sono altresì inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge di stabilità regionale e ai disegni di legge collegati che concernono materie estranee all’oggetto proprio delle leggi stesse, ovvero contrastano con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione in materia di bilancio e contabilità.

2. I destinatari degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l’individuazione di singoli destinatari, a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge di stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, su proposta della I Commissione integrata, ne dispone lo stralcio per l’esame secondo le procedure ordinarie. Gli emendamenti ai medesimi disegni di legge che non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all’articolo 122.

Art. 119

(Programmazione dei lavori)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l’esame degli strumenti della manovra di bilancio entro il 31 dicembre.

2. Il calendario della sessione di bilancio contiene:

a) i termini entro i quali le Commissioni competenti per materia devono concludere l’esame degli strumenti della manovra di bilancio per le parti di loro competenza;

b) il termine entro il quale devono essere depositate la relazione della I Commissione integrata e le eventuali relazioni di minoranza sugli strumenti della manovra di bilancio;

c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in Assemblea degli strumenti della manovra di bilancio, che il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi;

d) le date e gli orari delle sedute di Assemblea destinate all’esame degli strumenti della manovra di bilancio.

3. Qualora l’esame non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti dal calendario della sessione, l’ultima seduta del calendario medesimo si protrae fino all’esaurimento dell’esame stesso,

salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 120

(Assegnazione ed esame in Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio assegna gli strumenti della manovra di bilancio alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. L'esame nelle Commissioni di merito non può iniziare prima di cinque giorni dalla effettiva distribuzione dei documenti.

2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente o di un suo delegato, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.

3. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto degli strumenti della manovra di bilancio e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione non conclude l'esame entro il termine fissato dal calendario di sessione, la discussione in Assemblea si svolge sul testo presentato dalla Giunta regionale. Qualora non sia possibile esaminare tutti gli emendamenti nel termine fissato, la Commissione può deliberare di riferire all'Assemblea sul testo proposto dalla Giunta e sugli emendamenti fino a quel momento esaminati.

4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio il progetto del bilancio, coordinato con gli emendamenti approvati dalla I Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.

Art. 121

(Esame in Assemblea)

1. Sugli strumenti della manovra di bilancio si svolge un'unica discussione generale.

2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli, e dei relativi emendamenti, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3.

2 bis. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire, per ragioni di economia procedimentale, che si svolga un'unica discussione sui singoli articoli, relativi alle stesse materie, del disegno di legge di stabilità regionale e dei disegni di legge collegati, al termine della quale sono posti in votazione, separatamente e nell'ordine, gli articoli dei disegni di legge collegati e del disegno di legge di stabilità.

3. Concluso l'esame dei singoli articoli degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, l'Assemblea passa all'esame degli ordini del giorno. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.

4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della

collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.

5. (ABROGATO).

Art. 122

(Emendamenti)

1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio. Tuttavia, prima di pronunciarsi, il Presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento od a fornire gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali entro breve tempo, di norma senza sospendere i lavori.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'esame in Commissione; in tal caso sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della medesima.

3. Per i termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si applica l'articolo 109.

Art. 123

(Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio)

1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio.

2. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano in quanto compatibili gli articoli 118 bis, 119, 120, 121 e 122.

Art. 123 bis

(Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)

1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.

2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.

3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.

Capo III

Disegno di legge europea regionale

Art. 124

(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)

1. Il disegno di legge europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:

a) il termine entro cui le Commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;

b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;

c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a), ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge e della relazione di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame delle parti di competenza nei termini di cui al comma 2, lettera a), la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b), la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge europea regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge europea regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente, o ciascun consigliere, possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.

Capo III bis

Progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa

Art. 124 bis

(Procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa)

1. Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale, su disposizioni normative tra loro non correlate riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.

2. La Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del progetto di legge.

3. Ciascuna Commissione esamina le parti di competenza e i relativi emendamenti. Non è

ammessa la presentazione di emendamenti estranei alla competenza della Commissione.

4. Ciascuna Commissione nomina un relatore che predispone una relazione scritta per la Commissione e partecipa ai lavori della Commissione stessa.

5. La I Commissione esamina il progetto di legge e ne conclude l'esame, nominando i relatori per l'Assemblea. In tale sede sono ammessi solo emendamenti finalizzati al coordinamento delle disposizioni contenute nel progetto di legge. Possono essere nominati relatori anche i membri delle altre Commissioni che abbiano partecipato ai lavori della I Commissione. Alla relazione della I Commissione sono allegate le relazioni delle altre Commissioni.

6. Per l'esame in Assemblea trovano applicazione le norme generali sul procedimento legislativo.

7. Sui progetti di legge di cui al presente articolo non è ammessa la dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 89, qualora essi riguardino materie di competenza di più di due Commissioni.

Capo IV

Disposizioni relative a procedimenti legislativi di iniziativa popolare

Art. 125

(Iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto)

1. Per le proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina la materia ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

2. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita per l'esame nella legislatura successiva.

Art. 126

(Iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 12 dello Statuto, il cui esito sia stato favorevole, è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Capo V

Disposizioni relative a procedimenti legislativi rinforzati

Art. 127

(Progetti di legge nelle materie di cui all'articolo 12 dello Statuto)

1. I progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione del predetto articolo. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. Qualora un progetto di legge sia soggetto al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto solo per una parte del suo contenuto, il Presidente del Consiglio procede, anche d'ufficio, allo stralcio della parte medesima, per l'esame secondo le procedure del presente articolo.

3. Sui progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto non è ammessa la dichiarazione d'urgenza.

4. Qualora, nel corso dell'esame in Commissione di un progetto di legge non soggetto al

procedimento di cui all'articolo 12, vengano presentati emendamenti ricadenti nelle materie di cui al predetto articolo, il Presidente della Commissione ne dispone lo stralcio e lo comunica al Presidente del Consiglio per la riassegnazione alla Commissione competente. In difetto procede d'ufficio il Presidente del Consiglio, prima di distribuire la relazione della Commissione.

5. Qualora, nel corso dell'esame in Assemblea di un progetto di legge non soggetto al procedimento di cui all'articolo 12, vengano presentati emendamenti ricadenti nelle materie di cui al predetto articolo, il Presidente ne dispone lo stralcio con gli effetti di cui all'articolo 107, comma 2.

Art. 128

(Progetti di legge in materia di circoscrizioni comunali)

1. I progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto e all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione, in materia di circoscrizioni comunali, della predetta disposizione statutaria. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamina i progetti di legge di cui al comma 1 e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di circoscrizioni comunali ai soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso. Entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria il Presidente del Consiglio provvede ad assegnare alla competente Commissione permanente i progetti di legge di cui al comma 1, ove presentati, ai quali deve essere abbinato il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 5/2003, avente identico oggetto.

Art. 129

(Progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali)

(ABROGATO)

TITOLO V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Capo I

Progetti di legge nazionale e voti alle Camere e al Governo

Art. 130

(Progetti di legge da sottoporre al Parlamento)

1. La proposta dei progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 26, primo e secondo comma, dello Statuto spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale. La proposta, redatta in articoli, è accompagnata da una relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le proposte sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

3. Per l'esame dei progetti di legge di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

4. I progetti di legge non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Regione e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.

5. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente.

6. I progetti di legge approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere, corredati di una relazione illustrativa finale, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta, e della relazione tecnico-finanziaria, aggiornate dal Presidente del Consiglio.

Art. 131

(Progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa del Consiglio)

1. La proposta dei progetti di modificazione dello Statuto, previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

2. I progetti di modificazione sono presentati alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

3. Per l'esame dei progetti di modificazione dello Statuto, si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo ordinario dal titolo IV, capo I.

4. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono presentati dal Presidente del Consiglio a una delle due Camere, corredati di una relazione illustrativa, approvata dal Consiglio prima della votazione finale con apposito ordine del giorno.

Art. 132

(Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa, previsti dall'articolo 63, terzo comma, dello Statuto, trasmessi dal Governo della Repubblica, alla Commissione competente, che si esprime entro i successivi venti giorni.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'esame del progetto di modificazione, per l'espressione del relativo parere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che si riunisce nel rispetto del termine di cui all'articolo 63, terzo comma, dello Statuto.

3. La Commissione e l'Assemblea deliberano esprimendo parere favorevole o contrario sull'intero testo, con o senza osservazioni.

Art. 133

(Voti alle Camere e al Governo della Repubblica)

1. Per l'esame dei voti di cui all'articolo 26, terzo comma, dello Statuto si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per le mozioni.

2. I voti sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri.

3. I voti non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Regione e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.

4. I voti approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle due Camere o al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri competenti; dell'invio è informato il

Presidente della Regione.

Capo II Esame di petizioni

Art. 134

(Definizione e presentazione)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

2. Le petizioni sono accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata.

3. All'atto della presentazione della petizione, uno o più Consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.

Art. 135

(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio assegna le petizioni alle Commissioni competenti per materia, ai sensi dell'articolo 31.

2. La Commissione, entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale, ovvero di archiviare la petizione medesima. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione abbia concluso l'esame, su richiesta di un numero di commissari il cui voto rappresenti almeno dieci Consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.

4. Qualora le Commissioni abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, le petizioni sono discusse congiuntamente. La Commissione riferisce all'Assemblea sulle petizioni predisponendo una proposta di risoluzione ai sensi del comma 2, che viene allegata alla relazione sui progetti di legge. La proposta di risoluzione viene esaminata dall'Assemblea congiuntamente al progetto di legge e posta ai voti dopo la votazione finale dello stesso.

5. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.

Capo III Proposte di referendum abrogativo di legge statale

Art. 136

(Presentazione ed esame delle proposte)

1. Ciascun Consigliere e la Giunta regionale possono proporre al Consiglio di promuovere una richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena

pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente ai sensi del comma 4. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

4. Le proposte di cui al comma 1 sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto delle leggi di cui si propone l'abrogazione, ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente.

5. Le proposte di cui al comma 1 approvate dal Consiglio sono inviate agli altri Consigli regionali, corredate di una relazione illustrativa, predisposta dal Presidente del Consiglio.

Art. 137

(Proposte pervenute da altri Consigli regionali)

1. Le richieste di referendum abrogativo di leggi statali promosse da altri Consigli regionali, appena pervenute alla Presidenza, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 136, comma 4.

2. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, l'articolo 136.

Capo III bis

Proposte di referendum costituzionale e di variazioni territoriali

Art. 137 bis

(Presentazione ed esame delle proposte di richiesta di referendum costituzionale)

1. Il Consiglio, su proposta di ciascun Consigliere e della Giunta, può prendere l'iniziativa di richiedere l'indizione del referendum costituzionale ovvero aderire all'iniziativa promossa da altro Consiglio regionale, riguardo alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

2. Le proposte dei Consiglieri e della Giunta sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente per materia, ovvero, se la proposta riguarda più materie o una materia di competenza statale, alla V Commissione permanente. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti. La deliberazione di richiesta di referendum deve contenere:

- a) l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum;
- b) la data della sua approvazione finale da parte delle Camere;
- c) la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

4. Il Consiglio designa, tra i suoi membri, un delegato effettivo e uno supplente, agli effetti stabiliti dalla legge statale in materia di referendum costituzionali.

5. La deliberazione di prendere l'iniziativa di cui al comma 1 è comunicata, unitamente alla designazione di un delegato effettivo e uno supplente, a cura della Segreteria generale del Consiglio, ai Consigli regionali di tutte le altre Regioni, con l'invito a dare notizia, al Consiglio stesso,

dell'eventuale adozione di una uguale deliberazione, affinché le deliberazioni di richiesta di referendum pervengano alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla prima pubblicazione della legge di revisione della Costituzione o delle altre leggi costituzionali.

6. Le richieste di referendum costituzionale promosse da altri Consigli regionali, appena pervenute alla Presidenza, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla Commissione competente ai sensi del comma 2. Per l'esame di tali richieste si applicano i commi 2, 3 e 4. La deliberazione di aderire all'iniziativa presa da un'altra Regione è comunicata, unitamente alla delibera di designazione di un delegato effettivo e uno supplente, a cura della Segreteria generale, al Consiglio regionale che ha preso l'iniziativa, affinché le deliberazioni di richiesta di referendum pervengano alla cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine indicato al comma 5.

Art. 137 ter

(Parere sugli schemi di disegni di legge concernenti variazioni territoriali)

1. Le richieste di parere sui disegni di legge costituzionale o ordinaria concernenti le variazioni territoriali di cui all'articolo 132 della Costituzione, inviate dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali al Presidente della Regione, appena pervenute alla Presidenza del Consiglio, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla V Commissione permanente.

2. La V Commissione permanente predispone e approva una proposta di deliberazione concernente il parere di cui al comma 1, su cui riferisce all'Assemblea.

3. Il Consiglio delibera esprimendo parere favorevole o contrario. Tale deliberazione viene inviata, per il tramite del Presidente della Regione, all'Ufficio competente presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali.

Capo III ter

Procedimenti di interesse per le autonomie locali

Art. 137 quater

(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta una proposta di legge di iniziativa consiliare soggetta, a norma delle leggi vigenti, al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, la assegna alla Commissione competente per materia, prescrivendo l'acquisizione del parere. Entro tre giorni dall'assegnazione, almeno tre consiglieri possono chiedere che il parere sia reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Decorso tale termine, il Presidente invia al Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, almeno tre consiglieri possono proporre al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della discussione in Commissione di un progetto di legge, di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali sul progetto medesimo, specificando se il parere debba essere reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Il parere viene richiesto dal Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione consiliare, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti la Commissione ed entro cinque giorni dalla proposta, si pronunci in senso contrario.

3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino a un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l'Assemblea.

4. Qualora la Commissione consiliare referente abbia apportato modifiche ad un atto sul quale si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio trasmette il testo licenziato dalla Commissione al Consiglio stesso. Le eventuali osservazioni pervenute sono distribuite ai Consiglieri e comunicate alla Giunta regionale.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere di propria iniziativa osservazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali presentato in Consiglio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

6. Qualora la Commissione debba procedere all'esame di un progetto di legge o di altri atti sui quali si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente della Commissione invita ad una audizione il Presidente del Consiglio medesimo, che può a tal fine delegare un altro componente dell'Ufficio di Presidenza, per illustrare la posizione dell'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali.

Capo III quater

Procedimenti di iniziativa del Governo regionale

Art. 137 quinquies

(Esame preferenziale delle iniziative del Governo regionale)

1. Il Presidente della Regione può segnalare al Presidente del Consiglio le iniziative annunciate nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma per le quali applicare la disposizione di cui al comma 2, nel limite di due all'anno. Il Presidente della Regione può comunque chiedere al Presidente del Consiglio di applicare la medesima disposizione per ulteriori iniziative non annunciate nel rapporto, purché motivate da esigenze sopravvenute alla presentazione del rapporto stesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono inserite dagli organi competenti nel programma e nel calendario delle Commissioni e dell'Assemblea, al di fuori dei criteri indicati agli articoli 46 e 47 e con precedenza sugli altri argomenti, fatti salvi gli adempimenti di legge.

Capo IV

Proposte di referendum consultivo regionale

Art. 138

(Presentazione ed esame della proposta)

1. La proposta di indizione di un referendum consultivo previsto dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto può essere presentata dalla Giunta regionale o da un Consigliere. Se l'oggetto della consultazione è un provvedimento di competenza della Giunta regionale, la proposta può essere presentata solo dalla Giunta medesima.

2. La proposta di cui al comma 1 deve indicare, a pena di inammissibilità, il quesito da sottoporre a referendum consultivo e l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum. Sono inammissibili proposte aventi ad oggetto provvedimenti che non siano di competenza della Regione.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente per materia. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

4. Per l'esame della proposta si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni per l'esame dei

progetti di legge. È ammessa la presentazione di emendamenti e la votazione per parti separate.

TITOLO VI PROCEDIMENTI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE

Capo I ante

Programma di governo e rapporto annuale sullo stato della Regione

Art. 138 bis

(Programma di governo)

1. L'Assemblea si riunisce, entro dieci giorni dalla elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per l'illustrazione, da parte del Presidente della Regione, del programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale; nella stessa riunione il Presidente della Regione presenta all'Assemblea i componenti della Giunta, con l'indicazione degli incarichi ad essi conferiti.

2. L'Assemblea è convocata entro i successivi dieci giorni per l'esame del programma di governo.

3. Nella discussione può intervenire ciascun Consigliere per non più di dieci minuti.

4. Esaurita la discussione, il Presidente della Regione prende la parola per la replica. In sede di replica può essere data la parola anche ai componenti della Giunta regionale che la chiedano, prima dell'intervento del Presidente.

5. Nel corso della discussione possono essere proposti ordini del giorno contenenti indirizzi specificativi o integrativi del programma. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione.

6. Prima della votazione finale sul programma, si procede all'esame degli ordini del giorno, per il quale trova applicazione l'articolo 113, comma 2.

7. Il programma di governo è votato a scrutinio palese con rilevazione dei nomi. Non è ammessa la votazione per parti separate.

8. In caso di mancata approvazione del programma di governo, il Presidente permane nella carica con pienezza dei poteri ed è tenuto a presentare un nuovo programma di governo entro i dieci giorni successivi.

9. Ulteriori indirizzi specificativi o integrativi del programma possono essere proposti nel corso della legislatura, con apposite mozioni per le quali trovano applicazione le disposizioni del capo I del presente titolo.

Art. 138 ter

(Rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente della Regione presenta al Consiglio il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo.

2. Il rapporto è trasmesso al Presidente del Consiglio che lo assegna alla V Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni con voto consultivo, per l'esame generale, e alle altre Commissioni permanenti, per il parere sulle parti di competenza.

3. Ciascuna Commissione esprime il parere sulla parte di competenza del rapporto entro i successivi 10 giorni, e conferisce ad un proprio componente il mandato a illustrarlo alla V Commissione permanente. Qualora una o più Commissioni non abbiano espresso il parere sulla parte di competenza entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione, la V Commissione procede

egualmente all'esame del rapporto.

4. La V Commissione integrata, entro i successivi dieci giorni, esamina il rapporto e ne riferisce all'Assemblea.

5. La discussione in Assemblea si apre con la relazione della Commissione e le eventuali relazioni di minoranza. Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ciascun gruppo o forza politica del gruppo misto per non più di dieci minuti. Sono ammessi ulteriori interventi di Consiglieri dissenzienti dal proprio gruppo o forza politica per non più di tre minuti. Chiusa la discussione prendono la parola i relatori e la Giunta per le repliche.

6. Il rapporto è posto in votazione per scrutinio palese e con rilevazione dei nomi.

Art. 138 quater

(Comunicazioni relative agli Assessori)

1. In caso di revoca o sostituzione di uno o più Assessori, il Presidente della Regione informa motivatamente il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno della prima seduta successiva dell'Assemblea la comunicazione riguardante la composizione della Giunta, che viene esaminata e discussa con le modalità di cui all'articolo 169 bis, comma 2.

Capo I ante bis

Controllo sull'attuazione delle leggi, delle mozioni e degli ordini del giorno

Art. 138 quinquies

(Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 41 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

2. Ai fini di cui al comma 1, al Comitato spetta in particolare il compito di:

a) formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;

b) rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;

d) esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative;

e) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale;

f) curare il rapporto annuale sulla legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

g) curare la divulgazione degli esiti delle attività svolte.

3. Le proposte di clausole valutative e i pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia in tempo utile per l'esame. In caso contrario sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

4. L'esame in Comitato delle relazioni informative di cui al comma 2, lettera d), è introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

5. L'incarico di presiedere lo svolgimento delle missioni valutative di cui al comma 2, lettera e), è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

6. Sugli esiti delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), il Comitato riferisce all'Assemblea.

Art. 138 sexies

(Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta regionale le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio.

2. La Giunta regionale fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione.

3. Le comunicazioni pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.

4. La Commissione permanente riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.

Capo I
Mozioni

Art. 139 *(Definizione)*

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

Art. 140*(Abbinamento e ritiro)*

1. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
2. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.
3. La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni e interpellanze.

Art. 141*(Iscrizione all'ordine del giorno)*

1. La mozione di norma viene posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, in attuazione del programma e del calendario dei lavori, non prima di dieci giorni dalla sua presentazione. Tuttavia, quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentita la Giunta regionale e un oratore a favore e uno contro, può fissare direttamente la data della discussione, ovvero, se la Giunta è favorevole, procedere immediatamente alla discussione.
2. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano tre Consiglieri.

Art. 142*(Discussione congiunta con interrogazioni e interpellanze)*

1. Quando sull'oggetto di una mozione, siano state presentate anche interrogazioni e interpellanze, il Presidente del Consiglio, acquisita la disponibilità della Giunta regionale, può disporre che si svolga un'unica discussione, nel corso della quale la Giunta dà risposta agli atti di sindacato ispettivo. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni, avendo ciascuno a disposizione non oltre cinque minuti, e quindi la Giunta.

Art. 143*(Discussione e votazione)*

1. La discussione sulla mozione si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 68. Il proponente o il primo firmatario di una mozione ha diritto alla replica. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1.
2. Gli emendamenti sono presentati entro la chiusura della discussione e sono votati secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.
3. La votazione di una mozione può farsi per parti separate, fatta salva la votazione finale.
4. Le mozioni sono sottoposte a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza.

Art. 144*(Votazione di ordini del giorno)*

1. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono

essere soltanto messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

2. Alla votazione degli ordini del giorno si applica la disposizione di cui all'articolo 143, comma 3.

3. Gli ordini del giorno sono messi ai voti anche in caso di ritiro o reiezione delle mozioni cui si riferiscono.

Art. 145

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni, ma non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, nel rispetto dei tempi stabiliti a norma dell'articolo 69, il Presidente della Regione, un rappresentante per ciascun gruppo, compreso quello misto, nonché altri Consiglieri che intendano dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza.

5. Non è consentita la presentazione di emendamenti o di ordini del giorno, né è ammessa la votazione per parti separate.

6. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, comunica all'Assemblea e al Presidente della Regione lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 145 bis

(Questione di governo)

1. Il Presidente della Regione può porre la questione di governo su qualunque oggetto in discussione in Assemblea sul quale si debba svolgere una votazione ritenuta decisiva ai fini dell'attuazione del programma di governo.

2. Il Presidente della Regione illustra le motivazioni della questione di governo con riferimento al programma di governo. Sono consentiti interventi per non più di quindici minuti per ciascun gruppo, compreso quello misto; possono intervenire per eguale tempo altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere ha facoltà di rendere dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

3. La questione di governo è votata in modo palese e per appello nominale non prima di tre e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; le dimissioni del Presidente della Regione conseguono al voto contrario, espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, rispetto all'indicazione di voto del Presidente stesso.

4. Qualora il Presidente della Regione ponga la questione di governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento. Se invece la questione di governo è posta dal Presidente della Regione sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Nel caso in cui il voto dell'Assemblea sia favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Allo stesso modo si procede se sia posta la

questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.

5. La questione di governo non può essere posta su modificazioni del regolamento, proposte di inchieste consiliari, nomine e designazioni, fatti personali e, in generale, su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Consiglio. Inoltre non può essere posta contemporaneamente su più articoli di un progetto di legge, né può essere posta su emendamenti tendenti ad accorpate in un unico articolo il contenuto di più articoli di un progetto di legge.

Art. 145 ter

(Censura a un singolo Assessore)

1. La mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Nella discussione possono prendere la parola, per non più di trenta minuti, il Presidente della Regione, l'Assessore nei confronti del quale è proposta la censura e un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. Altri Consiglieri possono intervenire solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza per non più di quindici minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

4. In caso di approvazione della mozione di censura, il Presidente della Regione comunica al Consiglio entro dieci giorni se intende revocare o mantenere l'incarico all'Assessore censurato. Qualora il Presidente della Regione non intenda revocare l'incarico deve motivare tale scelta in Aula nella seduta successiva.

Capo II

Interrogazioni e interpellanze

Sezione I

Interrogazioni

Art. 146

(Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni)

1. Ciascun Consigliere può interrogare la Giunta regionale su atti e questioni che investano la competenza degli organi regionali.

2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione alla Giunta regionale per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

3. Alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze è destinata di norma, nell'ambito del calendario dei lavori dell'Assemblea, la prima ora della prima seduta della sessione. Le interrogazioni sono iscritte e allegate, nel loro testo integrale, all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte.

4. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. Trascorso tale termine senza che sia stata data una

risposta, le interrogazioni vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla Commissione competente per materia e iscritte di diritto all'ordine del giorno della Commissione stessa nella prima seduta utile, nel limite di due interrogazioni al mese per Consigliere.

5. L'elenco delle interrogazioni evase e non evase è pubblicato, con aggiornamento mensile, su apposita pagina del sito web del Consiglio.

6. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. La Giunta regionale ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta di una interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando però il giorno in cui intenda darla.

8. L'interrogazione si intende rinviata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno, a meno che la Giunta regionale non si dichiari disponibile a fornirgli risposta scritta. In tal caso si applica l'articolo 150.

9. Qualora il Presidente lo disponga, a interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi può essere data risposta contemporaneamente.

Art. 147

(Durata delle risposte)

1. Le dichiarazioni della Giunta regionale su ciascuna interrogazione non possono superare i cinque minuti e possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 148

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta è riservato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per non più di novanta minuti.

2. Le interrogazioni sono presentate alla Segreteria generale del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello previsto per il loro svolgimento e vengono trasmesse tempestivamente alla Giunta regionale. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione a risposta immediata per ogni seduta.

3. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di urgenza o di attualità. Il Presidente decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta.

4. Il Consigliere che presenta l'interrogazione dispone di due minuti. Il rappresentante della Giunta regionale dispone di tre minuti per la risposta. L'interrogante può replicare per non più di due minuti. Il Presidente alterna le interrogazioni dei Consiglieri della maggioranza e della opposizione.

5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.

Art. 149*(Interrogazioni con risposta in Commissione)*

1. Nel presentare una interrogazione, su problemi di interesse non generale, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.
2. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
3. L'interrogazione è iscritta e allegata all'ordine del giorno della seduta destinata alla risposta.
4. Per lo svolgimento delle interrogazioni, del quale è dato conto nel verbale della riunione della Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 146 e 147.
5. Dell'avvenuto svolgimento viene data notizia all'Assemblea mediante apposita comunicazione in Aula, che è ripresa nel verbale di quella seduta.

Art. 150*(Interrogazioni a risposta scritta)*

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro sessanta giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.
2. Il testo della risposta scritta è inserito nel resoconto della seduta in cui è stata data notizia della risposta.
 - 2 bis. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'interrogante abbia ricevuto la risposta, l'interrogazione, su richiesta dell'interrogante, è iscritta di diritto, per la risposta orale, nella prima seduta della Commissione competente per materia, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 146, comma 4.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.

Sezione II
Interpellanze

Art. 151*(Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)*

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
2. Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.
4. (ABROGATO).

Art. 152*(Modalità di svolgimento e abbinamento)*

1. Se la Giunta regionale dichiara di essere pronta a rispondere, l'interpellanza è svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò

destinata; in caso diverso, la Giunta regionale dichiara quando intenda rispondere.

2. Se la Giunta regionale abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o ne abbia chiesto più volte il rinvio oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere al Consiglio che l'interpellanza venga svolta nel giorno che egli propone.

3. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso la Giunta regionale dà agli interpellanti un'unica risposta.

4. Il Presidente può inoltre disporre che la Giunta regionale risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni e interpellanze il cui contenuto sia analogo ai sensi del comma 3.

Art. 153

(Durata dello svolgimento e trasformazione in mozione)

1. Si applica alle interpellanze quanto disposto dall'articolo 147, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre cinque minuti.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta regionale deve presentare una mozione.

3. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Capo III

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 154

(Svolgimento separato da ogni altra discussione)

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Art. 155

(Inammissibilità)

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

2. L'inammissibilità è rilevata dal Presidente prima di inserire all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione, comunicando ai consiglieri interessati i motivi della stessa. I proponenti hanno facoltà, per una sola volta ed entro il termine fissato dal Presidente, di riformulare lo strumento regolamentare, al fine di rimuovere i vizi di inammissibilità. Sulla nuova formulazione decide in via definitiva il Presidente, comunicando la decisione dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

Capo IV

Nomine e designazioni

Art. 156

(Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio)

1. Alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previo parere della Giunta delle nomine.

Art. 157

(Modalità della votazione)

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto.
2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.
3. Per le nomine e le designazioni di più di un componente, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide; le schede recanti un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.

3 bis. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, nel caso di nomine o designazioni di competenza del Consiglio, fermo restando quanto disposto da norme di legge, ogni Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni di più di due componenti.

Art. 158

(Esito della votazione)

1. Sono proclamati eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Se più candidati conseguono lo stesso numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 159

(Garanzia dell'opposizione)

1. Se in forza di disposizioni di legge o del presente Regolamento deve essere garantita la rappresentanza dell'opposizione, attraverso il sistema del voto limitato, qualora l'esito della votazione non assicuri tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato espresso dai gruppi di opposizione che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Nel caso in cui, in forza di disposizioni di legge o del presente Regolamento, la carica sia riservata ai gruppi di opposizione, sono eleggibili solo i candidati espressi da questi ultimi.

Art. 160

(Nomine e designazioni suppletive)

1. La procedura prevista dal presente capo si applica anche per le nomine e le designazioni suppletive.

Art. 161

(Questione sospensiva)

1. Per le nomine è ammesso il richiamo alla questione sospensiva, solo nel caso che i termini entro cui l'elezione deve essere effettuata non siano tassativamente stabiliti dalla legge o dal presente Regolamento.

Capo IV bis

Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale del Governo regionale

Art. 161 bis

(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione)

1. Nel primo anno di legislatura il Consiglio approva, con apposita mozione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un documento di indirizzi generali in materia di cooperazione

internazionale e di attività internazionale della Regione validi per l'intera legislatura.

2. Il documento di indirizzi è predisposto dalla V Commissione permanente che a tal fine può acquisire utili elementi di informazione e documentazione presso la Giunta regionale. Una volta licenziato il documento, la Commissione ne riferisce all'Assemblea.

3. Con le medesime modalità, il documento di indirizzi può essere aggiornato nel corso della legislatura.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli accordi con altri Stati e sulle intese con enti territoriali interni agli stessi, che intende concludere, indicandone l'oggetto e le finalità.

5. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.

6. Ai fini della ratifica, nei casi previsti dalla legge, degli accordi e delle intese sottoscritti dal Presidente della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

7. I disegni di legge di ratifica sono assegnati per l'esame referente alla V Commissione permanente, che ne riferisce all'Assemblea con le procedure ordinarie.

8. Il Presidente della Regione informa con cadenza almeno annuale il Consiglio degli accordi e delle intese raggiunti con altri Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati, non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri.

Art. 161 ter

(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale)

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli accordi e le intese che intende concludere con lo Stato o con altre Regioni, indicandone l'oggetto e le finalità.

2. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia ovvero, ove essa riguardi più materie o una materia di competenza statale, alla I Commissione permanente integrata con i Presidenti delle altre Commissioni, che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.

3. (ABROGATO).

4. Ai fini della ratifica, nei casi previsti dalla legge, degli accordi sottoscritti dal Presidente della Regione con altre Regioni, la Giunta presenta al Consiglio il relativo disegno di legge. I disegni di legge di ratifica sono assegnati per l'esame referente alla Commissione competente per materia, che ne riferisce all'Assemblea con le procedure ordinarie.

5. Il Presidente della Regione informa, con cadenza almeno annuale, il Consiglio degli accordi raggiunti con lo Stato, delle intese e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni e unificata, nonché degli accordi raggiunti con altre Regioni non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri.

Capo V
 Procedure di indirizzo, informazione e controllo nelle Commissioni

Art. 162

(Audizioni, comunicazioni e relazioni della Giunta regionale)
 (ABROGATO)

Art. 162 bis

(Attività conoscitive delle Commissioni)

1. Le Commissioni, per lo svolgimento delle indagini conoscitive, delle inchieste consiliari, o, comunque, qualora risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni ed evidenziandone di volta in volta le ragioni, possono, nelle materie di loro competenza:

- a) avvalersi della consulenza di esperti, di organismi scientifici o altri enti;
- b) disporre l'audizione degli organi di garanzia e di qualsiasi soggetto esterno all'amministrazione regionale in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
- c) disporre l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;
- d) disporre l'esibizione di atti e documenti in possesso di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;
- e) disporre sopralluoghi presso terzi, con il consenso degli stessi.

2. Le attività conoscitive di cui al comma 1 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione e comunicate agli altri componenti la Commissione e al Presidente del Consiglio regionale; qualora esse comportino spese, sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

Art. 162 ter

(Consulenze)

1. Le Commissioni possono avvalersi di consulenze qualora occorra acquisire dati e valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche non presenti nella struttura organizzativa del Consiglio. Il ricorso alla consulenza è autorizzato dal Presidente del Consiglio.

Art. 163

(Audizioni degli organi di garanzia)
 (ABROGATO)

Art. 164

(Audizioni di soggetti esterni)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera lo svolgimento di audizioni, indica l'oggetto dell'audizione, i soggetti da audire e il calendario delle audizioni. Per lo svolgimento delle audizioni può nominare una delegazione della Commissione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano. Gli altri componenti la Commissione, ricevuta la comunicazione delle audizioni ed entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, possono proporre l'integrazione dell'elenco dei soggetti da audire.

2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

3. Se l'oggetto delle audizioni riguarda competenze di due Commissioni, i rispettivi Uffici di Presidenza possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.

Art. 164 bis

(Ispezioni)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione indica i luoghi oggetto dell'ispezione e le finalità della stessa. A tal fine incarica una delegazione, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, fissando un termine per riferire in forma scritta alla Commissione sull'esito dell'ispezione.

Art. 164 ter

(Esibizione di atti e documenti)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando dispone l'esibizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti, indica gli atti e i documenti da esibire, il soggetto che li detiene e fissa il termine entro cui essi devono essere esibiti. Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata dei destinatari della richiesta. In caso di mancata esibizione degli atti e dei documenti richiesti nel termine prescritto, il Presidente della Commissione informa la Commissione medesima per le conseguenti valutazioni.

Art. 164 quater

(Sopralluoghi presso terzi)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera un sopralluogo presso terzi, incarica una delegazione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano; il sopralluogo può essere effettuato solo previa acquisizione del consenso dei terzi interessati e in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

Art. 165

(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni)

(ABROGATO)

Art. 166

(Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio.

Art. 167

(Risoluzioni delle Commissioni)

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, nelle materie di propria competenza, e su argomenti per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante della Giunta regionale.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. Alla fine della discussione, la Giunta regionale può chiedere che non si proceda alla votazione

di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Art. 168

(Inchieste consiliari)

1. Il Consiglio può deliberare lo svolgimento di inchieste su materie di pubblico interesse.
2. L'inchiesta consiliare può essere deliberata con mozione o con legge regionale, secondo le procedure ordinarie.
3. L'atto deliberativo dell'inchiesta ne indica l'oggetto, dispone l'istituzione della Commissione incaricata di svolgerla e stabilisce il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori, presentando un'apposita relazione da sottoporre all'Assemblea. Tale termine può essere prorogato, su richiesta della Commissione, una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista.
4. Deliberata l'inchiesta, il Presidente del Consiglio nomina la Commissione in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi consiliari, salvo che il Consiglio, nell'atto deliberativo dell'inchiesta, non abbia stabilito che maggioranza ed opposizione siano egualmente rappresentate.
5. La Commissione, nella seduta di insediamento, elegge fra i propri membri un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un Segretario. La carica di Presidente è comunque riservata ad un Consigliere di opposizione.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione dispone dei poteri previsti dagli articoli da 162 bis a 164 quater, nonché di quelli eventualmente previsti dalla legge istitutiva. Può altresì disporre l'audizione del Presidente della Regione, di singoli Assessori o dirigenti regionali, nonché di amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione. In tali casi il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione a intervenire nella seduta della Commissione indicata nell'invito ovvero a disporre che gli Assessori, i dirigenti regionali, gli amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino davanti alla Commissione nella seduta indicata nell'invito.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, è esclusa in ogni caso la pubblicità delle sedute della Commissione quando sia prevista l'audizione di terzi, a meno che gli stessi vi consentano.

Art. 169

(Pareri delle Commissioni su atti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio lo schema delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni nei casi previsti dalla legge. Il Presidente assegna l'atto alla Commissione competente per materia.
2. Qualora la singola legge che prevede il parere non detti una disciplina specifica, la Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. La Commissione, nell'esprimere parere favorevole, può condizionarlo all'accoglimento di modifiche o integrazioni al testo sottoposto al suo esame. Può inoltre rivolgere raccomandazioni alla Giunta regionale adottate attraverso appositi ordini del giorno.

Capo VI

Altre procedure di indirizzo, controllo e informazione

Art. 169 bis

(Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)

1. Ciascuna Commissione, nelle materie di propria competenza, può chiamare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale. In caso di audizione del Presidente si applica l'articolo 37, comma 3.

2. Il Presidente della Regione può chiedere al Presidente del Consiglio che l'Assemblea o la Commissione permanente competente per materia siano convocate per comunicazioni del Presidente o di singoli Assessori su oggetti di interesse pubblico regionale. Per le comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il dibattito non può aver inizio prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla comunicazione, salvo il ricorso al procedimento di cui all'articolo 52, comma 8. Durante il dibattito sulle comunicazioni possono essere presentati ordini del giorno conclusivi da votarsi, senza svolgimento, al termine del medesimo. Per la durata degli interventi si applica quanto previsto per la discussione delle mozioni.

3. In ogni caso ciascuna Commissione può concordare con gli Assessori lo svolgimento di comunicazioni e relazioni in Commissione su oggetti di competenza della stessa.

4. Ciascuna Commissione, nelle materie di sua competenza, può richiedere al Presidente della Regione che uno o più dirigenti regionali o amministratori e dirigenti di enti e aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, per riferire su oggetti di interesse pubblico inerenti alle loro competenze.

Art. 169 ter

(Sessione europea)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Art. 170

(Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Art. 170 bis

(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Art. 171

(Seguito di sentenze della Corte costituzionale e dei referendum abrogativi)

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale, il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea la decisione della Corte costituzionale e trasmette la sentenza ai Consiglieri e alla competente Commissione.

2. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, esprime in un'apposita risoluzione il proprio parere sulla necessità di iniziative legislative, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e trasmesso al Presidente della Regione.

3. Nel caso di abrogazione, anche parziale, di una norma di legge regionale, a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati del referendum, e invita la Commissione competente a procedere ai sensi del comma 2.

Art. 172

(Rapporti con la Corte dei conti)

1. La proposta di richiedere alla Corte dei conti, secondo le vigenti norme di attuazione dello

Statuto, la valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese, può essere presentata dalla Giunta regionale o da qualsiasi Consigliere.

2. La proposta deve individuare, a pena di inammissibilità, le disposizioni di legge regionale in vigore che comportano spese per le quali si chiede la valutazione degli effetti finanziari.

3. La proposta è assegnata alla Commissione competente per materia che ne riferisce all'Assemblea.

4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

5. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, tramite il Presidente del Consiglio, può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

6. La Commissione competente riferisce al Consiglio sull'esito dell'esame.

Art. 173

(Rapporti con il sistema delle autonomie e la comunità regionale)

1. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può disporre lo svolgimento di audizioni per acquisire dagli organismi rappresentativi del sistema delle autonomie locali e funzionali e della comunità regionale, elementi di conoscenza e valutazione utili all'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo del Consiglio regionale. Resta fermo quanto previsto dal capo V in merito alle procedure di informazione attivate dalle singole Commissioni.

2. Le audizioni di cui al comma 1 possono essere disposte altresì su richiesta dell'organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali ovvero di altri organismi accreditati presso il Consiglio regionale secondo criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza.

3. Le audizioni di cui al comma 1 sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, integrata dai membri della I Commissione permanente, qualora si tratti di temi attinenti la programmazione economico-finanziaria della Regione, dai membri della V Commissione permanente, qualora si tratti di temi concernenti l'ordinamento istituzionale ovvero dai membri delle Commissioni competenti per materia, qualora si tratti di temi di interesse settoriale.

Art. 174

(Dibattiti su comunicazioni della Giunta regionale)

(ABROGATO)

Art. 174 bis

(Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione paritetica)

1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno semestrale, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione, a riferire davanti alla V Commissione, allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari, sulle attività svolte dalla Commissione paritetica e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio può chiedere periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio regionale nell'ambito della Commissione paritetica informazioni e documenti sui

programmi della loro attività e ne informa le Commissioni competenti e i Consiglieri.

Art. 174 ter

(Informazioni sul contenzioso costituzionale)

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio:

a) dei ricorsi promossi dalla Regione per questioni di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;

b) dei ricorsi promossi dal Governo per questioni di legittimità costituzionale contro una legge della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio;

b bis) degli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di una legge della Regione;

c) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione contro un atto dello Stato o di un'altra Regione;

d) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dallo Stato o da un'altra Regione contro un atto della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio.

TITOLO VII

L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

Art. 175

(Regolamento interno)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno e le relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono essere presentate da singoli Consiglieri, dall'Ufficio di Presidenza, nonché, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), dalla Giunta per il Regolamento.

3. Le proposte di cui al comma 1, redatte in articoli corredati delle disposizioni finali e transitorie eventualmente necessarie e accompagnate da una relazione illustrativa, sono presentate alla Presidenza del Consiglio e contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

4. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

5. Le proposte di cui al comma 2, dopo l'esame referente della Giunta per il Regolamento, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale, in sede di votazione finale, delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 dello Statuto.

6. Il testo delle modifiche, nonché delle eventuali disposizioni finali e transitorie, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato, con l'indicazione della data e del numero della seduta di approvazione finale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modifiche, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

7. (ABROGATO).

Art. 176

(Bilancio interno)

1. I progetti del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo

sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.

2. La formazione del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo sono disciplinati da un Regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 177

(Struttura organizzativa del Consiglio)

1. La struttura organizzativa del Consiglio, la relativa dotazione organica di personale e la disciplina degli incarichi dirigenziali sono stabilite dal Regolamento di organizzazione del Consiglio.

2. Disposizioni particolari disciplinano l'attività di informazione svolta dai giornalisti con vincolo di dipendenza funzionale dal Consiglio, anche in deroga all'articolo 39.

Art. 178

(Biblioteca del Consiglio)

1. La biblioteca del Consiglio è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 179

(Accesso alla sede del Consiglio)

1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale dipendente della Regione e il pubblico che accedono alla sede del Consiglio sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.

2. Le modalità di accesso alla sede del Consiglio regionale sono disciplinate con apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 179 bis

(Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)

1. Il Presidente del Consiglio garantisce una adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio e sulle iniziative dei Consiglieri, avvalendosi delle strutture organizzative consiliari preposte alla comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione di prodotti di contenuto informativo e la loro diffusione sui mezzi di comunicazione, nonché con il costante aggiornamento del sito internet del Consiglio.

1 bis. A tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, i verbali delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari e del Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui all'articolo 55, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio, con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti. In deroga a tale obbligo di pubblicazione, il Presidente del Consiglio dispone la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali. Gli atti prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione. Gli atti di cui al secondo e terzo periodo, se già pubblicati, sono rimossi dal sito ovvero, se ciò risulti sufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto, su

richiesta del soggetto interessato.

2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere adottate modalità di applicazione del presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2006.

2. Sono abrogati il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato il 31 luglio 1964 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 10 novembre 1964, e le successive modifiche e integrazioni.

3. Le Commissioni permanenti in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza prevista dall'articolo 28, comma 10, del Regolamento previgente; alla stessa data cessano le funzioni della Commissione speciale istituita a norma dell'articolo 34 del citato Regolamento. Successivamente a tale scadenza si procede alla costituzione delle Commissioni permanenti di cui all'articolo 29 e del Comitato di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.

4. Le Commissioni permanenti e quella speciale in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, negli ambiti di rispettiva competenza, sino all'elezione degli Uffici di Presidenza delle nuove Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 41.

5. Il Presidente del Consiglio, dopo la cessazione delle Commissioni in carica ai sensi del comma 4, procede alla riassegnazione dei progetti di legge e, in generale, degli affari già assegnati alle Commissioni cessate sulla base della nuova articolazione delle Commissioni permanenti e delle relative competenze previste dall'articolo 29

PARTE II
FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE
ED ELEZIONI REGIONALI

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 2
(Durata in carica degli organi)

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.

2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 3
(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

TITOLO II FORMA DI GOVERNO

Capo I Consiglio regionale

Art. 4 *(Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.

Art. 5 *(Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
 - a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
 - b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
 - c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
 - d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
 - e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
 - f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
 - g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
 - h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Art. 6

(Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 7

(Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge)

1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.

Art. 8

(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:

a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;

b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;

c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;

d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;

e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;

f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;

g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;

h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;

i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;

j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;

k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il

controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Art. 9

(Prerogative dei consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.

3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.

6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.

7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

Art. 10

(Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.

2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.

3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:

a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;

b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;

c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 11

(Commissioni di inchiesta)

1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.

Art. 12

(Statuto dell'opposizione)

1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.

2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.

Capo II

Governo della Regione

Art. 13

(Governo della Regione e sua durata in carica)

1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.

4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.

5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.

6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.

7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 14*(Funzioni del Presidente della Regione)*

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:

a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;

b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;

c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;

d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;

e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;

f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;

g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;

h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;

j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);

k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;

l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;

m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;

n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;

o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;

p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;

q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;

r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;

s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;

t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;

u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 15

(Composizione della Giunta regionale)

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.

2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.

3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.

4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.

5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.

6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 16

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:

a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;

b) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;

c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;

d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;

e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;

f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;

g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;

j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17

(Partecipazione alla formazione del diritto comunitario)

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.

Art. 18

(Attività internazionale della Regione)

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Art. 19

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

Art. 20*(Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)*

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Art. 21*(Circoscrizioni elettorali)*

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
 - a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
 - b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
 - c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 22*(Candidature)*

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Art. 23

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici

ufficiali di cui al comma 7.

Art. 24

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.

3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Art. 25

(Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

Art. 26

(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.

3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.

4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.

5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni

di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.

6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 27

(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.

2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 28

(Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.

3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 29*(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)*

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Art. 30*(Surroga)*

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.

3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

Art. 31*(Utilizzo delle nuove tecnologie)*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 32*(Pari opportunità)*

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.

3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004 IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 33*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)*

omissis

Art. 34*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)*

omissis

Art. 35*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)*

omissis

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36*(Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Disciplina del procedimento elettorale)

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

Art. 38

(Disposizione transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).



Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
 - b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
 - c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
 - d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
(Elettorato attivo)

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.

Art. 4
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.

Art. 5

(Autenticazioni previste dalla presente legge)

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.

2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.

4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

Capo II

Convocazione dei comizi elettorali

Art. 6

(Decreto di convocazione dei comizi elettorali)

1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.

3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 7

(Rinvio e sospensione delle elezioni)

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.

3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il

termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.

Art. 8

(Cartolina-avviso)

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2. (ABROGATO)

Capo III

Uffici elettorali

Art. 9

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.

10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.

Art. 10

(Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;

b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;

c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;

d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;

e) i candidati alle elezioni.

Art. 11

(Ufficio centrale regionale)

1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:

a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;

b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;

c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.

3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:

a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);

b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);

c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.

5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.

7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.

Art. 12

(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.

3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.

4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Art. 13*(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)*

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Capo IV**Presentazione e ammissione delle candidature****Art. 14***(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)*

1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
 - a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
 - b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.

Art. 15*(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)*

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
 - c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
 - d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;

e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;

f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.

2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati

a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;

b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;

c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.

4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

Art. 16

(Caratteristiche dei contrassegni)

1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.

3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.

Art. 17

(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;

e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.

6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.

8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

10. All'atto di deposito sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

Art. 18

(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;

e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.

Art. 19

(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.

2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).

Art. 20

(Esame delle candidature)

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:

a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;

d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.

5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;

d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;

e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;

g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.

6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:

a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;

b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

c) che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.

8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.

9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 21

(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)

1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.

3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:

a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;

b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle

circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).

4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

Art. 21 bis

(Stampa delle schede di votazione)

1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

TITOLO II VOTAZIONE

Capo I

Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione

Art. 22

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Art. 22 bis

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

Art. 23*(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)*

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Art. 24*(Consegna del materiale elettorale)*

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Art. 25

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.

2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.

3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.

4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

Art. 26

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Art. 27

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;

b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;

c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;

e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

Capo II

Operazioni di votazione

Art. 28

(Durata della votazione)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Art. 29

(Elettori che votano nella sezione elettorale)

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

2. Sono ammessi a votare nella sezione:

a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;

b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 30

(Voto degli elettori non deambulanti)

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari

anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 31

(Voto dei militari e dei naviganti)

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 32

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 33

(Inizio della votazione)

1. Il primo giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

Art. 34

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;

b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

Art. 35

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata

all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.

6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.

7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificialmente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

Art. 36 (ABROGATO)

Art. 37

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
- c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
- d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
- e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
- f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

Art. 37 bis

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

a) chiude l'urna contenente le schede votate;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

Capo III

Raccolta del voto di particolari categorie di elettori

Art. 38

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.

Art. 39

(Sezione ospedaliera)

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

Art. 40

(Seggio speciale)

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.

5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.

Art. 41

(Ufficio distaccato)

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.

3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.

Art. 42 (Voto domiciliare)

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.

7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.

8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 43*(Votazione dei detenuti)*

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

**TITOLO III
SCRUTINIO****Art. 44***(Operazioni di scrutinio)*

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

10. (ABROGATO)

Art. 45

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.

3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.

4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

5. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 46*(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)*

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.

3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

- a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
- b) espressi numericamente anziché nominativamente;
- c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
- d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
- e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.

4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.

6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 47*(Voti contestati)*

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 48

(Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;

c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;

d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.

2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:

a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;

b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;

c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.

3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.

Art. 49

(Formazione e trasmissione delle buste)

1. Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide;

b) forma la busta contenente:

1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;

2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;

4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.

2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

Art. 50*(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)*

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 51*(Tempi e modalità delle operazioni)*

1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
2. All'Ufficio centrale regionale è vietato:
 - a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.

Art. 52*(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)*

1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
2. Successivamente l'Ufficio centrale regionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti, decidendo sull'assegnazione o meno dei voti.
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dai commi 1 e 2:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;

c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 53

(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)

1. Compite le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.

Art. 54

(Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)

1. L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:

a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 55*(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)*

1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:

a) individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;

b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;

c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;

d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;

e) verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;

f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;

g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai

medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.

Art. 56

(Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)

1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.

2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.

3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.

Art. 57

(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.

Art. 58

(Proclamazione dei consiglieri regionali)

1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.

4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.

TITOLO V CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI

Art. 59

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

3. In caso di contemporaneità di elezioni:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;

b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d);

c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;

e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.

Art. 59 bis

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

2. In caso di contemporaneità:

a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);

b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;

c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e

scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;

d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;

e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 60

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.

3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

TITOLO VI REGIME DELLE SPESE

Art. 61

(Spese per il procedimento elettorale)

1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.

Art. 62

(Spese sostenute direttamente dalla Regione)

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:

a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;

c) la stampa delle schede di votazione;

d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;

e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;

f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;

g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;

h) (ABROGATA)

h bis) l'acquisto delle urne elettorali.

1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.

Art. 63

(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 63 bis

(Spese postali)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo

della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.

Art. 64

(Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)

1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
- b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
- c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.

TITOLO VII INFORMATIZZAZIONE

Capo I Procedure informatizzate

Art. 65

(Finalità)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:

- a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
- b) eliminare gli errori materiali;
- c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.

2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.

Art. 66 (Modalità)

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:

- a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
- b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
- c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
- d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
- e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
- f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
- g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.

Art. 67 (Applicazione)

1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.

2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.

3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.

4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.

Capo II Voto e scrutinio elettronico

Art. 68 (Finalità)

1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.

Art. 69 (Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)

1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che

rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.

2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.

3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.

Art. 70

(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.

TITOLO VIII PROPAGANDA ELETTORALE

Capo I

Disciplina della propaganda elettorale

Art. 71

(Manifesti di propaganda elettorale)

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.

3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.

4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.

5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.

Art. 72

(Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di

propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.

5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

Art. 73

(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.

2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.

3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.

4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

Art. 74*(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)*

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.

2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

Art. 75*(Silenzio elettorale)*

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Art. 76*(Sanzioni)*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:

a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;

b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;

e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.

4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Capo II

Disciplina delle spese di propaganda elettorale

Art. 77

(Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)

1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.

4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.

5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.

Art. 78

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Art. 79

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 80

(Mandatario elettorale)

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.

3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.

4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

Art. 81

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.

2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.

Art. 82

(Controllo delle spese elettorali)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.

2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.

4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

Art. 83 (Sanzioni)

1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.

2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.

5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 25.000 euro.

6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 54/1973)

1. (ABROGATO)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla prima legislatura del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 85

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 41/1983)
omissis

Art. 86

(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

Art. 87

(Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Art. 88

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.

Art. 89

(Rinvio normativo)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.

Art. 90

(Modifiche degli allegati)

1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 91

(Abrogazioni)
omissis

Art. 92

(Norma finanziaria)

omissis

Art. 93

(Entrata in vigore)

omissis



ALLEGATI ALLA L.R. 28/2007

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 15)

Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste



Il sottoscritto, nato a, il,
in qualità di

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il, un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

- Trieste Gorizia Udine Tolmezzo Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione:

e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto:

.....

Dichiara inoltre

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig., nato a, il, il quale, come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguenti contrassegno/contrassegni:

.....

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. (effettivo), nato a, il,

domiciliato in (telefono/e-mail),

e il sig. (supplente), nato a, il,

domiciliato in (telefono/e-mail).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- a) due copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- b) solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;



- c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
- d) due copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

- e) il programma elettorale, firmato e autenticato.

....., il 20.....

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato

....., il 20.....



.....
 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20.....

.....
 Firma dell'incaricato

**Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni
(ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)
Foglio N.**



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione elettorale di

dichiarano di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il
nella circoscrizione elettorale di, il candidato alla carica di Presiden-
sig., nato a il, e la lis-
circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione:
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazio-
di candidature e allegano alla presente n. certificati, dei quali n. collettivi, attestanti l'iscrizione de-
stessi nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) - I sottoscritti elett-
sono informati che il promotore della sottoscrizione è
in persona di residente in

I dati personali compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per
sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo
del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio centrale regionale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamen-
dei dati personali.



NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				
<i>Modalità di identificazione</i>				

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				



NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____, con qualifica di _____, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

_____ , il _____ 20_____



.....
Firma del soggetto che autentica

**Atto di deposito
della dichiarazione di presentazione delle candidature**



Il sottoscritto, nato a, il,
in qualità di

deposita

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nella circoscrizione elettorale di, la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente sig., nato a il, e della lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale denominata:

.....
e contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:

.....
La dichiarazione di presentazione delle candidature comprende N. fogli sottoscritti complessivamente da N. elettori.

Designa

quali delegati della lista:

il sig., nato a il,
domiciliato in
(telefono/e-mail),
e il sig., nato a il,
domiciliato in
(telefono/e-mail).

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.



Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- a) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il 20

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato

....., il 20



.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di presentazione delle candidature sopra indicata, composta di N. fogli contenenti le firme dei sottoscrittori con allegati i rispettivi certificati elettorali, unitamente al relativo atto di deposito corredato dei documenti sopra indicati. Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
Firma dell'incaricato

**Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni
(ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)**



Il sottoscritto, nato a, il,
in qualità di

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il,
nella circoscrizione elettorale di, il candidato alla carica di Presidente sig.
....., nato a il, e la lista
circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione:
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:
.....

Designa

quali delegati della lista:
il sig., nato a il,
domiciliato in (telefono/e-mail),
e il sig., nato a il,
domiciliato in (telefono/e-mail).
I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentico, i
rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- a) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il 20

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato

....., il 20



.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
Firma dell'incaricato

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>A</p> <p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>1 Voto di preferenza</p> <p>2 Voto di preferenza</p> <p>3 Voto di preferenza</p> <p>4 Voto di preferenza</p> <p>5 Voto di preferenza</p> <p>6 Voto di preferenza</p> <p>7 Voto di preferenza</p> <p>8 Voto di preferenza</p> <p>9 Voto di preferenza</p>	<p>10 Voto di preferenza</p> <p>11 Voto di preferenza</p> <p>12 Voto di preferenza</p> <p>13 Voto di preferenza</p> <p>B Nome e cognome del candidato presidente</p> <p>14 Voto di preferenza</p> <p>C Nome e cognome del candidato presidente</p> <p>15 Voto di preferenza</p> <p>16 Voto di preferenza</p> <p>17 Voto di preferenza</p> <p>18 Voto di preferenza</p>	

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione con accanto, a destra, il nome e il cognome dei candidati stessi. Sulla destra del nome e cognome sono riprodotti, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste circoscrizionali collegate, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono la lista o le liste circoscrizionali collegate.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo dello stesso candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di nove liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio; in questo caso, il numero dei contrassegni riprodotti nelle altre parti è pari al massimo al numero dei contrassegni della predetta coalizione.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I rettangoli più ampi contenenti il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera a), efficace per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e la riga per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza sono disposti, all'interno del più ampio rettangolo relativo al collegato candidato alla carica di Presidente della Regione, secondo l'ordine determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera b); secondo il medesimo ordine sono disposti anche i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Nel caso in cui vengano aggiunte eventuali parti successive, la scheda è piegata verticalmente in modo che le prime due parti ricadano sulla terza e sulla quarta e poi il tutto sulle due parti successive; dopodiché la scheda è piegata verticalmente a metà. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

The diagram illustrates the external part of a voting slip. It features a large grey rectangular area representing the main body of the slip. On the left side, there are three stacked rectangular boxes:

- The top box contains the text: "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA". Below this text is a horizontal line, followed by the text "(data della votazione)" and "CIRCOSCRIZIONE DI" followed by a blank line for writing.
- The middle box contains the text "SCHEDA PER LA VOTAZIONE".
- The bottom box contains a circular logo with the text "Sulla Scheda di votazione" inside.

PARTE III
REFERENDUM E INIZIATIVA
LEGISLATIVA POPOLARE

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29
Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/2001.

Art. 2

(Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale)

1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo <<Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia>>, completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

3. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Contenuto della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge regionale, approvata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. La richiesta deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi

dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4

(Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: <<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato; Nessuna richiesta di referendum è stata presentata; Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge) La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

Art. 5

(Richiesta di referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

Art. 6

(Richiesta di referendum da parte degli elettori della regione)

1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, alle segreterie di comuni della regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.

4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, e dai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.

6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

7. Il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell'articolo 2, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Art. 7

(Verifica della richiesta di referendum)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta.

2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum)

1. Qualora l'Ufficio di Presidenza dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente: <<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato; La richiesta di referendum presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di Presidenza, con decisione in data...; Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge) La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

Art. 9

(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, del testo di altre leggi regionali di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 10

(Quesito del referendum)

1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: <<Approvate il testo della legge regionale ... concernente ... approvato ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione numero... del... >>.

Art. 11

(Modalità di votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 223/1967, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

(Uffici di sezione e operazioni di voto)

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli Uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli Uffici circoscrizionali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 13

(Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle <<A>> e <> allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le schede sono fornite dal Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 14

(Ufficio circoscrizionale per il referendum)

1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'Ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della circoscrizione, l'Ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari; un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali degli Uffici di sezione e ai relativi documenti allegati.

5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 15

(Ufficio centrale per il referendum)

1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

2. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.

3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici circoscrizionali per il referendum, e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 16*(Proclamazione dei risultati del referendum)*

1. L'Ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 17*(Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum)*

1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente: <<Il Consiglio regionale ha approvato; Il referendum indetto in data... ha dato risultato favorevole; Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge) La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

Art. 18*(Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum)*

1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19*(Regime delle spese)*

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata pari alla somma di lire 6.000.000 per Comune e di lire 3.500 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Art. 20*(Uffici competenti)*

1. La trattazione degli adempimenti previsti dalla presente legge, che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale, è attribuita alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale.

Art. 21*(Norma di rinvio)*

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni,

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

1 bis. Al presidente ed ai componenti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Art. 22

(Norma finanziaria)

omissis

Art. 23

(Entrata in vigore)

omissis



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 29

Tabella A
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p><i>Referendum regionale confermativo</i></p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Approvate ...</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px 15px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SÌ</div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px 15px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NO</div> </div>			

N.B. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella B
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

A ballot paper template with a green and black grid pattern. It includes fields for 'Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia', 'Referendum regionale confermativo', 'Data:', 'Circoscrizione di:', 'SCHEDA PER LA VOTAZIONE', 'Firma dello scrutatore', and a circular stamp labeled 'Timbro'.

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5¹**Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Capo II

Referendum abrogativo

Art. 2*(Iniziativa del referendum)*

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

Art. 3*(Materie soggette a referendum)*

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

Art. 4*(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)*

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;

f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

¹ Si pubblica il testo coordinato con la legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 23 gennaio 2018 in corso di promulgazione.

g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.

2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.

Art. 4 bis²

(Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.

2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.

3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;

c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.

4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.

5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.

10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

² Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'articolo 4 bis, continua ad operare quale organo preposto al controllo e ammissibilità dei referendum l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5*(Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)*

1. La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 1.000.

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 100.

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 6*(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)*

(ABROGATO)

Art. 7*(Controllo di ammissibilità della proposta)*

1. La Commissione di cui all'articolo 4 bis si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

2. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori)

1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 11

(Controllo della richiesta di referendum)

1. La Commissione di cui all'articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, la Commissione stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva della Commissione decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 12

(Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)

1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.

3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.

4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.

5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

Art. 13

(Quorum di approvazione del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 14

(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)

1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 15

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 16*(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)*

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

Capo III

*Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali***Art. 17***(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)*

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. (ABROGATO)

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;

b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;

c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.

8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;

c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.

Art. 17 bis

(Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)

1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)
(ABROGATO)

Art. 18 bis

(Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di Comuni appartenenti a Province diverse)
(ABROGATO)

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto al referendum di cui all'articolo 17 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Art. 20³

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva

³ La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2 quater, trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 23 gennaio 2018 in corso di promulgazione.

legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

Capo IV

Referendum consultivo facoltativo

Art. 21

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo V

Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Art. 22

(Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.

Art. 23*(Referendum propositivo)*

1. Gli elettori titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Art. 24*(Forma e contenuti)*

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, o indicati ai sensi dell'articolo 22, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.

5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.

Capo V bis**Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi****Art. 24 bis***(Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)*

1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

Art. 24 ter

(Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie)

1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.

6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.

Art. 24 quater

(Votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle

disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 25
(Norme finali)

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.

3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22**Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (Capo III e Capo IV del Titolo I e Titolo IV)**

TITOLO I

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 33 DELLO STATUTO

omissis

Capo III

Indizione

Art. 12

1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.

3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all'affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primo cinque vengono differiti all'anno successivo.

Art. 13

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della

Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell'articolo 10, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12.

5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12.

Capo IV

Svolgimento del referendum

Art. 14

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 15

(ABROGATO)

Art. 16

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato,

autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 17

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell'articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 18

(ABROGATO)

Art. 19

1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l'ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 20

1. Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d'appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli

contrari alla proposta sottoposta a referendum.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

6. (ABROGATO)

Art. 21

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 22

(ABROGATO)

Art. 23

(ABROGATO)

Art. 24

(ABROGATO)

omissis

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

(ABROGATO)

Art. 31

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 bis

1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.

2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'articolo 10, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere



documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.

3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.

4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.

5. (ABROGATO)

6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.

Art. 32
(ABROGATO)

Art. 33
omissis

PARTE IV
STATUS DEL CONSIGLIERE REGIONALE

***INCANDIDABILITÀ INELEGGIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ***

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Capi III, IV e V)

Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

(Incandidabilità alle elezioni regionali)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunemente denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8*(Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali)*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9*(Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali)*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista [dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali]¹², ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10*(Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti

¹² Per la Regione Friuli Venezia Giulia la documentazione da prendere in sede di presentazione delle candidature per le elezioni regionali è disciplinata dagli articoli 14, 15, 17 e 18 della L.R. 28/2007.

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente³.

Art. 11

(Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

³ Nella Regione Friuli Venezia Giulia le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui al comma 1 vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di competenza.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina ⁴.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

(Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

⁴ Nella Regione Friuli Venezia Giulia i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di competenza.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

(Durata dell'incandidabilità)

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

(Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

(Disposizioni comuni)

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica

causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

(Abrogazioni)

omissis

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21**Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto****Art. 1**

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Art. 2

(Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Art. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.

1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 4

(Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di

competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Art. 5

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 6

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Art. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo

quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

Art. 9

(Membri della Giunta regionale)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

Art. 10

(Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2
Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al
Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di
presenza dei Consiglieri

Art. 1
(ABROGATO)

Art. 2

La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.

Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del terzo comma e l'indennità ad esso spettante.

Art. 3

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.

Art. 4
(Norma finanziaria)
omissis

Legge regionale 31 maggio 1965, n. 6
Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli
Assessori

Art. 1

Al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.

Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di 1/5 del costo di un litro di benzina <<super>> vigente nel tempo per chilometro.

Art. 2

(ABROGATO)

Art. 2 bis

(ABROGATO)

Art. 3

Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell'ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.

Art. 4

(Norma finanziaria)
omissis

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive
modificazioni
(Capo II)

Capo II

Art. 3

Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.

Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore.

Art. 4

1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato.

2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza.

5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfettario di cui al comma 1, nella

misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori.

6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.

7. (ABROGATO)

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 5

Ai Consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il rimborso delle spese previsto dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni.

Art. 5 bis

(ABROGATO)

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.

Art. 8

(ABROGATO)

Art. 9

(Norma finanziaria)
omissis

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di presenza;
- b) indennità di carica e indennità di funzione;
- c) indennità di fine mandato;
- d) assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri regionali spetta altresì il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.

Art. 2

(Indennità di presenza)

1. L'indennità di presenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6.

2. (ABROGATO)

3. omissis

Art. 3

(Trattenute sulla indennità di presenza)

1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lettera a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

Art. 4

(Indennità di carica e indennità di funzione)

1. (ABROGATO)

2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).

3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.

Art. 5
(ABROGATO)Capo II
Indennità di fine mandato e assegno vitalizio**Art. 6**
(Indennità di fine mandato)

1. Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.
2. La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.
4. L'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 6 bis
(Anticipo dell'indennità di fine mandato)

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni possono chiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.

Art. 7
(Assegno vitalizio)

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
- 3 bis. È altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti

per la prima volta nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicata la previgente disciplina.

Art. 7 bis

(Riconoscimento anzianità contributiva)

1. Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.

3. Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.

Art. 8

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.

2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi del comma precedente e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.

3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l'allegata Tabella A.

Art. 9

(Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.

3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.

4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle

condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 10

(Accertamento dell'inabilità)

1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 11

(Contributi volontari)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Ricongiunzione)

1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.

2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno)

1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
2. L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.

Art. 14

(Sospensione dell'assegno)

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'avvenuta elezione di cui al comma 2.

Art. 15

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.

2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 16

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:

- a) il coniuge;
- b) i figli fino al diciottesimo anno di età;
- c) (ABROGATA)
- d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il

diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

Art. 17

(Misura della quota dell'assegno)

1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.

2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge la quota dell'assegno è suddivisa in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16.

3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.

4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

Art. 17 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

Capo III

Collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale

Art. 18

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono

collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.

Art. 19

(Opzione sul trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.

4. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

5. I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 20

(Restituzione dei contributi versati)

1. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

2. La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

Art. 20 bis

(Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio e la sua quota sono assoggettabili a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

Art. 21

(Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la <<Cassa Mutua di Previdenza per i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia>> e il <<Fondo di Solidarietà tra i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia>> sono soppressi. Tutte le funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di solidarietà sono trasferite al Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale degli stessi.

3. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà sono trasferite in appositi capitoli di entrata del bilancio del Consiglio regionale. Su appositi capitoli di entrata sono versate pure le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 3.

4. Gli oneri già rientranti nelle funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà, soppressi per effetto del comma 1, nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico di appositi capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 22

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. A decorrere dalla data di soppressione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà tutti gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 23

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Ferme restando le posizioni già riconosciute ai fini della concessione dell'assegno in forza della previgente disciplina, gli assegni vitalizi degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati dall'Ufficio di Presidenza. La rideterminazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate dalla tabella A prevista dall'articolo 8 con riferimento alla indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la rideterminazione delle quote di assegno vitalizio previste dall'articolo 16, si tiene conto della misura di cui all'articolo 17.

2. La sospensione dell'adeguamento dell'assegno vitalizio e di reversibilità stabilita con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 1994 del Consiglio regionale è resa definitiva fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli importi sospesi non saranno corrisposti.

Art. 24

(Disposizioni attuative)

1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede con proprie deliberazioni ad emanare, nell'ambito dei principi fissati dalla presente normativa, le necessarie disposizioni attuative.

2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è integrato da tre ex-consiglieri senza diritto di voto, eletti, con voto limitato a uno, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di cinque ex consiglieri indicati dall'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio provvede, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla elezione dei tre ex-consiglieri di cui al comma precedente, che restano in carica fino alla fine della legislatura.

4. Per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza spetta ai predetti ex-consiglieri l'eventuale rimborso delle spese di vitto e di trasporto nelle misure previste per i dipendenti regionali inviati in missione fuori del territorio regionale.

Art. 25

(Norma di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge dai consiglieri già cessati dall'incarico o dagli altri aventi diritto in base alla previgente disciplina.

Art. 26

(Norma finanziaria)

omissis

Art. 27

(Entrata in vigore)

omissis

ALLEGATO A

TABELLA A (riferita all'articolo 8)

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di cui all'art. 1 della legge 31.10.1965 n. 1261
1	3,50
2	7,00
3	10,50
4	14,00
5	17,50
6	20,75
7	24,00
8	27,25
9	30,50
10	33,75
11	37,00
12	40,25
13	43,50
14	46,75
15	50,00
16	51,00
17	52,00
18	53,00
19	54,00
20 e oltre	55,00

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13
Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori

Capo I

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini <<assessore effettivo>> o <<assessore supplente>> essi devono intendersi come <<assessore>>.

Art. 2

(ABROGATO)

Capo II

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori regionali

Art. 3

(Indennità di carica)

1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.

2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'85 per cento e, per gli altri, al 70 per cento di quella spettante al Presidente.

Art. 4

(Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)

1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata dall'articolo 2 della legge regionale 2/1964.

2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Art. 5*(Rimborso forfetario)*

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.

2. (ABROGATO)

Art. 6**(ABROGATO)****Art. 7***(Assegno vitalizio)*

1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.

2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.

6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.

7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.

8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 38/1995.

Art. 8*(Sospensione dell'assegno vitalizio)*

1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione o componente del Governo nazionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare alla Giunta regionale l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

Art. 9*(Cumulo di assegni vitalizi)*

1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.

2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.

Art. 10*(Adeguamento dell'assegno vitalizio)*

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11*(Quota dell'assegno vitalizio)*

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.

Art. 11 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 12

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.

2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La Segreteria generale della Presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l'assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 13

(Opzione sul trattamento economico)

1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità

equivalente a quella ivi stabilita.

Art. 14
(ABROGATO)

Art. 15

(Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)

1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.

2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.

3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Art. 16
(Divieto di cumulo)

1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.

Capo III

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale

Art. 17

(Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari)
omissis

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
(Decorrenza di norme)

1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.

2. Le indennità aggiuntive di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.

3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Art. 19

(Abrogazioni)

omissis

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 38/1995)

omissis

Art. 21

(Norme finanziarie)

omissis

Art. 22

(Entrata in vigore)

omissis

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)
(Art. 17, commi da 1 a 6 quater)

Art. 17

(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2. (ABROGATO)

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro dieci mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003 (Capo X)

Capo X
Norme finali e transitorie

Art. 43
omissis

Art. 44
(Indennità di fine mandato)

1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.

2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.

3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

Art. 45
(Interpretazione autentica dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980)

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 46
(Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47
(Norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel

corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.

3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 52/1980, come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e all'articolo 8, primo e secondo comma, della legge regionale 52/1980, nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 52/1980, nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Fino all'approvazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in attuazione della presente legge, trovano applicazione in quanto compatibili le deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/1973.

5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.

7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980, previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.

8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 48

(Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983. Le sanzioni previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Entrata in vigore)
omissis

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali (Artt. 9 e 10)

Art. 9

(Abolizione dell'indennità di fine mandato degli Assessori esterni)

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 10/2013, è abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2013, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.

5. omissis

6. omissis

Art. 10

(Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)

1. La rivalutazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2018.

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2**Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014 (Capo I)****Capo I****Disposizioni in materia di assegno vitalizio****Art. 1***(Finalità)*

1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.

Art. 2*(Assegno vitalizio)*

1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cui l'assegno vitalizio sia già corrisposto, anche qualora la relativa erogazione sia sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 8 della legge regionale 13/2003.

Art. 3*(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2018, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento

europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.

3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003.

Art. 4

(Esercizio dell'opzione)

1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:

a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;

b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;

c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.

3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000) (Art. 38)

Art. 38

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione
Friuli - Venezia Giulia

Art. 1

1. I Consiglieri regionali, entro novanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati al comma 1, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 1 bis

(ABROGATO)

Art. 1 ter

(ABROGATO)

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

L'anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto

il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente .

Art. 2 bis
(ABROGATO)

Art. 3

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).

Art. 4

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 1.

A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5
(Entrata in vigore)
omissis

Legge 5 luglio 1982, n. 441
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
- 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 5

omissis

Art. 6

omissis

Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 8

omissis

Art. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10

omissis

Art. 11

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

omissis

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 14

(Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Art. 47

(Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. (115)

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7¹
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
(Artt. 67 e 68)

Art. 67

(Accesso dei consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.
3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.
5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.

¹ Vedi anche articolo 179 bis, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale che dispone:

Art. 179 bis

(Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)

2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia (Art. 9, commi 3 e 4)

Art. 9

(Prerogative dei consiglieri regionali)

omissis

3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.

omissis

ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 33
Norme riguardanti la <<Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia>>

Art. 1

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 2

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1, i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie.

Art. 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d'istituto della Regione.

Art. 4

(Norma finanziaria)
omissis

Art. 5

(Abrogazioni)
omissis

Art. 6

(Entrata in vigore)
omissis

Statuto dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 1*(Denominazione e sede)*

1. È costituita la "Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
2. Hanno titolo per chiederne l'ammissione i Consiglieri regionali in carica e coloro che del Consiglio della Regione hanno fatto parte in un precedente mandato elettorale.
3. L'Associazione ha sede in Trieste in piazza Oberdan numero 6, presso il Consiglio regionale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2*(Finalità e scopi)*

1. L'Associazione si propone:
 - a) di mantenere vivo fra i propri membri lo spirito che tutti unisce nel perseguimento dell'affermazione dell'Istituto regionale in genere ed, in particolare, dell'Autonomia speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) di contribuire alla valorizzazione delle funzioni della regione, mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi;
 - c) di dare eventuali pareri consultivi, se richiesti, su provvedimenti legislativi all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Giunta regionale;
 - d) di promuovere, nell'interesse della società regionale, la migliore utilizzazione del patrimonio di esperienze acquisite, nelle loro pubbliche attività, dai propri associati;
 - e) di facilitare ai Consiglieri cessati dal mandato la continuazione del rapporto con gli Organi e le strutture regionali, favorendo il loro aggiornamento sull'attività dei medesimi;
 - f) di tutelare gli interessi derivanti ai propri associati dall'esercizio e dalla cessazione della carica di Consigliere regionale;
 - g) di intraprendere ogni iniziativa atta a favorire rapporti di amicizia e di solidarietà tra i propri associati.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3*(Soci)*

1. La qualità di socio si acquisisce su domanda scritta dell'interessato e presa d'atto da parte del Consiglio direttivo.
2. È prevista, per il rapporto associativo, una disciplina uniforme ed è esclusa la temporaneità della partecipazione.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto.
4. I soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni o per decadenza deliberata a norma di Statuto.

5. Possono essere dichiarati decaduti, per morosità se non corrispondono la quota sociale annua. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.

Art. 4

(Quote sociali)

1. I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno, sentita l'Assemblea. L'adesione all'Associazione comporta l'autorizzazione implicita alla riscossione della quota sociale mediante trattenuta sulle competenze mensili, per i Consiglieri regionali in carica, sul vitalizio per i titolare del vitalizio medesimo.

2. Gli ex Consiglieri in attesa di vitalizio provvedono direttamente al versamento della quota annuale

3. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 5

(Patrimonio e proventi sociali)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi regionali;
- c) da contributi, donazioni ed elargizioni e qualsiasi altro provento.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori di conti.

2. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria dell'Associazione delibera in ordine:

a) alla elezione del Consiglio direttivo, previa fissazione, di volta in volta, del numero dei suoi componenti nei limiti stabiliti dal successivo articolo 9;

b) all'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, nel numero di 3 (tre), indicandone il Presidente;

c) all'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'Associazione e dei bilanci e del rendiconto economico e finanziario.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o di impedimento anche di questi l'Assemblea è presieduta

dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea medesima.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata per adempiere in ordine a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata per adempiere in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo secondo i termini temporali previsti dal comma 1 del successivo articolo 9.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci.

Art. 8

(Convocazione e deliberazione dell'Assemblea)

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera almeno sette giorni prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno.

2. Le votazioni sono di regola palesi; per la elezione delle cariche sociali viene adottata la votazione a scheda segreta anche se richiesta da un solo socio. In quest'ultimo caso, ciascuno vota per non più di due terzi dei membri da eleggere.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere portatore di massimo 5 (cinque) deleghe.

4. L'Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero; essa delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, primo comma, del Codice Civile.

Art. 9

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da non meno di 9 (nove) e da non più di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla scadenza del termine del sostituto.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

4. Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

(Compiti del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie.

2. Elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario tesoriere.

3. Se a Presidente è eletto un Consigliere regionale in carica, almeno uno dei due Vicepresidenti deve essere scelto fra i Consiglieri cessati dal mandato e viceversa.

4. Nomina, scegliendolo tra i Vice Presidenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Vice Presidente vicario.

Art. 11

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; ne presiede gli organi collegiali ed emana le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.

2. Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente vicario.

Art. 12

(Collegio dei revisori dei conti)

1. I revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio direttivo dell'Associazione.

2. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a ispezioni amministrative e ad operazioni di controllo.

3. Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei Conti proceda individualmente a dette ispezioni ed operazioni deve informare il Collegio stesso.

Art. 13

(Revisione dello Statuto)

1. L'adesione all'Associazione vincola all'osservanza del presente Statuto che potrà essere modificato o integrato su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

2. Per la validità di tale Assemblea è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci iscritti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

2. L'Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione del Friuli Venezia Giulia con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

PARTE V
DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 **Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari**

Art. 01

1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del Regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.

Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l'allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'Economista del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.

L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale o al rapporto fra eletto ed elettori, non comporta alcun onere a loro carico.

Art. 3

I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale in conformità a norme regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di categoria fino alla D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) tre unità di categoria fino alla D o equiparata per i gruppi fino a quattro consiglieri o quattro unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quattro consiglieri;

c) una unità fino alla categoria D o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità fino alla categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità fino alla categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).

2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria non superiore a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituito sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.

3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.

Art. 4 bis

1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.

3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo consiliare appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.

4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

4 bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.

5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.

6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca.

7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

Il personale di cui all'articolo 4 è scelto:

1) fra i dipendenti regionali;

2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;

2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;

3) (ABROGATO);

1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.

1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.

1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.

1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).

Art. 6

Il personale di cui al n. 1) dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Presidenti dei gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all' assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al Consiglio è adottato dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, cui compete l'accertamento della compatibilità dell'assegnazione richiesta con le necessità di servizio.

Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.

Art. 7

La richiesta nominativa dei Presidenti dei gruppi di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell'articolo 5 è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all' articolo 40 della legge regionale 48/1975.

Art. 7 bis

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.

Art. 7 ter

(ABROGATO)

Art. 7 quater

1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.

2. Per quanto concerne il titolo di studio e gli eventuali ulteriori titoli di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Capo II del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la qualifica regionale indicata nella richiesta del Presidente del gruppo.

3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo.

Art. 8

(ABROGATO)

Art. 8 bis

1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.

2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.

Art. 9

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all'articolo 40 della legge regionale 48/1975.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 5 nonché lettera a) dell'articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.

Art. 10

L'orario di lavoro del personale assegnato alle Segreterie dei gruppi è disciplinato dai rispettivi Presidenti di gruppo, secondo le esigenze operative di ciascun gruppo e viene di norma fissato in analogia con quello del personale degli uffici regionali.

Art. 11

(ABROGATO)

Art. 12

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.

2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.

4. I contributi non possono essere utilizzati:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.

5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento

rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.

5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.

6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 13

I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati a rate mensili.

Se nel corso dell'anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell' assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 14

1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 15

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.

2 bis. Gli eventuali saldi attivi risultanti dalla gestione annuale sono riportati all'esercizio successivo; gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

2 ter. L'eventuale disavanzo risultante al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, rimane a carico del Presidente del gruppo.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.

4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 15 bis*(Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)*

1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.

2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.

3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Articolo 15 ter*(Irregolarità della rendicontazione)*

1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.

3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.

4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.

5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.

Art. 16

(Norma finanziaria)
omissis

Art. 17

(Norma finanziaria)
omissis

Art. 18

(Entrata in vigore)
omissis

**Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10,
concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le
modalità per la rendicontazione della relativa spesa**

Art. 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ogni spesa sostenuta dai gruppi consiliari deve essere destinata agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale e deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le spese indicate nel rendiconto e quelle effettivamente sostenute, la correttezza attiene alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare.

3. I contributi corrisposti dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o altri raggruppamenti interni ai partiti o movimenti politici;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Art. 2

(Spese di funzionamento)

1. I contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modifiche possono essere utilizzati per le seguenti spese di funzionamento:

a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) telefoniche e postali;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

- f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio;
- i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

2. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera f).

Art. 3

(Spese di personale)

1. La quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo.
2. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
3. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili.

Art. 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. I contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti.
2. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
3. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa.
4. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale.
5. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente motivata dal Presidente del gruppo.
6. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale.
7. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

8. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime.

9. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento.

Art. 5

(Gestione dei contributi erogati al Gruppo misto)

1. Il Presidente del gruppo misto può accreditare quote di contributi di cui all'articolo 2, con esclusione delle spese di cui alla lettera f), per le esigenze proprie delle singole forze politiche o dei consiglieri indipendenti appartenenti al gruppo.

2. Il Presidente del gruppo misto comunica al Segretario generale del Consiglio regionale di avvalersi della facoltà prevista al comma 1 e richiede i registri di cui all'articolo 4, comma 4, per la tenuta delle scritture contabili da parte dei singoli consiglieri indipendenti.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le quote di contributo sono accreditate dal Presidente del gruppo misto in un conto corrente bancario intestato al consigliere designato dalla forza politica o ai consiglieri indipendenti e dedicato esclusivamente alla gestione della quota medesima. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario i medesimi consiglieri trasmettono al Presidente del gruppo misto il rendiconto concernente le spese effettuate, redatto secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7, unitamente ai relativi titoli di spesa.

4. Il consigliere designato e i consiglieri indipendenti curano la tenuta del registro di cui all'articolo 4, comma 4 e comunicano al Presidente del gruppo, ai fini delle trascrizioni nell'inventario di cui all'articolo 6, gli eventuali acquisti di beni strumentali.

5. Nella gestione e rendicontazione delle quote di contributi di cui al comma 1, il singolo consigliere designato e i consiglieri indipendenti hanno le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla legge e dal presente regolamento al Presidente del gruppo.

6. Il Presidente del gruppo cura la trascrizione sul registro delle scritture contabili del gruppo misto degli importi accreditati ai sensi del comma 1 e allega la documentazione di cui al comma 4 al rendiconto da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 52/1980.

Art. 6

(Beni strumentali)

1. Ai fini della registrazione dei beni strumentali acquistati con i contributi per il funzionamento, il Segretario generale del Consiglio regionale consegna ai Presidenti dei gruppi consiliari un registro di inventario nel quale sono trascritti i beni mobili acquisiti nel corso della legislatura.

2. Il registro di inventario di cui al comma 1 è consegnato all'inizio della legislatura ovvero, in caso di formazione di un nuovo gruppo nel corso della legislatura, alla data di costituzione del gruppo.

3. I beni risultanti dall'inventario a fine legislatura, ovvero alla data di scioglimento del gruppo consiliare, sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale-Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Nell'assegnazione dei beni strumentali ai gruppi consiliari costituiti all'inizio della nuova legislatura l'Ufficio di Presidenza può tener conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra

il gruppo da cui i beni medesimi provengono ed uno o più gruppi costituiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 4 e 8 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980.

5. La continuità politico organizzativa di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 52/1980 è dichiarata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo costituito nella nuova legislatura.

Art. 7

(Rendicontazione)

1. Entro il 31 gennaio, Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il modello di rendicontazione allegato sub "A" al presente regolamento.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente del gruppo che ne attesta la veridicità e correttezza. Al rendiconto è allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

3. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante.

4. Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto di cui al comma 1 è allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

5. Gli eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo.

6. I rendiconti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Alla fine della legislatura e, comunque, in caso di cessazione del gruppo, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo.

8. Nei casi di cui al comma 7, i rendiconti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni decorrenti dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale o di cessazione del gruppo per le finalità di cui al comma 6.

9. Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

10. Al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

Art. 8

(Trasparenza)

1. I contributi erogati ai gruppi consiliari nell'esercizio finanziario e i rendiconti annuali sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale.
3. Le delibere con cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale.

ALLEGATO "A"
GRUPPO CONSILIARE

Rendiconto delle spese dell'esercizio finanziario _____

ENTRATE NELL'ESERCIZIO

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art. 12 L.R. 52/1980)	Euro
2) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO	Euro
3) Fondi trasferiti per spese di personale (art. 4bis, comma 6, L.R. 52/1980)	Euro
4) Fondo cassa esercizi precedenti per quota spese di personale	Euro
TOTALE ENTRATE PER SPESE DI PERSONALE	Euro
5) Entrate per interessi attivi su giacenze di cassa	Euro
6) Altre entrate (specificare) *	Euro
*	
TOTALE ALTRE ENTRATE	Euro
TOTALE ENTRATE	Euro

SPESE NELL'ESERCIZIO

1) Spese di cancelleria e stampati	Euro
2) Spese per duplicazione e stampa	Euro
3) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro
4) Spese postali e telegrafiche	Euro
5) Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro
6) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro
7) Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca	Euro
8) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro
9) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici)	Euro
10) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro
11) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro
12) Spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo	Euro
13) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per il personale	Euro
14) Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale di cui al punto 12)	Euro
TOTALE SPESE DI PERSONALE	Euro
15) Altre spese relative all'attività istituzionale (specificare)*	
*	
TOTALE ALTRE SPESE	Euro
TOTALE SPESE	Euro

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro
Fondo iniziale di cassa per quota spese di personale	Euro
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro
SPESE pagate nell'esercizio	Euro
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro
Fondo di cassa finale per spese quota di personale	Euro

Il Presidente del gruppo consiliare

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35
Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale (Art. 13)

Art. 13

(Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3. (ABROGATO)

3 bis. (ABROGATO)

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012
Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Art. 1

(Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR).

2. Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato «A», e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato «B».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Art. 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa

vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) spese telefoniche e postali;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Art. 2

(Compiti del Presidente del gruppo consiliare)

1. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della

contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Art. 3

(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Art. 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

**Allegato B
(previsto dall'articolo 1, comma 2)**

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali

**ALLEGATO "B"
(previsto dall'articolo 1, comma 2)**

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro _____
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro _____
3)	Altre entrate (specificare)	Euro _____
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro _____
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro _____
TOTALE ENTRATE		Euro _____
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro _____
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro _____
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro _____
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro _____
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro _____
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro _____
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro _____
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro _____
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro _____
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro _____
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro _____
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro _____
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro _____
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro _____
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro _____
16)	Altre spese (specificare)	Euro _____
TOTALE USCITE		Euro _____

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro _____
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro _____
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro _____
USCITE pagate nell'esercizio	Euro _____
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro _____
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro _____

Il Presidente del Gruppo consiliare

PARTE VI
ORDINAMENTO CONTABILE

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti (Titolo I)

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

Art. 2
(Applicazione del decreto legislativo 118/2011)

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.

2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

Capo II
Programmazione finanziaria

Art. 3
(Relazione politico-programmatica regionale)

1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione

di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Art. 5

(Bilancio finanziario gestionale)

1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.

Art. 6

(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.

2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007.

Art. 7

(Esercizio e gestione provvisoria)

1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011).

Capo III

Modalità di applicazione del decreto legislativo 118/2011

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

- d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
- h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

Art. 9

(Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
 - a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
 - b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
 - c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
 - d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3. (ABROGATO)

Art. 10

(Gestione economale della spesa)

1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:
 - a) quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
 - b) quelle di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 4/2001;
 - c) organi collegiali;
 - d) spese di giustizia;
 - e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;

- f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
- 2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 11

(Pagamenti delle spese per il personale)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole <<o ordini di accredito emessi a favore di uno o più funzionari delegati>> sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

<<1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.>>.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Titolo III)

TITOLO III
 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DELLE REGIONI

Art. 36

(Principi generali in materia di finanza regionale)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

4. Le regioni adottano i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e 4 al presente decreto.

Art. 37

(Sistema contabile)

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, ai fini conoscitivi degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Art. 39

(Il sistema di bilancio delle regioni)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettera c) e d) per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e

rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 3 e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'articolo 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

Art. 40

(Equilibrio dei bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui

all'articolo 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Art. 41

(Il piano degli indicatori e dei risultati attesi)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto, derivanti dall'esercizio precedente e costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12, contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 43

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

Art. 44

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'articolo 15, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Art. 45

(Classificazione delle spese)

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Art. 46

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 47*(Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali)*

1. Per conseguire i propri obiettivi la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3.

2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'articolo 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.

3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo e i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis.

4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'articolo 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17.

5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

Art. 48*(Fondi di riserva)*

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b) sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui

prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 49 (Fondi speciali)

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

1. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 50 (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 31 luglio la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

Art. 51*(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)*

1. Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salvo differente previsione definita dalle Regioni, nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, delle obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate, le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 52

(La gestione delle entrate e delle spese)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 53 (Accertamenti)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future.

Art. 54 (La riscossione)

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;
- e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
- f) il numero progressivo;
- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

7. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

9. I codici di cui al comma 3, lettera e) possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 55

(Il versamento)

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.

Art. 56

(Impegni di spesa)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'articolo 42. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il

fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa, comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Art. 57

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art. 58

(Il pagamento della spesa)

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i

relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa; distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;
- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;
- h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
- j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, in caso di esercizio provvisorio.

4. I codici di cui al comma 3, lettera i) possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. È vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

Art. 59

(Modalità di estinzione dei titoli di pagamento)

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni

Art. 60

(Gestione dei Residui)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'articolo 56.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio non impegnate, a norma dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

Art. 61

(Fondi statali per interventi speciali)

1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Art. 62

(Mutui e altre forme di indebitamento)

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma

2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 183/2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6 determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 63*(Rendiconto generale)*

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.
3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 comma 1.
5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.
6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.
7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:
 - a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economicopatrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;
 - b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.
8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di

riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Art. 64

(Gli inventari)

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo secondo.

4. Almeno, ogni cinque anni per i beni mobili, ed ogni dieci anni per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

Art. 65

(Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.

Art. 66

(Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio

dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63 comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 68

(Il bilancio consolidato)

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".

3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.

4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:

- a. la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- b. la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

Art. 69

(Servizio di tesoreria della regione)

1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della

concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.

6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".

10. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

Art. 70

(Cooperazione Stato-regioni)

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 71

(Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia)

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i

dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 72

(Il Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 *(Autonomia di bilancio e contabile)*

**TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Art. 2 *(Strumenti della programmazione)*

Art. 3 *(Documento di pianificazione strategica)*

Art. 4 *(Bilancio di previsione finanziario)*

Art. 5 *(Esercizio finanziario)*

Art. 6 *(Fondi di riserva)*

Art. 7 *(Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

Art. 8 *(Fondo spese e rischi)*

Art. 9 *(Approvazione del bilancio di previsione)*

Art. 10 *(Formazione del bilancio di previsione)*

Art. 11 *(Bilancio gestionale)*

Art. 12 *(Variazioni del bilancio di previsione finanziario)*

Art. 13 *(Variazioni del bilancio finanziario gestionale)*

**TITOLO III
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Art. 14 *(Riaccertamento dei residui)*

Art. 15 *(Rendiconto del Consiglio regionale)*

**TITOLO IV
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

Art. 16 *(Gestione delle entrate)*

Art. 17 *(Accertamento)*

Art. 18 *(Riscossione)*

Art. 19 *(Versamento)*

Art. 20 *(Gestione delle spese)*

Art. 21 *(Impegno)*

Art. 22 *(Prenotazione dell'impegno)*

Art. 23 *(Liquidazione)*

Art. 24 *(Ordinazione)*

Art. 25 (*Pagamento*)

Art. 26 (*Residui attivi e passivi*)

Art. 27 (*Fatture o richieste equivalenti di pagamento*)

TITOLO V
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 28 (*Attività contrattuale*)

Art. 29 (*Valutazione di congruità economica*)

Art. 30 (*Valutazione di congruità tecnica*)

Art. 31 (*Attestazione di conformità*)

Art. 32 (*Spese in economia*)

Art. 33 (*Determina a contrarre*)

TITOLO VI
SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 34 (*Spese di rappresentanza*)

TITOLO VII
CASSA ECONOMALE

Art. 35 (*Cassa economale*)

TITOLO VIII
BENI MOBILI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 36 (*Amministrazione dei beni mobili in uso al Consiglio regionale*)

Art. 37 (*Consegnatario*)

TITOLO IX
TESORERIA

Art. 38 (*Servizio di tesoreria*)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Autonomia di bilancio e contabile)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia contabile a norma dello Statuto speciale di autonomia e del Regolamento interno.
2. Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, amministrato sotto la vigilanza dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal presente Regolamento ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione.
4. Il Consiglio regionale attua i principi contabili generali e applicati previsti e allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

TITOLO II STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 2

(Strumenti della programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione del Consiglio regionale:
 - a) il documento di pianificazione strategica, di durata almeno triennale,
 - b) il bilancio di previsione finanziario,
 - c) il bilancio gestionale,
 - d) le variazioni di bilancio.

Art. 3

(Documento di pianificazione strategica)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle linee dettate per la legislatura, l'Ufficio di Presidenza approva il documento di pianificazione strategica, di durata almeno triennale.
2. Con l'adozione del documento di pianificazione strategica vengono individuate le linee di attività per il periodo temporale di riferimento, definendo gli obiettivi da raggiungere e dettando le conseguenti direttive per l'attuazione dei programmi, nonché le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa.
3. Annualmente il documento di pianificazione strategica è oggetto di verifica, con particolare riguardo agli obiettivi strategici e ai contenuti della programmazione, a seguito della quale è possibile procedere ad un aggiornamento del documento di pianificazione approvato.

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. Il bilancio di previsione del Consiglio regionale è di durata almeno triennale.
2. Il bilancio di previsione finanziario è elaborato sulla base del documento di pianificazione strategica di cui all'articolo 3, in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al D. lgs.

118/2011, secondo lo schema previsto all'allegato 9 del medesimo Decreto legislativo.

3. Le previsioni di bilancio sono predisposte in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio, in termini di sola competenza per gli esercizi successivi.

Art. 5

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 6

(Fondi di riserva)

1. In bilancio sono iscritti:

a) nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese obbligatorie,

b) nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a),

c) un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con provvedimento del Segretario generale.

3. I prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono disposti con provvedimento del Segretario generale.

Art. 7

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nel bilancio è stanziato l'eventuale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. 118/2011.

Art. 8

(Fondi spese e rischi)

1. Nel bilancio sono stanziati gli eventuali accantonamenti per passività potenziali, il cui ammontare è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. 118/2011.

Art. 9

(Approvazione del bilancio di previsione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera il progetto di bilancio finanziario di previsione e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

2. Il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. Le previsioni di bilancio sono articolate per l'entrata in Titoli e Tipologie e per la spesa in Missioni e Programmi.

Art. 10*(Formazione del bilancio di previsione)*

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno i dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale, secondo le linee programmatiche definite nel documento di cui all'articolo 3, comunicano al Segretario generale una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa previste per gli esercizi di riferimento del bilancio di previsione e sono stimati i relativi fabbisogni finanziari.

2. Il Segretario generale coordina le proposte pervenute e le presenta all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della delibera di progetto di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ufficio di Presidenza determina le somme da stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio lo comunica al Presidente della Regione.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del comma 3, l'Ufficio di Presidenza presenta all'Assemblea il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale con i relativi allegati tecnici, la relazione integrativa predisposta secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 5, del D. lgs. 118/2011 e il documento tecnico di accompagnamento predisposto secondo i criteri indicati all'articolo 39, comma 10, del D. lgs. 118/2011.

5. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione l'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri indicati nel principio applicato della programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del D. lgs. 118/2011, approva la ripartizione delle Tipologie in categorie e la ripartizione dei Programmi in macroaggregati, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il documento tecnico di accompagnamento.

Art. 11*(Bilancio gestionale)*

1. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione l'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri indicati nel principio applicato della programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del D. lgs. 118/2011 e, ai fini della gestione e rendicontazione, approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

2. Con l'approvazione del bilancio gestionale l'Ufficio di Presidenza provvede ad assegnare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi e nei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

3. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del D. lgs. 118/2011; gli eventuali articoli sono raccordati almeno al quinto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del D. lgs. 118/2011.

4. Il bilancio finanziario gestionale ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione, è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo.

5. Il bilancio gestionale ha carattere autorizzatorio, le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei centri di spesa del Consiglio regionale.

Art. 12*(Variazioni del bilancio di previsione finanziario)*

1. Nel corso dell'esercizio l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera le variazioni al bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Nel corso dell'esercizio l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione nei casi previsti all'articolo 51, comma 2, del D. lgs. 118/2011.

3. Nel corso dell'esercizio il Segretario generale autorizza:

a) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità previste ai commi 8 e 9 dell'articolo 42 del D. lgs. 118/2011,

b) le variazioni necessarie all'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di nuove tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi,

c) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria intestati al Consiglio regionale,

d) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste all'articolo 3, comma 4, del D. lgs. 118/2011, di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, e salvo quanto previsto agli articoli 48 e 51 del D. lgs. 118/2011:

a) sono vietate variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza,

b) sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio.

5. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce, ad eccezione delle variazioni previste all'articolo 51, comma 6, del D. lgs. 118/2011.

Art. 13*(Variazioni del bilancio finanziario gestionale)*

1. Ad eccezione dei casi previsti al comma 2, le variazioni al bilancio finanziario gestionale sono autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il Segretario generale può effettuare variazioni del bilancio finanziario gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 51 del D.lgs. 118/2011.

3. (ABROGATO).

TITOLO III

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14*(Riaccertamento dei residui)*

1. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, l'Ufficio di Presidenza provvede annualmente con propria deliberazione al riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

2. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Art. 15

(Rendiconto del Consiglio regionale)

1. I risultati finali della gestione del bilancio sono dimostrati nel rendiconto del Consiglio regionale.

2. Il rendiconto del Consiglio regionale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al D. lgs. 118/2011, secondo lo schema previsto all'allegato 10 del medesimo Decreto legislativo.

3. Il rendiconto è approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

4. Il rendiconto del Consiglio regionale è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto generale della Regione, per le finalità di cui all'articolo 63, comma 3, del D. lgs. 118/2011.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 16

(Gestione delle entrate)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento, in conformità a quanto previsto agli articoli 53, 54 e 55 del D. lgs. 118/2011.

Art. 17

(Accertamento)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate da cui derivano entrate per il Consiglio regionale, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. 118/2011.

2. L'accertamento costituisce l'atto gestionale dell'entrata con il quale, sulla base di idonea documentazione, il responsabile del procedimento verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione giuridicamente perfezionata, individua il soggetto debitore, quantifica la somma da incassare e dà atto della relativa scadenza.

3. L'atto di accertamento è trasmesso alla struttura consiliare competente in materia di bilancio, che provvede alla conseguente registrazione contabile del diritto di credito, imputandolo all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. La struttura consiliare di supporto all'attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale provvede alla registrazione contabile degli atti di accertamento adottati dai responsabili dei procedimenti aventi ad oggetto l'attività degli organi di garanzia.

Art. 18*(Riscossione)*

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute al Consiglio regionale, disposta a mezzo di ordinativo di incasso dal dirigente della struttura consiliare competente in materia di bilancio e, con riguardo alle entrate per attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, dal dirigente responsabile della struttura consiliare di supporto all'attività degli organi stessi.

2. L'ordinativo di incasso deve contenere gli elementi previsti al comma 3 dell'articolo 54 del D. lgs. 118/2011.

3. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Consiglio regionale, la riscossione di ogni somma versata in favore del Consiglio medesimo, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso. In tale ipotesi, il tesoriere, mediante avviso di incasso, ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi entro sessanta giorni dall'avvenuto incasso.

4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

5. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere al Consiglio regionale per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui attivi.

Art. 19*(Versamento)*

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Consiglio regionale.

Art. 20*(Gestione delle spese)*

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, in conformità a quanto previsto agli articoli 56, 57 e 58 del D. lgs. 118/2011.

Art. 21*(Impegno)*

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate da cui derivano spese per il Consiglio regionale, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs. 118/2011.

2. L'impegno costituisce l'atto gestionale della spesa con il quale, il responsabile del procedimento di spesa riconosce il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, determina la ragione del debito, il soggetto creditore, quantifica la somma da pagare indicandone la relativa scadenza e specifica il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, accertando preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

4. Gli impegni riguardanti le partite di giro sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

5. L'atto di impegno è trasmesso alla struttura consiliare competente in materia di bilancio, che provvede alla conseguente registrazione contabile nell'esercizio in cui l'obbligazione passiva si è giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. La struttura consiliare di supporto all'attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale provvede alla registrazione contabile degli atti di impegno adottati dai responsabili dei procedimenti di spesa per attività degli organi di garanzia.

6. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, come verificate alla conclusione della fase della liquidazione.

7. Nel caso le spese abbiano ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi, o prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la fattura dovrà contenere l'indicazione degli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Art. 22

(Prenotazione dell'impegno)

1. Nel corso della gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.

2. La prenotazione dell'impegno costituisce un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di spesa.

3. La prenotazione dell'impegno è adottata dal responsabile del procedimento con il provvedimento che dà origine alla procedura di spesa, mediante indicazione delle finalità che si intendono perseguire, dell'ammontare presunto della spesa e della relativa imputazione contabile.

4. L'atto di prenotazione è trasmesso alla struttura consiliare competente in materia di bilancio, che provvede alla conseguente registrazione contabile. La struttura consiliare di supporto all'attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale provvede alla registrazione contabile degli atti di prenotazione dell'impegno adottati dai responsabili dei procedimenti di spesa per attività degli organi di garanzia.

5. Le prenotazioni per le quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

Art. 23

(Liquidazione)

1. La liquidazione costituisce l'atto gestionale della spesa con il quale, il responsabile del procedimento di spesa, verificata la regolarità dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore, determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. La liquidazione della spesa è effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, nonché a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle

condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione è trasmesso alla struttura consiliare competente in materia di bilancio, che provvede alla conseguente registrazione contabile nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene effettivamente esigibile. La struttura consiliare di supporto all'attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale provvede alla registrazione contabile degli atti di liquidazione adottati dai responsabili dei procedimenti di spesa per attività degli organi di garanzia.

Art. 24

(Ordinazione)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione di procedere al pagamento della spesa, entro i limiti delle previsioni di cassa, impartita al tesoriere mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche dello stanziamento.

2. Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

3. I mandati sono emessi dal dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio e, con riguardo alle spese per attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, dal dirigente responsabile della struttura consiliare di supporto all'attività degli organi stessi.

4. Il mandato di pagamento deve contenere almeno gli elementi previsti al comma 3 dell'articolo 58 del D. lgs. 118/2011.

5. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

Art. 25

(Pagamento)

1. Il pagamento consiste nell'operazione con la quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento.

2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa.

3. I mandati di pagamento possono essere estinti mediante:

- a) bonifico a favore del conto corrente bancario o postale intestato al creditore,
- b) bollettino di conto corrente postale,
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore,
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

Art. 26

(Residui attivi e passivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate.

3. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
4. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.
7. La gestione dei residui è effettuata in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al D. lgs. 118/2011.

Art. 27

(Fatture o richieste equivalenti di pagamento)

1. Le fatture o richieste equivalenti di pagamento, relative a forniture, servizi e prestazioni professionali, emesse nei confronti del Consiglio regionale, sono annotate nel registro unico fatture entro dieci giorni decorrenti dal loro ricevimento, secondo le modalità previste all'articolo 42 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

TITOLO V ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 28

(Attività contrattuale)

1. L'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale è disciplinata dal presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2005/18/CE" e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
2. Il responsabile del contratto è il responsabile del procedimento volto alla scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. Il responsabile del contratto assume la qualifica di responsabile unico del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
4. Per gli affidamenti di importo superiore a quello previsto per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio assume la qualifica di responsabile del procedimento, il responsabile del contratto assume le funzioni di direttore dell'esecuzione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del contratto effettua un'istruttoria analitica, corredata da un quadro sintetico riassuntivo della spesa prevista, che trasmette al dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio per l'avvio della procedura finalizzata alla scelta del contraente.

Art. 29*(Valutazione di congruità economica)*

1. La stipulazione dei contratti di cui è parte il Consiglio regionale è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica in tutti i casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato.

2. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

- a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato,
- b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza.

3. La valutazione di congruità economica è espressa dal responsabile del procedimento con riferimento ai contratti da esso stipulati.

4. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione.

5. La valutazione della congruità economica del corrispettivo contrattuale è effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

Art. 30*(Valutazione di congruità tecnica)*

1. La stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità tecnica, oltre che all'acquisizione della valutazione di congruità economica di cui all'articolo 29.

2. La valutazione di congruità tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche oggetto del contratto da stipulare ed è effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

3. La valutazione di congruità tecnica è espressa dal Direttore del Servizio sistemi informativi ed e-government, della Direzione centrale funzione pubblica, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento con riferimento ai contratti da esso stipulati.

Art. 31*(Attestazione di conformità)*

1. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto.

2. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è espressa dal responsabile unico del procedimento con riferimento ai contratti da esso stipulati in economia.

3. Qualora il contratto abbia ad oggetto un affidamento di importo superiore a quello previsto per l'acquisizione di beni e servizi in economia, l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è resa dal direttore dell'esecuzione.

4. Qualora il contratto abbia ad oggetto una prestazione resa nell'interesse di un organo di

garanzia avente sede presso il Consiglio regionale, l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è resa dal titolare dell'organo di garanzia nel cui interesse la prestazione contrattuale ha avuto esecuzione.

5. L'acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è elemento necessario per procedere alla liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui è parte il Consiglio regionale.

Art. 32

(Spese in economia)

1. Uno speciale regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza, determina gli acquisti, i servizi e le forniture da effettuarsi in economia, nonché gli uffici competenti e le procedure.

Art. 33

(Determina a contrarre)

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto, il responsabile del procedimento adotta un provvedimento con cui formalizza la volontà di contrarre e individua gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire,
- b) l'oggetto del contratto,
- c) il valore economico del contratto,
- d) la forma del contratto,
- e) le clausole contrattuali essenziali,
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta,
- g) la prenotazione dell'impegno adottato secondo quanto previsto dall'articolo 22.

3. Per le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 la determina a contrarre è trasmessa alla struttura consiliare competente in materia di bilancio.

TITOLO VI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 34

(Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dal Consiglio regionale per lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e per mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio.

2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, che individua e motiva l'intervento.

3. Per le minute spese di rappresentanza è istituito un fondo di cassa, che viene reintegrato con decreto del Segretario generale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

4. L'incarico di economo cassiere cui affidare la gestione del fondo cassa di cui al comma 3, così

come quello di sostituto per il caso di assenza o impedimento del titolare, è assegnato con provvedimento del Segretario generale, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale, ad un dipendente dell'Ufficio di Gabinetto. L'economista cassiere presenta semestralmente il rendiconto delle spese sostenute all'esame e all'approvazione del Segretario generale, ovvero, prima della scadenza suddetta qualora ne venga richiesta la reintegra.

5. Un apposito regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza, definisce le tipologie di spese di rappresentanza e disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle stesse.

TITOLO VII CASSA ECONOMALE

Art. 35

(Cassa economale)

1. Nell'ambito della struttura consiliare competente in materia di bilancio opera una cassa economale, dell'ammontare di EURO 25.000,00 la cui gestione è affidata ad un economista cassiere.

2. Il Segretario generale, su indicazione del dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio, con proprio provvedimento assegna tale incarico e quello di sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare, a dipendenti della struttura consiliare competente in materia di bilancio.

3. L'economista-cassiere provvede al pagamento in contanti, nel limite di euro 1.500,00 delle sottoindicate spese:

a) acquisto di articoli di cancelleria, modulari, stampati, registri, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile in fase di fornitura periodica,

b) acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni periodiche,

c) spese di spedizione, postali, valori bollati, imposte di registro, tasse e diritti eventuali,

d) pagamento canone TV e bollette telefoniche,

e) rimborsi di pedaggi autostradali,

f) spese relative a servizi di fotocopiatura, di riproduzioni fotografiche, di riproduzioni di documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copie testi,

g) manutenzione di impianto elettrico e idrico,

h) manutenzione mobili ed infissi comprese le spese relative alla riparazione e sostituzione di serrature,

i) minute spese di pulizia (lavatura tendaggi, tappeti, eccetera),

j) lavori di facchinaggio e trasloco,

k) piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari,

l) rimborso al personale in divisa delle spese sostenute per l'acquisto di parti della divisa e calzature,

m) spese relative alle quote di partecipazione a convegni e congressi,

n) acquisti di mobili, suppellettili, attrezzature d'ufficio e di accessori di telefonia mobile,

o) altri piccoli acquisti ed interventi relativi al normale funzionamento e all'ordinaria manutenzione degli uffici e servizi del Consiglio,

p) spese per l'acquisto e la locazione di apparecchi, utensili, beni di consumo e quanto altro necessario per la piccola ristorazione,

q) spese per servizi fotografici, per riprese audiovideo e altre spese necessarie per la realizzazione di iniziative promozionali, di comunicazione e di informazione istituzionale,

r) spese per l'acquisto, la riparazione e la locazione di apparecchiature e utensili in uso negli uffici del Consiglio regionale.

4. Per ogni pagamento economale o anticipazione effettuati l'economista cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza dal beneficiario o in calce al titolo di spesa o in calce alla fattura, o con ricevuta del percipiente l'anticipazione; deve altresì curare che i documenti di quietanza siano in regola con le vigenti norme di carattere fiscale.

5. L'economista cassiere presenta semestralmente il rendiconto delle spese sostenute all'esame e all'approvazione del Segretario generale. E' facoltà dell'economista-cassiere di presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora la giacenza di cassa risulti inferiore al cinquanta per cento dell'anticipazione.

6. L'integrazione del fondo cassa si effettua con provvedimento del Segretario generale dopo che sia stato riconosciuto regolare il rendiconto debitamente documentato dalle spese fino al momento effettuate.

7. I limiti fissati ai commi 1 e 3 vengono periodicamente adeguati dall'Ufficio di Presidenza.

TITOLO VIII BENI MOBILI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 36

(Amministrazione dei beni mobili in uso al Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale amministra i beni mobili in uso, compresi i beni mobili acquistati con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati allegati al medesimo Decreto legislativo.

2. Con apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza vengono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni.

Art. 37

(Consegnatario)

1. Ad un dipendente della struttura consiliare competente in materia di bilancio, di categoria non inferiore a D, sono attribuite con provvedimento del Segretario generale le funzioni di Consegnatario.

2. Ad un dipendente della struttura consiliare competente in materia di bilancio, di categoria non inferiore a C, sono attribuite con provvedimento del Segretario generale le funzioni di Viceconsegnatario.

3. Il Consegnatario è responsabile della conservazione dei mobili, degli arredi, dei macchinari e degli altri beni in uso al Consiglio regionale.

4. I beni mobili, eccezion fatta per quelli di facile consumo, vengono assunti in carico in apposito inventario.

TITOLO IX
TESORERIA

Art. 38

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

2. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale viene svolto in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati allegati al medesimo Decreto legislativo.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli Uffici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario.

3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento s'intendono al netto di IVA.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa, in relazione all'oggetto, per le seguenti tipologie di spesa:

a. servizi di sede (pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento rifiuti, vigilanza, portierato, trasloco, trasporto, facchinaggio, e similari);

b. acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredo, segnaletica, e similari;

c. acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio e attrezzature varie, anche informatiche (fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, computer, stampanti, attrezzature hardware, apparecchi di telefonia, fax, e similari);

d. acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di impianti e relative apparecchiature (per il supporto dell'attività consiliare, la diffusione televisiva e sonora a circuito interno, la sicurezza, il condizionamento d'aria, e similari);

e. acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di reti informatiche, prodotti software e relativo aggiornamento, reti telefoniche;

f. acquisto di generi di cancelleria e di materiali di facile consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, telefonico, elettrico, e similari);

g. acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, prodotti multimediali, accesso a banche dati on-line e agenzie di stampa, e similari;(1)

h. acquisto di vestiario per il personale in divisa del Consiglio regionale;

i. stampa, tipografia, progettazione grafica, editoria (anche multimediale), rilegatura, fotografia e riproduzione fotografica, riprese audiovideo, trasmissioni radiotelevisive, montaggio, speakeraggio, e similari;

j. assistenza tecnica informatica, progettazione e sviluppo software, progettazione ed elaborazione siti web e intranet;

k. deregistrazione, resocontazione, trascrizione intelligente, inserimento ed elaborazione dati, conservazione, archiviazione, catalogazione, e similari;

l. traduzione e interpretariato;

m. assicurazioni;

n. funzionamento del bar del Consiglio regionale;

o. piccola ristorazione;

p. autorimesse e parcheggi;

q. postali, di spedizione, telefoniche e telegrafiche;

r. comunicazione istituzionale, anche via web (distribuzione di materiale editoriale, acquisto spazi pubblicitari, diritti d'uso e di riproduzione, acquisto oggettistica promozionale, allestimenti espositivi, e similari);

s. organizzazione e realizzazione di indagini conoscitive, convegni, incontri, conferenze, mostre, eventi e iniziative promozionali, studi, ricerche, collaborazioni, consulenze, rientranti in programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la cui spesa sia stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza medesimo;

t. rappresentanza;

u. formazione e aggiornamento professionale;

v. adesione ad organismi ed enti e partecipazione alle relative attività.

2. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 3

(Limiti di importo)

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa per importi non superiori a 130.000 euro.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di assoggettarla alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di affidamento)

1. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia di importo pari o superiore al limite di valore stabilito all'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati attingendo all'elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e servizi in economia del Consiglio regionale; quando da tale elenco non risultino in numero sufficiente gli operatori economici da consultare, gli stessi sono individuati anche sulla base di indagini di mercato.

2. La scelta del contraente per servizi e forniture di pari o superiore al limite di valore stabilito all'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006(1) ha luogo mediante gara informale; alla gara gli operatori economici sono invitati con apposita lettera di invito a presentare offerta.

3. Nella lettera d'invito sono specificati l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie o assistenza richieste, la qualità e le modalità di esecuzione e ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Consiglio regionale, nonché il termine per la presentazione dell'offerta ed i criteri per la scelta del contraente.

4. La scelta del contraente avviene in base al prezzo più basso o all'offerta economicamente

più vantaggiosa, da valutarsi secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

5. L'esame e la valutazione delle offerte sono effettuati dal dirigente o dal responsabile di posizione organizzativa delegato, individuato secondo le norme di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, che provvede a sottoscrivere il contratto.

6. I contratti per le acquisizioni di beni e servizi in economia sono stipulati mediante scrittura privata o lettera d'ordinazione.

7. E' consentito l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi in economia di importo inferiore al limite di valore stabilito all'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5

(Gestione della spesa)

1. Il dirigente o il responsabile di posizione organizzativa delegato, che provvede alla stipulazione del contratto per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, assume i relativi atti di impegno e liquidazione della spesa.

2. Il Servizio Amministrativo, sulla base degli atti d'impegno e di liquidazione nonché della documentazione contabile, provvede all'ordinazione della spesa.

PARTE VII
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75
Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici

Art. 1

(Principi generali)

1. La presente legge disciplina le nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici, anche economici.

2. Il conferimento delle nomine e delle designazioni è effettuato, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi.

Art. 2

(Sfera di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite, nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego.

Art. 3

(Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici)

1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.

2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:

a) titoli di studio e professionali;

b) attività precedenti;

c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento;

c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo

3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.

4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.

5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.

Art. 4 (Termini)

Il parere di cui al precedente articolo deve essere motivato e va reso entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.

Decorsi inutilmente tali termini, l'organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla Giunta per le nomine dell'adozione del relativo provvedimento entro il termine previsto al successivo articolo 5.

Art. 5 (Nomine ed altri incarichi)

Delle nomine e delle designazioni degli altri amministratori degli enti ed istituti pubblici di cui al precedente articolo 1, di competenza dell'Amministrazione regionale, deve essere data comunicazione alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

Tali comunicazioni devono precisare i motivi che giustificano l'avvenuta scelta e saranno accompagnate da cenni biografici delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

La Giunta per le nomine, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine di cui al primo comma, può chiedere, a maggioranza dei componenti, il riesame delle stesse.

Art. 6 (Nomine di competenza del Consiglio regionale)

Per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale la Giunta per le nomine esprime un parere motivato sulle candidature proposte.

A tal fine ciascun Consigliere regionale può presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, candidature corredate del curriculum di cui al precedente articolo 3.

La Giunta per le nomine esprime il parere entro trenta giorni dal deposito delle candidature e lo comunica ai proponenti ed ai gruppi consiliari.

Art. 7 (Incompatibilità e cause ostative alla nomina)

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

b) i dirigenti dell'Amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici;

e) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

f) coloro che, nell'anno precedente alla nomina o all'elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all'articolo 8 in altri enti o istituti.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 7 bis ante

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.

Art. 7 bis

(Nomine negli enti privati a partecipazione regionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all'articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l'Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.

Art. 7 ter*(Divieto di cumulo)*

1. Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 7 bis non sono cumulabili.

Art. 7 quater*(Rinnovo di incarichi)*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all'articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.

Art. 7 quinquies*(Comunicazione alla Presidenza)*

1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all'articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 7.
2. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l'interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.
3. La mancanza o l'inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dall'incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.

Art. 7 sexies*(Revoca di incarichi)*

1. Le funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell'organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.
2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell'articolo 3, sulla proposta deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine.

Art. 8*(Pubblicità della situazione patrimoniale)*

Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:

- 1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
- 2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrono la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste

superino la somma annua di lire 400.000.000.

Art. 8 bis

(Modalità delle dichiarazioni)

I soggetti indicati all'art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro 30 giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:

- 1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
- 3) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 8 ter

(Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi)

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell'articolo 8/bis intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma del predetto articolo 8 bis.

Art. 8 quater

(Cessazione dall'ufficio)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 8/bis, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8 bis.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.

Art. 8 quinquies

(Inadempienza degli obblighi)

In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l'inadempiante a provvedere entro il termine di quindici giorni.

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9*(Pubblicazione sul BUR)*

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno successivo.

L'elenco dovrà contenere:

- a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
- b) le norme che ne disciplinano il conferimento;
- c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina e alla designazione.

Qualora, nel corso dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nello elenco stesso, si procede alla pubblicazione integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.

Art. 10*(ABROGATO)***Art. 11***(Entrata in vigore)*

omissis

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi (Titolo II)

TITOLO II
DISCIPLINA DEL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 4, n. 1, dello Statuto di autonomia, il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli organi che hanno rilevanza statutaria, compresi quelli previsti all'articolo 60 dello Statuto, nonché quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.

Art. 8

(Rinnovo degli organi)

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l'esercizio provvisorio.

Art. 9

(Rinnovo di competenza di organi collegiali)

1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 8, comma 1, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che provvedono entro quarantacinque giorni.

2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 1, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.

Art. 10

(Designazione da parte di terzi)

1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell'organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni.

3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell'ente.

Art. 11*(Nuovi termini)*

1. Alle nomine ed alle designazioni effettuate ai sensi degli articoli 9 e 10, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 75/1978; in tali casi il termine di cui all'articolo 4 della medesima legge è ridotto a dieci giorni.

Art. 12*(Disciplina dei controlli)*

1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 7 sono esecutivi dalla data di scadenza dell'organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo quando sono di competenza di organi regionali; per i provvedimenti soggetti a controlli esterni si applica la disciplina vigente. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La dichiarazione in sede di controllo di non conformità a legge dei provvedimenti, di cui al comma 1, obbliga l'organo da cui tale atto è emanato a provvedere entro trenta giorni. In tale periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 13*(Decadenza degli organi)*

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, ovvero il termine di cui all'articolo 12, comma 3, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono ad ogni effetto.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.

3. Ferme restando le responsabilità previste dalle leggi dello Stato per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Giunta regionale, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.

Art. 14*(Designazione mediante procedure elettive)*

1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono che dell'organo facciano parte componenti designati mediante procedure elettive, i termini di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 3, sono aumentati a novanta giorni, con esclusione delle elezioni di competenza del Consiglio regionale.

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali (Artt. 3, commi 1-3 e art. 13)

Art. 3

(Sistema di governo)

1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

omissis

Art. 13

(Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978)

1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.

2. omissis

Regolamento della Giunta per le nomine

Art. 1

La Giunta per le nomine, di cui all'articolo 22 del Regolamento interno del Consiglio, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo Presidente o di singoli Assessori.

Art. 2

La Giunta per le nomine si riunisce su convocazione del suo Presidente, con preavviso, di norma, di due giorni.

Le sedute sono valide se sono presenti tanti consiglieri il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti del Consiglio; le decisioni sono valide se i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Art. 3

Le funzioni di segretario della Giunta per le nomine sono espletate dal Segretario Generale del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesegretario Generale preposto all'Area generale.

Art. 4

I membri della Giunta per le nomine e gli addetti all'ufficio di segreteria sono tenuti al segreto su tutti i dati e le informazioni di cui in tale veste vengono a conoscenza.

Art. 5

Quando la Giunta sia chiamata ad esprimere un parere ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 bis della legge regionale n. 75/1978, e successive modificazioni ed integrazioni il Presidente, dopo aver indicato quale sia la carica alla quale la nomina si riferisce e quale sia il candidato, apre la discussione.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti il parere sulla candidatura.

Ove prevalga il numero dei voti a favore, il parere si intende reso nel senso dell'idoneità del candidato e dell'assenza di cause ostative.

Ove prevalga il numero dei voti contrari, la Giunta rende in tal modo un parere negativo che si intende motivato con le considerazioni espresse nel corso della discussione da coloro che hanno espresso voto negativo.

In caso di parità di voto si applica l'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno.

Art. 6

La comunicazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 75/1978, e successive modificazione ed integrazioni, è sottoposto all'esame della Giunta entro il termine dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Il Presidente propone alla Giunta di prendere atto. Ove uno dei componenti ritenga necessario il riesame della nomina, formula in tal senso una proposta motivata.

Al termine della discussione la proposta medesima viene messa ai voti, e, se approvata, trasmessa all'Amministrazione regionale.

Per l'approvazione trova applicazione l'articolo 78 del Regolamento interno.

Art. 7

Quando la Giunta ritenga che la candidatura proposta o la nomina comunicata sia sprovvista dei requisiti prescritti dalla legge regionale 75/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, ne chiede l'integrazione. In tal caso il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 75/1978 decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

In via del tutto eccezionale, la Giunta per le nomine può ammettere a parere, sulla base di adeguate motivazioni, le candidature pervenute agli uffici oltre i termini stabiliti per la loro presentazione.

Art. 8

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 75/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta per le nomine cura la tempestiva predisposizione dell'elenco con le date delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, per le quali debba provvedersi nell'anno successivo.

Art. 9

Qualora nel corso dell'anno successivo a quello di compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nell'elenco stesso, la Giunta curerà tempestivamente i conseguenti aggiornamenti.

Art. 10

Il Presidente della Giunta incarica un commissario per gli atti istruttori ritenuti necessari e per la relazione.

Art. 11

I verbali della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Art. 53)

Art. 53

(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre

categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. (275)

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,

secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9¹.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Art. 5, comma 9)

Art. 5

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

omissis

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

omissis

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo I
Principi generali

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto

privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2

(Ambito di applicazioni)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3*(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico

e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4

(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

(Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8

(Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o

ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9

(Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

(Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11

(Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

(Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13

(Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14

(Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII
Vigilanza e sanzioni

Art. 15

(Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico)

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16

(Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni

pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.

Art. 17

(Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto)

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18

(Sanzioni)

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19

(Decadenza in caso di incompatibilità)

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20

(Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21

(Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22

(Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità)

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23

(Abrogazioni)
omissis

PARTE VIII
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI CONSILIARI

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Artt. 3, 47 e 76)

Art. 3

(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

- a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
- b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
- c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
- d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
- e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
- f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
- g) l'articolazione della struttura organizzativa;
- h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
- i) gli uffici di supporto agli organi politici;
- j) la dotazione organica complessiva;
- k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione

della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
 - a) direttore generale;
 - b) direttore centrale;
 - c) vicedirettore centrale;
 - d) direttore di Servizio;
 - e) direttore di staff.

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale comporta la preposizione ad un'area quale unità organizzativa di livello direzionale, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nelle Direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, aventi particolare complessità organizzativa e funzionale. Il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali può attribuire al vicedirettore centrale ulteriori funzioni in aggiunta a quelle correlate alla preposizione all'area.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. (ABROGATO)

4 quater. (ABROGATO)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità. L'incarico di direttore di staff può essere conferito, esclusivamente qualora correlato allo svolgimento dell'attività di patrocinio e consulenza legale, anche presso un servizio o struttura equiparata a servizio.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Art. 76

(Consiglio regionale)

1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.

2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del

Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalità del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiarità riconosciute al Consiglio regionale.

Legge regionale 17 aprile 2000, n. 8
Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale (Artt. 1, 1 bis, 2, 8, 9 e 14)

Art. 1*(Strutturazione del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali e nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della Segreteria generale, nonché degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, delle Segreterie del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e di quelle dei Gruppi consiliari.

2. Con successiva legge regionale verrà istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale distinto da quello dell'Amministrazione regionale.

Art. 1 bis*(Articolazione della dirigenza consiliare)*

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti incarichi:

- a) Segretario generale;
- b) Vice Segretario generale coordinatore di Area;
- c) direttore di Servizio;
- d) direttore di staff.

2. Il Segretario generale sovrintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Aree consiliari; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. L'incarico di Vice Segretario generale coordinatore di Area comporta la preposizione a un'Area consiliare, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nella Segreteria generale; l'incarico si connette, altresì, alla copertura di un incarico di direttore di Servizio; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità.

Art. 2*(Segreteria generale)*

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. Presso la Segreteria generale è istituito il <<Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale>> di cui possono avvalersi anche i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

4. La Segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti

universitari, di istituzioni scientifiche, di enti ed organismi di studi e ricerche, nonché di società di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Art. 8

(Ufficio stampa e pubbliche relazioni)

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. All'Ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di cinque unità, di cui una nella categoria dirigenziale e quattro nelle categorie D o C - le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1991.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Art. 9

(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni)

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

2 bis. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.

3. (ABROGATO)

3 bis. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

4 bis. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della

medesima legge regionale.

Art. 14

(Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti a tempo determinato)

1. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.

2. All'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12
Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 (Art. 12, commi 1 e 2)

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. In relazione all'autonomia contabile, funzionale e organizzativa riconosciuta al Consiglio regionale dall' articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto di autonomia), esso dispone, per le proprie esigenze di funzionamento, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione di cui al comma 3 del citato articolo, di proprio personale appartenente a un ruolo distinto da quello del personale dell'Amministrazione regionale.

2. Con successiva legge regionale sono stabiliti i criteri di organizzazione, la disciplina delle materie riservate alla legge ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché le modalità di esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di gestione del personale e del relativo sistema di relazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva regionale di comparto, individuando le necessarie forme di collaborazione e coordinamento con la Giunta regionale e le modalità di copertura e di imputazione a bilancio degli oneri di gestione del personale di cui al comma 1.

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18
Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale (Capo VI del Titolo III)

TITOLO III
 SISTEMA INTEGRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
 REGIONALE E LOCALE

omissis

Capo VI

Disposizioni sull'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale

Art. 43

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 8/2000)

omissis

Art. 44

(Fabbisogno professionale)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1¹, la Segreteria generale comunica i fabbisogni professionali del Consiglio regionale come stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

Art. 45²

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 11³, la Segreteria generale del Consiglio regionale richiede all'Ufficio unico la predisposizione e pubblicazione di apposito interpellato.

3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 12⁴, la Segreteria generale del Consiglio regionale richiede all'Ufficio unico l'avvio delle procedure selettive e comparative.

4. Le istanze presentate a seguito delle procedure di cui commi 2 e 3 sono trasmesse dall'Ufficio unico alla Segreteria generale del Consiglio regionale ai fini del conferimento dei relativi incarichi.

¹ L'articolo 3 disciplina i fabbisogni e le immissioni nel ruolo dei dirigenti del Comparto unico, con effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

² La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

³ L'articolo 11 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti inseriti nel ruolo, con effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

⁴ L'articolo 12 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo con effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

5. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Vice Segretario generale e di Capo di Gabinetto del Consiglio regionale può avvenire, in applicazione della disciplina prevista dagli atti di autoorganizzazione del Consiglio regionale, anche senza ricorrere alla procedura di interpello di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 46

(Budget)

1. I budget di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19⁵ sono definiti nel rispetto dei dati forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale in relazione alle esigenze consiliari.

Art. 47

(Mobilità di Comparto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b)⁶, il Consiglio regionale procede ai sensi dell'articolo 23⁷; l'individuazione del dipendente è operata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, è necessario il consenso della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Art. 48

(Comando)

1. Il Consiglio regionale, su richiesta del Segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando.

2. Alla scadenza del termine dei tre anni di cui all'articolo 27, comma 1⁸, il Segretario generale può chiedere all'Amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

3. Il comando del personale in servizio presso il Consiglio regionale ad altre amministrazioni del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del Segretario generale.

Art. 49

(Assegnazione e trasferimento di personale)

1. L'assegnazione e il trasferimento di personale dalla e alla Segreteria generale del Consiglio regionale e dagli e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono subordinati, in ogni caso, all'assenso preventivo del Segretario generale.

⁵ L'articolo 19 definisce, a livello di sistema integrato di Comparto, il budget per individuare il limite per le assunzioni a tempo indeterminato e il ricorso a forme di lavoro flessibile.

⁶ L'articolo 20 disciplina l'assunzione del personale non dirigente.

⁷ L'articolo 23 disciplina la mobilità di Comparto.

⁸ L'articolo 27 disciplina il comando di personale.

Art. 50⁹*(Procedimenti disciplinari)*

1. I procedimenti disciplinari di cui all'articolo 7¹⁰ possono essere avviati anche su specifica segnalazione del Segretario generale del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio unico, qualora avvii di sua iniziativa un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale, ne dà comunicazione alla Segreteria generale del Consiglio medesimo.

Art. 51*(Formazione)*

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.

2. Le determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 6¹¹, sono assunte, per quanto riguarda la dirigenza consiliare, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio unico, nell'esercizio dei propri compiti in materia di formazione di cui agli articoli 9 e 29¹², tiene conto delle indicazioni della Segreteria generale del Consiglio regionale per quanto attiene il personale del Consiglio medesimo.

Art. 52*(Personale dei gruppi consiliari)*

omissis

⁹ La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata dall'articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

¹⁰ L'articolo 7 disciplina i procedimenti disciplinari per i dirigenti con effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

¹¹ L'articolo 9 disciplina la formazione dei dirigenti inseriti nel ruolo dei dirigenti del Comparto unico con effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'articolo 59, comma 1, della medesima legge regionale 18/2016, modificata da articolo 10, comma 5, lettera q), legge regionale 44/2017.

¹² L'articolo 29 disciplina la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del Comparto unico.

Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e degli articoli 9 e 177 del Regolamento interno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile riconosciuta dallo Statuto e dalle leggi al Consiglio regionale, disciplina, nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, le materie di cui al comma 2 del citato articolo 3 della legge regionale n. 18/1996, con riferimento al Consiglio regionale medesimo.

2. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, l'organizzazione dei seguenti uffici:

a) la Segreteria generale del Consiglio regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), come complesso degli uffici di supporto alle attività istituzionali del Consiglio regionale, dei suoi organi interni, dei singoli Consiglieri, nonché degli Organi di garanzia che hanno sede presso il Consiglio regionale;

b) gli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale;

c) gli uffici di segreteria del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti di Commissioni consiliari o di altri organi collegiali interni del Consiglio.

3. Per gli uffici di segreteria dei Gruppi consiliari resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di funzionamento dei Gruppi medesimi.

4. (ABROGATO).

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici di cui all'articolo 1, si ispira alle seguenti finalità:

a) il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura organizzativa, aumentando la flessibilità organizzativa in corrispondenza dell'insorgere di nuove esigenze anche di carattere transitorio;

b) il miglioramento della produzione legislativa regionale garantendo la trasparenza, la qualità di tecniche redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle disposizioni normative;

c) l'accrescimento della capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare;

d) l'ampliamento dell'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio regionale;

e) la valorizzazione delle competenze e lo sviluppo delle specifiche professionalità consiliari, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Art. 3

(Criteri generali di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto e ai modelli organizzativi delle Assemblee parlamentari, al fine di assicurare il supporto necessario al migliore esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale ed è informata ai seguenti criteri generali:

a) funzionalità della struttura organizzativa rispetto alle esigenze degli organi assistiti, nel rispetto dei principi di legalità, di efficienza, efficacia ed economicità, con periodica verifica ed eventuale revisione in relazione ai mutamenti delle esigenze degli organi e del quadro normativo;

b) articolazione della struttura organizzativa per ambiti funzionali omogenei, garantendo una dimensione adeguata alle singole unità organizzative ed evitando duplicazioni, sovrapposizioni o frammentazioni;

c) programmazione dell'attività di gestione per obiettivi, controllo e valutazione dei risultati raggiunti; organizzazione per processi volti a migliorare il coordinamento tra le diverse unità organizzative, conformandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna; interconnessione anche mediante sistemi informativi automatizzati;

d) massimo coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi e nel raggiungimento dei risultati, nonché sviluppo e valorizzazione delle competenze del personale medesimo, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento;

e) distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi competenti, e quelle di direzione amministrativa e di gestione, attribuiti alla dirigenza;

f) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza nell'assolvimento delle funzioni dirigenziali relative alle strutture di supporto alle attività istituzionali del Consiglio regionale;

g) chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati.

Art. 4

(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di organizzazione degli uffici disciplinati dal presente Regolamento sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso la periodica definizione di obiettivi, priorità e direttive generali per l'attività svolta dagli uffici, nonché la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse finalità e unità organizzative, verificando altresì la rispondenza dei risultati dell'attività svolta agli indirizzi impartiti.

Art. 5

(Atti di organizzazione)

1. Gli atti di organizzazione previsti dal presente Regolamento sono adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, ovvero con provvedimenti dirigenziali, in base alle rispettive competenze, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità interna.

2. Il confronto con le Organizzazioni sindacali si intende espletato mediante l'attivazione delle procedure previste dal Contratto collettivo vigente.

3. Gli atti medesimi sono adottati in forma scritta e sono motivati. Essi sono tempestivamente comunicati, dopo la loro adozione, alla struttura dell'Amministrazione regionale competente in

materia di organizzazione e personale.

Capo II
Struttura organizzativa degli uffici del Consiglio regionale

Sezione I
Segreteria generale del Consiglio regionale

Art. 6

(Attribuzioni ed articolazione organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale)

1. La Segreteria generale del Consiglio regionale è l'unità organizzativa di livello direzionale di massima dimensione a sostegno delle attività istituzionali del Consiglio regionale. Essa svolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari ed ai singoli Consiglieri; assicura supporto all'attività degli Organi di garanzia; cura altresì i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle proprie attribuzioni, nonché l'attività di informazione ai cittadini e di comunicazione istituzionale.

2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:

- a) Aree;
- b) Servizi;
- c) Posizioni organizzative;
- d) Strutture stabili di livello inferiore al Servizio.

3. Le Aree sono unità organizzative di livello direzionale preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza.

4. I Servizi sono unità organizzative di livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi e dispongono di piena autonomia gestionale ed organizzativa, nell'ambito delle direttive formulate dal Segretario generale e dai Vice Segretari generali nonché di tutte le competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei risultati. I Servizi sono istituiti nell'ambito di un'Area.

5. Le Posizioni organizzative sono unità organizzative di livello non direzionale preposte all'assolvimento di compiti specifici di particolare complessità e dotate di elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; possono essere istituite nell'ambito di un Servizio ovvero, laddove necessario per lo svolgimento di attività di particolare complessità non riconducibili ai compiti di un singolo Servizio, nell'ambito di una specifica Area o della Segreteria generale.

6. Le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio sono unità organizzative di livello non direzionale preposte all'assolvimento di compiti specifici di carattere continuativo, ricorrente o ripetitivo; possono essere istituite per esigenze permanenti di subarticolazione e di decentramento territoriale nell'ambito di un Servizio, di una specifica Area o della Segreteria generale.

Art. 7

(Istituzione delle unità organizzative di livello direzionale)

1. Le unità organizzative di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina:

- a) il numero, la denominazione e le funzioni delle Aree;
- b) il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio.

Art. 8

(Istituzione delle Posizioni organizzative)

1. Le Posizioni organizzative di cui all'articolo 6, comma 5 sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina:

- a) il numero complessivo delle Posizioni organizzative e la loro ripartizione tra la Segreteria generale e gli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale;
- b) i criteri di conferimento degli incarichi;
- c) il modello di graduazione delle posizioni organizzative;
- d) il metodo di valutazione delle posizioni medesime.

Art. 9

(Istituzione delle strutture stabili inferiori al Servizio)

1. Le unità organizzative di cui all'articolo 6, comma 6, sono istituite con decreto del Segretario generale, che ne determina la denominazione, le attribuzioni, la collocazione organizzativa e la categoria richiesta per l'incarico di coordinamento.

Art. 10

(Determinazione del contingente di personale spettante alla Segreteria generale e a ciascuna unità organizzativa)

1. Il contingente del personale spettante alla Segreteria generale, distinto per categoria e profili professionali, è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;
- b) analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.

2. L'Ufficio di Presidenza procede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della dotazione organica di cui al comma 1, tenendo conto degli elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

3. Il contingente di personale, distinto per categoria e profili professionali, spettante a ciascun Servizio ed, ove istituite, a ciascuna unità di livello non direzionale, è definito con provvedimento del Segretario generale.

Sezione II

Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale

Art. 11

(Istituzione degli uffici e contingente)

1. Sono istituite, alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, le seguenti unità organizzative di livello direzionale:

- a) l'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto;
- b) l'Ufficio Stampa, cui è preposto il Capo Ufficio Stampa.

2. Il contingente di personale, distinto per categoria e profilo professionale, spettante a

ciascuno degli Uffici di cui al comma 1 è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale.

3. Nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale possono essere istituite Posizioni organizzative e Strutture stabili di livello inferiore al Servizio con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio. L'atto istitutivo ne determina la denominazione e le funzioni.

Art. 12

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto:

a) provvede al supporto delle attività politico-istituzionali del Presidente del Consiglio regionale;

b) cura la rappresentanza della Presidenza e ne organizza il cerimoniale;

c) coadiuva il Presidente del Consiglio regionale nei suoi rapporti esterni con gli altri organi della Regione, con le istituzioni locali, regionali, statali e sopranazionali ed in particolare con le altre assemblee legislative;

d) assiste il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni di componente degli organismi di coordinamento delle assemblee legislative regionali italiane ed europee;

e) cura i rapporti con l'Associazione dei Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia;

f) assiste i Vice Presidenti e i Consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza delegate dal Presidente del Consiglio;

g) cura, in collaborazione con gli altri uffici interessati, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;

h) promuove la conoscenza e l'interazione dell'istituzione consiliare con le varie componenti della società civile regionale.

Art. 13

(Ufficio stampa)

1. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale assicura l'attività giornalistica dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON), caratterizzata dall'autonomia funzionale prevista dall'articolo 254, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali). In particolare:

a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;

b) fornisce assistenza giornalistica all'attività degli Organi di garanzia;

c) provvede a fornire le traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito

internazionale;

d) collabora con gli altri uffici del Consiglio regionale nelle iniziative di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare.

Sezione III
Uffici di segreteria

Art. 14

(Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un massimo di quattro persone, composto da un segretario particolare, due addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.

2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria.

Art. 15

(Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale)

1. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 16

(Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari)

1. I Presidenti delle Commissioni consiliari o di analoghi organi collegiali, istituiti a norma del Regolamento interno del Consiglio, si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 17

(Personale addetto agli uffici di segreteria)

1. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, collocati in posizione di comando; gli addetti di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata. Il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Il personale in posizione di comando è collocato in soprannumero ris

2. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale o presso il Consiglio regionale.

3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e dei Presidenti di Commissione consiliare o di analoghi Organi consiliari, per un periodo non superiore al mandato degli stessi; l'incarico può essere revocato a richiesta dei soggetti medesimi.

4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere inoltre conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.

5. Ai fini del conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria dell'Ufficio di cui all'articolo 14, almeno una delle unità va individuata tra dipendenti delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. L'autista di rappresentanza è individuato esclusivamente tra dipendenti della Regione.

6. A fronte di specifiche e motivate richieste, qualora il personale assegnato agli uffici di segreteria di cui agli articoli 14, 15 e 16 risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito.

Sezione IV
Organi di garanzia

Art. 18

(Istituzione delle unità organizzative a supporto degli Organi di garanzia)

(ABROGATO)

Art. 19

(Funzionamento delle unità organizzative a supporto degli Organi di garanzia)

(ABROGATO)

Capo III
Incarichi dirigenziali

Art. 20

(Funzioni dirigenziali)

1. Compete ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale:

a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli obiettivi, priorità e programmi definiti dai competenti organi consiliari e di garanzia;

b) fornire assistenza agli organi consiliari e agli Organi di garanzia, dando adeguato supporto nell'assolvimento dei compiti istituzionali, mediante proposte, pareri tecnici, analisi di fattibilità, elaborazione di dati, attività di studio e ricerca, con riferimento all'ambito di rispettiva competenza;

c) la formulazione di programmi di lavoro volti al miglioramento della struttura cui sono preposti;

d) la direzione amministrativa delle strutture e delle attività di competenza, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse assegnate;

e) la formazione, la valutazione e il controllo del personale assegnato, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari;

f) la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle attività contrattuali di competenza, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza; in caso di inerzia o di ritardo l'Ufficio di Presidenza medesimo può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale, può attribuire ad altro dirigente, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza l'Ufficio di presidenza può procedere alla attribuzione senza contestazione.

Art. 21

(Tipologia degli incarichi dirigenziali)

1. Nell'ambito della categoria dirigenziale, sono previsti, con riferimento al Consiglio regionale,

i seguenti incarichi dirigenziali:

- a) Segretario generale;
- b) Vice Segretario generale;
- c) Direttore di Servizio;
- d) Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;
- e) Capo Ufficio Stampa;
- f) Direttore di staff.

Art. 22

(Attribuzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale dirige e coordina l'attività della Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Il Segretario generale assicura la realizzazione degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali adottati dall'Ufficio di Presidenza, svolgendo a tal fine funzioni di alta direzione dell'attività delle unità organizzative della Segreteria generale e di raccordo con le altre strutture operanti presso il Consiglio regionale e con quelle dell'Amministrazione regionale.

3. Al Segretario generale spetta in particolare:

a) curare la preparazione dei lavori consiliari ed assistere il Presidente durante le sedute del Consiglio;

b) convocare le Commissioni consiliari permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi Presidenti;

c) assistere il Presidente del Consiglio durante le sedute della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le nomine, delle quali è segretario, con funzioni di consulenza;

d) assistere l'Ufficio di Presidenza, del quale è segretario, con funzioni di consulenza;

e) assistere le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei Presidenti di Commissione, delle quali è segretario, con funzioni di consulenza;

f) predisporre il Piano annuale della prestazione del Consiglio regionale, nonché la Relazione annuale sulla prestazione del Consiglio regionale;

g) curare lo sviluppo e la gestione degli strumenti di comunicazione interna ed esterna del Consiglio;

h) (ABROGATA);

i) (ABROGATA);

j) assegnare il personale ed i mezzi alle singole unità organizzative della Segreteria generale, in relazione agli obiettivi e ai programmi adottati dall'Ufficio di Presidenza;

k) disporre la mobilità del personale tra i Servizi della Segreteria generale, sentiti i Vice Segretari generali e i Direttori di Servizio interessati;

l) il controllo della gestione, la verifica della produttività della struttura consiliare ed il raggiungimento dei risultati;

m) curare, nell'ambito dell'autonomia organizzativa consiliare, le relazioni sindacali;

n) definire la valutazione del personale dirigenziale secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2;

o) adottare gli atti di gestione del personale assegnato alle unità organizzative poste alle sue dirette dipendenze, ivi compresa la valutazione del personale medesimo ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;

p) predisporre lo schema di bilancio interno del Consiglio regionale, da sottoporre all'esame dell'Ufficio di Presidenza;

q) approvare i contratti e assumere gli atti di impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale;

r) autorizzare il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi;

s) nominare i sostituti dei Direttori dei Servizi in caso di assenza, impedimento, vacanza del titolare;

t) (ABROGATA);

u) adottare gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Segreteria generale;

v) adottare ogni altro atto non attribuito alla competenza di altri dirigenti.

4. Il Segretario generale può, con proprio provvedimento, delegare ai Vice Segretari generali talune delle proprie attribuzioni.

Art. 23

(Attribuzioni dei Vice Segretari generali)

1. I Vice Segretari generali coadiuvano il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e sono preposti al coordinamento delle Aree di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a). In particolare:

a) collaborano con il Segretario generale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura e per lo svolgimento dell'attività di assistenza al Consiglio e agli organi consiliari;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso;

c) assicurano, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di coordinamento, la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate alla migliore funzionalità dell'Area di riferimento;

d) predispongono – sentiti i Direttori di Servizio – il piano annuale di formazione del personale dell'Area di riferimento;

e) coordinano l'attività dei Servizi, secondo le direttive del Segretario generale, resolvendo i conflitti positivi e negativi di competenza tra i medesimi;

f) collaborano con il Segretario generale nella valutazione, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato, del personale dirigenziale dell'Area di riferimento;

g) adottano gli atti di gestione del personale assegnato alle unità organizzative poste alle loro dirette dipendenze, ivi compresa la valutazione del personale medesimo ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;

h) svolgono funzioni sostitutorie dei Direttori di servizio in caso di vacanza, assenza o impedimento;

i) svolgono gli altri compiti ad essi assegnati dal Segretario generale.

2. Le funzioni sostitutorie del Segretario generale sono svolte da uno dei Vice Segretari generali individuato dall'Ufficio di Presidenza all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 24

(Attribuzioni dei Direttori di Servizio)

1. I Direttori dei Servizi, nell'ambito della propria autonomia di gestione e nel quadro definito dagli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali adottati dall'Ufficio di Presidenza, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività della struttura cui sono preposti, assicurando il perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate.

2. Ai Direttori dei Servizi spetta in particolare:

- a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza della struttura cui sono preposti;
- b) la stipulazione dei contratti secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Consiglio;
- c) adottare gli atti di gestione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti, ivi compresa la valutazione del personale medesimo, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;
- d) il controllo dell'attività, la verifica periodica dei carichi di lavoro del personale e della produttività della struttura cui sono preposti e del raggiungimento dei risultati;
- e) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato alla struttura cui sono preposti;
- f) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 30;
- g) collaborare alla predisposizione della proposta dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza;
- h) assistere gli organi consiliari e i singoli Consiglieri, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare effettuando studi e ricerche e svolgendo attività di consulenza a favore dei Consiglieri regionali e degli organi consiliari;
- i) assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure amministrative nonché la circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti e l'accesso dei Consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo;
- j) lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dai Regolamenti consiliari in materia contrattuale e di contabilità ed in particolare quelle relative ai provvedimenti di entrata e di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 25

(Attribuzione del Capo Ufficio stampa)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, il Capo dell'Ufficio stampa assume anche l'incarico di Direttore responsabile della Agenzia Consiglio Notizie (ACON) e ne svolge le relative funzioni.

Art. 26

(Attribuzioni dei Direttori di staff)

1. Presso la Segreteria generale possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo

svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

Art. 27

(Conferimento degli incarichi di Segretario generale, Vice Segretario generale e Capo di Gabinetto)

1. Gli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio.

2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale.

3. I rapporti conseguenti agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 31.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità nella categoria dirigenziale di almeno cinque anni.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, risultante da almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;

b) aver conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica maturata per almeno un quinquennio nella ricerca universitaria, nella docenza universitaria, nella magistratura, nell'avvocatura o nelle professioni che richiedono l'iscrizione ad un Albo.

6. Per gli incarichi di cui al comma 1 si tiene conto dei curricula, delle attitudini all'alta direzione e delle competenze professionali.

7. L'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale o a soggetti esterni, purché in possesso del diploma di laurea.

Art. 28

(Conferimento dell'incarico di Capo Ufficio stampa)

1. L'incarico di Capo Ufficio stampa è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, a personale regionale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, con qualifica di caporedattore.

Art. 29

(Conferimento degli incarichi di Direttore di Servizio e di Direttore di staff)

1. L'incarico di Direttore di Servizio e di Direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.

2. Gli incarichi sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata minima annuale - ad eccezione di quelli di staff - e massima quinquennale, sono rinnovabili e revocabili. La revoca prima della scadenza deve essere motivata.

3. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro 180 giorni dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si

intendono confermati.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel limite del quindici per cento, arrotondato all'unità più vicina, dei posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi, anche a soggetti esterni, in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, risultante da almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;

b) aver conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica maturata per almeno un quinquennio nella ricerca universitaria, nella docenza universitaria, nella magistratura, nell'avvocatura o nelle professioni che richiedono l'iscrizione ad un Albo.

5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è preceduto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso.

6. Gli incarichi con contratto a tempo determinato di diritto privato possono essere conferiti anche a dipendenti del ruolo unico regionale, per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti del personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

7. Per gli incarichi di Direttore di Servizio si tiene conto dei curricula, delle attitudini alla direzione e delle competenze professionali.

Art. 30

(Conferimento degli incarichi sostitutori)

1. Il Segretario generale, qualora non risultino conferiti gli incarichi di Vice Segretario generale, attribuisce l'incarico sostitutorio, per i casi di propria assenza o impedimento, a uno o più direttori di Servizio; analogo conferimento può avvenire per i casi di contestuale assenza o impedimento del Segretario generale e dei Vice Segretari generali. In caso di vacanza del Segretario generale, l'incarico sostitutorio, qualora non risulti conferito l'incarico di Vice Segretario generale vicario, è attribuito dall'Ufficio di Presidenza.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento di un Direttore di Servizio, il Segretario generale, valutata l'impossibilità di esercitare mediante uno dei Vice Segretari generali o direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro Direttore di Servizio.

Art. 31

(Contratti dirigenziali di diritto privato)

1. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi ai contratti di cui all'articolo 27 sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato A. Il trattamento economico è determinato dall'Ufficio di Presidenza, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

2. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 29, comma 4, sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato B. Il trattamento economico è determinato dall'Ufficio di Presidenza con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato da una indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. In ogni caso i contratti di cui al presente articolo sono risolti di diritto:

a) nel caso degli incarichi di Segretario generale, Vice Segretario generale, Direttore di Servizio e di Direttore di staff, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dalla carica dell'Ufficio di Presidenza che ha conferito gli incarichi;

b) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento dell'attribuzione di detto incarico ad altro soggetto e, comunque, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale.

4. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a dipendenti regionali determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti esterni, provenienti dal settore pubblico, è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte degli enti di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 32

(Graduazione degli incarichi dirigenziali)

1. Le posizioni dirigenziali relative ai Direttori di Servizio e ai Direttori di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

2. Il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 33 bis, comma 5, lettera b), nonché la graduazione delle posizioni medesime sono approvate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.

3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti la distribuzione delle responsabilità, l'assegnazione delle risorse, i compiti ed il grado di autonomia delle strutture di riferimento.

Art. 33

(Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, secondo le modalità previste dal Modello di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalla retribuzione di risultato.

2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.

3. Il Segretario generale valuta i direttori di Servizio e di staff. Le valutazioni riferite al Segretario generale e ai Vice Segretari generali Coordinatori d'Area sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.

4. La valutazione annuale del Capo di Gabinetto è approvata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.

5. La valutazione annuale del Capo Ufficio Stampa è definita dal Presidente del Consiglio regionale e comunicata all'Ufficio di Presidenza.

6. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.

Art. 33 bis

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa procedura comparativa, ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere i requisiti generali e di integrità previsti dalla normativa statale vigente in materia, nonché essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza professionale, di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. I componenti non possono essere scelti tra il personale regionale, né tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nella scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale si favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere ed eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.

2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui al comma 1. La costituzione di un nuovo Ufficio di Presidenza non comporta la decadenza dell'Organismo di cui al comma 1 e l'eventuale revoca dell'incarico prima della sua scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata.

3. I componenti dell'Organismo di cui al comma 1, una volta giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale, l'Ufficio di Presidenza provvede, previa procedura comparativa, alla nomina dei sostituti fino alla scadenza naturale dell'Organismo.

4. L'Organismo di cui al comma 1 svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all'Ufficio di Presidenza; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ai documenti del Consiglio regionale e può richiedere agli uffici tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.

5. L'Organismo di cui al comma 1:

a) predisporre il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32;

b) garantisce, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;

c) è responsabile della corretta applicazione del complessivo sistema di valutazione;

d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;

e) promuove, qualora ne ravvisi l'opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne l'adeguatezza nel tempo;

f) predispone i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;

g) provvede al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;

h) definisce, secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti consiliari;

i) procede, su esplicita richiesta del dirigente interessato, al riesame della relativa valutazione tenendo conto delle motivazioni addotte ed eventualmente acquisendo, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente medesimo;

j) valida la Relazione annuale di cui all'articolo 37, comma 4, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

k) monitora il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;

l) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.

6. Ai componenti dell'Organismo di cui al comma 1 spetta un'indennità, da determinarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

7. L'attività di supporto alle funzioni dell'Organismo di cui al comma 1 è assicurata dalla Segreteria generale.

Art. 34

(Diploma di laurea)

1. In tutti i casi in cui il presente Capo prevede il diploma di laurea quale requisito per il conferimento dell'incarico, si intende la laurea almeno quadriennale, secondo il previgente ordinamento universitario, o la laurea specialistica, secondo l'ordinamento vigente.

Capo IV

Incarichi non dirigenziali

Art. 35

(Conferimento degli incarichi di posizioni organizzative)

1. Nell'ambito delle unità organizzative della Segreteria generale e degli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio possono essere conferiti incarichi relativi a posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento:

a) di funzioni di direzione delle unità organizzative di cui all'articolo 6, comma 5, con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 45, comma 1 bis, della legge regionale n. 18/1996;

b) di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;

c) di attività di staff, di studio, ricerca e ispettive caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Segretario generale, d'intesa con il dirigente dell'unità organizzativa al cui interno è collocata la posizione organizzativa. Per le posizioni

organizzative istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta rispettivamente del responsabile dell'Ufficio. Il provvedimento di conferimento definisce le funzioni, anche di direzione, i compiti e gli obiettivi della posizione organizzativa, la durata dell'incarico e la retribuzione di posizione fissa. Gli obiettivi sono aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dal sistema di valutazione. Gli incarichi possono essere revocati prima della loro scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

Art. 36

(Conferimento degli incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio)

1. Alle strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all'articolo 6, comma 6, è preposto un coordinatore scelto tra il personale in servizio presso il Consiglio regionale appartenente alla categoria indicata nel provvedimento istitutivo della struttura medesima.

2. L'incarico di coordinatore è conferito dal Segretario generale del Consiglio, su proposta del Direttore del Servizio. Per le strutture istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio. L'incarico ha durata biennale ed è revocabile e rinnovabile.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, continua ad applicarsi il Regolamento approvato con D.P.G.R. 28 luglio 1989, n. 0415/Pres. (Regolamento per l'affidamento dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio di cui agli artt. 29 e 229 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7).

Capo V

Programmazione, controllo e coordinamento

Art. 37

(Strumenti di programmazione)

1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della prestazione, da adottare in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, che individua, accanto alle priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

3. Il Piano di cui al comma 2 può essere costantemente aggiornato, previo parere dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza adotta un documento denominato Relazione sulla prestazione organizzativa che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando gli eventuali scostamenti.

5. La relazione di cui al comma 4, dopo la sua approvazione, è validata dall'Organismo di cui all'articolo 33 bis. La validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.

Art. 38*(Sistemi di controllo)*

1. Il Consiglio regionale si dota di un sistema di controllo interno, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Le modalità operative del sistema di controllo sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.

Art. 39*(Comitato dei Dirigenti)*

1. Il Segretario generale, al fine di assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività svolte dalle diverse strutture, convoca, con cadenza almeno bimestrale, il Comitato dei Dirigenti di cui fanno parte i dirigenti consiliari.

2. Il Comitato dei Dirigenti sviluppa la collaborazione tra le unità organizzative, esamina i problemi organizzativi e operativi di carattere comune e formula proposte e pareri.

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 40*(Disposizioni transitorie)*

1. La nuova articolazione organizzativa della Segreteria generale, istituita ai sensi dell'articolo 7, diventa operativa con il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali o sostitutori.

2. Gli incarichi di sostituto di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono confermati sino alla loro naturale scadenza e possono essere prorogati sino alla data di attivazione dell'articolazione organizzativa di cui al comma 1.

Art. 41*(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 4/2004, sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni legislative incompatibili con il regolamento medesimo, di seguito indicate:

a) articolo 240 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 8/2000;

b) legge regionale n. 8/2000, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, con esclusione del comma 2 bis, secondo periodo e del comma 4 bis, secondo periodo.

Art. 42*(Disposizioni di legge che cessano di trovare applicazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 18/1996, cessano di applicarsi al Consiglio regionale le disposizioni legislative menzionate dall'articolo 40 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 43
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
omissis

Delibera Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 26 novembre 2015, n. 295
Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Modifiche

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale" ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;

VISTO l'articolo 3, commi 2 e 5 primo periodo della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, i quali demandano la disciplina delle materie ivi indicate, ed in particolare l'articolazione della struttura organizzativa e l'istituzione, modificazione e soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni, con riferimento al Consiglio regionale, ad atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale", approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che la Segreteria generale del Consiglio regionale si articola nelle seguenti unità organizzative direzionali:

- "Aree", preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza,
- "Servizi consiliari", istituiti nell'ambito di un'Area, preposti all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi e dotati di autonomia gestionale e organizzativa;

VISTO, altresì, l'articolo 7 del citato Regolamento, il quale dispone che le suddette unità organizzative di livello direzionale sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina il numero, la denominazione e le funzioni delle Aree nonché il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio consiliare;

VISTA la delibera n. 143 del 16 giugno 2005, "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificata dalla delibera n. 88 del 20 dicembre 2013;

VISTA la delibera n. 152 del 26 giugno 2014 con la quale è stata modificata la declaratoria del Servizio processo legislativo

VISTA la delibera n. 160 del 3 settembre 2014 con la quale è stata modificata la declaratoria del Servizio Organi di garanzia;

RICHIAMATA, altresì, la propria delibera n. 227 del 25 febbraio 2015, con cui è stato approvato il "Programma delle attività per l'anno 2015", nel quale si prevede il proseguimento dell'attività di manutenzione organizzativa delle strutture consiliari, nell'intento di perseguire un'effettiva razionalizzazione dell'assetto degli uffici;

DATO ATTO CHE, dall'attività di verifica e di analisi svolta dagli uffici competenti della Segreteria generale, è emersa l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione e più organica gestione delle funzioni di supporto istituzionale;

RICHIAMATA la propria seduta del 19 novembre 2015, nella quale sono stati condivisi gli

indirizzi per la riorganizzazione della struttura consiliare proposti dal Segretario generale e, sulla base di questi, dato al medesimo il mandato ad esperire il previsto confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTA, esaminata e condivisa la proposta formulata al riguardo dal Segretario generale;

DATO ATTO che gli interventi organizzativi proposti sono conformi alle finalità e ai criteri generali definiti con il succitato Regolamento di organizzazione e con i sopra richiamati indirizzi;

RILEVATO che, sulla base del suddetto documento, le azioni di razionalizzazione organizzativa delle strutture di livello direzionale della Segreteria generale che si prospettano sono le seguenti:

Nell'ambito delle competenze afferenti attività direttamente esercitate dal Segretario generale:

Mantenimento direttamente in capo al Segretario generale solamente delle competenze in materia di organizzazione, relazioni sindacali e quelle connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione e Trasparenza;

Trasferimento delle funzioni relative all'attività di comunicazione istituzionale, attualmente comprese nelle competenze della Segreteria generale, in capo all'Area generale;

Nell'ambito dell'Area generale:

Integrazione della declaratoria delle competenze dell'Area

Soppressione del Servizio affari generali;

Istituzione del Servizio sistemi informativi - informatici, comunicazione e affari generali;

Nell'ambito dell'Area giuridico - legislativa:

Integrazione della declaratoria delle competenze dell'Area

Revisione ed implementazione della declaratoria del Servizio processo legislativo;

Revisione ed implementazione della declaratoria del Servizio studi e Assemblea;

RITENUTO pertanto di approvare il riordino e razionalizzazione delle strutture di livello direzionale della Segreteria generale di cui agli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTO l'art. 22, comma 3, lettera g) del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, in base al quale spetta al Segretario generale promuovere attività di comunicazione istituzionale e curare lo sviluppo e la gestione degli strumenti di comunicazione interna ed esterna del Consiglio;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla riformulazione della suddetta lettera g), al comma 3 dell'art. 22 del Regolamento di organizzazione come di seguito riportato:

g) curare lo sviluppo e la gestione degli strumenti di comunicazione interna ed esterna del Consiglio;

DATO ATTO CHE in data 25 novembre 2015 in ordine al riassetto di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;

delibera

1. Le competenze dell'Area giuridico-legislativa e dell'Area generale sono quelle riportate

nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Nell'Area generale:

- è soppresso il Servizio affari generali;
- è istituito il Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali.

3. Le attribuzioni dei Servizi consiliari sono dichiarate nell'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. L'articolo 22, comma 3, lettera g) del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è così modificato:

g) curare lo sviluppo e la gestione degli strumenti di comunicazione interna ed esterna del Consiglio.

5. Le disposizioni di cui ai punti dall'1 al 4, divengono operative a decorrere dal 1° gennaio 2016.

6. La Segreteria generale è incaricata degli adempimenti conseguenti.

ALLEGATO A alla delibera UP 295/2015**AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA**

Compete all'Area giuridico-legislativa:

- a) gli adempimenti tecnico-organizzativi e amministrativi relativi al funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi del Consiglio regionale;
- b) l'assistenza tecnico-legislativa e documentale in relazione al processo legislativo e all'attività istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi;
- c) il supporto tecnico-specialistico relativo alla funzione di controllo dell'attuazione delle leggi regionali e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e allo sviluppo delle relative attività consiliari nel quadro delle iniziative d'interesse comune delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- d) la corretta applicazione della tecnica legislativa finalizzata all'incremento della qualità della normazione;
- e) l'organizzazione e l'implementazione delle banche dati delle normative regionali, dell'iter dei progetti di legge e degli altri atti consiliari;
- f) il supporto tecnico-specialistico al controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo consiliari, ivi comprese le attività periodiche di monitoraggio degli adempimenti giuntali;
- g) la consulenza giuridica e legislativa nelle materie assegnate alla competenza degli organi consiliari;
- h) il supporto tecnico-specialistico riferito alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario nelle materie di interesse regionale.
- i) il supporto tecnico-informativo ai cittadini per l'esercizio degli istituti di democrazia diretta;
- j) sovrintendere alla biblioteca del Consiglio regionale;
- k) la redazione e la diffusione di documentazione di carattere normativo, dottrinale e giurisprudenziale nelle materie di interesse regionale a coadiuvo dello sviluppo delle politiche regionali e dell'attività legislativa;
- l) la collaborazione con Università, centri di ricerca, istituti scientifico-culturali nell'ottica del mantenimento di una rete di relazioni qualificate in ambito prevalentemente regionale.

AREA GENERALE

Compete all'Area generale:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto annuali del Consiglio regionale;
- b) la gestione del bilancio interno e del servizio di tesoreria;
- c) la gestione amministrativa e contabile relativa alle competenze spettanti ai Consiglieri ed agli ex Consiglieri nonché alla corresponsione dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
- d) gli adempimenti spettanti al Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta;
- e) gli adempimenti inerenti la funzionalità e la manutenzione delle sedi consiliari;
- f) l'acquisizione e la gestione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio;
- g) gli adempimenti necessari al funzionamento degli Organi di garanzia aventi sede presso il

Consiglio regionale, nonché il supporto-tecnico specialistico alle attività dei medesimi;

- h) la tenuta del protocollo generale informatico e la gestione dell'archivio consiliare;
- i) la pianificazione, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo consiliare;
- j) gli adempimenti relativi al sistema informatico del Consiglio regionale e all'informatizzazione degli uffici consiliari;
- k) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
- l) gli adempimenti relativi alla dotazione del personale dei gruppi consiliari e degli uffici di segreteria;
- m) la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi formativi del personale;
- n) provvedere ai servizi di carattere generale.

ALLEGATO B alla delibera UP 295/2015

AREA GIURIDICO - LEGISLATIVA

SERVIZIO PROCESSO LEGISLATIVO

1. Svolge attività di segreteria e di assistenza tecnico giuridica alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, di inchiesta e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (di seguito Comitato), coordinandone l'attività nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Assicura il supporto tecnico-specialistico relativo all'elaborazione degli strumenti normativi finalizzati al controllo dell'attuazione delle leggi regionali nonché all'analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali determinati dalla normativa vigente.
3. Assicura, nell'ambito del processo legislativo:
 - la verifica della corrispondenza dei testi alle regole di tecnica legislativa (drafting)
 - il supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario;
 - il supporto tecnico in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di copertura finanziaria delle proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare;
 - la verifica degli obblighi di notifica preventiva prevista dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nonché la compatibilità con il diritto europeo.
 - il supporto metodologico al Comitato, nell'analisi di attuazione delle leggi e valutazione delle politiche, anche attraverso l'esame della documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori e l'assistenza nello svolgimento di missioni valutative.
4. Provvede all'analisi delle relazioni e dei referti della Corte dei conti, delle relazioni informative trasmesse al Consiglio in adempimento di clausole valutative o di altre specifiche previsioni di legge, propedeutici alla formulazione dei pareri resi dal Comitato alle Commissioni di merito.
5. Collabora con il Servizio studi ed Assemblea all'esame della produzione della normativa europea ed il Programma annuale di lavoro della Commissione europea ai fini della preparazione della sessione europea e della conseguente attività consiliare di controllo della sussidiarietà.
6. Assicura l'integrazione tra le attività delle segreterie delle Commissioni e la segreteria del

Comitato.

7. Provvede, sia per la fase dell'esame delle Commissioni sia per quella dell'Assemblea, al controllo della corrispondenza degli emendamenti sui progetti di legge alle regole della tecnica legislativa e della compatibilità degli stessi col testo base.
8. Cura il coordinamento dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni e di quelli approvati dall'Assemblea e la redazione dei relativi testi notiziali e dei lavori preparatori.
9. Svolge attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale per il completamento dell'iter procedurale legislativo.
10. Gestisce la banca dati dell'iter delle leggi regionali.
11. Cura gli adempimenti relativi alla costituzione e al rinnovo delle Commissioni e del Comitato.
12. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute di Commissione.
13. Cura i rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali.
14. Assicura assistenza organizzativa e procedurale alla Conferenza dei Presidenti di Commissione e del Comitato.
15. Coordina la redazione, pubblicazione e diffusione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e partecipa alla redazione del Rapporto nazionale sulla legislazione per la parte riservata alle leggi ed ai regolamenti regionali, predisponendone gli elementi per la parte di competenza.
16. Svolge il monitoraggio dello stato d'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare a supporto delle attività di controllo sugli adempimenti giuntali.
17. Fornisce assistenza ai Consiglieri e ai Gruppi consiliari nella predisposizione dei progetti di legge, delle relative relazioni accompagnatorie e testi notiziali e di eventuali relazioni di analisi di impatto della regolazione, tecnico-finanziarie e tecnico-normative.
18. Svolge - a favore dei Consiglieri regionali, degli Organi consiliari e delle altre strutture amministrative della Segreteria regionale - attività di assistenza tecnico-legislativa nelle materie di competenza legislativa della Regione.
19. Fornisce agli uffici consiliari competenti in materia di comunicazione istituzionale, gli elementi utili ad una corretta attività di informazione e comunicazione in ordine ai lavori delle Commissioni e del Comitato.

SERVIZIO STUDI E ASSEMBLEA

1. Svolge l'attività preparatoria delle sedute dell'Assemblea e provvede agli adempimenti successivi all'approvazione degli atti da parte della medesima.
2. Cura gli adempimenti riguardanti il rinnovo delle legislature consiliari e le procedure di insediamento, nonché la cessazione e la surroga dei Consiglieri.
3. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute dell'Assemblea.
4. Provvede alla stesura dei verbali e alla redazione dei resoconti integrali delle sedute dell'Assemblea; cura gli adempimenti connessi alla loro pubblicazione.
5. Provvede alla ricezione, assegnazione e distribuzione degli atti consiliari, ivi compresi quelli di iniziativa popolare, coordinando la formazione e gestione delle relative banche dati.

6. Svolge attività di segreteria della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; provvede agli adempimenti relativi alla programmazione dei lavori del Consiglio.
7. Provvede agli adempimenti relativi alle mozioni e a quelli concernenti i voti alle Camere e al Governo.
8. Provvede agli adempimenti relativi alle proposte di referendum.
9. Provvede gli adempimenti relativi agli strumenti di sindacato ispettivo.
10. Gestisce le banche dati degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo.
11. Svolge attività di segreteria e fornisce assistenza tecnico-giuridica alla Giunta per il regolamento, alla Giunta per le nomine e alla Giunta delle elezioni.
12. Provvede all'elaborazione ed aggiornamento del testo coordinato del regolamento interno del Consiglio, nonché alla raccolta e classificazione dei precedenti, curandone la relativa pubblicazione e diffusione.
13. Cura la gestione e lo sviluppo della banca dati delle normative regionali.
14. Predisporre per la parte di competenze gli elementi dei rapporti nazionale e regionale sulla legislazione.
15. Cura la gestione della biblioteca del Consiglio regionale, nonché l'acquisto di pubblicazioni, quotidiani e riviste per gli uffici consiliari.
16. Assicura la consulenza giuridica ai Consiglieri, agli Organi consiliari e alle strutture della Segreteria generale sulle questioni concernenti l'attività consiliare e su altre questioni di interesse regionale, anche effettuando ricerche normative, dottrinali e giurisprudenziali eventualmente richieste.
17. Cura l'elaborazione e l'aggiornamento del testo coordinato dello Statuto e della raccolta delle norme di attuazione statutaria, di altre raccolte normative organiche nelle materie di competenza regionale.
- 17 bis. Cura l'elaborazione di studi e dossier su tematiche giuridico-istituzionali ed economico-finanziarie di rilevanza generale, curandone la relativa diffusione e pubblicazione.
18. Svolge il monitoraggio della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale e cura gli adempimenti relativi alle informative al Consiglio sul contenzioso costituzionale della Regione.
19. Cura le relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea al fine di agevolare la partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario nelle materie di interesse regionale.
20. Segue la produzione della normativa europea ed il Programma annuale di lavoro della Commissione europea ai fini della preparazione della sessione europea e della conseguente attività consiliare di controllo della sussidiarietà.
21. Presta assistenza tecnico-giuridica alla Presidenza del Consiglio nelle attività connesse alla partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, al Comitato delle regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative europee (CALRE) e ad altre istituzioni e organismi nazionali e dell'Unione Europea, laddove previsto vi partecipi.

AREA GENERALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

1. Cura gli adempimenti relativi all'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento dei documenti di pianificazione strategica del Consiglio regionale.
2. Cura gli adempimenti relativi all'elaborazione e alla gestione del bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale del Consiglio regionale, nonché delle relative variazioni.
3. Provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
4. Cura gli adempimenti relativi alla rendicontazione contabile e patrimoniale del Consiglio regionale. Cura gli adempimenti relativi ad ogni atto collegato all'autonomia contabile del Consiglio regionale.
5. Provvede agli adempimenti relativi alla gestione e alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri e agli ex consiglieri regionali, ai titolari e componenti degli Organi di garanzia e degli organismi collegiali operanti presso il Consiglio regionale.
6. Provvede agli adempimenti relativi alla liquidazione dei rimborsi spesa di missione spettanti ai consiglieri regionali, ai titolari e componenti degli Organi di garanzia e degli organismi collegiali operanti presso il Consiglio regionale.
7. Provvede agli adempimenti relativi alla liquidazione dei contributi spettanti ai gruppi consiliari.
8. Cura gli adempimenti connessi alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
9. Cura gli adempimenti in materia fiscale cui è tenuto il Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta.
10. Cura i rapporti con il tesoriere del Consiglio regionale.
11. Provvede alla tenuta e gestione dell'inventario dei beni mobili in uso al Consiglio regionale e del magazzino.
12. Cura gli adempimenti relativi alla gestione della logistica e degli interventi manutentivi.
13. Fornisce assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Segretario generale, quale dirigente responsabile della sicurezza.
14. Cura l'attività inerente la gestione della cassa economale del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
15. Elabora il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale e i relativi aggiornamenti.
16. Svolge le funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici.
17. Gestisce l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi del Consiglio regionale.
18. Fornisce supporto tecnico/giuridico ai responsabili di altre strutture consiliari nell'attività contrattuale di loro competenza e nell'espletamento delle relative procedure di scelta del contraente.
19. Gestisce il registro unico delle fatture e fornisce supporto tecnico al Segretario generale

nell'attività di monitoraggio dei pagamenti tramite la Piattaforma per la certificazione dei crediti e di elaborazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

Assicura l'assistenza tecnico-specialistica a supporto del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, del Garante regionale dei diritti della persona, dell'Osservatorio regionale antimafia, del Collegio regionale di garanzia elettorale, i quali esercitano le funzioni loro attribuite in piena autonomia ed indipendenza.

1. Per l'assolvimento di tale finalità, sulla base degli indirizzi formulati da ciascuno dei suindicati Organi, cura:

- a) l'attività di supporto organizzativo per la convocazione e lo svolgimento delle sedute di ciascun Organo, ne cura la verbalizzazione e provvede all'attuazione delle decisioni assunte;
- b) la realizzazione di studi, ricerche e indagini conoscitive nelle materie di rispettiva competenza;
- c) le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione relativamente alle materie di competenza anche attraverso la tenuta e l'aggiornamento dei rispettivi siti web;
- d) la gestione economica e finanziaria correlata all'attività e al funzionamento dei singoli Organi di garanzia e l'istruttoria e la predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili.

2. In particolare, per il Comitato regionale per le comunicazioni, in ordine alle attività proprie e alle funzioni ad esso delegate dall'AGCOM, cura:

- a) gli adempimenti amministrativi relativi ai tentativi obbligatori di conciliazione e di definizione delle controversie in materia di telecomunicazioni nonché ai provvedimenti temporanei;
- b) l'attività di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali e di vigilanza sul rispetto della "par condicio" da parte delle medesime;
- c) la predisposizione dei piani trimestrali per l'accesso radiofonico;
- d) l'attività istruttoria per l'assegnazione dei contributi, ex articolo 45, legge 448/1998, alle emittenti televisive locali, nonché per i rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali concernenti i messaggi autogestiti gratuiti;
- e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro degli Operatori di Comunicazione.

3. In particolare, per la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, cura:

- a) la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione;
- b) la predisposizione delle osservazioni sui progetti di legge e dei pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa di rilevanza diretta per la condizione femminile;
- c) l'attività inerente l'esame e la valutazione dei progetti ed iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 23/1990.

4. In particolare, per il Garante regionale dei diritti della persona, cura:

- a) la predisposizione di osservazioni e pareri su progetti legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali nelle materie di competenza del Garante;
- b) gli adempimenti inerenti la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed

educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento del Garante;

c) la raccolta dei casi relativi a carenza di tutela e a violazione dei diritti dei minori, dei detenuti e delle persone a rischi di discriminazione segnalandole alle strutture, autorità e organi di vigilanza competenti;

d) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle persone disponibili ad assumere le funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore;

e) il supporto tecnico-specialistico inerente l'attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione;

f) il coordinamento dell'attività del Garante con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni, la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni;

g) gli adempimenti inerenti la partecipazione alla Conferenza nazionale dei garanti regionali;

h) la gestione delle attività inerenti le specifiche funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, per le persone private della libertà personale, per le persone a rischio di discriminazione proprie del Garante.

5. In particolare, per l'Osservatorio regionale antimafia, cura:

a) gli adempimenti tecnico-specialistici correlati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere dalla a) alla h), della legge regionale 21/2017.

6. In particolare, per il Collegio regionale di garanzia elettorale, cura:

a) gli adempimenti connessi alla presentazione dei rendiconti elettorali di cui all'articolo 81 della legge regionale 28/2007.

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE E AFFARI GENERALI

1. Cura la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.

2. Pianifica, sviluppa e gestisce il sistema informativo-informatico consiliare, anche sotto il profilo della sicurezza dei dati, curando, in particolare, l'attività di progettazione e realizzazione, anche mediante il ricorso a risorse esterne, dei sistemi software volti a supportare le azioni di dematerializzazione nei processi e nei procedimenti del Consiglio regionale e a rendere maggiormente efficaci, efficienti e trasparenti le procedure e l'assolvimento dei compiti istituzionali.

3. Assicura l'integrazione del sistema informativo consiliare con altri sistemi informatico-informativi, in particolare con quello dell'Amministrazione regionale.

4. Cura i rapporti con gli organismi nazionali governativi di indirizzo, integrazione e controllo dell'attività di informatizzazione della pubblica amministrazione, anche al fine di assicurare l'assolvimento degli adempimenti on-line previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dalle normative vigenti in materia di comunicazione e di monitoraggio.

5. Cura la progettazione, gestione ed evoluzione delle banche dati degli atti, dei procedimenti e dei processi a supporto della pubblicazione dei dati previsti dalla L. n. 190/2013 e del d.lgs. n. 33/2013, assicurandone l'integrazione con il sistema informativo consiliare.


6. Cura i rapporti ed il coordinamento funzionale con la società informatica in house della Regione Friuli Venezia Giulia e gli affidamenti alla medesima società.

7. Cura il supporto e l'addestramento del personale nell'utilizzo degli strumenti del sistema

informativo.

8. Assicura l'approvvigionamento e cura la disponibilità delle dotazioni informatiche del Consiglio regionale.
9. Cura la supervisione dell'immagine coordinata grafica del Consiglio regionale.
10. Cura il coordinamento redazionale del sito Internet e della Intranet consiliare provvedendo, anche mediante il ricorso a risorse esterne, alla loro manutenzione, sviluppo tecnico e strutturale e al loro aggiornamento alla normativa vigente.
11. Elabora e gestisce, in attuazione del programma di comunicazione istituzionale consiliare, anche mediante il ricorso a risorse esterne, progetti di iniziative volte a promuovere lo sviluppo del rapporto del Consiglio regionale con i cittadini e a diffondere la conoscenza del suo ruolo e delle sue funzioni.
12. Provvede alla progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, anche mediante ricorso a risorse esterne.
13. Provvede agli adempimenti connessi alle procedure relative alla dotazione del personale dei gruppi consiliari.
14. Provvede agli adempimenti connessi alla gestione delle presenze-assenze del personale assegnato agli uffici consiliari.
15. Cura l'istruttoria e gli adempimenti disposti dal Segretario generale in materia di assegnazione, mobilità interna e tra gli uffici consiliari e l'Amministrazione regionale, del personale del Consiglio.
16. Cura gli adempimenti connessi all'individuazione del fabbisogno formativo e alla realizzazione dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale del Consiglio.
17. Cura l'organizzazione dell'attività ausiliaria agli adempimenti di carattere istituzionale e alle strutture consiliari.
18. Cura l'organizzazione del servizio di riproduzione e stamperia del Consiglio.

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Organigramma 2018



Legenda



Posizioni organizzative



Strutture stabili di livello inferiore al Servizio



CR

PARTE IX
CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE
LEGGI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

IMPARARE A SPENDERE MEGLIO

Manifesto delle Assemblee regionali a favore di
un impiego diffuso di strumenti e metodi per
valutare l'efficacia delle politiche



Presentato e discusso durante il workshop nazionale di Bari - venerdì 5 luglio 2013
Approvato a Trieste durante l'incontro del Comitato di Indirizzo - lunedì 28 ottobre 2013

Perché un manifesto sulla valutazione delle politiche?

Non è la prima volta che le Assemblee legislative regionali assumono una posizione comune sull'impiego della valutazione delle politiche a sostegno del processo decisionale pubblico. Già nel giugno del 2007 diciassette Assemblee avevano condiviso un documento d'indirizzo, la Carta di Matera, esattamente su questo tema. Sottoscrivendo quel documento esse non solo riconoscevano nell'attività di *"controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche"* una funzione fondamentale dell'organo legislativo ma individuavano anche dieci punti programmatici che avrebbero guidato, da lì in avanti, il processo di sviluppo e consolidamento di tali attività nelle strutture assembleari. Perché dunque intervenire nuovamente su questo argomento, a sei anni di distanza?

La prima motivazione nasce proprio dall'esperienza maturata nel dar seguito agli impegni assunti nella Carta di Matera. In questi anni è stato fatto molto per aumentare l'incisività della funzione assembleare di controllo e valutazione. Si sono costituiti organismi consiliari, spesso composti in modo paritario da maggioranza e minoranze, con il compito di promuovere e vigilare il pieno esercizio di tale funzione; sono sorti uffici pronti ad offrire assistenza tecnica su questo versante; sono stati impiegati, in modo sempre più incisivo e cogente, strumenti come le clausole e le missioni valutative, allo scopo di accrescere la conoscenza dei Legislatori sul concreto funzionamento degli interventi adottati; e, infine, gli esiti delle prime analisi sono iniziati ad entrare nei dibattiti in aula e in commissione. Un'impresa quindi che ha già dato diversi frutti e sulla quale le Assemblee continueranno ad investire nel prossimo futuro, in applicazione della stessa Carta di Matera.

"Il manifesto nasce dalla volontà di costruire una forte collaborazione tra diverse istituzioni, affinché le politiche siano disegnate e valutate sulla base di evidenza empirica"

I successi ottenuti a livello locale non devono però lasciar spazio a troppe illusioni. Il percorso fin qui compiuto ha reso evidente quanto sia ancora ampia la distanza da colmare affinché la valutazione delle politiche divenga una normale pratica di governo e abbandoni lo status di lodevole, ma del tutto isolata, eccezione. Nel nostro Paese tarda ancora ad affermarsi, non solo una cultura tesa alla verifica dei risultati, ma anche la semplice abitudine a sostenere con una robusta evidenza empirica gli argomenti portati nel dibattito pubblico sulle cause e la reale entità dei problemi da affrontare e sulla fattibilità delle possibili soluzioni. **L'impegno a cambiare questo stato di cose non può essere confinato tra le mura di una singola istituzione, per quanto autorevole, ma richiede uno sforzo d'insieme che coinvolga parti importanti dell'amministrazione pubblica e della società civile.** Il presente documento, che ha preso la forma di un manifesto, è stato perciò concepito dalle Assemblee legislative regionali per ricercare nelle altre istituzioni consenso e collaborazione in questa prospettiva di cambiamento.

La seconda motivazione trae origine dalla rilevanza delle decisioni che le Regioni dovranno assumere nei prossimi mesi, in particolare con riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali Europei. Il bilancio europeo 2014-2020 assegna all'Italia finanziamenti cospicui per la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le aree del Paese. Secondo quanto si afferma in un recente documento del Ministero per la Coesione Territoriale, redatto in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali¹, tali risorse *"dovranno essere utilizzate in modo più tempestivo ed efficace di quanto sia avvenuto per il bilancio 2007-2013"*. Un periodo che si è caratterizzato per "un

1 - Si tratta del documento *"Metodi e Obiettivi per un Uso Efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020"*, approvato nel dicembre del 2012. Il documento è disponibile all'indirizzo: www.coesioneterritoriale.gov.it

grave peggioramento nell'uso dei fondi comunitari" e per "risultati inferiori alle attese". Tra le innovazioni proposte dai Ministeri, al fine di migliorare l'allocazione e la gestione di tali fondi, trova spazio la valutazione d'impatto². L'indicazione, proveniente anche dalla Commissione Europea, è di dare centralità e impulso a questo tipo di analisi, che mira a comprendere "se, in quale misura ed eventualmente per quali soggetti, le azioni adottate abbiano prodotto effetti per la qualità di vita delle persone e le opportunità delle imprese".

"Il manifesto nasce dalla volontà di dare centralità e impulso alla valutazione d'impatto delle politiche nel prossimo ciclo di programmazione dei fondi europei"

Questa forte spinta verso l'adozione della valutazione d'impatto come metodo di lavoro ha segnato anche l'impegno delle Assemblee regionali aderenti a progetto *CAPiRe*, fin dalla sua prima costituzione. **Si tratta di una scelta di campo che deve essere ribadita e compiuta in modo netto, prima che abbia inizio l'attuazione degli interventi finanziati dal prossimo ciclo dei fondi europei 2014-2020.** Per questo motivo il presente documento manifesta, non solo la volontà di aderire idealmente a quanto indicato dai Ministeri italiani e dalla Commissione Europea, ma offre un contributo concreto, in termini di idee e proposte operative, affinché le amministrazioni pubbliche nel loro complesso, e quelle regionali in particolare, si muovano in quella direzione.

A cosa porta la mancanza di valutazione?

Sono molte le carenze che, soprattutto a livello mediatico, vengono individuate per spiegare l'inefficacia dell'azione pubblica in Italia: la mancanza di norme certe e ben scritte, l'incapacità di assumere in tempi brevi decisioni rilevanti, la difficoltà nel dare piena applicazione alle decisioni assunte, l'attitudine a sprecare ingenti quantità di risorse. Questo documento si basa sulla convinzione che non sia tanto la produzione di leggi di scarsa qualità, o l'esistenza di inefficienze gestionali, o ancora la difficoltà ad effettuare scelte oculate di bilancio, a caratterizzare la situazione italiana. Questi fenomeni, di cui peraltro non si nega l'esistenza, riguardano, in misura diversa, tutti gli Stati. A contraddistinguere il nostro Paese è piuttosto il fatto che si sia investito poco (e male), rispetto a molte democrazie occidentali, per ricercare le "prove fattuali" delle argomentazioni portate a favore, o contro, l'utilità di un certo intervento pubblico. Questa particolare mancanza aumenta la probabilità che si creino alcune situazioni negative come quelle descritte di seguito. Il tratto comune di tali situazioni può essere sintetizzato nel motto latino: *errare humanum est, perseverare* - non ricercando e non intervenendo sulle cause degli errori - *autem diabolicum*.

Riforme senza apprendimento. Alle ripetute dichiarazioni di grande insoddisfazione nei confronti della pubblica amministrazione italiana, nei suoi molteplici campi di intervento, si accompagna sovente la pressante richiesta di operare una grande riforma che sia finalmente risolutiva di tutti i problemi. Giustizia, scuola, lavoro, università, sanità, welfare, industria: sono pochi gli ambiti di *policy* a salvarsi da una simile invocazione. A leggere editoriali e resoconti giornalistici sembrerebbe che la peculiarità italiana sia proprio una incapacità cronica di progettare e varare leggi di riforma. Ma è davvero così? A ben guardare in Italia le riforme, parziali o "di sistema" che siano, non sono poi così rare. Prendiamo come esempio uno dei settori di politica pubblica più delicati: il mercato del lavoro. Negli ultimi 15 anni, si sono suc-

2 - In questo documento il termine *impatto* è utilizzato come sinonimo di *effetti ed efficacia*.

"Non mancano le riforme, ciò che manca è la facoltà di apprendere, in modo sistematico e rigoroso, dall'esperienza passata"

ceduti almeno tre grandi interventi di riforma: dal "pacchetto Treu" alla "riforma Fornero", passando per la Legge Biagi del 2003. Non senza conseguenze: molte cose sono cambiate dal 1997, quando ancora esistevano gli uffici di collocamento e non si sapeva cosa fossero le agenzie interinali o i contratti a progetto. Situazioni analoghe si sono ripetute in molti altri settori di importanza strategica per lo sviluppo dell'Italia. Ad esempio, nel sistema universitario, riformato per 3 volte negli ultimi 13 anni. Nel sistema pensionistico: dalla riforma Amato del 1992 si contano almeno 5 interventi in 20 anni. O ancora nella scuola primaria: 3 riforme in circa 15 anni. Solo per citarne alcune. Se dunque enumerare le riforme approvate nel nostro Paese non è un'operazione così complicata, appare molto più difficile mettere a fuoco su quale evidenza empirica si siano basati tali interventi di riforma.

Ciò che sembra mancare all'Italia non è dunque un certo spirito riformatore, quanto la capacità di attrezzarsi per tempo al fine di produrre una conoscenza condivisa e robusta su cosa, e in che misura, abbia funzionato delle riforme già adottate e cosa invece si sia rivelato del tutto inefficace. In altre parole, manca la facoltà di apprendere, in modo sistematico e rigoroso, dalle riforme passate al fine di preparare meglio quelle future. Altri Paesi fanno invece di tale facoltà un tratto distintivo della loro opera riformatrice³.

"L'obiettivo della spending review non è spendere meno, ma spendere meglio"

Tagli senza risparmi. Una delle espressioni più presenti nel dibattito politico attuale è "spending review", traducibile in italiano con "revisione della spesa". L'utilizzo di tale espressione è solitamente legata alla questione dei tagli di bilancio, come se questi fossero l'unico risultato desiderabile di un'attività di revisione e come se da tali tagli discendessero in modo automatico dei risparmi nel lungo periodo. Non è vera né l'una, né l'altra cosa. In realtà, la *spending review* serve a decidere quale sia il modo più saggio di allocare le risorse, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici dei programmi già finanziati e realizzati in passato. La riduzione delle uscite è solo uno dei possibili risultati di una revisione della spesa ben fatta. Il bilancio potrebbe restare invariato, o addirittura aumentare, se questo coincidesse con un maggiore beneficio per la collettività.

L'obiettivo non è spendere meno, ma spendere meglio. Tagliare troppo e senza cognizione di causa oggi può significare essere costretti a spendere molto di più domani, a causa dei danni provocati dagli stessi tagli. **Per decidere con intelligenza dove allocare risorse sempre più scarse, ed eventualmente anche dove tagliare, occorre essere in grado di distinguere gli interventi efficaci da quelli che lo sono meno. Ma per far questo non ci sono scorciatoie: o si ricorre ad una seria e rigorosa valutazione degli effetti oppure ci si ritrova a prendere decisioni sulla base del solo intuito o, peggio, del pregiudizio ideologico.**

Spesa senza sviluppo. Per indurre gli enti pubblici ad essere più tempestivi nell'intervento finanziario, la Commissione Europea impone un monitoraggio sistematico della spesa finan-

3 - Fra la prima metà degli anni Novanta e la metà degli anni 2000 la Germania avvia, come altri Paesi europei, un lungo processo di riforma del mercato del lavoro, che si conclude con il varo delle cosiddette "riforme Hartz" (dal nome del Presidente della Commissione che ne ha curato il disegno). Al contrario di quanto è avvenuto altrove, gli interventi previsti da tali riforme sono stati oggetto di una rigorosa valutazione degli effetti, che sta continuando ancora oggi. Sono ormai decine gli studi, a disposizione dei policy maker, che indagano i risultati dei singoli strumenti adottati in applicazione delle leggi Hartz. Una situazione analoga si verifica negli Stati Uniti nel 2002 con il varo da parte dell'amministrazione Bush dell'Education Sciences Reform Act (ESRA). L'iniziativa più qualificante di ESRA è la creazione dell'Institute of Education Sciences (IES), un'agenzia indipendente con il compito di promuovere la valutazione di tutti gli interventi adottati nel campo dell'istruzione. Grazie al lavoro di tale agenzia oggi chi lavora nel mondo della scuola ha la possibilità di conoscere e confrontare i risultati di vari approcci didattici e gli effetti di differenti programmi d'intervento volti a migliorare le performance di insegnanti e alunni.

ziata dai Fondi Strutturali. Il mancato conseguimento degli obiettivi di spesa imposti dalla Commissione comporta una riduzione delle risorse disponibili per il programma operativo e per il fondo interessato. Per ogni annualità contabile la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale. In altre parole, le pubbliche amministrazioni che non spendono (abbastanza) velocemente rischiano di veder ridotto il proprio budget. Tali regole nascono per impedire che procedure di spesa farraginose e lente vadano a detrimento dell'efficacia delle politiche. Un rischio che sovente diviene una realtà.

"Oltre a monitorare quanto velocemente si spende, occorre valutare gli effetti dei soldi spesi sui problemi che si intendeva risolvere"

Esiste però anche l'altra faccia della medaglia: la velocità di spesa non è un bene in sé e l'incentivo a spendere tutto, e nel più breve tempo possibile, può facilmente condurre ad uno spreco di risorse. Preoccupati principalmente di spendere tutto e in fretta - perché su quello si baserà il giudizio sulla performance dell'organizzazione o degli individui che di quell'organizzazione fanno parte - si dimentica di verificare l'esito finale di tale spesa. La tendenza sarà a scegliere politiche più facili da realizzare, anche se palesemente inefficaci. L'obiettivo di una sana gestione della cosa pubblica non dovrebbe consistere nel consumare velocemente l'intero budget disponibile, quanto piuttosto nello spendere in modo da produrre i risultati sperati in termini di sviluppo del sistema economico e sociale. **Esistono molte situazioni nelle quali ad un elevato impiego di denaro pubblico non corrisponde una altrettanto forte spinta allo sviluppo.** E in ogni caso resta sempre il dubbio che interventi alternativi, ugualmente dispendiosi, avrebbero potuto assicurare un rendimento migliore in termini di benefici per la collettività. La valutazione degli effetti delle politiche aiuta ad affrontare tale dubbio e a mettere in discussione l'idea che ad una maggiore e più veloce spesa pubblica corrisponda necessariamente una migliore prospettiva di sviluppo.

Norme senza risultati. Nel nostro Paese è diffusa l'idea che le leggi, e più in generale le norme, siano il solo strumento di cui le istituzioni possono disporre per risolvere i problemi della collettività. E' un orientamento che pervade un po' tutta l'amministrazione pubblica italiana, dando luogo a curiosi cortocircuiti. Anche nei casi in cui si cerca di intervenire sull'elevato numero di norme e regole esistenti al fine di semplificare le procedure amministrative e di ridurre l'onere burocratico a carico di cittadini e imprese, si finisce spesso per dar vita ad ulteriori interventi legislativi, dall'attuazione macchinosa e contorta. L'inflazione normativa viene contrastata, in modo quasi paradossale, varando nuovi decreti, regolamenti, piani, articoli e commi. L'esito finale è spesso l'opposto rispetto a quello che si intendeva ottenere.

"Per intervenire su un problema non occorre necessariamente produrre un nuovo testo di legge, anzi a volte questa scelta può allontanare dal risultato desiderato"

Questo modo di leggere l'azione pubblica dà vita ad una strana illusione ottica che porta a confondere la norma con il risultato. Il mezzo con il fine. Una volta che la legge è approvata, il più è fatto, l'obiettivo è raggiunto. Se la norma non darà gli esiti sperati, sarà eventualmente la norma successiva a porvi rimedio. Occorre precisare però che l'ipertrofia normativa non è un problema recente e non riguarda solo l'Italia. Nel documento intitolato *National Performance Review*, approvato ben 20 anni fa dall'amministrazione Clinton, si legge⁴: "La proli-

4 - Citato anche in "Parlamenti Analitici" di Gloria Regonini, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche (RIPP) - n. 1, 2012 Ed. Il Mulino

ferazione delle norme è in realtà solo un sintomo delle difficoltà di governo, non la causa. Il problema di base è che il governo arranca, e risponde a ogni nuova questione con una nuova normativa, perché è incapace di ammettere che il mondo attorno a lui è andato in un'altra direzione". E ancora: "Soffocati da regole e regolamenti i dirigenti federali non hanno la possibilità di conformare le loro organizzazioni sulla scia di quelle del settore privato. La loro preoccupazione principale è quella di accertarsi che ogni dollaro venga speso nella categoria di bilancio e nell'anno previsti...il groviglio di regole e regolamenti comporta una serie interminabile di controlli e supervisioni. Ogni procedura richiede l'approvazione di qualcuno, con il risultato che ben pochi riescono a svolgere veramente il proprio lavoro" e a concentrarsi sugli effetti ultimi di ciò che fanno. Una situazione non distante da quella vissuta attualmente in molti enti pubblici italiani. La valutazione delle politiche può costituire un antidoto a questa antica e persistente malattia. Chi si preoccupa di valutare è costretto a cambiare la prospettiva d'osservazione e di giudizio: in primo piano non viene messa la norma, ma l'azione concreta che da essa discende e l'eventuale effetto che essa dovrebbe produrre. E' su questi due elementi che si concentra l'attenzione del *policy-maker*, sia esso un legislatore o un funzionario.

Decisione senza discussione. In molti casi ciò che viene rimproverato all'apparato pubblico - sia nella sua componente politica, sia in quella tecnica - è l'incapacità di assumere decisioni in tempi rapidi. A questa critica si accompagna la richiesta, sempre più pressante, di ridurre e contenere i tradizionali luoghi della rappresentanza degli interessi e del confronto tra le parti, in quanto la loro esistenza imporrebbe alla decisione passaggi inutili, o quantomeno ridon-

"Più che da immobilismo decisionale, la situazione italiana è caratterizzata da una carenza di confronto pubblico sui contenuti delle politiche"

danti e costosi. Una critica che colpisce anche le Assemblee elettive, ritenute responsabili di rallentare l'azione degli Esecutivi e di allungare in modo eccessivo i processi decisionali ai quali partecipano. D'altra parte l'esperienza comune insegna che "decidere in pochi è più facile che decidere in molti. Si risparmiano tempo e energie ed è più probabile che si arrivi a una scelta coerente, priva di ambiguità"⁵.

bile che si arrivi a una scelta coerente, priva di ambiguità"⁵.

L'efficienza decisionale è senza dubbio un valore dal quale è difficile prescindere, ma esistono molti casi in cui l'aver preso una decisione in fretta, facendo a meno di ascoltare e interagire con i soggetti chiamati a dare applicazione a quella decisione, o a subirne le conseguenze, complica enormemente la situazione e produce risultati disastrosi. Il tempo guadagnato in un primo momento viene perso successivamente nel tentativo di attuare la scelta assunta. Talvolta l'impasse si trasforma in un vero e proprio conflitto, muro contro muro, che aumenta in modo esorbitante e imprevisto i costi amministrativi e sociali dell'intervento. Vi sono dunque circostanze nelle quali "è lecito dubitare delle capacità decisionali della "mente di uno solo", anche quando la legge affida a un unico organo il potere di prendere una certa decisione. Quando tali circostanze si presentano, bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di progettare processi decisionali più complessi e più inclusivi"⁵.

A ben vedere l'attuale situazione italiana è più condizionata dalla carenza di una reale discussione sui contenuti e sulle conseguenze delle politiche (già adottate o da adottare in futuro) che da immobilismo decisionale. **Le pubbliche amministrazioni assumono centinaia di decisioni ogni giorno su questioni relevantissime per i cittadini. Accusarle di non decidere sarebbe ingeneroso. Ciò che accade con minor frequenza è che le ragioni di tali decisioni, e in misura ancora inferiore i loro effetti, siano oggetto di un confronto aperto che coinvolga coloro che sono direttamente interessati dagli esiti delle scelte effettuate.** La scelta

⁵ - Dal manuale "A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi" curato da L. Bobbio e pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ed. Scientifiche Italiane, 2004.

di valutare i risultati delle politiche aiuta l'innescare di questo tipo di confronto. La valutazione, anche quella più rigorosa e condotta nel modo più "scientifico", non aspira infatti a produrre verità assolute e certezze incrollabili. Non consente di ottenere risposte indiscutibili. Più semplicemente essa permette di costruire argomentazioni più solide e consapevoli, in quanto basate sull'osservazione e su un'analisi attenta della realtà. Tali argomentazioni non hanno lo scopo di determinare in modo meccanico le decisioni successive, ma mirano ad alimentare di nuove conoscenze la discussione pubblica, tentando di evitare alle parti in disputa di partire da presupposti errati o non confermati dall'evidenza dei fatti.

Come aiutare la produzione e l'utilizzo di evidenza empirica sull'efficacia delle politiche?

Con questo manifesto le Assemblee legislative regionali intendono porre all'attenzione dei loro interlocutori istituzionali - a cominciare dagli organi esecutivi - cinque differenti azioni che, se intraprese, potranno aiutare la produzione e l'utilizzo di evidenza empirica sull'efficacia delle politiche pubbliche. **L'obiettivo sotteso alla redazione di questo documento è fare in modo che tali azioni entrino immediatamente nell'agenda dei lavori legati al disegno e all'attuazione delle politiche finanziate dai Fondi Strutturali Europei (2014-2020).**

I. Accrescere il rigore metodologico e la qualità delle valutazioni

Il primo obiettivo richiama la necessità di compiere una netta scelta di campo, sia nella definizione delle finalità che si intende raggiungere con la valutazione, sia nella determinazione del metodo più adeguato per raggiungerla. Per anni in Italia la valutazione delle politiche, soprattutto quella legata ai Fondi Strutturali Europei, ha privilegiato una logica di rendicontazione rispetto ad una logica di apprendimento. Più che a capire se, e in che misura, le soluzioni adottate riuscissero davvero a risolvere i problemi affrontati, l'impegno di valutatori e commitenti era dedicato a (di)mostrare la bontà e la quantità di ciò che era stato realizzato. Non mettendone quasi mai in dubbio l'utilità di fondo. Almeno non in modo chiaro e rigoroso. In questi casi la valutazione si è limitata ad una descrizione molto dettagliata di risorse spese e attività finanziate, senza però che da tale descrizione fosse possibile imparare alcunché sugli effetti di quanto era stato speso e fatto.

Questo manifesto propone un ribaltamento di prospettiva. Lo scopo prioritario è promuovere l'adozione di politiche efficaci e l'eliminazione di quelle che si rivelano inefficaci. A questo fine appare relativamente di scarso interesse la mera descrizione di ciò che è stato realizzato; ciò che conta capire è se la politica sia servita o meno a *risolvere, modificare, limitare o prevenire* il fenomeno che ne giustifica l'esistenza. Al centro dell'analisi vi è l'intento di identificare l'esistenza (e l'entità) di un nesso di causa-effetto tra l'intervento attuato e il cambiamento osservato nella realtà.

"Lo scopo prioritario è promuovere l'adozione di politiche efficaci"

(a) Si propone che le amministrazioni regionali assicurino risorse adeguate a **finanziare un'analisi rigorosa degli effetti prodotti dalle politiche, non solo la rendicontazione dei fondi impegnati e spesi. A questo scopo si prevede che, a partire dal ciclo di programmazione 2014-2020, una quota rilevante delle risorse disponibili per la valutazione dei fondi strutturali siano espressamente destinate all'analisi contro fattuale degli effetti.** Nel perseguire questo obiettivo si raccomanda in particolare l'impiego del dise-

gno sperimentale randomizzato, che può essere utilizzato per testare l'efficacia di progetti pilota particolarmente innovativi. Quando la strada della sperimentazione randomizzata non potrà essere percorsa, la raccomandazione è comunque di ricorrere ad altre strategie analitiche, ugualmente ispirate alla logica controfattuale, che facciano tesoro della migliore esperienza maturata a livello internazionale. Il riconoscimento della rilevanza di questo tipo di analisi non esclude l'utilizzo di metodi qualitativi, mutuati dal campo della ricerca sociale, per spiegare le cause di implementazioni carenti o per approfondire i motivi di politiche inefficaci. Al contrario, metodi quantitativi e tecniche di ricerca qualitativa devono combinarsi per meglio analizzare e mettere a fuoco la relazione causale che esiste tra l'implementazione e l'impatto dell'intervento.

Le Assemblee legislative si impegnano a verificare, attraverso i propri organismi politici e le strutture tecniche che offrono loro assistenza, che tale previsione sia rispettata e che un numero sempre maggiore di politiche regionali divenga oggetto di analisi controfattuale degli effetti.

(b) Si propone che le amministrazioni regionali compiano **un'opera di revisione delle valutazioni condotte in questi ultimi anni**, al duplice fine di (1) individuare le analisi che hanno applicato in modo rigoroso l'approccio controfattuale e (2) accumulare conoscenza sull'efficacia delle politiche realizzate. Oltre ad offrire un quadro del concreto utilizzo di tale approccio a livello regionale, questa attività consentirà di descrivere le comuni difficoltà emerse nello svolgimento delle analisi valutative e di indicare le possibili soluzioni.

Le Assemblee legislative si impegnano a dar vita ad un gruppo di lavoro presso la Conferenza dei Presidenti che abbia il compito di avviare questo lavoro di *review*. Si raccomanda che il gruppo, nel raggiungere tale obiettivo, cerchi la collaborazione di organismi e strutture operanti presso il Parlamento, il Governo nazionale e gli Esecutivi regionali.

II. Legare le decisioni alla disponibilità di evidenza sull'efficacia delle soluzioni

Lo scopo della valutazione è produrre conoscenza utilizzabile da chi decide. Molto spesso però esiste un'ampia scollatura tra la disponibilità di informazioni sul funzionamento e l'efficacia delle politiche e il loro impiego in sede decisionale. Tali informazioni, anche quando esistono, entrano con estrema difficoltà nel dibattito che precede le scelte di *policy*. Questo secondo obiettivo richiama l'esigenza che nei lavori istruttori di una decisione pubblica, come ad esempio l'approvazione di un testo di legge o di un atto di indirizzo, si faccia ampio ricorso a tutta l'evidenza empirica disponibile, in Italia e all'estero, per documentare le ragioni della scelta da assumere.

"Raccogliere l'evidenza disponibile sull'efficacia delle politiche, prima di deciderne l'attuazione"

(c) Si propone che le amministrazioni regionali elaborino modalità innovative di raccolta, sintesi e comunicazione dei risultati di studi esistenti sull'efficacia delle politiche e **utilizzino tutta l'evidenza raccolta per argomentare e sostenere le proposte sottoposte all'attenzione delle Assemblee legislative** e, più in generale, a quella di tutti gli attori che partecipano al processo decisionale.

Le Assemblee legislative adotteranno sistematicamente la prassi di richiedere la presentazione di evidenza empirica disponibile sull'efficacia delle soluzioni da adottare, prima di assumere una decisione sul varo di una nuova legge o rispetto ad una modifica normativa. Nel caso in cui tale evidenza non esista, proporranno analisi e studi al fine di produrla.

(d) Si raccomanda che le amministrazioni regionali diano inizio alla **costruzione del sistema di raccolta e analisi delle informazioni, volto a produrre evidenza empirica sull'efficacia delle politiche, già nelle fasi di disegno e prima attuazione degli interventi**. A questo proposito si invita a fare un uso maggiore della cosiddetta *"valutazione prospettica"*, intesa come procedura di analisi che nasce contemporaneamente all'intervento e che viene svolta in parallelo alla sua attuazione. Si tratta peraltro di un'idea che in passato ha motivato l'adozione nelle Regioni dell'istituto della clausola valutativa. Tale clausola, se ben costruita, dovrebbe (1) prefigurare l'obbligo di controllare l'attuazione della legge e di valutare gli effetti delle politiche da essa promosse, (2) indicare con quali risorse e tempi è possibile farlo, (3) regolare le modalità di comunicazione e discussione degli esiti delle analisi svolte.

Per legare le decisioni alla disponibilità di evidenza sull'efficacia delle politiche, le Assemblee legislative si impegnano ad applicare con maggiore frequenza⁶ l'idea della clausola *sunset*, che prevede la cancellazione automatica di una norma o di una particolare misura d'intervento, qualora si dimostri che essa non funziona.

III. Consentire il libero accesso ai dati e la replicabilità degli studi

Valutare gli effetti di un intervento pubblico diventa un'operazione molto complicata, se non addirittura impossibile, quando manca l'accesso a microdati che contengano informazioni sui soggetti destinatari dell'intervento pubblico: singoli individui, famiglie, imprese, scuole, amministrazioni pubbliche. Tali informazioni dovrebbero almeno riguardare: (a) le caratteristiche che l'intervento intende modificare, (b) l'intensità e il tipo di intervento cui ogni singolo individuo è stato sottoposto, (c) altre caratteristiche socio-anagrafiche che descrivano la diversa propensione degli individui ad essere sottoposti all'intervento. Inoltre, tali informazioni dovrebbe essere disponibili sia per i soggetti realmente sottoposti all'intervento, sia per quelli che ne sono stati esclusi o comunque non hanno preso parte alla politica. Fortunatamente i recenti progressi tecnologici consentono, con sempre maggiore facilità, di disporre di archivi informatici contenenti informazioni di questo tipo. Non sempre però ai ricercatori impegnati nella realizzazione di studi di valutazione è consentito l'accesso a tali dati, soprattutto per vincoli di natura burocratica. Il terzo obiettivo punta a garantire l'accessibilità ai microdati a centri di ricerca indipendenti al fine di far crescere sia il numero che la qualità degli studi di valutazione.

"Favorire l'accessibilità ai microdati a centri di ricerca indipendenti aumenta la probabilità di poter disporre di valutazioni di qualità"

(e) Si propone che le amministrazioni regionali si attrezzino per **offrire alla comunità dei ricercatori un diretto accesso a tutti i dati individuali di cui dispongono**. Tale accesso dovrà essere pienamente rispettoso della normativa a tutela della *privacy*. Si raccomanda di ridurre al minimo indispensabile i costi di utilizzo di tali database e di consentire lo scarico degli archivi disponibili anche da postazioni informatiche remote *on line*, previo riconoscimento dell'identità del ricercatore che richiede l'accesso.

Le Assemblee legislative si impegnano a definire regole semplici e chiare per favorire il più ampio accesso possibile ai database amministrativi esistenti. Le Assemblee verificheranno l'effettiva accessibilità a tali database e stimoleranno un continuo miglioramento della qualità e dell'attendibilità delle informazioni in essi contenute.

6 - Fino ad oggi le Regioni hanno fatto poco ricorso a clausole di tipo *sunset*, già presenti nelle legislazioni di altri Paesi. Una norma ispirata a questo principio è contenuta nella legge della Regione Toscana n. 69/2007 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali". Tale articolo prescrive che la legge venga abrogata dopo 5 anni dalla sua approvazione, il 31 dicembre 2012. Prevede inoltre che nei primi 3 mesi del 2012 la Giunta svolga, insieme al Consiglio regionale, percorsi partecipativi per valutare a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge; b) l'opportunità di conferma o di modifica della legge.

(f) Si propone che le amministrazioni regionali impongano l'obbligo a chi svolge valutazioni finanziate con fondi pubblici di **depositare dati e risultati degli studi presso un public repository**, il cui accesso sia aperto a tutti coloro che intendono replicare lo studio. *"La valutazione di una politica non è soltanto un'operazione circoscritta svolta da un singolo valutatore incaricato. È un processo cumulativo che si dispiega nel tempo, animato dal confronto tra più analisti indipendenti"*⁷. Consentire che più studiosi, in momenti diversi, utilizzino gli stessi dati per replicare le analisi, magari utilizzando metodi e disegni di ricerca differenti, è un modo per assicurare che tale processo cumulativo abbia davvero luogo e per attivare meccanismi di "controllo sociale" sulla qualità scientifica dei lavori già svolti.

A questo proposito le Assemblee legislative si impegnano a verificare che tutti gli archivi creati per realizzare studi di valutazione finanziati da risorse regionali o dai Fondi Strutturali Europei siano messi a disposizione di istituti e centri di ricerca che ne facciano richiesta.

IV. Comunicare gli esiti delle valutazioni e farne materia di discussione pubblica

Il quarto obiettivo punta ad assicurare che le valutazioni realizzate alimentino la discussione pubblica nelle molteplici forme che essa può assumere: nei dibattiti assembleari, negli incontri con i portatori d'interesse, nelle pagine dei quotidiani, nelle trasmissioni televisive e nei blog presenti sulla rete. L'ampia pubblicità degli esiti della valutazione e l'esistenza di luoghi, fisici e virtuali, nei quali soggetti diversi possano discuterne il significato e confrontarsi sulle possibili ricadute decisionali rappresentano due elementi costitutivi essenziali del processo valutativo. Una valutazione che non viene divulgata, discussa, anche criticata negli aspetti di metodo e di merito, fallisce nel suo intento fondamentale: arricchire il bagaglio informativo delle persone interessate a partecipare alla discussione su una certa politica e offrir loro la possibilità di rivedere le proprie convinzioni (e posizioni), alla luce di una maggiore evidenza empirica.

"Dare ampia pubblicità agli esiti delle valutazioni e creare spazi, fisici e virtuali, nei quali essi possano essere discussi da tutti i soggetti interessati"

(g) Si propone che le amministrazioni regionali si organizzino per consentire la massima diffusione dei risultati delle valutazioni condotte. In particolare, **si raccomanda che tutta la documentazione prodotta sia pubblicata e facilmente reperibile sui siti web istituzionali** e che una sintesi delle valutazioni sia inviata alle agenzie di stampa, nonché a quei

rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di categoria e di gruppi di interesse, interessati dall'attuazione della politica esaminata.

Le Assemblee legislative si impegnano a verificare che le modalità di comunicazione adottate siano adeguate all'obiettivo di diffondere al più alto numero di interessati l'evidenza prodotta dagli studi. Inoltre le Assemblee considerano una buona prassi che gli esiti di tali studi divengano oggetto di comunicazione scritta e orale a tutti i componenti dell'organo legislativo. Esse diffonderanno i risultati degli studi all'esterno sia attraverso brevi note sintetiche da distribuire, utilizzando anche strumenti di social network e microblogging, sia con l'organizzazione di brevi sedute seminariali e workshop ad essi dedicati.

(h) Si propone che le amministrazioni regionali **sperimentino strumenti innovativi per coinvolgere i cittadini nella realizzazione delle valutazioni e nella discussione dei loro esiti, nonché per renderli attivamente partecipi alle scelte collettive** che li riguardano. In particolare, si raccomanda che i *"processi di confronto pubblico"* attivati dalla disponibilità degli

7 - Questo passaggio - come altre idee contenute nel presente manifesto - è tratto dal libro *"Sono soldi ben spesi? Come e perché valutare l'efficacia delle politiche?"*, edito nel 2011. Il volume, che poggia sull'attività della Commissione del Consiglio italiano per le Scienze Sociali (CSS) sulla "Valutazione degli effetti di politiche pubbliche: metodi, pratiche, prospettive", è stato curato da Alberto Martini e Ugo Trivellato.

siano strutturati anche al fine di giungere a precisi risultati decisionali. Per far questo occorre che *"tutti gli interessi impattati da una decisione siano rappresentati"* nel processo e che siano adottate *"modalità di svolgimento che consentono l'apprendimento reciproco fra i partecipanti e un forte orientamento alla produzione di "qualcosa": un progetto, una decisione, una base informativa condivisa, delle raccomandazioni"*⁸.

Le Assemblee legislative si impegnano a costituire un gruppo di lavoro presso la Conferenza dei Presidenti che abbia il compito di studiare e testare su casi concreti le possibili applicazioni di tali strumenti in seno al processo legislativo.

V. Creare strutture tecniche competenti, specializzate e autorevoli

Il quinto obiettivo è strumentale al raggiungimento degli altri quattro. Ciò non lo rende meno rilevante o più semplice da conseguire. *"Se vogliono svolgere efficacemente una funzione di controllo, Parlamento e Assemblee regionali devono dotarsi di strutture tecniche in grado di eseguire o essere committenti di studi di valutazione... Come definire status e organizzazione di questa struttura tecnica è questione di grande importanza. Senza entrare in dettagli, due sono gli obiettivi che devono guidarne il disegno: autonomia e qualità scientifica"*⁹. Si tratta di una considerazione che può essere estesa anche ad altre componenti dell'amministrazione pubblica, a partire dagli apparati che agiscono a servizio degli Esecutivi regionali. L'esercizio di una funzione così delicata ha bisogno dell'assistenza continua di personale altamente specializzato e fortemente legittimato ad operare. Così come accade in altri Paesi, le strutture che si occupano di analisi e valutazione delle politiche devono poter disporre di risorse professionali idonee in grado di interagire, con autorevolezza e credibilità, con i vari soggetti che partecipano al processo decisionale: membri dell'Assemblea, dirigenti e funzionari delle strutture dell'Esecutivo, ricercatori, valutatori esterni, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e gruppi di interesse.

"Due caratteristiche essenziali: autonomia e competenza scientifica"

(i) Si propone che le amministrazioni regionali compiano una **comune analisi organizzativa tesa ad esaminare potenzialità e limiti delle strutture interne** già esistenti e dedicate all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e a indicare quali cambiamenti sarebbero necessari per potenziare questa attività all'interno di ogni settore d'intervento.

Le Assemblee legislative si impegnano a realizzare una simile analisi all'interno delle proprie strutture. Lo studio avrà lo scopo di proporre soluzioni organizzative, gestionali e procedurali innovative, che aiutino le Assemblee a tracciare un percorso evolutivo nei prossimi due anni. Nel far questo si cercherà la collaborazione di altre istituzioni già impegnate nella costruzione di capacità valutative all'interno della pubblica amministrazione italiana.

(l) Si propone che le amministrazioni regionali si adoperino, attraverso una formazione mirata, per uno **sviluppo delle competenze di analisi e valutazione delle politiche pubbliche presenti nel personale interno** e, in particolare, nella dirigenza pubblica.

Le Assemblee legislative si impegnano ad avviare un percorso formativo mirato in analisi e valutazione delle politiche pubbliche. L'impianto del corso sarà ispirato all'esperienza delle scuole di *Public Policy* esistenti ormai in molti Paesi, caratterizzata dall'adozione di un approccio pragmatico e multidisciplinare volto a cercare soluzioni concrete a problemi decisionali complessi. Le lezioni saranno finalizzate a fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per realizzare le prime quattro azioni descritte nel presente manifesto.

8 - Passaggi tratti dal volume *"Cosa fare, come fare. Decidere insieme per praticare davvero la democrazia"*, di Iolanda Romano (2012).

9 - Cfr op. cit. Martini e Trivellato, 2011

IMPARARE A SPENDERE MEGLIO

Manifesto delle Assemblee legislative regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per la valutazione dell'efficacia delle politiche

Con l'approvazione di questo manifesto le Assemblee legislative regionali propongono cinque azioni in grado di aiutare la produzione e l'utilizzo di evidenza empirica sull'efficacia delle politiche pubbliche. L'obiettivo è fare in modo che tali azioni entrino immediatamente nell'agenda dei lavori legati al disegno e all'attuazione delle politiche finanziate dai Fondi Strutturali Europei (2014-2020).

I. Accrescere il rigore metodologico e la qualità delle valutazioni condotte

(a) Assicurare risorse adeguate a finanziare analisi rigorose degli effetti delle politiche e destinare una quota delle risorse disponibili per la valutazione dei fondi strutturali alla conduzione di studi randomizzati.

(b) Compiere un'opera di revisione delle valutazioni condotte in questi ultimi anni, al fine di dare indicazioni sui possibili utilizzi e i limiti applicativi delle analisi già effettuate.

II. Legare le decisioni alla disponibilità di evidenza sull'efficacia delle soluzioni

(c) Raccogliere e presentare evidenza empirica per argomentare e sostenere le proposte di policy sottoposte all'attenzione delle Assemblee legislative e degli altri attori che partecipano al processo decisionale.

(d) Impostare il sistema di valutazione nelle prime fasi di disegno delle politiche e fare un maggiore utilizzo di clausole valutative "sunset" con eliminazione automatica di misure e programmi inefficaci.

III. Consentire il libero accesso ai dati e la replicabilità degli studi

(e) Offrire alla comunità dei ricercatori un accesso diretto ai dati individuali di cui dispongono le pubbliche amministrazioni.

(f) Imporre l'obbligo a chi realizza valutazioni utilizzando fondi pubblici di collocare dati e risultati presso un "deposito pubblico" che sia liberamente disponibile a tutti coloro che intendono replicare lo studio.

IV. Comunicare gli esiti delle valutazioni e farne materia di discussione pubblica

(g) Pubblicare tutta l'informazione prodotta sui siti web istituzionali, in modo che sia facilmente reperibile, e curare l'invio dei risultati ad agenzie di stampa e altri soggetti potenzialmente interessati.

(h) Sperimentare strumenti innovativi di confronto pubblico per coinvolgere i cittadini nella realizzazione delle valutazioni e nella discussione dei loro esiti, nonché per renderli partecipi delle scelte collettive che li riguardano.

V. Creare strutture tecniche competenti, specializzate e autorevoli

(i) Compiere un'analisi organizzativa tesa ad esaminare potenzialità e limiti delle strutture interne dedicate allo studio e alla valutazione delle politiche e a indicare possibili cambiamenti per potenziare tale attività.

(l) Sviluppare e reclutare personale con competenze professionali specializzate in analisi e valutazione delle politiche, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione mirati e dedicati alle nuove generazioni.

**Delibera Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 settembre 2017, n. 509
Rinnovo adesione senza oneri al Progetto CAPIRe – Nomina rappresentanti del Consiglio
regionale in seno al Comitato d'indirizzo del Progetto**

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA l'allegata Convenzione stipulata il 20 luglio 2017 fra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP-Torino), avente ad oggetto la prosecuzione e lo sviluppo del progetto denominato CAPIRe fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE che il Progetto CAPIRe:

- è stato avviato nel 2002 su iniziativa dei Consigli regionali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana e di ASVAPP, con lo scopo di valorizzare la funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative regionali, attraverso nuovi strumenti statutari, legislativi e organizzativi;

- è stato allargato nel 2006 alla partecipazione di tutti i Consigli regionali sotto il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

- ha costituito per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia punto di riferimento per la costruzione delle attività consiliari di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali - previste dall'articolo 8, comma, 1, lettera k) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 e dall'articolo 138 quinquies del Regolamento interno - mutuandone gli strumenti (clausole e missioni valutative) e seguendone gli indirizzi e le metodologie d'analisi, grazie alle iniziative e agli interventi formativi di alta qualificazione realizzati nell'ambito delle attività del progetto;

- è stato determinante per lo scambio di esperienze con le altre Assemblee legislative sulle tematiche del controllo e della valutazione delle politiche regionali, grazie alle iniziative realizzate negli anni sotto la direzione del Comitato d'indirizzo del progetto e ha permesso un continuativo e proficuo confronto fra i tecnici dei Consigli regionali;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia partecipa senza interruzioni a Progetto CAPIRe sin dal 2006, anno di iniziale adesione - disposta con delibera n. 206 del 17 maggio 2006 - successivamente confermata e rinnovata da ultimo con delibera n. 284 del 26 ottobre 2015;

DATO ATTO che:

- il Progetto prevede la realizzazione di due diverse tipologie di attività da svolgere con il supporto dell'ASVAPP: "CAPIRe istituzionale", che consiste nell'accompagnare in maniera stabile i Consigli regionali nello sviluppo di strumenti utili a rafforzare la funzione di controllo e valutazione, e "Far CAPIRe", che consiste nella realizzazione di esperienze valutative a carattere interregionale di specifici interventi;

- le attività afferenti all'area "Far CAPIRe" coinvolgono di volta in volta differenti gruppi di regioni e vengono finanziate dalla Conferenza dei Presidenti, attraverso conferimenti delle Assemblee legislative che partecipano ai singoli progetti di valutazione interregionale, stabilite in quote variabili in ragione delle caratteristiche delle analisi e differenziate in base alla partecipazione dell'Assemblea (partecipazione attiva o a fini formativi);

RICHIAMATI in particolare l'articolo 2 dell'allegata Convenzione che prevede che le singole Assemblee legislative aderiscano senza oneri a progetto CAPIRe, mediante una decisione dell'organo competente che manifesti l'accettazione delle finalità del progetto e nomini i propri

rappresentanti, e l'articolo 3, che stabilisce che il Comitato d'indirizzo, organo con funzioni di direzione delle attività del progetto e di riferimento politico istituzionale, è composto da due consiglieri per ogni Assemblea, designati in rappresentanza delle forze di maggioranza e di opposizione;

RITENUTO per quanto sopra premesso di rinnovare l'adesione al Progetto, accettandone le finalità, per la durata e nei termini previsti dalla Convenzione allegata, provvedendo contestualmente a rinnovare la rappresentanza del Consiglio regionale nel Comitato d'indirizzo del Progetto;

VISTA la nota prot. 0010331 del 7 settembre 2017 della Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con la quale si dà comunicazione della proposta – deliberata all'unanimità dal Comitato medesimo nella seduta del 7 settembre 2017 – di designare quali rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Comitato d'indirizzo di Progetto CAPIRe i consiglieri Stefano Pustetto per la maggioranza e Ilaria Dal Zovo per l'opposizione, rispettivamente componente e Presidente del Comitato;

RITENUTO di accogliere la suddetta proposta, in considerazione dell'opportunità che, nell'ambito del progetto, il Consiglio regionale, nelle sue componenti di maggioranza ed opposizione, sia rappresentato da membri dell'organo consiliare preposto alle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, in continuità con le analoghe decisioni assunte in precedenza;

delibera

1. di rinnovare l'adesione senza oneri al progetto CAPIRe, accettandone le finalità, per la durata e nei termini previsti dalla Convenzione stipulata il 20 luglio 2017 fra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), avente ad oggetto la prosecuzione e lo sviluppo del progetto denominato CAPIRe fino al 31 dicembre 2018, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);

2. di rinnovare la rappresentanza del Consiglio regionale in seno al Comitato d'indirizzo di Progetto CAPIRe, designando, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegata Convenzione, i Consiglieri regionali Stefano Pustetto per la maggioranza e Ilaria Dal Zovo per l'opposizione, rispettivamente componente e Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per i successivi adempimenti.

Convenzione allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 settembre 2017, n. 509

**Convenzione tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative
delle Regioni e delle Province autonome**
e
l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche

CONSIDERATO CHE:

- gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana hanno promosso nel 2002 un progetto, denominato CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), su proposta dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (denominata "ASVAPP" nel seguito), con lo scopo specifico di rilanciare la funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative regionali, attraverso nuovi strumenti statutari, legislativi ed organizzativi;
- attualmente venti Assemblee regionali e la provincia autonoma di Trento hanno aderito formalmente a progetto CAPIRe e numerosi Statuti regionali e Regolamenti consiliari prevedono espressamente, anche in seguito alle riflessioni e alle proposte maturate in seno a progetto CAPIRe, che l'Assemblea eserciti il controllo sull'attuazione delle leggi e promuova la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche;
- da marzo 2006 il progetto CAPIRe è promosso e direttamente finanziato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome (denominata "Conferenza" nel seguito);
- i risultati prodotti fin qui da progetto CAPIRe sono stati giudicati di grande importanza strategica ed operativa per il rafforzamento della funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative anche in virtù dello sviluppo di strumenti puntuali di esercizio della funzione di controllo e valutazione delle assemblee legislative, quali le clausole e le missioni valutative;
- numerose sono le iniziative che in questi anni sono maturate in seno e grazie al progetto CAPIRe. Tra le più rilevanti:
 - il 25 giugno 2007 sedici Assemblee regionali hanno siglato un documento d'indirizzo, denominato Carta di Matera, contenente dieci obiettivi operativi per un programma di lavoro comune sul versante del controllo e della valutazione;
 - nel 2009 si è tenuta la prima edizione del corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche regionali, al quale hanno partecipato trenta dirigenti e funzionari, provenienti da 15 assemblee legislative di Regioni e Province Autonome;
 - nel 2013 è stato approvato dal Comitato d'indirizzo di CAPIRe il documento d'indirizzo dal titolo "*Imparare a spendere meglio. Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche*" che ha posto, in vista del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, una serie di sfide alle assemblee e alle amministrazioni regionali ancora oggi molto attuali e sulle quali la Conferenza intende impegnarsi;
 - negli anni più recenti progetto CAPIRe ha organizzato alcuni corsi di formazione che hanno visto la partecipazione, oltre che di funzionari e dirigenti regionali, di consiglieri parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
- l'esperienza formativa avviata in seno al progetto CAPIRe è stata riferimento e propulsore per la realizzazione, nel 2016, del master in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche attraverso la

collaborazione di cinque istituzioni tra cui Senato della Repubblica, la Conferenza, e l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche.

- la Conferenza ha confermato il più vivo interesse e apprezzamento nei confronti delle attività svolte in seno a progetto CAPIRe e ritiene utile proseguire e sviluppare il lavoro in collaborazione con l'ASVAPP che ha svolto un ruolo determinante nell'ideazione di progetto CAPIRe e nella messa in opera di tutte le attività connesse al progetto;

QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, C.F. 96250440581 con sede in Roma, via Pietro Cossa, 41, in persona del Direttore della Conferenza Paolo Pietrangelo, nato a Pescara il 30 agosto 1969, C.F. PTRPLA69M30G482T, domiciliato per la carica in Roma, via Pietro Cossa, 41

E

l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), C.F. 97578830016, con sede in Torino, Corso Vinzaglio, 2 rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ente, Massimo Beretta Liverani, nato a Torino il 25 novembre 1969, C.F. BRTMSM69S25L219A, domiciliato per la carica a Torino, C.so Vinzaglio, 2;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la prosecuzione e lo sviluppo del progetto denominato CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), che si propone di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle Assemblee legislative regionali, attraverso le attività e gli strumenti definiti negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Per la realizzazione di tale progetto, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (denominata "Conferenza") dà incarico all'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (denominata "ASVAPP"), con sede legale in Torino, corso Vinzaglio 2, di svolgere le attività di cui all'art. 4.

Articolo 2

(Adesione al progetto da parte delle singole Assemblee Legislative)

Le singole Assemblee legislative aderiscono senza oneri a progetto CAPIRe, mediante una decisione dell'organo competente che manifesti l'accettazione delle finalità del progetto e nomini i propri rappresentanti in seno al progetto, secondo quanto indicato al successivo art. 4.

Articolo 3

(Organizzazione del progetto)

Per lo svolgimento di progetto CAPIRe sono costituiti:

- un Comitato di indirizzo, con funzioni di direzione delle attività del progetto e di riferimento politico istituzionale, composto da due consiglieri per ogni Assemblea che aderisca ai sensi dell'art. 2, designati dall'organo competente in rappresentanza delle forze di maggioranza e di minoranza presenti in Assemblea. Del Comitato di indirizzo fa parte di diritto il Coordinatore della Conferenza o suo delegato designato tra i Presidenti delle Assemblee;

- un Comitato tecnico, che svolge funzioni di coordinamento e verifica delle attività programmate, formato da non più di due dirigenti/funzionari referenti delle attività di controllo e valutazione per ogni Assemblea aderente ai sensi dell'art. 2, da un rappresentante del Segretariato generale della Conferenza e da un rappresentante dell'ASVAPP. Il Comitato nomina al suo interno un coordinatore;
- uno staff tecnico-scientifico di supporto, composto dal Direttore e da ricercatori dell'ASVAPP, che opererà in costante collaborazione con il Comitato tecnico e la Segreteria della Conferenza dei Presidenti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

La Segreteria della Conferenza informa i Segretari Generali dei Consigli regionali aderenti al progetto delle sedute del Comitato tecnico e trasmette loro i resoconti delle riunioni svolte. Almeno una volta all'anno il Comitato tecnico e lo staff tecnico-scientifico presentano al Tavolo di lavoro permanente dei Segretari Generali, istituito presso la Conferenza, i risultati raggiunti nell'ambito del progetto.

Articolo 4

(Attività del progetto)

Progetto CAPIRe prevede la realizzazione di due diverse tipologie di attività da svolgere con il supporto dell'ASVAPP.

La prima attività, "CAPIRe istituzionale", consiste nell'accompagnare in maniera stabile i Consigli aderenti al progetto allo sviluppo di strumenti utili a rafforzare la funzione di controllo e valutazione da questi esercitata. Tale attività di accompagnamento si sviluppa sia attraverso il supporto agli organi del progetto, come definiti all'art. 3, sia attraverso l'implementazione di strumenti di divulgazione e scambio tra le singole Assemblee. L'elenco completo delle attività previste è contenuto nell'allegato A che fa parte integrante della presente convenzione.

La seconda attività, "Far CAPIRe", consiste nell'accompagnare i Consigli nella realizzazione di esperienze emblematiche di valutazione di specifici interventi, con l'obiettivo di fornire un'occasione di formazione trasversale a tutti i Consigli, attraverso l'esercizio di esperienze valutative a carattere interregionale. Le modalità di realizzazione delle attività sono oggetto dell'allegato B che fa parte integrante della presente convenzione.

Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, a partire dalle proposte tematiche formulate dal comitato di indirizzo, ASVAPP propone al Comitato Tecnico il Piano di Lavoro relativo alle attività da svolgere, nel periodo di validità della convenzione, sulla base di quanto stabilito negli Allegati A e B del presente accordo. In particolare, nell'ambito delle attività rientranti nel progetto "Far CAPIRe", il Piano di Lavoro dovrà altresì indicare le risorse necessarie alla loro realizzazione (Allegato B).

Tale Piano è sottoposto a un processo di consultazione e approvazione da parte del Comitato di Indirizzo del progetto, con riserva, qualora necessario, di un ulteriore parere da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza.

Articolo 5

(Finanziamento delle attività)

Per le attività afferenti all'area "CAPIRe Istituzionale", previste all'art. 2 e descritte nell'allegato A, la Conferenza garantisce un contributo complessivo pari a euro 45.000,00 da corrispondere all'ASVAPP in tre tranches di 15.000,00 euro con le seguenti scadenze dalla stipula della presente convenzione:

- 15.000,00 € al 31 dicembre 2017;
- 15.000,00 € al 30 giugno 2018;
- 15.000,00 € al 31 dicembre 2018.

Le attività afferenti all'area "Far CAPIRe" vengono finanziate dalla Conferenza dei Presidenti, previo accordo tra la Segreteria della Conferenza e l'ASVAPP in funzione delle specifiche caratteristiche

delle attività previste dal Piano di lavoro. A tal fine, le Assemblee conferiscono alla Conferenza risorse finanziarie per finalità di ricerca valutativa interregionale di interesse generale, stabilite di volta in volta in quote variabili in ragione delle caratteristiche proprie delle analisi concordate ed in ogni caso differenziate a seconda che si tratti di Assemblee direttamente coinvolte nei progetti di valutazione interregionale (attività formativa e di ricerca) ovvero di Assemblee che vi partecipano allo scopo di approfondire la conoscenza generale e metodologica delle pratiche valutative (prevalente attività formativa). E' fatta salva la facoltà delle Assemblee di non partecipare ai progetti di valutazione interregionale.

Articolo 6

(Durata e recesso dalla convenzione)

La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre 2018 dalla data della firma. Le attività previste dal progetto dovranno iniziare entro quindici giorni dalla data della firma della presente convenzione.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione nel caso in cui non abbiano più interesse alla sua continuazione, notificando disdetta scritta all'altra parte almeno quattro mesi prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 7

(Utilizzo del materiale prodotto dal progetto)

Ognuna delle parti contraenti e le singole Assemblee legislative aderenti al progetto potranno fare libero uso del materiale prodotto dal progetto, purché non a fini di lucro, citandone la fonte, senza dover notificare nulla alle altre parti.

Articolo 8

(Controversie)

Per tutte le controversie che potessero insorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 9

(Registrazione)

La registrazione avverrà in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del richiedente.

Il Direttore generale
della Conferenza
Dott. Paolo Pietrangelo

Il Presidente
dell'ASVAPP
Dott. Massimo Beretta Liverani

ALLEGATO A - PIANO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI “CAPIRE ISTITUZIONALE”

In questo paragrafo si prefigura la realizzazione di sette linee d'attività. Integrazioni e aggiustamenti al presente Piano di lavoro potranno essere decisi in sede di Comitato di Indirizzo, d'intesa con l'ASVAPP.

1. Incontri annuali del Comitato d'indirizzo

Uno degli obiettivi fondamentali di progetto CAPIRe consiste nel dar vita ad una comunità di legislatori regionali impegnati nel sostenere processi di produzione e divulgazione di evidenza empirica sul funzionamento e l'efficacia delle politiche pubbliche. Per questo è importante proseguire nello sforzo avviato con le precedenti convenzioni di coinvolgere i componenti del Comitato d'indirizzo nell'approfondimento di temi e questioni specifiche. Si prevede a questo fine di organizzare almeno 2 incontri nell'arco di vigenza della convenzione con i membri del comitato di indirizzo con il duplice obiettivo di compiere delle valutazioni periodiche sui risultati ottenuti dal progetto e discutere le attività valutative previste dal Piano di lavoro del “Far CAPIRe”, il loro stato di avanzamento e la loro portata informativa. Al fine di favorire una governance più partecipativa a tali incontri potranno prendere parte, oltre ai componenti del Comitato d'indirizzo, i componenti del Comitato tecnico, i componenti dello staff di ricerca e, laddove ritenuto necessario, eventuali esperti esterni.

2. Workshop a tema

Una delle sollecitazioni provenienti dal Comitato tecnico e dal Comitato di indirizzo del progetto è quello di dar vita a esperienze di confronto interregionale relativamente a tematiche specifiche emerse nell'esercizio della funzione di controllo delle Assemblee. Tali tematiche, siano esse afferenti a modelli di *governance*, siano relative all'esercizio di specifiche funzioni/attività, saranno oggetto di giornate seminariali, nel numero di almeno una all'anno, con contributi del Comitato tecnico del progetto e delle Assemblee che solleciteranno specifici temi.

3. L'attività del Comitato tecnico

Il Comitato tecnico svolge funzioni di coordinamento e verifica delle attività previste dalla presente convenzione. Con cadenza almeno bimestrale il Coordinatore del Comitato tecnico, d'intesa con il Segretario della Conferenza e il Direttore di ASVAPP, convoca incontri

- a) di coordinamento, organizzazione e verifica delle attività;
- b) tematici, per l'approfondimento di argomenti di comune interesse, prevalentemente di natura metodologica e istituzionale e comunque finalizzati allo sviluppo della pratica valutativa nelle Assemblee legislative.

Agli incontri tematici partecipano anche i dirigenti e funzionari delle Assemblee legislative che si occupano di processi valutativi, anche se non componenti ufficiali del Comitato tecnico.

Lo staff di ricerca assiste il Coordinatore del Comitato tecnico ed il Segretario della Conferenza dei Presidenti nella preparazione e nello svolgimento delle sedute del Comitato di cui alla precedente lettera a).

Le sedute del Comitato tecnico possono anche svolgersi in modalità di videoconferenza.

4. La redazione delle note di Valut-AZIONE

Proseguirà la redazione e la pubblicazione dei numeri di "Valut-AZIONE. Tradurre la conoscenza in decisioni e politiche concrete". Si tratta di una collana di brevi note che illustrano la realizzazione di studi realizzati in Italia e all'estero. Il varo di questa pubblicazione è nato in seno al gruppo di lavoro formatosi in seno al Comitato d'indirizzo e dedicato al tema “Divulgare gli esiti delle valutazioni

condotte in Italia e all'estero". L'obiettivo è offrire ai Legislatori (e a tutti i possibili interessati) i) informazioni sul funzionamento e l'efficacia dei vari strumenti di policy impiegati dalle amministrazioni pubbliche e ii) un'esemplificazione di disegni di analisi adottabili per affrontare le domande valutative in determinati contesti. L'obiettivo di ogni nota è quello di contestualizzare e illustrare, con modalità accessibili a tutti, una politica e la sua valutazione. In quattro pagine ogni nota descrive i contenuti di un particolare intervento pubblico, dal problema da affrontare alla logica della soluzione adottata, ne spiega in modo semplice ma preciso il disegno di analisi, ne commenta i risultati. Ogni nota si chiude con una minima bibliografia dedicata a chi abbia interesse ad approfondire l'argomento. Si prevede di proseguire la pubblicazione con cadenza trimestrale delle note sul sito web di CAPIRe e di promuovere una loro diffusione capillare presso tutte le assemblee legislative italiane.

5. Realizzazione di una newsletter trimestrale

Si prevede di proseguire nella preparazione e nell'invio di una newsletter trimestrale che informa (1) dello stato di avanzamento di specifiche attività svolte in seno al progetto; (2) di testi e volumi relativi alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche; (3) di conferenze, momenti seminariali, giornate di studio sulle politiche pubbliche; (4) dell'attività delle assemblee legislative, tra cui l'approvazione di clausole valutative; (5) della realizzazione di approfondimenti su politiche e valutazioni, anche in risposta alle clausole valutative, compiuti da amministrazioni pubbliche e centri di ricerca e di potenziale interesse per i soggetti coinvolti nel progetto.

6. Sviluppo e aggiornamento del sito www.capire.org e allestimento database bibliografico

L'attività ha lo scopo di garantire l'aggiornamento e l'ampliamento del sito web (www.capire.org), principale strumento per la diffusione delle notizie riguardanti il progetto. Fin dalla nascita del progetto tale strumento si è rivelato di fondamentale importanza per la circolazione delle idee elaborate in seno a CAPIRe. Le sezioni dedicate alle attività (note informative, clausole e missioni valutative) e alle esperienze regionali hanno fornito un servizio di informazione sui lavori di valutazione che in molti Consigli non è ancora stato attivato e non è organizzato in modo sistematico.

7. Rete tra le assemblee regionali e cura delle relazioni con soggetti esterni

Lo staff di ricerca svolge una continua attività di *networking* sia internamente con le Assemblee regionali e la Conferenza sui profili e le tematiche inerenti la valutazione delle politiche pubbliche, che con istituzioni e soggetti esterni al progetto CAPIRe interessati a collaborare in relazione ad iniziative specifiche (seminari, formazione, pubblicazioni, raccolta e analisi dati).

ALLEGATO B - PIANO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI INTERREGIONALE

Il contributo fondamentale del progetto CAPIRe nel suo periodo di attività è stato quello di creare sia consapevolezza dei Consigli sulla funzione di controllo e valutazione sia le condizioni per lo sviluppo di strumenti per esercitare tale funzione. Più in generale, il progetto ha offerto una continua opportunità di apprendimento, supporto e riflessione per tutte le attività previste e ipotesi di lavoro e organizzazione che hanno caratterizzato l'operatività dei Consigli sul tema.

A distanza di quasi quindici anni il progetto CAPIRe è maturo per sperimentare un approccio più operativo, affiancando al consolidamento delle condizioni per la valutazione (istituzionali, organizzative, professionali) l'esercizio della concreta pratica valutativa. Questo obiettivo potrà essere perseguito in due modi. Una prima strada, che risponde in modo parziale allo scopo, consiste nel dare rilievo alle esperienze di valutazione all'interno delle giornate seminariali di "CAPIRE

istituzionale”, descritte nell’allegato A. Una seconda e più rilevante strada, descritta nel seguito, prevede la realizzazione di specifiche attività di analisi, in collaborazione tra gruppi di Consigli e i ricercatori di ASVAPP (che svolgono anche la funzione di accompagnamento strutturato e realizzazione delle analisi previste). Questa attività è l’oggetto di “Far CAPIRe”.

La realizzazione di esperienze concrete di valutazione in seno al filone “Far CAPIRe” implica in prima battuta che venga definito e condiviso dopo la stipula della convenzione un Piano di Lavoro. Il Piano, redatto dal Comitato tecnico e condiviso con il Comitato di Indirizzo e l’Assemblea plenaria della Conferenza, muove dalle sollecitazioni provenienti dai singoli Consigli, dalla Conferenza e dall’ASVAPP sulla base di specifiche esigenze conoscitive o rispetto a temi di rilevanza interregionale e definisce le attività valutative che verranno svolte nel periodo di durata della convenzione. Alcuni elementi che devono guidare la definizione del Piano di Lavoro sono:

- i temi oggetto di analisi andrebbero a coinvolgere in maniera più attiva di volta in volta differenti gruppi di Regioni, scelte sulla base dell’interesse, della sensibilità rispetto a certi temi e della fattibilità di specifiche analisi (ad esempio sulla base delle modalità di realizzazione di un certo intervento e della possibilità di raccogliere le informazioni necessarie alle analisi);
- al di là delle Regioni su cui si svolgerebbero i singoli approfondimenti, i rappresentanti di tutti i Consigli avrebbero facoltà di partecipare all’attività analitica e/o a momenti di formazione su specifici aspetti dell’attività (la predisposizione del disegno di analisi, la conduzione di attività analitiche, la condivisione delle evidenze prodotte, le modalità di utilizzo dei risultati): la scelta delle attività da inserire nel Piano è infatti guidata dall’obiettivo che motiva la realizzazione di un simile progetto, cioè la sua portata formativa ed esperienziale.

Il Piano di Lavoro viene redatto entro tre mesi dalla stipula della convenzione e illustra le attività che saranno svolte nei mesi successivi. È fatta salva la possibilità di modificare/integrare il Piano in corso d’opera in relazione a specifiche esigenze sopraggiunte. L’entità delle risorse necessarie per la realizzazione del Piano di Lavoro di “Far CAPIRe” è specificata nello stesso Piano, e concordata in funzione del costo del lavoro e del numero e delle caratteristiche delle specifiche azioni programmate. È fatta salva la possibilità di coinvolgere, in caso di accordo tra le parti contraenti della convenzione, soggetti esterni alla presente convenzione al fine di contribuire alla realizzazione delle attività mediante l’apporto di risorse economiche e/o informative.

Viene istituito un gruppo di lavoro specifico per ogni azione inserita nel Piano di Lavoro. Al gruppo di lavoro, coordinato dall’ASVAPP, partecipano, oltre a due rappresentanti per ognuno dei Consigli di volta coinvolti in specifiche analisi, un rappresentante per ciascuno dei Consigli aderenti al progetto interessati a specifici aspetti del lavoro: il disegno dell’analisi, la realizzazione di specifiche attività analitiche, la discussione e l’utilizzo dei risultati.

Al termine di ognuna delle attività previste dal Piano sarà organizzato un seminario di presentazione dei risultati ottenuti.

PARTE X
ORGANI DI GARANZIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11
Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Capo I
Norme generali

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:

a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

Capo II
Comunicazione istituzionale

Art. 2
(Obiettivi)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;

c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;

d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;

b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;

c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3*(Strutture competenti e modalità)*

1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.

Art. 4*(Portavoce)*

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L'incarico di portavoce è regolato con contratto di diritto privato, con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente, nonché il trattamento economico che è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5*(Programmi radiotelevisivi della Regione)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..

2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

Capo III

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Art. 6

(Istituzione del Co.Re.Com.)

1. È istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 7

(Funzioni del Co.Re.Com.)

1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:

a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;

b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..

3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.

4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.

5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..

Art. 8

(Composizione e durata)

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da due componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3. I due componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.

5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 9

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;

b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10*(Vicepresidente)*

1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

Art. 11*(Programmazione delle attività)*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

Art. 12*(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)*

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com., le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2.

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato e a tempo determinato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.

4. (ABROGATO)

Art. 13*(Forme di consultazione)*

1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

Art. 14

(Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15

(Cause di incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 16

(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)

1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.

2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.

3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..

4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17*(Dimissioni)*

1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 18*(Permessi)*

1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

Art. 19*(Indennità di funzione e rimborsi)*

1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.

2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20*(Struttura)*

1. Il Co.Re.Com. per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

1 bis. (ABROGATO)

2. La dotazione organica può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 21*(Norma transitoria)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.

2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.

Capo IV

Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze

Art. 22

(Qualificazione e formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..

Art. 23

(ABROGATO)

Capo V

Norme finali

Art. 24

(Norme finanziarie)

omissis

Art. 25

(Abrogazione)

omissis

Regolamento per il funzionamento del Corecom del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Art. 1
(Funzioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Corecom FVG) istituito con la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità), nonché organo di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di comunicazioni.

2. Il Corecom FVG esercita le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge regionale 11/2001 ed esplica ogni altra funzione demandata dal Ministero delle Comunicazioni e da altri organismi statali e regionali in materia di comunicazioni; a tal fine è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Corecom FVG può istituire suoi Organi Collegiali, anche tenendo conto della ripartizione di competenze operata dall'Autorità per i propri Organi Collegiali.

4. Le Commissioni possono operare in sede referente e redigente; gli atti ed i pareri espressi dalle Commissioni divengono esecutivi solo dopo l'approvazione del Corecom FVG.

5. Il Corecom FVG, su proposta del Presidente, designa, al suo interno, i componenti ed i responsabili delle Commissioni (denominati Commissari) e può attribuire ad essi specifici settori di attività.

6. Alle riunioni degli Organi Collegiali possono partecipare membri esterni in qualità di esperti.

Art. 2
(Presidente)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Corecom FVG;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno;
- d) determina, sentito il Comitato, gli indirizzi, stabilendo le priorità degli interventi nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, avvalendosi della struttura di supporto.

2. In caso d'urgenza, il Presidente adotta, con proprio decreto, le determinazioni necessarie al funzionamento del Corecom FVG, da sottoporre a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.

Art. 3
(Vicepresidente)

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Vicepresidente, la cui elezione, a maggioranza dei componenti ed a scrutinio segreto, è prevista nella prima seduta utile del Corecom FVG.

Art. 4*(Sedute del Comitato)*

1. Il Corecom FVG si riunisce, in via ordinaria, nella propria sede di Trieste. E' ammessa la convocazione presso altra sede.
2. Il Corecom FVG si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese.
3. Si riunisce in seduta straordinaria per la trattazione di oggetti determinati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano due componenti.
4. In quest'ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla presidenza del Corecom FVG.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente tramite avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data fissata.
6. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.
7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti presso la sede del Corecom FVG, almeno 24 ore prima delle sedute ordinarie e straordinarie.
8. All'inizio di ogni seduta è consentita, con il voto favorevole di almeno tre componenti, l'integrazione dell'ordine del giorno.
9. Le sedute del Corecom FVG non sono pubbliche.
10. In caso d'urgenza il Corecom FVG può essere convocato dal Presidente, con un preavviso minimo di 24 ore.
11. La documentazione deve essere resa disponibile, comunque, in tempo utile per la consultazione.
12. Per le assenze dalle sedute del Corecom FVG convocate con procedura d'urgenza non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 11/2001.

Art. 5*(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni del Corecom sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono, di norma, immediatamente esecutive.
2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati il Corecom FVG può deliberare a scrutinio segreto.
3. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, controfirmati dal Commissario relatore nei casi previsti.

Art. 6*(Verbalizzazione)*

1. Di ogni seduta del Corecom FVG è redatto il processo verbale.
2. Il verbale è inviato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e, ove richiesto, all'Autorità, ed è tenuto altresì a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo secondo le vigenti normative in materia di pubblicità degli atti.
3. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal Direttore, anche attraverso il personale della

struttura.

4. Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e il risultato delle votazioni ed è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

5. Il Corecom FVG può decidere di secretare, con provvedimento motivato, in tutto o in parte il verbale delle sedute. In questo caso il verbale è redatto da un componente, scelto di volta in volta, che fa constatare in sintesi le opinioni espresse e le decisioni adottate.

6. I processi verbali delle sedute del Corecom FVG sono approvati, di norma, nella prima seduta successiva utile a quella cui si riferiscono e, a tal fine, sono trasmessi ai componenti almeno 24 ore prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

Art. 7

(Partecipazione alle sedute del Comitato)

1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, o un loro delegato, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o componente della Giunta regionale, possono sempre partecipare alle riunioni del Corecom FVG, senza diritto di voto.

2. A tal fine, vengono informati, entro lo stesso termine stabilito per l'invio degli avvisi di convocazione ai componenti, della data e dell'ora delle riunioni e dell'ordine del giorno delle stesse.

3. Il Corecom FVG può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, soggetti interessati alla materia delle comunicazioni e dell'informazione o ritenuti utili in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Corecom FVG può disporre altresì l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 8

(Attività)

1. Il Corecom FVG può proporre ed attuare iniziative d'interesse culturale e sociale inerenti al proprio campo d'attività.

2. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, nell'ambito delle finalità della legge, il Presidente, sentito il Comitato, può disporre l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

3. Nell'esercizio delle proprie attività il Corecom FVG si ispira ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

4. Il Corecom FVG formula proposte al Consiglio d'Amministrazione ed alla Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione in merito a programmazioni e servizi regionali che possano essere trasmessi sia in ambito nazionale, sia regionale.

5. Il Corecom FVG regola l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

6. Il Corecom FVG definisce i contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni tra la Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, la Regione ed i concessionari privati in ambito locale.

7. Il Corecom FVG controlla e vigila sulla regolare esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, dai

cessionari privati e da ogni altro organo di comunicazione con la Regione e gli Enti regionali.

8. Il Corecom FVG si riunisce per almeno due volte nel corso di un anno al fine di attuare una specifica forma di consultazione con la concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

9. Il Corecom FVG esprime pareri obbligatori in via preventiva su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi d'informazione e comunicazione.

10. Il Corecom FVG svolge attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni.

11. Il Corecom FVG promuove e partecipa ad iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

Art. 9

(Adempimenti)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom FVG sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom FVG presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

Art. 10

(Struttura di supporto)

1. Alla fine di ogni anno la struttura di supporto è sottoposta a verifica da parte del Comitato al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 11

(Codice etico)

1. L'allegato codice deontologico del Corecom FVG configura la correttezza nei comportamenti dei componenti, dei consulenti e collaboratori esterni.

Allegato

omissis

Regolamento per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive del Friuli-Venezia Giulia

Art. 1

(Oggetto e ambito applicazione)

1) I partiti e i gruppi rappresentati in Parlamento o nel Consiglio regionale, le organizzazioni associative delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali, le confessioni religiose, i movimenti politici, gli enti e le associazioni politiche e culturali, le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, i gruppi etnici e linguistici e ogni altro gruppo di rilevante interesse sociale, che hanno almeno una succursale o una sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, possono fare richiesta di accesso alle trasmissioni regionali, nel rispetto della legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del regolamento per l'esame delle richieste d'accesso approvato dalla Commissione parlamentare medesima, e del presente regolamento per l'esame delle richieste di accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali.

Art. 2

(Domanda di accesso)

1) I soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate all'art. 1 che intendono accedere alle trasmissioni diffuse in Friuli Venezia Giulia dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Corecom FVG.

2) La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente e la sottoscrizione dei suoi rappresentanti;
- b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima;
- c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;
- d) l'indicazione di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- e) l'indicazione delle iniziative eventualmente già assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
- f) una sintesi del contenuto del programma di accesso proposto, nonché l'indicazione della sua durata presumibile, con riferimento alle modalità di realizzazione e della lingua di trasmissione.

3) Per agevolare la redazione della richiesta, il Corecom FVG predispone e mette a disposizione degli interessati un apposito modello, corredato delle relative istruzioni.

Art. 3

(Esame della domanda di accesso)

1) Le richieste di accesso pervenute al Corecom FVG, una volta riscontrata la loro regolarità e completezza sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico distinto per emittenti italiana, friulana e slovena. Il Presidente comunica al Comitato nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata inammissibilità.

2) Un collegio di relatori, composto dal Presidente e da due componenti, determinati secondo appositi turni, procede all'istruttoria delle singole richieste ritenute ammissibili e presenta al Comitato le proposte motivate di accoglimento o di rigetto.

3) Il Comitato, convocato in apposite sedute, procede all'esame delle richieste di accesso sulla base delle proposte del collegio dei relatori; quindi delibera su ciascuna richiesta e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra le richieste accolte, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni per l'accesso.

4) In deroga al disposto del comma 2, qualora il Presidente ne faccia richiesta le istanze ritenute ammissibili possono essere esaminate direttamente dal Comitato.

5) Di ogni deliberazione assunta dal Comitato viene data comunicazione scritta ai richiedenti interessati.

Art. 4

(Piano trimestrale delle trasmissioni)

1) Le richieste di accesso accolte sono inserite nel piano trimestrale di cui all'art. 3, comma 3 tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

2) Qualora un singolo richiedente presenti istanza per l'accesso a più trasmissioni, gli accessi non sono consentiti consecutivamente, ma deve essere garantita l'alternanza tra i richiedenti.

3) Nel caso previsto dal comma 2, le istanze non inserite nel piano trimestrale di cui all'art. 3, comma 3 per esaurimento del tempo disponibile vengono inserite alla fine del trimestre successivo.

Art. 5

(Ricorso al Corecom)

1) Avverso la deliberazione del Comitato il richiedente può proporre ricorso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Corecom FVG. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata A/R. In tal caso fa fede la data del timbro postale di inoltro.

2) I richiedenti, i cui programmi di accesso già ammessi dal Comitato risultino successivamente esclusi dal piano trimestrale in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione permanente per l'esame delle richieste di accesso, ovvero delle decisioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, possono avanzare ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Corecom FVG, il quale decide entro i successivi dieci giorni dalla presentazione del ricorso, in via definitiva, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari regionali.

3) Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 6

(Realizzazione e registrazione dei programmi)

1) Le modalità operative per la realizzazione dei programmi radiotelevisivi dell'accesso regionale sono definite dal Corecom FVG mediante l'adozione di apposte norme tecnico-organizzative, il cui testo viene reso disponibile agli interessati presso la segreteria del Corecom stesso.

Art. 7

(Entrata in vigore)

omissis

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

Art. 2
(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".

2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4*(Elezione, durata in carica, revoca)*

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 5*(Incompatibilità)*

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 6*(Trattamento economico)*

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Capo II
Funzioni

Art. 7*(Funzioni comuni)*

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti,

delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;

b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;

c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;

e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;

f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

g) (ABROGATA);

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Art. 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché

azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;

e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;

g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Art. 9

(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattate o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Art. 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni

altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Capo III Organizzazione

Art. 11 *(Struttura organizzativa)*

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Art. 12 *(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)*

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

Art. 13 *(Relazione)*

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;

b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;

c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;

d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);

c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
omissis

Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato "Garante"), in attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona" (di seguito denominata "Legge").

Art. 2

(Garante)

1. Il Garante è organo collegiale, composto dal Presidente e da due componenti.
2. Il Garante, in forma collegiale:
 - a) svolge le funzioni indicate nell'articolo 7, comma 1, della Legge, in collaborazione ed in collegamento con gli organismi, associazioni, istituzioni ed enti di cui ai successivi commi 2 e 3;
 - b) predispone il programma di attività finanziaria per l'anno successivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 12 della Legge;
 - c) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale la relazione di cui all'articolo 13 della Legge.

Art. 3

(Presidente)

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti prevista dall'articolo 8 della Legge, curando i rapporti con le associazioni, organi e soggetti previsti dalla legge e sottoscrivendo gli atti di sua competenza.
2. Il Presidente, in particolare, con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 7 della Legge:
 - a) ha la rappresentanza del Garante;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Garante, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate dal Garante, curandone l'esecuzione attraverso l'Ufficio di cui all'articolo 9 e vigilando sulla loro attuazione;
 - d) cura i rapporti tra il Garante e gli organi regionali e gli organismi esterni e ne sottoscrive gli atti di competenza.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, eletto a maggioranza nella prima seduta del Garante.

Art. 4

(Componenti)

1. I componenti del Garante esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione previste, rispettivamente, negli articoli 9 e 10 della Legge.

2. I component i curano i rapporti con le associazioni, organi e soggetti previsti dalla Legge e sottoscrivono gli atti di loro competenza.

Art. 5

(Riunioni del Garante)

1. Il Garante si riunisce di norma almeno una volta al mese, presso una delle sedi territoriali del Garante, su convocazione del Presidente.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche su iniziativa dei componenti, per il tramite dell'Ufficio di cui all'articolo 9, a mezzo posta elettronica e con un preavviso di almeno cinque giorni.

3. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed, eventualmente, la documentazione relativa agli argomenti ivi posti. L'integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio della riunione, è sempre consentita, con il voto favorevole di due componenti.

4. Le riunioni del Garante sono valide con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

5. E' consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante teleconferenza, purché siano assicurate la possibilità per ciascuno dei componenti di poter intervenire ed esprimersi oralmente e la contestualità dell'esame e delle deliberazioni adottate.

6. Le riunioni del Garante non sono pubbliche, ma vi possono partecipare soggetti esterni su invito del Presidente.

7. Di ogni riunione del Garante è redatto un succinto processo verbale, a cura dell'Ufficio di cui all'articolo 9. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, l'oggetto della discussione e il risultato delle votazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella prima riunione successiva a quella cui si riferisce. Il verbale si intende approvato in mancanza di osservazioni, senza ricorrere alla votazione.

Art. 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Garante sono approvate con il voto favorevole di almeno due componenti.

2. Il voto è sempre palese; per esigenze eccezionali e motivate di riservatezza il Garante può deliberare a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni del Garante sono sottoscritte dal Presidente e dal funzionario che ha verbalizzato la riunione.

Art. 7

(Ricevimenti)

1. Il Presidente ed i componenti del Garante assicurano la loro presenza presso le sedi territoriali e fissano a tal fine date ed orari di ricevimento con cadenza almeno mensile per ogni sede.

2. Gli incontri con i cittadini sono comunque consentiti solo se programmati.

Art. 8*(Pubblicità)*

1. I processi verbali delle riunioni del Garante e le relative deliberazioni nonché gli orari di ricevimento presso le sedi territoriali sono resi pubblici in una sezione dedicata del sito web del Consiglio regionale.

Art. 9*(Struttura organizzativa)*

1. Il Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 11 della Legge.

Art. 10*(Entrata in vigore)*
omissis

Protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Consiglio regionale per la formulazione di osservazioni e pareri sui progetti di legge

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il Consiglio regionale ed il Garante regionale dei diritti della persona (d'ora innanzi "Garante"), attraverso la stipulazione del presente protocollo d'intesa, perseguono l'obiettivo del coordinamento delle attività di rispettiva competenza e della definizione condivisa dell'oggetto e delle procedure di consultazione.

2. Ai fini del presente protocollo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, e dall'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è interesse degli Organi coinvolti definire con esattezza le modalità procedurali rilevanti ai fini della formulazione di osservazioni e pareri del Garante, con particolare riguardo alla scelta del momento in cui detto parere debba essere richiesto e formulato.

Art. 2 *(Modalità di trasmissione dei progetti di legge, delle osservazioni e dei pareri)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia i progetti di legge regionale – integralmente o parti di essi – che disciplinano materie di competenza del Garante, per la formulazione di osservazioni e pareri, esclusivamente a mezzo di trasmissione informatica alla casella di posta elettronica istituzionale del Garante.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i progetti di legge per le finalità di cui al comma 1 all'atto dell'assegnazione degli stessi alle Commissioni, informando di un tanto i Presidenti delle medesime.

3. Dalla data dell'invio decorre il termine per la formulazione di osservazioni e pareri previsto dall'art. 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del Regolamento in materia di procedura d'urgenza.

4. Le osservazioni ed i pareri resi dal Garante sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale con le stesse modalità indicate al comma 1, alla casella di posta elettronica istituzionale del Presidente medesimo.

Art. 3 *(Osservazioni e pareri sui testi unificati)*

1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 93 del Regolamento interno (Esame abbinato), ai fini della formulazione di osservazioni e pareri da parte del Garante, il Presidente del Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente della Commissione consiliare competente, trasmette al Garante, con le stesse modalità specificate all'articolo 2, i testi unificati dei progetti di legge, redatti dalla Commissione consiliare o dal Comitato ristretto eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 94 dello stesso Regolamento.

2. Le osservazioni ed i pareri del Garante sui testi unificati dei progetti di legge sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale con le stesse modalità indicate all'articolo 2 e nel termine fissato dal Presidente medesimo nella nota di trasmissione di cui al comma 1.

Art. 4*(Osservazioni e pareri facoltativi)*

1. Il Garante può trasmettere osservazioni e pareri di propria iniziativa al Presidente del Consiglio regionale anche in materie non contemplate dall'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 9/2014. Le osservazioni e i pareri sono trasmessi alle commissioni consiliari competenti.

Art. 5*(Collaborazione istituzionale)*

1. Il Garante si riserva eventualmente di segnalare al Presidente del Consiglio regionale i progetti di legge che, a suo avviso, rientrano nell'ambito della tipologia indicata nell'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 9/2014.

2. Il Garante ha la facoltà di inviare al Consiglio regionale note, memorie, segnalazioni, ecc. su ogni atto o argomento all'esame del Consiglio regionale avente attinenza con le materie di competenza.

3. Il Garante può chiedere di essere invitato alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi collegiali del Consiglio regionale ove si esaminino argomenti di sua competenza, nonché per l'illustrazione delle osservazioni e dei pareri formulati.

Art. 6*(Entrata in vigore)*

omissis

PARI OPPORTUNITÀ

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23
Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dall'articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella << Risoluzione sulla situazione della donna in Europa >> adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.

2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine << Commissione >>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale.

Art. 2

(Funzioni)

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

2. Le Commissioni regionali, nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.

3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;

b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;

c) può formulare proposte per armonizzare l'attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;

d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;

e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;

f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;

g) predispone e promuove progetti di << azioni positive >> tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;

h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'art. 3, comma 9.

4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne

e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione.

5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.

6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.

Art. 3

(Strumenti e strutture operative)

1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale.

1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.

6. Il Parere sugli atti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.

7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l'individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).

8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.

9. Nell'ambito delle << azioni positive >> di cui all'articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.

Art. 3 bis

(ABROGATO)

Art. 4

(Composizione e nomina della Commissione)

1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:

a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.

4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.

5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.

Art. 5

(Insediamento della Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.

Art. 6

(Presidenza e funzionamento della Commissione)

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.

1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari.

2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

Art. 8

(Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale)

1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Norma finanziaria)

omissis

Art. 10

(Entrata in vigore)

omissis

Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata Commissione.

Art. 2

(Presidente)

1. La Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della medesima, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione e dell'Ufficio di presidenza ed esegue le deliberazioni dei medesimi.

3. La Presidente è sostituita, in caso di impedimento, dalla Vicepresidente eletta con il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dalla più anziana di età.

4. La Presidente può designare una delle Vicepresidenti o, qualora particolari ragioni di luogo o di materia lo consiglino, singole componenti della Commissione a rappresentarla in pubbliche manifestazioni e incontri istituzionali.

Art. 3

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dalla Presidente e dalle due Vicepresidenti e dura in carica due anni e mezzo dalla data della sua costituzione. Si riunisce di regola almeno una volta al mese.

2. L'Ufficio di Presidenza:

a) predispone i lavori della Commissione;

b) assume, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima seduta successiva.

3. Le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza sono assunte all'unanimità.

Art. 4

(Riunioni della Commissione)

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione della Presidente

2. La convocazione della Commissione viene effettuata posta elettronica alle componenti della Commissione, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce. In caso di urgenza la Commissione può essere convocata sino a due giorni prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.

2. bis Ogni Commissaria ha l'obbligo di giustificare l'assenza alle riunioni della Commissione per iscritto, anche tramite posta elettronica ventiquattro ore prima dell'incontro, salvo casi eccezionali in cui è consentita la giustificazione telefonica e con minore preavviso.

3. La Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta alla Presidente un terzo delle sue componenti. In tal caso la riunione della Commissione deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Presidente.

4. Le componenti sono tenute a comunicare agli Uffici il proprio indirizzo di posta elettronica, qualora sprovviste la convocazione verrà inviata presso il domicilio.

Art. 5

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza.

2. L'ordine del giorno è inviato alle Commissarie contestualmente alla convocazione della riunione alla quale si riferisce, secondo le modalità previste all'art. 4, fatto salvo quanto indicato al secondo periodo del comma 2 del precedente articolo 4.

Art. 6

(Validità delle deliberazioni della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle Commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle Commissarie.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle Commissarie presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

3. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta le componenti la Commissione le deliberazioni concernenti:

- a) il programma annuale di attività;
- b) le modifiche al presente regolamento;
- c) la relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'istituzione delle sezioni o gruppi di lavoro.

Art. 7

(Sostituzioni e decadenza)

1. La cessazione dalla carica di componente della Commissione per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'assenza ingiustificata a tre riunioni comporta la decadenza da componente della Commissione. La decadenza viene dichiarata dalla Commissione che la comunica all'Associazione o Gruppo di appartenenza.

Art. 8

(Verbali della Commissione)

1. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto a cura del personale regionale assegnato alla Commissione.

2. Le Commissarie che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o

ne consegnano il testo scritto al personale regionale assegnato alla Commissione.

Art. 9

(Sezioni o Gruppi di lavoro)

1. La Commissione può articolarsi in Sezioni o Gruppi di lavoro per lo svolgimento della propria attività istituzionale
2. Le Sezioni o Gruppi di lavoro sono istituite dalla Commissione, che ne definisce la durata e le modalità di funzionamento con apposito regolamento, e ne approva il programma di attività.
3. Le componenti delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro sono scelte in base alla disponibilità e alla competenza.
4. Le Sezioni o Gruppi di lavoro nominano tra le loro componenti una coordinatrice, la quale convoca e presiede le riunioni, ne redige il verbale ed esegue le deliberazioni assunte.
5. Il calendario delle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro è fissato d'intesa con l'Ufficio di presidenza, al quale devono pervenire i verbali delle riunioni.
6. Alle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro possono partecipare le altre componenti la Commissione, nonché esperti esterni invitati dalla Commissione medesima.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi volti a promuovere e sostenere programmi e politiche di pari opportunità su proposta della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Beneficiari)

1. All'attuazione degli interventi si provvede mediante la concessione di contributi a Enti locali singoli o associati di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 23/1990.

Art. 3

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili i progetti volti a:

- a) l'espansione dell'accesso al lavoro e dei percorsi di carriera;
- b) l'incremento delle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne.

2. I criteri e le modalità degli interventi di contribuzione di cui al comma 1 sono disciplinati da specifico bando, il quale prevede:

- a) oggetto dell'intervento;
- b) beneficiari;
- c) progetti ammissibili;
- d) misura del contributo che non può essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi);
- e) spese ammissibili che, indicate per macrovoci, devono riguardare:
 - 1) risorse umane;
 - 2) approvvigionamenti di materiali;
 - 3) fornitura di servizi;
- f) piano economico;
- g) cause di esclusione;
- h) criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria;
- i) termini e modalità di presentazione della domanda;
- l) termini e modalità di rendicontazione.

Art. 4*(Valutazione)*

1. Fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei singoli bandi, la valutazione dei progetti, ai fini della contribuzione, verterà sui seguenti criteri:

- a) pertinenza;
- b) originalità e carattere innovativo;
- c) efficacia;
- d) complessità e completezza;
- e) fattibilità;
- f) progettualità integrata con la collaborazione fra più Enti locali.

2. L'esito della valutazione è approvato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità ed è proposto al competente Servizio pari opportunità, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 23/1990.

Art. 5*(Commissione valutatrice)*

1. La commissione valutatrice è composta dai componenti del gruppo di lavoro "Azioni positive e progetti", di cui al Regolamento di funzionamento interno della Commissione Regionale Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/1990.

2. Un dipendente del Servizio pari opportunità svolge compiti di Segretario.

Art. 6*(Concessione e rendicontazione del contributo)*

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi con decreto del Direttore del Servizio pari opportunità.

2. È obbligo del beneficiario di presentare, entro il termine stabilito dal decreto di concessione, la rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 7*(Cumulabilità dei contributi)*

1. È ammessa la cumulabilità dei contributi di cui all'articolo 3 con altri contributi regionali per lo stesso progetto, se promossi o realizzati in collaborazione con altre Direzioni centrali regionali, sempre nel limite massimo contribuibile di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d).

Art. 8*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9*(Entrata in vigore)*

omissis

OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21
Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e Università presenti sul territorio regionale.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato "Osservatorio regionale antimafia", che:

a) è incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre Regioni, Province autonome e Comuni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136- Piano straordinario contro le mafie), nonché di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 7;

b) verifica l'attuazione a livello regionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

c) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche con la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese;

d) può raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di tale attività l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

e) relaziona annualmente circa la propria attività al Consiglio e alla Giunta regionale entro il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20;

f) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e delle altre stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;

g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;

h) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità.

2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

Art. 3

(Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. L'Osservatorio regionale antimafia è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilità e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011. Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 4

(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 5

(Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e dall'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminali di tipo organizzato e mafioso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. I Comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge anche al fine di formare professionalità specifiche.

6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 6

(Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), la Regione assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:

a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;

b) l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine a seguito di apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali.

2. La Regione istituisce un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale.

Art. 7

(Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste)

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con:

- a) le organizzazioni sindacali;
- b) le associazioni di imprese;

c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.

2. La Regione è autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata, dell'usura o dell'estorsione.

Art. 8

(Interventi in ambito scolastico)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'Ufficio scolastico regionale che con le Università del Friuli Venezia Giulia.

2. Le diverse strategie di intervento dovranno puntare sull'efficacia dei progetti basati su una logica innovativa e interdisciplinare che possa indagare sul fenomeno mafioso attraverso un approccio economico, sociologico, giuridico e storico.

3. La Regione è autorizzata, all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva, a favorire la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della presente legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti.

Art. 9

(Azioni finalizzate al recupero di beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011, attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante la stipula di accordi di programma;

d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle

aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 10

(Iniziativa per la "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime")

1. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della Regione, gli enti locali e le associazioni.

Art. 11

(Norme finanziarie)

omissis

Art. 12

(Entrata in vigore)

omissis

PARTE XI
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali (Capo I)

Capo I

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Art. 1

(Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.
3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.
5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.

Art. 2

(Composizione del CAL)

1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), individuato dalla rispettiva Assemblea con voto uguale e paritario, per un periodo di cinque anni. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. Al CAL partecipa il Sindaco del Comune individuato ai sensi del comma 1.
3. Il Sindaco del Comune, individuato ai sensi del comma 1, può delegare la partecipazione ai lavori del CAL al Presidente della rispettiva Unione, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 26/2014.
4. Qualora il Comune individuato ai sensi del comma 1 venga commissariato, l'Assemblea della relativa Unione territoriale intercomunale individua un nuovo Comune come componente del CAL per il periodo del commissariamento.
5. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3*(Partecipazione ai lavori del CAL)*

1. Partecipa con diritto di parola ai lavori del CAL un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, designato dalla rispettiva Assemblea.

2. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL, con diritto di voto.

3. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.

4. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.

Art. 4*(Organi del CAL)*

1. Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.

2. Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.

3. Il CAL elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.

6. L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.

7. L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.

Art. 5*(Funzionamento del CAL)*

1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.

2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali

intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.

5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.

6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.

7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.

Art. 6

(Regolamento interno del CAL)

1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;

b) le funzioni degli organi del CAL;

c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;

d) la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;

e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;

f) le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.

3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.

Art. 7

(Collaborazione istituzionale permanente)

1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.

2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.

3. L'Osservatorio per la riforma, di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, si riunisce nella sede del CAL e si avvale del supporto di segreteria della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8*(Funzioni del CAL)*

1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:
 - a) l'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) le elezioni degli enti locali;
 - c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
 - d) la finanza locale;
 - e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
 - f) la composizione e le funzioni del CAL.
2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).
3. Il CAL esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;
 - c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;
 - d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;
 - e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
 - f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.

Art. 9*(Funzioni in materia socio-sanitaria)*

1. Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), previste dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la composizione del CAL è integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), qualora non siano già componenti del CAL, nonché dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare la partecipazione ad altro componente della medesima Conferenza.

Art. 10*(Altre competenze del CAL)*

1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.

2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.

3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.

5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.

7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.

Art. 11*(Comunicazione degli atti)*

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al CAL a cura dell'Assessore regionale proponente.

Art. 12*(Procedimento di formazione dell'intesa)*

1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.

2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.

3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescindere, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.

4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di

corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.

Art. 13

(Procedimento di acquisizione del parere)

1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.

2. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.

3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.

Art. 14

(Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

3. Il Presidente del CAL può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

Art. 15

(Relazione del Presidente del CAL)

1. Il Presidente del CAL redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

2. La relazione è illustrata dal Presidente del CAL in una seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.

3. (ABROGATO)

4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.

omissis

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato Consiglio), in attuazione dell'articolo 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 recante "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" (di seguito denominata legge).

Art. 2 (Elementi costitutivi dell'organo)

1. Il Consiglio è organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali della Regione. Presso il Consiglio ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.

2. Il Consiglio è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, formata da un Comune per ciascuna Unione Territoriale Intercomunale, individuato dalla rispettiva Assemblea, per un periodo di cinque anni.

3. Partecipano ai lavori del Consiglio anche i soggetti di cui all'articolo 3 della legge.

4. Quando esercita le funzioni della Conferenza permanente, di cui all'articolo 9 della legge, il Consiglio è integrato nella sua composizione con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del Consiglio e dal rappresentante di Federsanità – ANCI, con diritto di parola.

Art. 3 (Approvazione e revisione del regolamento interno)

1. Le modifiche ed integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio.

Capo II Organi

Art. 4 (Presidente del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti.

2. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del suddetto quorum, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso

di parità, il più anziano di età.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso esercitando insindacabilmente i poteri disciplinari per assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche alle disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), previa conforme deliberazione del Consiglio.

5. Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio o dei gruppi di lavoro anche soggetti esterni.

6. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.

7. Il Presidente provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria e impartisce le direttive necessarie alla struttura operativa alle sue dipendenze funzionali; esercita tutti gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

8. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale ricoperta. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.

Art. 5

(Vicepresidente del Consiglio)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di decadenza e in ogni altro caso in cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, esercitando le funzioni vicarie. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

2. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza o di impossibilità a partecipare sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal componente più anziano di età.

3. Il Vicepresidente è il Coordinatore della I Commissione.

4. Per l'elezione e la decadenza del Vicepresidente trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Ufficio di Presidenza)

1. Sono componenti dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, il Vicepresidente e i Coordinatori delle Commissioni.

2. L'Ufficio di Presidenza svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. In particolare l'Ufficio di Presidenza:

a) determina il programma di lavoro del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio stesso nonché nella predisposizione del calendario delle riunioni e dell'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base degli accordi con l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge;

b) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;

c) cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio;

d) assume le decisioni ed emana le direttive necessarie in ordine all'attuazione di tutte le competenze attribuite al Consiglio dalla legge.

4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente, anche con modalità telematica, per la programmazione dei lavori. Al fine dello snellimento delle procedure, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono consultarsi anche attraverso posta elettronica ordinaria.

5. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono delegare alla partecipazione delle sedute un altro componente della Commissione.

6. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva in relazione alle materie trattate, anche soggetti esterni.

Art. 7

(Ulteriori attività dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi d'interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge.

2. L'Ufficio di Presidenza può formulare osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l'espressione del parere o dell'intesa. Del contenuto delle osservazioni formulate viene data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i pareri vengono espressi dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio e vengono comunicati al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Qualora l'Ufficio di Presidenza debba esprimere pareri o provvedere a nomine o designazioni, è convocato dal Presidente in via informatica e con preavviso di almeno ventiquattro ore. Della seduta viene redatto il processo verbale in forma riassuntiva.

5. L'Ufficio di Presidenza può attribuire alla Commissione competente per materia la funzione deliberante o redigente in relazione a specifici atti e ne dà comunicazione immediata ai componenti del Consiglio. Qualora due terzi dei componenti lo richiedano entro le successive ventiquattro ore, la funzione deliberante resta attribuita al Consiglio.

Art. 8

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Sono istituite quattro Commissioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e dell'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge, per lo studio e l'approfondimento degli atti sottoposti al Consiglio delle autonomie locali oppure di tematiche di particolare interesse per le Autonomie locali, con le competenze nelle materie di seguito specificate:

I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura;

II Commissione: bilancio, finanze, attività economiche, produttive, turismo e agricoltura;

III Commissione: sanità e politiche sociali;

IV Commissione: urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, lavoro e materie non rientranti nelle competenze delle altre Commissioni.

2. In sede deliberante, le Commissioni si riuniscono validamente con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ogni componente del Consiglio deve far parte almeno di due Commissioni. Alla III Commissione partecipano anche i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/2014.

Entro 30 giorni dalla designazione, ciascun componente comunica di quali Commissioni intende far parte.

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio delle autonomie locali nella composizione di cui all'articolo 2 della legge, ciascun componente comunica, alla struttura operativa di supporto, a quali Commissioni intende partecipare.

4. Ciascuna Commissione, in occasione della prima seduta, nomina, al proprio interno, un Coordinatore, ad eccezione della I Commissione, il cui Coordinatore è il Vicepresidente.

5. I membri delle Commissioni possono delegare per iscritto il Presidente dell'Unione, il Vicepresidente o altro sindaco componente dell'Assemblea dell'Unione. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare anche i funzionari competenti dei rispettivi enti locali. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.

6. Di ogni seduta delle Commissioni viene redatto un verbale in forma riassuntiva. Il verbale viene sottoscritto dal Coordinatore della Commissione.

7. Il Consiglio può istituire anche gruppi di lavoro su singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali. Alle Commissioni e ai gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti, soggetti esperti nelle materie trattate, nonché altri soggetti interessati, invitati dal Coordinatore o dal Presidente del Consiglio.

8. Il Consiglio può chiedere all'Amministrazione regionale l'istituzione di gruppi o tavoli di lavoro per l'esame di argomenti e materie di comune interesse.

9. La partecipazione alle Commissioni e ai gruppi di lavoro è ammessa anche in modalità telematica.

Art. 9

(Nomine e designazioni)

1. Qualora il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni, il Presidente fissa un termine entro il quale i consiglieri possono proporre candidature.

2. L'Ufficio di Presidenza, di norma, provvede all'istruttoria delle candidature pervenute, al termine della quale propone al Consiglio i nominativi delle persone da designare nella prima seduta utile.

3. In caso di urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alle nomine e alle designazioni col voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Qualora il Consiglio debba esprimersi su più di una candidatura, si procede con votazione a scrutinio segreto e si considera eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di

parità si considera eletto il candidato più anziano di età.

Capo III Funzionamento del Consiglio

Art. 10 *(Convocazione)*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio a tutti i componenti, a mezzo di avviso scritto con modalità telematica, dell'ordine del giorno, unitamente alla relativa documentazione.
2. Salvo i casi d'urgenza, che devono essere motivati, l'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta, qualora lo ritenga opportuno, dall'Ufficio di Presidenza o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.
4. La convocazione, con la relativa documentazione, è trasmessa anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Friuli Venezia Giulia e alle Assemblee di comunità linguistica.
5. Le convocazioni e gli ordini del giorno sono trasmessi anche al Consiglio Regionale e alla Giunta regionale.

Art. 11 *(Sedute e deliberazioni)*

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, il Presidente dell'Unione, il Vicepresidente o altro sindaco componente dell'Assemblea dell'Unione. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli atti deliberativi del Consiglio vengono formalizzati mediante estratti dei processi verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui il Consiglio deliberi di procedere in seduta riservata.

Art. 12 *(Diritto di parola e modalità d'uso)*

1. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è stata richiesta la parola.
2. Gli interventi devono essere contenuti, di norma, nei limiti di tempo di cinque minuti e per non più di due interventi sul singolo argomento in discussione, comprese eventuali dichiarazioni di voto.
3. Il diritto di parola in capo ai rappresentanti di ANCI FVG, UNCEM FVG, Assemblee di Comunità linguistiche e Federsanità – ANCI si configura attraverso l'espressione delle posizioni degli enti rappresentati.

Art. 13*(Procedimento di formazione dell'intesa)*

1. L'intesa è sancita nella seduta del Consiglio dal Presidente e dall'Assessore regionale competente o suo delegato.

2. Al fine della formazione dell'intesa, il Consiglio può avanzare proposte di modifica o di integrazione dei disegni di legge, le quali sono inviate, in forma di estratto del processo verbale, dal Presidente alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore competente.

3. Nel caso in cui le proposte di modifica o integrazione siano accolte dalla Giunta regionale, l'intesa può essere sancita in forma semplificata con la comunicazione, da parte dell'Assessore regionale competente, dell'accoglimento delle proposte medesime da parte della Giunta regionale.

4. Il Consiglio può esprimere l'intesa condizionata all'accoglimento di proposte di modifica o integrazione ovvero formulando delle osservazioni denominate "raccomandazioni" in ordine agli atti esaminati.

Art. 14*(Comunicazione degli atti)*

1. Il Presidente tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio regionale e delle relative Commissioni e trasmette loro i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio.

2. Gli atti succitati vengono altresì inoltrati all'Assessore competente per materia, nonché al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

3. Tutte le trasmissioni degli atti avvengono con modalità telematiche.

Art. 15*(Processo verbale)*

1. Di ogni seduta viene redatto processo verbale in forma riassuntiva. Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante il Direttore della struttura operativa o un suo delegato.

2. Il verbale contiene gli atti deliberativi indicando, per le discussioni ad essi relative, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Contiene inoltre le dichiarazioni di cui i partecipanti alla seduta chiedono l'inserimento a verbale. I partecipanti alla seduta possono consegnare il testo del proprio intervento per iscritto alla segreteria, la quale provvederà ad allegarlo al processo verbale.

3. Di norma le sedute del Consiglio sono audio registrate. I file delle registrazioni vengono conservati per 2 anni.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella seduta successiva. Il verbale si intende approvato, in mancanza di osservazioni, senza ricorrere alla votazione.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono pubblicati nel sito internet del Consiglio.

Capo IV**Intesa per lo sviluppo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015****Art. 16***(Interventi strategici e Piano dell'Unione)*

1. Ai fini della predisposizione della bozza dell'Intesa di cui all'articolo 7 della legge regionale

18/2015, ciascun componente del CAL, rappresentante di UTI, trasmette, di norma, al Consiglio delle autonomie locali e all'Amministrazione regionale il Piano dell'Unione relativo all'Unione territoriale intercomunale di cui è rappresentante, attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

Art. 17

(Proposta del Cal per l'Intesa per lo sviluppo)

1. La documentazione trasmessa dalle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 16 viene esaminata in sede di Conferenze programmatiche in confronto con l'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione della bozza di Proposta di Intesa.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, in seduta plenaria, sulla base della bozza predisposta in sede di Conferenze programmatiche, delibera la Proposta di Intesa concernente gli indirizzi e le priorità strategiche e gli interventi di area vasta individuati dal Sistema delle autonomie locali con riferimento al triennio successivo.

3. La Proposta viene trasmessa all'Amministrazione regionale per il tramite dell'Assessore alle Autonomie locali affinché la sottoponga alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 18

(Stipula dell'Intesa per lo sviluppo regionale e locale)

1. Qualora l'Amministrazione regionale apporti delle modifiche al testo della Proposta di Intesa trasmessa dal CAL, il Presidente sottoscrive l'Intesa previa deliberazione del Consiglio.

Art. 19

(Prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, qualora non già disponibile il Piano dell'Unione di cui all'articolo 17 della legge regionale 26/2014, il componente del CAL rappresentante di UTI trasmette al Consiglio delle autonomie locali e all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'articolo 16, un documento riepilogativo relativo all'Unione territoriale di cui è rappresentante.

2. Il documento di cui al comma 1 contiene gli indirizzi e le priorità strategiche di sviluppo, gli interventi di area vasta riferiti al triennio successivo collegati alle predette priorità, le motivazioni della loro rilevanza, il cronoprogramma finanziario e di attuazione e l'indicazione delle modalità di copertura finanziaria degli interventi, specificando, in particolare, la quota a carico dell'UTI/Comuni e quella chiesta a contributo regionale.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 20

(Pubblicità e trasparenza)

1. Sul sito internet del Consiglio delle autonomie locali vengono pubblicate le notizie relative alle attività dell'organo e gli aggiornamenti in merito alla sua composizione.

2. Sono altresì pubblicate schede sintetiche per ogni Consigliere, contenenti, tra l'altro, l'elenco di tutte le cariche ricoperte all'interno del Consiglio e in altri enti e il numero di presenze nelle sedute del Consiglio.

3. Annualmente viene redatto, dagli uffici, un riepilogo dell'attività svolta dal CAL.

Art. 21*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio.

Art. 22*(Abrogazione)*

1. Il precedente regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 26 del 9 giugno 2015 (pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 22 luglio 2015) è abrogato.

PARTE XII
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 9
Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato

Art. 1

(Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.

5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.

7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntales competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 2

(Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea)

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 3

(Legge europea regionale)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale.

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge europea regionale sono allegati:

- a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
- b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

Art. 5

(Attuazione in via regolamentare)

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

- a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La legge europea regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni

amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 6

(Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(ABROGATO)

Art. 8

(Misure urgenti)

1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Art. 8 bis

(Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)

1. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge europea regionale e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

Art. 9

(Indicazione degli atti comunitari attuati)

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 10

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/1998)

omissis

Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Articoli 8, 9, 24 e 25)

Art. 8

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

Art. 24

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di

competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle

materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 14 aprile 2015, n. 241
<<Direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare>>¹

L'Ufficio di Presidenza,

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che fanno divieto agli Stati di concedere aiuti a favore delle imprese se non alle condizioni ivi stabilite;

VISTO in particolare l'articolo 108 paragrafo 3 del TFUE che prevede l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 44 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che contengono disposizioni attuative dei predetti obblighi;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), che nell'ambito dell'ordinamento regionale disciplina le modalità di adempimento all'obbligo di notifica alla Commissione europea di progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato;

VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 1 della citata legge regionale, che prevede che i disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredate delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), che ha definito le condizionalità ex ante e i criteri per la loro valutazione, per garantire che sussistano i requisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede, tra l'altro, che la Commissione europea possa decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni da intraprendere al fine di soddisfare le condizionalità ex ante;

VISTO, inoltre, il punto 5, della parte II dell'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 citato, che prevede la condizionalità ex ante "Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE";

VISTA la delibera di Generalità n. 839 dd. 8 maggio 2014 con la quale sono stati presentati gli esiti della verifica effettuata dall'Amministrazione regionale in merito al soddisfacimento, nel proprio ordinamento, dei criteri di adempimento della condizionalità ex ante inerente agli aiuti di Stato e sono state proposte le azioni regionali atte a garantire il pieno soddisfacimento della citata

¹ Vedi anche decreto del Segretario generale 596/GEN del 03/12/2015 "Adozione di Linee guida e Modello di Scheda tecnica per la verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato contenuti in proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare"

condizionalità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 840 dell'8 maggio 2014 con la quale è stato approvato il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato" il quale prevede, tra le azioni regionali per il soddisfacimento del criterio di adempimento 1 "dispositivi per l'applicazione efficace della normativa europea in materia di aiuti di Stato", l'*azione regionale 1a* relativa alla predisposizione di "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione europea e alla predisposizione della "scheda tecnica", quale strumento di supporto a tale esame;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 dd. 26 giugno 2014 con la quale sono state approvate le "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla normativa dell'Unione europea;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione viene evidenziata l'opportunità, al fine dell'uniformità interpretativa della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del sistema Regione, di assicurare la collaborazione dei Servizi dell'Amministrazione regionali competenti in materia di aiuti di Stato alle parallele strutture del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che le citate "direttive" della Giunta regionale riguardano esclusivamente l'attività dell'Amministrazione regionale e che, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del sistema Regione, è opportuno che anche il Consiglio regionale assicuri un processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa UE delle disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute nelle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare, avvalendosi, qualora necessario, della collaborazione delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO pertanto di stabilire modalità operative uniformi adottando apposite direttive rivolte alle strutture della Segreteria Generale del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale; per le espresse motivazioni su proposta del Vicesegretario generale dell'area giuridico-legislativa all'unanimità

delibera

- di adottare le direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare, allegate alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante;
- di incaricare il Segretario Generale dell'attuazione delle presenti direttive.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 241 DEL 14 aprile 2015

DIRETTIVE RIGUARDANTI IL PROCESSO DI VERIFICA PREVENTIVA DI COMPATIBILITÀ ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE E NEGLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA CONSILIARE

1. Finalità ed oggetto delle direttive

1.1. Al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, assicurando il rispetto, per quanto di competenza del Consiglio regionale, della condizionalità *ex ante* di cui all'allegato XI, parte II, punto 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE, la Segreteria Generale del Consiglio attiva, a supporto delle decisioni degli organi consiliari, un processo di verifica preventiva sulla compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e degli emendamenti di iniziativa consiliare.

2. Ambito di applicazione e tipologia degli atti oggetto di verifica

2.1. Sono soggetti al processo di verifica i seguenti atti, qualora prevedano benefici di natura economica, diretti o indiretti, in qualunque forma concessi:

- a) le proposte di legge di iniziativa consiliare e popolare;
- b) gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati in Commissione e in Aula a progetti di legge.

2.2 Per quanto riguarda i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa giuntalesca, resta fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 dd. 26 giugno 2014.

3. Processo di verifica e relativi strumenti

3.1. Il processo di verifica consiste nell'accompagnare l'esame degli atti consiliari di cui al punto 2.1, con apposite "Schede tecniche" finalizzate a fornire agli organi consiliari le informazioni e gli elementi di valutazione necessari per verificare preliminarmente la sussistenza, negli atti da esaminare, di aiuti di stato, la necessità della loro notifica preventiva ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3 del TFUE, nonché la loro compatibilità con la normativa europea in materia.

3.2. A tal fine il Segretario Generale del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di adozione delle presenti direttive, stabilisce, con proprio decreto, i modelli delle Schede tecniche di cui al punto 3.1.

4. Modalità di implementazione del processo

4.1. Ciascuna proposta di legge di iniziativa consiliare è sottoposta all'esame della competente Commissione corredata delle Schede tecniche di cui al punto 3.1.

4.2. Le Schede tecniche relative agli emendamenti di iniziativa consiliare, approvati dalla competente Commissione permanente, qualora introducano modifiche rilevanti sotto il profilo della normativa UE in materia di aiuti di stato, vengono predisposte in tempo utile per l'esame in Aula.

4.3. Gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati in Aula, qualora introducono modifiche rilevanti sotto il profilo della normativa UE in materia di aiuti di stato, sono accompagnati dalle Schede tecniche di cui al punto 3.1.

4.4 Le Schede tecniche sono compilate a cura della struttura consiliare competente ai sensi del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, avvalendosi, qualora necessario, della collaborazione delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale.

4.5. Le Schede tecniche sono sottoscritte dal Dirigente responsabile della struttura di cui al punto 4.4 e distribuite tempestivamente ai componenti degli organi consiliari competenti.

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1190
Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione europea

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE serie L n. 347 del 20 dicembre 2013, che ha definito le condizionalità ex ante, e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede, tra l'altro, che la Commissione europea possa decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni da intraprendere al fine di soddisfare le condizionalità ex ante;

STANTE che, tra le condizionalità ex ante previste nell'allegato XI, Parte II del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, risulta anche la condizionalità ex ante "Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE" relativa all'Area 5. Aiuti di Stato;

VISTA la delibera di Generalità n. 839 dd. 8 maggio 2014 con la quale sono stati presentati gli esiti della verifica effettuata dall'Amministrazione regionale in merito al soddisfacimento, nel proprio ordinamento, dei criteri di adempimento della condizionalità ex ante inerente gli aiuti di Stato e sono state proposte le azioni regionali atte a garantire il pieno soddisfacimento della citata condizionalità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 840 dell'8 maggio 2014 con la quale è stato approvato il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato" ed è stato dato mandato alle Direzioni centrali di attuare le azioni nello stesso previste;

VISTO il citato Piano d'azione il quale prevede, tra le azioni regionali per il soddisfacimento del criterio di adempimento 1 "dispositivi per l'applicazione efficace della normativa europea in materia di aiuti di Stato", l'azione regionale 1a relativa alla predisposizione di "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione Regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea e alla predisposizione della "scheda tecnica", quale strumento di supporto a tale esame;

EVIDENZIATO, al riguardo, che le "direttive" riguardano esclusivamente l'attività dell'Amministrazione regionale e che, al fine dell'uniformità interpretativa della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del sistema Regione, verrà assicurata la collaborazione dei Servizi competenti in materia di aiuti di Stato alle parallele strutture del Consiglio regionale;

RITENUTO, inoltre, sebbene le condizionalità ex ante rilevino esclusivamente nel contesto della gestione dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei), che le "direttive" debbano riguardare il complesso dell'attività dell'Amministrazione regionale rilevante in materia di aiuti di Stato, a prescindere dalla fonte di finanziamento, in quanto si reputa maggiore il rischio di procedure di infrazione per aiuti incompatibili e illegali in contesti non presidiati da forme di controllo ad hoc, quali quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea per i programmi operativi finanziati con i

fondi SIE;

EVIDENZIATO che la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, individuate nel Piano d'azione quali strutture responsabili dell'attuazione dell'azione regionale 1a, hanno provveduto all'elaborazione delle citate "direttive" e dei modelli di "scheda tecnica per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", come riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

RICORDATO che il Piano d'azione prevede l'adozione di dette "direttive" e delle relative "schede tecniche" con delibera di Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione Regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea e delle relative "schede tecniche", come riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. In attuazione dell'azione 1a di cui al Piano d'azione citato nelle premesse, sono approvate le "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea, allegato 1 alla presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati A "Scheda A", B "Scheda B" e C "Iter procedurale direttive in materia di aiuti di Stato".

2. Di dare mandato alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, di concerto con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di emanare una circolare esplicativa delle "direttive" di cui al punto 1, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione delle stesse presso tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

3. Di prevedere che eventuali modifiche alle "schede tecniche" di cui al punto 1 vengano apportate con Decreto del Direttore centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ovvero con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, secondo le rispettive competenze.

4. Di dare mandato alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, di concerto con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di proporre alla Giunta regionale le eventuali misure di adeguamento delle "direttive" di cui al punto 1 suggerite dall'esperienza applicativa.

PARTE XIII
REGOLAMENTI CONSILIARI DI
INTERESSE GENERALE

Regolamento della Biblioteca consiliare “Livio Paladin”

Capo I Norme generali

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca consiliare “Livio Paladin” (di seguito “Biblioteca”), di cui l'Archivio fotografico costituisce una sezione specifica.

Art. 2 *(Finalità e obiettivi)*

1. La gestione e organizzazione della Biblioteca si ispirano ai principi generali enunciati dalla L.R. 25/2006 e al manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche.

2. La Biblioteca ha lo scopo primario di fornire strumenti informativi, bibliografici e documentari utili all'esercizio del mandato dei Consiglieri in carica, di quelli delle passate legislature e dei funzionari degli uffici consiliari nonché di altri dipendenti della Regione. La Biblioteca cura la raccolta e la conservazione del Bollettino Ufficiale della Regione, degli atti consiliari (resoconti e verbali) e legislativi, delle pubblicazioni ufficiali dell'Ente Regione.

3. La Biblioteca, con lo sviluppo del patrimonio bibliografico, assicura l'aggiornamento scientifico e l'informazione d'attualità regionale e nazionale nelle discipline giuridiche, politiche, economiche, sociologiche e storiche.

4. La Biblioteca redige cataloghi, bibliografie speciali e pubblica in rete informazioni bibliografiche e documentazione. Riconoscendo il valore della cooperazione interbibliotecaria come strumento di razionalizzazione e condivisione di risorse informative, promuove la cooperazione tra le realtà bibliotecarie della Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali, partecipa al progetto di coordinamento delle biblioteche dei Consigli regionali e delle Province autonome, nonché sviluppa rapporti e convenzioni con l'Università.

Capo II Organizzazione e amministrazione

Art. 3 *(Commissione di Vigilanza della Biblioteca)*

1. Sovrintende alla Biblioteca una Commissione di Vigilanza composta da un Segretario dell'Ufficio di Presidenza, che la presiede, e da quattro consiglieri, di cui due di maggioranza e due di opposizione, nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su designazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. La Commissione di Vigilanza della Biblioteca si riunisce di diritto due volte all'anno, una per semestre.

3. Per le convocazioni e le deliberazioni si seguono, di norma e in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari previste per il funzionamento delle Commissioni permanenti.

4. La Commissione esprime gli indirizzi politico-amministrativi per la Biblioteca, delineando gli obiettivi e i programmi da attuare. Vigila sull'attuazione dei programmi, approva il programma di

attività annuale della Biblioteca e la relazione annuale sull'attività svolta di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Esprime il parere sul Piano di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 4

(Responsabile della Biblioteca e Dirigente incaricato della gestione)

1. Il Dirigente del Servizio competente alla gestione della Biblioteca sovrintende all'attività della Biblioteca ed esercita le attribuzioni di competenza dirigenziale relative alla sua gestione.

2. Il Responsabile della Biblioteca, in accordo con il Dirigente del Servizio:

a) supporta il Presidente della Commissione di Vigilanza nella predisposizione del programma di attività e della relazione consuntiva di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

b) predispone il Piano di cui all'articolo 5, comma 3;

c) provvede all'attuazione del programma di attività di cui alla lettera a) e del Piano di cui alla lettera b);

d) cura la raccolta dei testi legislativi e di altra documentazione utile all'attività istituzionale del Consiglio regionale;

e) provvede alla redazione e diffusione di cataloghi e raccolte documentali di pubblica utilità;

f) cura l'integrazione con i sistemi bibliotecari consiliari, regionali, nazionali ed europei;

g) cura la tenuta dell'inventario delle pubblicazioni;

h) realizza iniziative per la promozione dei servizi resi dalla Biblioteca al pubblico;

i) individua le necessità formative del personale, favorendone la promozione professionale;

j) promuove ogni altra iniziativa idonea ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della struttura.

3. Per la cura del regolare svolgimento delle operazioni inerenti alla Biblioteca, nonché per la conservazione del patrimonio documentario, il Responsabile della Biblioteca si avvale di personale professionalmente idoneo a curare tutti gli adempimenti di carattere biblioteconomico.

4. Il Responsabile della Biblioteca è il segretario della Commissione di Vigilanza.

Art. 5

(Atti di programmazione)

1. Il programma annuale di attività definisce gli obiettivi della Biblioteca da raggiungere nel corso dell'anno, l'entità delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione di cui richiedere l'inserimento nel bilancio consiliare, nonché gli indirizzi per le acquisizioni al patrimonio della Biblioteca. Il programma è predisposto dal Presidente della Commissione di Vigilanza, con il supporto del Responsabile della Biblioteca e del Direttore del Servizio competente, ed è sottoposto all'approvazione della Commissione di norma entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. La relazione consuntiva annuale sull'attività della Biblioteca è predisposta dal Presidente della Commissione di Vigilanza, con il supporto del Responsabile della Biblioteca e del Direttore del Servizio, ed è sottoposta all'approvazione della Commissione stessa di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Annualmente, l'Ufficio di Presidenza, previo parere della Commissione di Vigilanza, approva il Piano degli acquisti di monografie e degli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati.

Capo III Patrimonio

Art. 6

(Tipologia di documenti)

1. La Biblioteca si compone di codici e raccolte di legislazione e giurisprudenza, banche dati, opere generali e bibliografiche, letteratura grigia, illustrazioni, giornali e periodici, nonché pubblicazioni relative alle seguenti discipline o tematiche:

- a) diritto, con particolare riguardo al diritto costituzionale, regionale ed amministrativo;
- b) scienze sociali, politiche ed economiche;
- c) storia e geografia, con speciale riferimento al Friuli Venezia Giulia;
- d) arte, architettura, archeologia, demologia e letteratura con particolare riferimento alla produzione di autori del Friuli Venezia Giulia;
- e) materie in cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa o amministrativa;
- f) statistiche e documentazioni nazionali, regionali ed europee;
- g) atti del Parlamento nazionale, delle Regioni e dell'Unione Europea.

Art. 7

(Modalità di acquisizioni)

1. Il patrimonio della Biblioteca si accresce mediante acquisti e donazioni di opere monografiche e/o periodiche, materiale audiovisivo, multimediale, banche dati ed altri materiali di carattere non librario utili alla Biblioteca.

2. I Consiglieri e i funzionari del Consiglio possono proporre al Responsabile della Biblioteca l'acquisto di quei documenti che ritengano utili alla Biblioteca e che siano conformi al suo carattere, come stabilito dall'articolo 6.

3. Gli acquisti di monografie e gli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati sono effettuati in attuazione del Piano di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8

(Trattamento dei materiali)

1. La Biblioteca adotta criteri di gestione bibliografica per il trattamento integrato delle risorse tradizionali e di quelle digitali.

2. I documenti acquisiti vengono trattati con strumenti informatici tali da consentire la produzione del registro inventario e dei cataloghi.

3. Ogni documento bibliografico su supporto fisico viene contrassegnato col timbro della Biblioteca e ad esso viene attribuito un numero progressivo di inventario.

4. Le procedure biblioteconomiche di catalogazione si basano per quanto riguarda la descrizione bibliografica sulle REICAT (Regole Italiane Catalogazione); soggettazione (il nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), classificazione basata sulla Classificazione Decimale Dewey.

5. Periodicamente si procede alla revisione di una o più sezioni della Biblioteca. Il materiale logorato od obsoleto viene proposto per lo scarico inventariale, favorendo così l'aggiornamento delle raccolte, la razionalizzazione degli spazi e quindi una migliore fruibilità da parte degli utenti.

Capo IV Servizi della biblioteca

Art. 9

(Apertura al pubblico e orario di apertura)

1. La Biblioteca è aperta al pubblico secondo un orario stabilito, sentita la Commissione di Vigilanza, dal Segretario generale del Consiglio.
2. Per accedere ai servizi di prestito librario e ad internet gli utenti devono essere in possesso della tessera della biblioteca, rilasciata dagli operatori previa esibizione di un documento di identità.

Art. 10

(Servizio di consultazione e reference)

1. La Biblioteca fornisce un servizio di *reference* inteso quale assistenza agli utenti nelle varie fasi della ricerca e della consultazione dei materiali, dei cataloghi informatizzati, delle banche dati e di ogni altra risorsa informativa disponibile.
2. Su richiesta degli utenti, anche attraverso l'assistenza *on line* alla ricerca, i collaboratori della Biblioteca curano direttamente ricerche bibliografiche, legislative e giurisprudenziali tematiche e specialistiche, concordando con gli interessati tempi e modalità di consegna del materiale.
3. I materiali della Biblioteca sono messi a disposizione degli utenti per la loro consultazione e possono essere consultati liberamente dagli utenti con accesso diretto agli scaffali. Il materiale conservato nei magazzini può essere richiesto al personale della Biblioteca. Ultimata la consultazione, il materiale consultato sarà lasciato sui tavoli e ricollocato sugli scaffali dal personale della Biblioteca.
4. Gli utenti possono altresì accedere, mediante le apposite postazioni presenti, alle banche dati e alla rete internet, secondo modalità e tempi definiti dal Responsabile della Biblioteca.
5. Per accedere alle postazioni è necessario conoscere il proprio ID (numero riportato sulla tessera della biblioteca) e scegliere una password personale. Per ottenere la password è necessario presentarsi al banco informazioni della Biblioteca con un documento di identità valido e la tessera della biblioteca. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne che ne abbia la responsabilità. L'utente è responsabile dell'utilizzo della password, personale e non cedibile, assegnata dalla Biblioteca.
6. In Biblioteca è attiva una connessione Wi-Fi gratuita e senza limiti temporali grazie alla quale gli utenti autorizzati dal Responsabile della Biblioteca possono navigare in internet. Anche per la connessione Wi-Fi è richiesta la registrazione al banco informazioni della Biblioteca.

Art. 11

(Servizio di segnalazione ed editoria)

1. La Biblioteca offre ai Consiglieri regionali, ai funzionari del Consiglio e ai funzionari della Regione con regolarità un servizio di segnalazione di novità bibliografiche, avvalendosi di tecnologie informatiche e di servizi telematici. I servizi di segnalazione sono personalizzabili secondo le esigenze con modalità da definire di volta in volta.
2. La Biblioteca produce periodicamente servizi di editoria sia su supporto cartaceo che elettronico con l'obiettivo di valorizzare le risorse informative e di mettere a disposizione strumenti di documentazione e approfondimento.

Art. 12

(Servizi di consultazione e prestito materiali)

1. Sono ammessi al servizio di prestito i Consiglieri in carica, quelli delle passate legislature, i funzionari degli uffici consiliari nonché altri dipendenti della Regione per un massimo di cinque documenti per volta. La durata del prestito non può superare un mese per ciascun documento.

2. Per gli utenti esterni, iscritti al servizio, è ammesso il prestito bibliotecario di un massimo di tre documenti per volta. Per l'utenza esterna il prestito non può superare i quindici giorni.

3. Qualunque documento che esca temporaneamente dalla Biblioteca, ad eccezione dei documenti dati a rilegare, deve essere registrato in prestito.

4. Gli interessati al prestito devono rilasciare regolare ricevuta che ritireranno all'atto della restituzione del documento.

5. Al fine di accrescere le possibilità di accesso alle fonti di documentazione, mediante lo scambio di pubblicazioni con altre biblioteche, è consentito il prestito interbibliotecario a favore dei Consiglieri regionali e dei funzionari del Consiglio.

6. Sono esclusi dal prestito: le opere ed i libri rari; i manoscritti; i codici; le enciclopedie; i dizionari ed i vocabolari di ogni genere; le grandi raccolte e le opere di frequente consultazione; i periodici ed i quotidiani; nonché qualsiasi altra opera che il Responsabile della Biblioteca ritenga opportuno escludere per esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio.

7. Il Responsabile della Biblioteca, per motivate esigenze di studio e ricerca, può autorizzare prestiti straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito.

8. Il Responsabile della Biblioteca provvede a richiedere ai detentori i documenti non restituiti.

9. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione, che, a giudizio del Responsabile della Biblioteca, può avvenire con altro esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica, o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma da determinarsi dal medesimo Responsabile, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso, con le modalità descritte nell'articolo 14, comma 4, indicando come causale "corrispettivo per documento danneggiato o smarrito".

10. Ove ciò non avvenisse, il trasgressore sarà perseguito nei termini di legge. L'utente inadempiente è escluso dalla frequenza della Biblioteca. Il Responsabile della Biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli Istituti responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio.

Art. 13

(Servizio di riproduzione materiali)

1. È libera la fotocopiatura dei testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, nonché di documenti e periodici, fatta nell'ambito dei servizi della Biblioteca resi a favore di Consiglieri ed ex Consiglieri per motivi istituzionali, di funzionari del Consiglio regionale e dipendenti dell'Amministrazione regionale limitatamente alle esigenze d'ufficio.

2. Gli utenti esterni possono riprodurre il materiale richiesto in consultazione utilizzando le attrezzature esistenti presso la Biblioteca, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore. Agli utenti esterni che si rivolgono alla Biblioteca il rilascio di fotocopie, di stampati prodotti da personal computer è subordinato al rimborso del costo secondo le tariffe di cui al comma 5.

3. L'utente esterno è tenuto ad effettuare il versamento dovuto direttamente al personale addetto della Biblioteca. Per ogni somma incassata il personale addetto della Biblioteca nominato dal Segretario generale dovrà rilasciare regolare quietanza di avvenuto pagamento e presentare periodicamente il rendiconto delle somme percepite all'esame e approvazione del Segretario generale per poi provvedere al loro versamento su apposito conto di tesoreria intestato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

4. Per le fotocopie, per gli stampati prodotti da personal computer sono applicate le tariffe che l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di Vigilanza, fissa periodicamente, tenuto conto dei prezzi di mercato e di quelli praticati dalle biblioteche pubbliche. L'Ufficio di Presidenza determina, altresì, l'importo al di sotto del quale non è dovuto il rimborso del costo di produzione.

Art. 14

(Carta dei servizi e soddisfazione degli utenti)

1. La Carta dei servizi, predisposta dal Responsabile della Biblioteca d'intesa con il Direttore del Servizio, secondo la normativa vigente, viene approvata dalla Commissione di Vigilanza della Biblioteca e pubblicata sul sito istituzionale.

2. L'utente, attraverso apposita modulistica a disposizione in Biblioteca, può inoltrare proposte e suggerimenti tesi a migliorare le prestazioni di servizio e può avanzare critiche e reclami sulla conduzione dei servizi stessi.

3. La Biblioteca si impegna a fornire risposte adeguate alle proposte, reclami e suggerimenti avanzate dagli utenti, nei termini e modalità indicate nella Carta dei servizi.

Capo V Norme finali

Art. 15

(Osservanza del Regolamento)

1. Tutti gli utenti della Biblioteca, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente Regolamento.

2. Il Responsabile della Biblioteca può escludere dai servizi bibliotecari, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente Regolamento.

Art. 16

(Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento e delle successive modifiche)
omissis

Regolamento per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale

Capo I

Accesso alle sedi consiliari

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle sedi del Consiglio regionale e degli Organi di garanzia del Friuli Venezia Giulia, ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro ed un corretto svolgimento delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi.

2. L'accesso e la permanenza all'interno delle sedi consiliari è consentito esclusivamente negli orari di apertura delle stesse. Per essere ammessi ai locali del Consiglio è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono.

3. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali del Consiglio regionale sono consentiti solo previa autorizzazione.

Art. 2

(Addetti al controllo)

1. Gli operatori per l'accoglienza effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto del presente Regolamento.

Art. 3

(Consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale e dipendenti del Consiglio)

1. L'accesso dei Consiglieri regionali, degli ex Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei dipendenti del Consiglio regionale è garantito attraverso il riconoscimento personale.

Art. 4

(Personale dei Gruppi consiliari e dell'Amministrazione regionale)

1. L'accesso del personale dipendente dei Gruppi consiliari e dell'Amministrazione regionale è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di vigilanza attraverso:

- a) il riconoscimento personale;
- b) l'identificazione, mediante tesserino personale di riconoscimento.

Art. 5

(Collaboratori non dipendenti)

1. L'accesso dei collaboratori non dipendenti, che a vario titolo coadiuvano i Consiglieri o i Gruppi consiliari, è garantito attraverso l'autorizzazione all'accesso da parte del Segretario generale in seguito ad apposita richiesta del Presidente del Gruppo consiliare, nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione medesima.

Art. 6

(Personale tecnico non dipendente)

1. L'accesso del personale tecnico non dipendente è garantito dagli operatori per l'accoglienza

addetti al servizio di vigilanza attraverso:

- a) l'esibizione della richiesta scritta di intervento;
- b) l'identificazione, mediante documento di riconoscimento;
- c) il riconoscimento personale.

Art. 7

(Visitatori)

1. L'accesso dei visitatori è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di vigilanza attraverso:

- a) l'identificazione, mediante documento di riconoscimento;
- b) il riconoscimento personale.

2. Qualora l'accesso sia motivato dall'esigenza di conferire con i Consiglieri o con il personale dipendente, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la disponibilità.

3. L'ingresso è consentito previo il rilascio di un apposito tesserino, consegnato dagli operatori dell'accoglienza addetti al servizio di vigilanza, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita.

4. I visitatori possono accedere soltanto ai luoghi e agli uffici per i quali è stato autorizzato l'accesso.

5. Ai fini della sicurezza e nel rispetto della disciplina sulla privacy, i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso e di uscita ed il soggetto o l'ufficio di destinazione, sono annotati in un apposito registro temporaneo.

6. Il registro di cui al comma 5 è detenuto presso la portineria per il tempo strettamente necessario.

7. Per essere ammessi ai locali del Consiglio è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono.

Art. 8

(Delegazioni)

1. L'accesso delle delegazioni in visita ufficiale viene gestito dall'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale, di norma nelle giornate in cui non si tengono le sedute del Consiglio regionale.

2. Per l'accesso di delegazioni di soggetti che intendono incontrare i componenti del Consiglio regionale, durante le giornate d'Aula, per richieste o per evidenziare particolari situazioni, è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio o della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; si segue in merito la procedura prevista dall'articolo 7.

Art. 9

(Cerimonie, manifestazioni e incontri pubblici)

1. In occasione di cerimonie, manifestazioni di particolare rilievo o altre circostanze per le quali si dà luogo ad inviti ed alla conseguente compilazione di un elenco di personalità, le procedure di identificazione all'ingresso del Palazzo sono svolte in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale e con gli altri uffici consiliari competenti.

Art. 10

(Giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi)

1. Per i giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi l'accesso è consentito previo apposito accreditamento rilasciato dal Capo dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale.
2. Nei casi in cui non è necessario l'accreditamento, i giornalisti possono accedere previa esibizione del tesserino di giornalista.

Art. 11

(Visite scolastiche)

1. Le visite scolastiche sono organizzate d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, di norma nelle giornate in cui non si tengono le sedute del Consiglio regionale.
2. Le visite sono gestite dall'Ufficio di Gabinetto dal momento dell'accoglienza, allo svolgimento della visita guidata ed agli incontri.
3. Per essere ammessi ai locali del Consiglio è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono.

Art. 12

(Accesso agli uffici di rappresentanza dei Gruppi consiliari)

1. L'accesso agli uffici di rappresentanza dei Gruppi consiliari che sono situati presso i locali della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è regolato dalla disciplina applicata dall'Amministrazione regionale.

Capo II

Accesso alla sala consiliare durante le sedute d'Aula

Art. 13

(Accesso al settore riservato al pubblico)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio o alla Giunta può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.
3. I visitatori che vogliono assistere alle sedute del Consiglio regionale possono accedere al palazzo consiliare secondo le procedure previste dall'articolo 7.
4. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio accedendo al settore ad esso appositamente riservato fino all'esaurimento dei posti disponibili (50), dopo avere ottenuto regolare permesso dal personale preposto.
5. Gli operatori per l'accoglienza addetti alla vigilanza non consentono l'ingresso alla sede del Consiglio regionale a persone il cui abbigliamento non sia conforme al decoro ed al prestigio della sede istituzionale.

Art. 14

(Limitazioni)

1. Prima di accedere alla sala consiliare, il pubblico deve depositare cartelli, striscioni ed ogni altro oggetto idoneo a recare disturbo ai lavori dell'Assemblea.
2. Durante le sedute del Consiglio regionale, il pubblico che siede nel settore riservato non può

fare uso di telefoni cellulari, deve restare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e seguire le indicazioni impartite dal Presidente agli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula, pena l'allontanamento.

3. Non è consentito fotografare o riprendere con telecamere i lavori consiliari, tranne nei casi in cui ciò sia autorizzato dal Presidente del Consiglio.

4. Durante la sospensione dei lavori il pubblico è invitato a mantenere un comportamento consono sotto la sorveglianza degli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula.

5. Durante la seduta consiliare gli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula, su indicazione del Presidente, hanno il compito di fare uscire immediatamente la persona o le persone che turbano l'ordine e di rimuovere eventuali cartelli, striscioni o ogni altro oggetto introdotto in violazione del divieto di cui al comma 1.

6. Qualora non si individuino la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente può disporre che venga sgombrata l'Aula o l'intero settore riservato al pubblico.

7. In caso di disturbo all'ordinario svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente adotta le opportune misure nei confronti dei responsabili.

Art. 15

(Accesso al settore riservato agli addetti stampa)

1. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi che accedono alla sala consiliare per seguire i lavori dal settore loro riservato devono essere accreditati dal Capo dell'Ufficio stampa consiliare.

2. Durante le sedute del Consiglio, su autorizzazione del Presidente, è consentito, per le riprese, il contestuale accesso in Aula di non più di due operatori televisivi. Analoga disciplina regola l'accesso in Aula dei fotografi.

3. Le interviste si svolgono nei locali a ciò destinati.

4. L'operatore televisivo ed il fotografo che lavorano per l'Ufficio stampa del Consiglio regionale hanno libero accesso all'Aula consiliare.

Capo III

Accesso alla sala antistante l'Aula durante le sedute di Consiglio

Art. 16

(Accesso alla sala antistante l'Aula consiliare)

1. Durante le sedute del Consiglio regionale è fatto divieto agli estranei di accedere alla sala antistante l'Aula consiliare (sala dei Passi Perduti).

2. L'accesso è consentito esclusivamente:

- al personale che per motivi di servizio deve conferire con i Consiglieri, gli Assessori o i funzionari presenti;
- ai soggetti di cui all'articolo 15;
- alle persone autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio.

Art. 17

(Limitazioni)

1. I soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 16, che devono conferire con i Consiglieri o con

i funzionari, non possono essere ammessi nella sala antistante l'Aula consiliare; in attesa del colloquio sono invitati dagli operatori per l'accoglienza addetti al piano ad attendere presso le sale del I Piano.

Capo IV Lavori delle Commissioni

Art. 18 *(Lavori delle Commissioni)*

1. Le sedute delle Commissioni permanenti di norma sono pubbliche.
2. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo che stampa e pubblico possono seguire i lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi di volta in volta individuati dal personale competente.
3. Il Presidente della Commissione può autorizzare uno o più giornalisti a seguire i lavori. Lo stesso Presidente può autorizzare l'ingresso di fotografi ed operatori televisivi per il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle immagini.
4. L'operatore televisivo ed il fotografo che lavorano per l'Ufficio stampa del Consiglio regionale hanno libero accesso alla sala in cui si tiene la seduta della Commissione consiliare.
5. Le Commissioni decidono, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai Commissari presenti, l'interruzione della pubblicità nelle forme sopra previste o la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.

Art. 19 *(Limitazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano, in quanto compatibili, ai lavori delle Commissioni.

Capo V Disposizioni finali

Art. 20 *(Abrogazione)* omissis

Art. 21 *(Entrata in vigore)* omissis

Regolamento per l'utilizzo della Sala Multimediale "Tiziano Tessitori"

Art. 1

(Oggetto)

1. L'utilizzo della Sala Multimediale "Tiziano Tessitori", di seguito denominata Sala, allorché destinata ad attività quali seminari, convegni, incontri, riunioni, anche in videoconferenza, non attinenti al normale funzionamento del Consiglio regionale, degli Organi di garanzia e dell'Amministrazione regionale, è regolato dal presente Regolamento.

Art. 2

(Soggetti ammessi all'utilizzo della Sala)

1. La Sala è riservata in via prioritaria alle attività istituzionali del Consiglio regionale, degli Organi di garanzia, dell'Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali.

2. La Sala può altresì essere concessa agli enti locali, alle Università della regione, agli Istituti di studio e ricerca regionali ed agli enti pubblici con sede nella Regione, per iniziative di rilevante interesse regionale di carattere istituzionale, sociale, economico, culturale e scientifico.

Art. 3

(Procedimento)

1. La richiesta di utilizzazione della Sala deve pervenire al Segretario generale del Consiglio regionale, su apposito modulo scaricabile dal sito internet (www.consiglio.regione.fvg.it), nel periodo compreso fra i 30 ed i 15 giorni antecedenti la data indicata per l'utilizzo. Sono fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati per la riduzione del termine più breve o le esigenze di pubblicizzazione dell'iniziativa che richiedono, al contrario, un termine più lungo. La richiesta deve essere inviata tramite fax o e-mail.

2. Il Servizio affari generali verifica la disponibilità della Sala per la data richiesta ed il rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 7 del presente Regolamento e comunica l'autorizzazione all'utilizzo tramite fax o e-mail. Il richiedente è tenuto a non pubblicizzare l'iniziativa prima dell'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione.

3. In caso di concomitanza di richieste per una medesima data, la precedenza è disposta dal Segretario generale, avuto riguardo al carattere ed alla tipologia dell'iniziativa ed all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'eventuale disdetta va comunicata tempestivamente da parte del richiedente con le medesime procedure sopra indicate.

5. La concessione della Sala a soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 2 del presente Regolamento è subordinata all'esame delle richieste da parte del Segretario generale.

Art. 4

(Calendario ed orari)

1. L'utilizzo della Sala non è ammesso nelle giornate di sabato e nei giorni festivi.

2. L'utilizzo della Sala, di norma, non è concesso per manifestazioni di durata superiore a 2 giorni consecutivi, né per più di tre volte allo stesso soggetto nell'arco dello stesso anno, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale. Tale ultimo limite non trova applicazione per

le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'utilizzo è concesso dalle ore 9.00 alle ore 19.30 nelle giornate da lunedì a venerdì; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Segretario generale, compatibilmente con l'attività istituzionale del Consiglio regionale, nonché con la possibilità di assicurare la presenza del personale necessario allo svolgimento dei servizi di apertura e chiusura della Sala, di sorveglianza e di supporto tecnico.

Art. 5

(Personale)

1. All'apertura e chiusura della Sala provvede il personale del Consiglio regionale.

Art. 6

(Danni)

1. Ogni eventuale responsabilità per danni causati a cose e/o persone in conseguenza dell'utilizzo della Sala ricade integralmente sul soggetto richiedente, che si impegna pertanto a tenere indenne il Consiglio regionale da ogni e qualsiasi conseguente pretesa, da chiunque avanzata.

2. La struttura competente, al termine dell'iniziativa, verifica che l'utilizzo della Sala non abbia arrecato danni e non siano stati alterati impianti e/o arredi.

Art. 7

(Divieti)

1. Nelle giornate in cui si tengono le sedute di Consiglio regionale, l'utilizzo della Sala non è consentito a privati o a enti pubblici diversi da quelli del comma 1, dell'articolo 2. Eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal Presidente del Consiglio regionale.

2. E' vietato affiggere manifesti e locandine all'interno della Sala.

3. La Sala non può essere richiesta per riunioni rivolte ad attività di partito e movimenti organizzati.

4. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la Sala non può essere utilizzata per iniziative pubbliche che vedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti candidati, o che siano a sostegno di programmi elettorali.

5. Nei periodi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Art. 8

(Modalità di utilizzo)

1. L'utilizzo della Sala deve essere consono alle caratteristiche del luogo e deve tenere conto del contesto istituzionale nel quale la medesima è collocata.

2. La Sala deve essere utilizzata nei limiti della sua capienza ed, in ogni caso, nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Art. 9*(Tariffe e modalità di pagamento)*

1. La concessione della Sala a soggetti diversi da quelli individuati nell'articolo 2 comporta la corresponsione di una tariffa.

2. Si demanda al tariffario di cui al "Regolamento per la concessione in utilizzo temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57", approvato con D. Pres. Reg. 0188/2001, la determinazione degli importi dovuti per la concessione in utilizzo temporaneo dei locali della Regione, secondo quanto prevede il tariffario medesimo, aggiornato periodicamente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento stesso.

3. La tariffa applicata viene versata, antecedentemente il giorno di utilizzo, secondo le modalità indicate nel sito internet del Consiglio regionale.

Art. 10*(Entrata in vigore)*

omissis

Regolamento per l'effettuazione di spese concernenti l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative promozionali e per la partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce criteri generali per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative promozionali del Consiglio regionale, nel perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le manifestazioni, attività ed iniziative promozionali di cui al comma 1 sono volte ad affermare ed accrescere la funzione istituzionale e rappresentativa del Consiglio regionale, quale massima espressione democratica della società regionale e punto di riferimento delle istanze partecipative e di presenza delle molteplici componenti della comunità del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Programma generale)

1. L'Ufficio di Gabinetto, in collaborazione con le strutture competenti in materia della Segreteria Generale, predispose il programma generale annuale delle manifestazioni, delle attività e delle iniziative promozionali da realizzare nel corso dell'anno successivo e lo presenta al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il programma generale contenente la descrizione delle iniziative o delle attività proposte, la data di svolgimento e la spesa massima prevista, con l'imputazione al capitolo/articolo è approvato dall'Ufficio di Presidenza, di norma entro il 15 settembre dell'anno precedente.
3. L'Ufficio di Presidenza autorizza con deliberazione l'organizzazione delle manifestazioni, attività e iniziative proposte.

Art. 3

(Manifestazioni ed attività)

1. Rientrano tra le manifestazioni ed attività di cui all'articolo 1, senza che le indicazioni che seguono abbiano carattere di esaustività:
 - a) lo svolgimento di manifestazioni tendenti all'approfondimento di tematiche politico-istituzionali e di argomenti di rilievo rientranti nelle finalità istituzionali del Consiglio (congressi, convegni, seminari, conferenze);
 - b) la realizzazione di eventi di varia natura che, per il significato e il valore che ad essi si possono ricondurre, rivestano particolare interesse per settori più o meno vasti della comunità regionale;
 - c) l'organizzazione di mostre ed esposizioni concernenti aspetti della storia e della vita economica, culturale e sociale della regione;
 - d) l'organizzazione di visite, incontri, contatti con comunità e delegazioni interessate allo sviluppo di rapporti con il Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Iniziativa promozionali)

1. Rientrano tra le iniziative promozionali di cui all'articolo 1, senza che le indicazioni che seguono abbiano carattere di esaustività:

a) la promozione di rapporti tra l'istituzione consiliare e il mondo della scuola, della cultura, dell'università, della gioventù e dello sport, attraverso l'assegnazione di premi di laurea, borse di studio, assegni di ricerca o altri riconoscimenti e l'organizzazione di iniziative varie;

b) la promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo di una maggiore coscienza, soprattutto tra i giovani, dell'idea europea e una più ampia conoscenza del funzionamento delle istituzioni regionali e comunitarie;

c) la promozione della diffusione, anche attraverso idonee pubblicazioni, della conoscenza dei diversi aspetti della realtà regionale;

d) il conferimento di premi e riconoscimenti a persone o enti che si siano particolarmente distinti in vari campi.

Art. 5

(Partecipazione del Consiglio regionale all'attività di organismi interregionali, nazionali ed Internazionali)

1. Al fine di valorizzare il ruolo politico-istituzionale del Consiglio regionale a tutti i livelli, in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, nonché di favorire anche il più ampio scambio di esperienze attraverso una stretta collaborazione con le altre realtà assembleari legislative, l'Ufficio di Presidenza autorizza con deliberazione la partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali e alle iniziative da questi poste in essere.

Art. 6

(Attuazione del programma)

1. Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, autorizza la struttura competente all'avvio delle procedure di spesa necessarie all'attuazione delle singole iniziative del programma.

Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Art. 1

(Finalità)

1. Il Consiglio regionale favorisce l'iniziativa di Associazioni, Enti, Organismi per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte alla collettività, avvalendosi dell'istituto del patrocinio, in esecuzione dell'articolo 12, commi 19 e 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15.

2. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, di apprezzamento, di adesione e di sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

3. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Consiglio regionale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono richiedere il patrocinio del Consiglio regionale:

a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio e altri organismi no profit;

b) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;

c) soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Friuli Venezia Giulia o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio regionale;

d) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio regionale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Regione o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 3

(Esclusioni)

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:

a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse nell'articolo 1;

b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro;

c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;

d) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 4*(Procedura per la concessione del patrocinio)*

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio regionale con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, nonché l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

Art. 5*(Rilascio del patrocinio)*

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con comunicazione del Presidente del Consiglio regionale sulla base dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di Gabinetto ed è riferito alla singola iniziativa.

2. Il materiale pubblicitario delle iniziative patrocinate può contenere il logo del Consiglio regionale.

Art. 6*(Adesione a Comitati d'onore)*

1. L'adesione del Presidente del Consiglio regionale a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Art. 7*(Responsabilità)*

1. La concessione del patrocinio rappresenta l'apprezzamento del Consiglio regionale per l'iniziativa e per i contenuti che risultano dall'istanza e dalla relazione e non implica adesione a eventuali contenuti diversi e ulteriori che venissero espressi nel corso dell'iniziativa patrocinata.

2. Il Consiglio regionale non si assume alcuna responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso nei confronti degli organizzatori, dei partecipanti, del pubblico ed eventuali terzi comunque coinvolti.

Tutela della riservatezza dei dati personali¹

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente documento disciplina il trattamento da parte del Consiglio regionale dei dati personali, anche raccolti in banche dati, così come definito dall'articolo 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice.

2. Il Consiglio regionale provvede al trattamento solamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2 *(Circolazione dei dati all'interno del Consiglio regionale)*

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e del personale del Consiglio regionale, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Consiglio provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e del personale del Consiglio regionale, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Capo II Titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati personali

Art. 3 *(Titolari e Contitolari del trattamento dei dati personali)*

1. Ai fini dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento effettuato nell'ambito dell'attività svolta dagli uffici del Consiglio regionale è il Consiglio medesimo, rappresentato dall'Ufficio di Presidenza.

2. I Gruppi consiliari sono Contitolari del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della propria attività politico-istituzionale.

Art. 4 *(Funzioni del Titolare)*

1. Spetta al Titolare e ai Contitolari del trattamento di dati personali:
- designare i responsabili del trattamento dei dati personali;
 - individuare i tipi di dati e di operazioni relative a dati sensibili e/o giudiziari, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente;
 - indicare linee guida in materia di protezione dei dati personali al fine di dettare i principi cui

¹ **Testo vigente fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 le norme regolamentari sulla protezione dei dati personali saranno adeguate al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy**

devono attenersi, nello svolgimento della propria attività, i responsabili e gli incaricati del trattamento;

- adottare - aggiornandolo periodicamente - il Documento Programmatico per la Sicurezza previsto dall'articolo 34, lettera g) del Codice;

- vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e sul rispetto delle proprie istruzioni.

Art. 5

(Responsabili del trattamento di dati personali)

1. Sono designati quali Responsabili dei trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici del Consiglio regionale, per i propri ambiti di competenza, i seguenti soggetti:

- il Segretario generale;
- i Vice Segretari generali, coordinatori delle Aree consiliari, ciascuno per i trattamenti effettuati dall'Area di riferimento;
- i Direttori dei Servizi consiliari;
- i Titolari di Posizione organizzativa;
- il Capo di Gabinetto;
- il Responsabile dell'Ufficio stampa;
- il Segretario particolare del Presidente del Consiglio;
- gli addetti delle Segreterie dei Vice Presidenti;
- i segretari dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

2. Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più settori, si applica il criterio del maggiore ambito decisionale.

3. Sono designati Responsabili del trattamento di dati personali effettuati nell'ambito dell'attività politico-istituzionale dei Gruppi consiliari, i Capi Segreteria di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

4. I Gruppi consiliari possono comunque designare un Responsabile del trattamento di dati diverso dai soggetti indicati al comma precedente. In tale caso l'atto di designazione è trasmesso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 6

(Competenze del Responsabile)

1. I compiti affidati ai Responsabili del trattamento riguardano il settore di competenza e sono i seguenti:

- individuare gli Incaricati al trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento degli stessi;

- verificare la legittimità dei trattamenti di dati effettuati dalla struttura di riferimento, con particolare riguardo al principio di necessità di cui all'articolo 3 del Codice, sia relativamente ai trattamenti già in essere che ai nuovi trattamenti;

- disporre, in conseguenza alla verifica di cui sopra, le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

- vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e sul rispetto delle proprie istruzioni;

- adottare tutte le misure di sicurezza ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- aggiornare periodicamente l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, anche al fine di garantire un tempestivo aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza;

- predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali.

Art. 7

(Responsabile esterno)

1. Sono designati, di norma, quali responsabili del trattamento di dati personali, i soggetti esterni al Consiglio regionale che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del Titolare.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività consiliare potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Consiglio regionale.

Art. 8

(Compiti dei Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali)

1. I compiti affidati ai Responsabili esterni del trattamento di dati personali sono i seguenti:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice, dall'Allegato B del Codice, dalle linee guida consiliari in materia di protezione dei dati personali;

- individuare gli Incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tali istruzioni devono contenere l'esplicito richiamo alle linee guida consiliari in materia di protezione dei dati personali;

- consentire al Titolare verifiche periodiche.

2. Tali compiti possono essere ulteriormente precisati e, qualora fosse necessario, adattati alla natura dello specifico incarico comportante il trattamento di dati personali attribuito al soggetto esterno. Le specificazioni e/o gli adattamenti devono essere analiticamente stabiliti in convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina.

Art. 9

(Incaricati del trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile procede all'individuazione, all'interno del proprio settore di competenza, degli

Incaricati del trattamento dei dati personali, ossia delle persone autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dei dati.

2. Devono pertanto essere designati non soltanto i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche gli altri soggetti che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento.

3. La designazione deve essere aggiornata almeno annualmente.

4. La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli Incaricati del trattamento. Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle linee guida consiliari per la protezione dei dati personali.

5. Le suddette linee guida devono essere portate a conoscenza di tutti gli Incaricati, con le modalità organizzative ritenute più idonee. Le modalità devono comunque essere tali da garantire la ricezione delle istruzioni da parte di ogni Incaricato di trattamento di dati personali.

Art. 10

(Individuazione dei Responsabili quali Incaricati di trattamenti di dati personali)

1. I Responsabili di cui all'articolo 5, comma 1, sono Incaricati dei trattamenti di dati relativamente a tutte le operazioni necessarie per:

- la gestione del personale assegnato;
- lo svolgimento delle funzioni formalmente attribuite alla struttura di competenza, per le quali non sia stato individuato un incaricato.

Art. 11

(Modalità del trattamento da parte degli Incaricati dei dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari)

1. In relazione alle attività svolte nell'ambito della struttura consiliare di appartenenza, l'Incaricato dovrà effettuare i trattamenti di dati personali di competenza attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni ed ad ogni ulteriore indicazione, anche verbale, che potrà essere fornita dal Responsabile del trattamento:

- trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l'attività svolta;
- verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile;
- detenere i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- non lasciare incustodito il proprio posto lavoro prima di avere provveduto alla messa in sicurezza dei dati;
- non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di lavoro;
- non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza esplicita autorizzazione del Responsabile;
- mantenere la massima riservatezza sui dati predetti se non previamente autorizzato dal

Titolare e dal Responsabile del trattamento;

- osservare tutte le misure di protezione e sicurezza, già in atto o successivamente disposte, atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non consentito dei dati personali;

- informare il Responsabile in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

2. I documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassetti chiusi a chiave).

3. I documenti contenenti dati personali che vengono prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana devono esservi riposti a fine giornata.

4. L'utilizzo dei dati personali deve avvenire in base al principio del "conoscere ciò che è necessario" e cioè essi non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. I dati non devono essere comunicati all'esterno del Consiglio regionale e comunque a soggetti terzi se non previa autorizzazione.

5. I documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi dagli Incaricati in modo che non vi accedano persone prive di autorizzazione. L'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave.

6. Per accedere agli archivi contenenti dati sensibili e/o giudiziari fuori orario di lavoro è necessario ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Responsabile oppure farsi identificare e registrare su appositi registri.

7. I dati personali archiviati su supporti di tipo magnetico e/o ottico devono essere protetti con le stesse misure di sicurezza previste per i supporti cartacei.

8. Le misure di sicurezza applicate alle copie o alle riproduzioni dei documenti contenenti dati personali devono essere identiche a quelle applicate agli originali.

Art. 12

(Trattamento dei dati del personale assegnato al Consiglio regionale e agli Organi di garanzia)

1. Gli addetti al trattamento dei dati del personale assegnato al Consiglio e agli Organi di garanzia provvedono alla raccolta e alla registrazione, a terminale, dei dati secondo le istruzioni della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente, e pertanto per tale attività si configurano come incaricati della Direzione centrale stessa.

Capo III

Trattamento dei dati

Art. 13

(Requisiti e trattamento dei dati)

1. Il Responsabile, per ciascun trattamento di propria competenza, deve fare in modo che i dati siano sempre:

- trattati secondo i principi di liceità, di correttezza;

- raccolti solamente per scopi determinati (non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa), espliciti (il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento), legittimi (anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito), compatibili con il presupposto per il quale sono

inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi.

2. I dati devono inoltre essere esatti (precisi e rispondenti al vero), aggiornati, pertinenti (il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta), completi (non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato), non eccedenti (devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso), conservati limitatamente al periodo necessario, sempre in relazione agli scopi per i quali sono raccolti.

Art. 14

(Trattamento dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari è consentito solo se espressamente autorizzato da specifica disposizione di legge che definisca i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ovvero per tipi di operazioni e di dati identificati e resi pubblici a cura dei soggetti preposti al trattamento stesso.

2. Gli Incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili osservando quanto segue:

- i dati devono essere strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;

- l'obiettivo finale non deve essere raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;

- nell'informativa si deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;

- i dati trattati devono essere monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;

- il trattamento si deve limitare alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Consiglio per il perseguimento delle finalità;

- deve essere esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile l'attribuzione del dato al Titolare. In ogni caso la diffusione in forma aggregata deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

Capo IV Sicurezza

Art. 15

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)

1. Qualora il trattamento dei dati personali avvenga mediante elaboratori o sistemi automatizzati accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibile anche al pubblico, deve essere predisposto e aggiornato, ai sensi dell'articolo 34, lettera g) del Codice, con cadenza annuale, un Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

- i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure

di sicurezza nonché le procedure per il controllo dell'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;

- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
 - i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni all'accesso per via telematica;
 - un piano di istruzione e formazione per illustrare agli Incaricati del trattamento dei dati personali i rischi individuati ed i modi per prevenire eventuali danni.
2. L'efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli annuali.

Art. 16

(Responsabile della sicurezza)

1. Al Responsabile della sicurezza del Consiglio regionale sono affidati i seguenti compiti:

- curare la redazione e l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza relativamente all'ambito delle strutture afferenti il Consiglio regionale e gli Organi di garanzia avvalendosi a tale fine anche di professionalità del Consiglio e del "Nucleo informatico" della Segreteria generale;

- attivarsi ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza per:

- a. verificare il rispetto delle misure minime di sicurezza;
 - b. individuare, se necessario, altre misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali;
 - c. inviare opportuna segnalazione in prima istanza ai Responsabili dei trattamenti ed in ultima istanza al Titolare, affinché pongano in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati;
- vigilare, per conto del Titolare, anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e al rispetto delle proprie istruzioni;

- raccogliere e conservare ai fini di eventuali verifiche, le attestazioni di conformità alle disposizioni della misura 25 dell'Allegato B del Codice.

Capo V Responsabilità

Art. 17

(Responsabilità per violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile deve informare gli Incaricati del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss. del Codice).

2. La responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela resta in ogni caso a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

3. In merito alla responsabilità civile si fa rinvio all'articolo 15 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire la sicurezza dei dati detenuti.

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Allegato A)**(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)****Art. 1***(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte II del decreto legislativo 196/2003;

b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2*(Disposizioni generali)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3*(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)*

1. Nelle schede allegate al presente regolamento numerate da 1 a 8 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4*(Aggiornamento)*

1. Con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

Art. 5*(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e reso disponibile in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Allegato B omissis

Allegato C

Elenco dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dagli Organi consiliari e loro membri limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni o attività istituzionali e da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale.


Titolare Consiglio regionale

1. Nomine e designazioni
2. Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione infortuni dei Consiglieri e Assessori regionali in carica
 3. A. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive
 - B. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori regionali/provinciali
4. Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
5. Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo
6. Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato
7. Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale
8. Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio (o Assemblea legislativa) regionale/provinciale e degli Organi consiliari (o assembleari)

Allegato D omissis



Stampa: Centro stampa regionale



CONSIGLIO REGIONALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste
tel. 040.3771111 - fax. 040.3773190
www.consiglio.regione.fvg.it